RESOCONTO STENOGRAFICO

280.

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 NOVEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

INDI

DEL PRESIDENTE **GIORGIO NAPOLITANO**

INDICE

PAG.

Disegni di legge di conversione:
(Annunzio della presentazione) 20730
(Assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-*bis* del regolamento) 20730
(Autorizzazioni di relazione orale) . . 20731, 20766

Disegno di legge di conversione (Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento):
Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (3196)
PRESIDENTE 20739, 20740
BALOCCHI ENZO (gruppo DC), *Relatore* 20739

PAG.

MERLONI FRANCESCO, *Ministro dei lavori pubblici* 20739
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 20740
TURRONI SAURO (gruppo dei verdi) . . . 20740

Disegno di legge di conversione (Discussione e approvazione):
Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (3196)
PRESIDENTE . . . 20740, 20741, 20742, 20744, 20745, 20747, 20750, 20751, 20752, 20753, 20754, 20755, 20756, 20757, 20758, 20759, 20760, 20761, 20762, 20763, 20764, 20765, 20766

N.B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

PAG.

AIMONE PRINA STEFANO (gruppo lega nord) 20751, 20752, 20756, 20757
BOTTA GIUSEPPE (gruppo DC), *Relatore* 20741, 20747, 20748, 20759, 20763, 20764
CUTRERA ACHILLE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* . 20759, 20760, 20763, 20766
FORMENTI FRANCESCO (gruppo lega nord) 20759, 20760
LUSETTI RENZO (gruppo DC) . . 20751, 20759, 20766
MENGOLI PAOLO (gruppo DC) 20757
MERLONI FRANCESCO, *Ministro dei lavori pubblici* 20741, 20747, 20750
RONCHI EDOARDO (gruppo dei verdi) . . 20764
TASSI CARLO (gruppo MSI-destra nazionale) 20754, 20757, 20762
TESTA ENRICO (gruppo PDS) 20746
TRIPODI GIROLAMO (gruppo rifondazione comunista) . 20742, 20752, 20755, 20758, 20760, 20761, 20762, 20763, 20765
TURRONI SAURO (gruppo dei verdi) . . . 20744, 20750, 20753, 20754, 20755, 20756, 20757, 20761, 20762, 20763, 20764, 20765
VITO ELIO (gruppo federalista europeo) 20753, 20754

Gruppi parlamentari:
(Modifica nella composizione) 20732

Interpellanze e interrogazioni (Svolgimento):
PRESIDENTE . . . 20733, 20734, 20735, 20736, 20737, 20738
DIANA ALFREDO, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali* 20733, 20736
GORACCI ORFEO (gruppo rifondazione comunista) 20735, 20736
ROSSI LUIGI (gruppo lega nord) 20733, 20734
TORCHIO GIUSEPPE (gruppo DC) 20734, 20735, 20737

Missioni 20730, 20759

Progetto di legge:
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 20731

Proposta di inchiesta parlamentare:
(Proroga del termine ad una Commissione per la presentazione di una relazione) 20758

PAG.

Proposta di legge (Seguito della discussione):
CORRENTI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari, indagini preliminari, informazione di garanzia e ricorso per Cassazione, nonché modificazione dell'articolo 371-*bis* del codice penale (2591) . . . . . .
PRESIDENTE . . . 20738, 20739, 20767, 20771, 20773, 20774, 20779, 20781, 20782, 20784, 20789, 20793, 20794, 20796, 20800, 20805, 20809, 20810, 20812, 20815
BENEDETTI GIANFILIPPO (gruppo rifondazione comunista) 20789
BINETTI VINCENZO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia* 20774
CASINI CARLO (gruppo DC) 20784
COLAIANNI NICOLA (gruppo PDS) 20805
CORRENTI GIOVANNI (gruppo PDS) 20779
GARGANI GIUSEPPE (gruppo DC), *Relatore* 20767
LAZZATI MARCELLO (gruppo lega nord) . 20812,
MACERATINI GIULIO (gruppo MSI-destra nazionale) 20794
MAIOLO TIZIANA (gruppo misto) 20782
MARTUCCI ALFONSO (gruppo liberale) . . 20796
PAPPALARDO ANTONIO (gruppo misto) . . 20810
RONCHI EDOARDO (gruppo dei verdi) . . 20774
TARADASH MARCO (gruppo federalista europeo) 20800

Sull'ordine dei lavori:
PRESIDENTE 20732
CAPRILI MILZIADE (gruppo rifondazione comunista) 20732

Sul processo verbale:
PRESIDENTE 20729, 20730
CAPRILI MILZIADE (gruppo rifondazione comunista) 20729
DE LORENZO FRANCESCO (gruppo liberale) 20729

Ordine del giorno della seduta di domani 20816

Considerazioni integrative della replica dell'onorevole Giuseppe Torchio per la sua interrogazione n. 3-01517 20817

Considerazioni integrative della relazione dell'onorevole Giuseppe Botta

PAG.

sul disegno di legge di conversione n. 3196 20817

Dichiarazione di voto finale degli onorevoli Antonio Bruno, Girolamo Tripodi, Francesco Formenti, Maria Rita Lorenzetti Pasquale, Augusto Rizzi e Giuseppe Cerutti sul disegno di legge n. 3196 20820

PAG.

Considerazioni integrative della relazione dell'onorevole Giuseppe Gargani sulla proposta di legge n. 2591 . 20823

Considerazioni integrative dell'intervento dell'onorevole Antonio Pappalardo in sede di discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 2591 20831

La seduta comincia alle 10.

EMMA BONINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 novembre 1993.

Sul processo verbale.

FRANCESCO DE LORENZO. Chiedo di parlare sul processo verbale,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO DE LORENZO. Avevo chiesto di intervenire alla fine della seduta di giovedì scorso ma il prolungarsi della sospensione, in attesa della determinazione della Conferenza dei presidenti dei gruppi, mi ha impedito di farlo.

Intendo portare una precisazione ed una correzione con riferimento alla discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria a proposito, in particolare, dell'intervento dell'onorevole Sestero Gianotti, la quale nel raccomandare l'approvazione del suo emendamento 1.1, soppressivo dell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto, si è espressa in termini non corrispondenti al vero. Ha sostenuto infatti che le concessionarie avevano consentito al ministro della sanità *pro-tempore* — quindi, al sottoscritto — ed al ministro del bilancio di lucrare su quelle concessioni. Questo è falso. È falso, prima di tutto, perché le concessionarie hanno ottenuto l'incarico a seguito di una gara pubblica, regolarmente svoltasi con l'approvazione da parte del CIPE. Inoltre, le richieste che la magistratura ha aperto in tale settore non riguardano assolutamente chi vi parla, che non è stato accusato né da imprenditori né da pentiti né da altri di avere tratto vantaggio dalle concessioni relative alla lotta all'AIDS. Poiché in tale settore si è speculato abbastanza, desidero sottolineare che ad illegalità nel settore sono del tutto estraneo, che le concessioni sono state assegnate a termini di legge e che quanto affermato dall'onorevole Sestero Gianotti è, per quel che mi riguarda, falso.

PRESIDENTE. Onorevole De Lorenzo, la sua precisazione rimarrà agli atti di questa seduta.

MILZIADE CAPRILI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILZIADE CAPRILI. Sono costretto ad intervenire, Presidente, vista l'assenza dell'onorevole Sestero Gianotti. Molto probabilmente, anzi sicuramente, conoscendo lo scrupolo con cui lei presiede l'Assemblea, è sicuramente corretto che il collega De Lorenzo sia intervenuto in assenza dell'onorevole Sestero Gianotti. Tuttavia, non conoscendo la questione, evidentemente io non posso che esprimere, perché rimanga agli

atti la nostra assoluta contrarietà al fatto che l'onorevole De Lorenzo abbia reso la sua precisazione in questa sede, in assenza, appunto, dell'interessata. L'onorevole De Lorenzo avrebbe potuto benissimo intervenire nel dibattito che si è svolto sul disegno di legge di conversione n. 3194; credo che nessuno glielo potesse impedire. In quella sede avrebbe avuto l'opportunità di precisare le posizioni che ha oggi espresso. Ci ha pensato invece tutto questo tempo e purtroppo l'onorevole Sestero Gianotti oggi non è presente. Per parte mia non posso che confermare quello che è stato detto, riservando evidentemente all'onorevole Sestero Gianotti e al nostro gruppo, con gli strumenti parlamentari che sono a disposizione, la possibilità di intervenire nuovamente su questo argomento.

FRANCESCO DE LORENZO. Vorrei precisare...

PRESIDENTE. No, onorevole De Lorenzo, non possiamo aprire una discussione.

FRANCESCO DE LORENZO. Voglio solo precisare che ho chiesto di parlare sul processo verbale per fatto personale.

PRESIDENTE. No, onorevole De Lorenzo, abbia pazienza! Io le ho dato la parola perché vi è una prassi, in materia di interventi sul processo verbale, che non mi avrebbe consentito di non dargliela. Ogni deputato può intervenire sul processo verbale e fare le precisazioni che ritiene giusto fare, tanto più nel caso specifico, in cui lei, onorevole De Lorenzo, avendo ricevuto un'accusa precisa da parte dell'onorevole Sestero Gianotti, ha ritenuto suo dovere respingerla. L'onorevole Sestero Gianotti, se lo ritiene, potrà chiedere la parola alla fine della seduta per fatto personale o, in seguito, intervenire sul processo verbale della seduta odierna.

In sostanza, si tratta di una questione molto semplice. La collega Sestero Gianotti ha mosso accuse precise a due deputati, non nella qualità di parlamentari bensì in qualità di ministri *pro-tempore*. In quest'aula vi è un'assoluta libertà, che la Costituzione direttamente garantisce, di esprimere le proprie opinioni, oltre che di dare i propri voti. E la Presidenza non può che tutelare in pieno questa libertà. Naturalmente, alla libertà corrisponde poi l'assunzione di responsabilità.

Dando quindi atto sia al collega De Lorenzo sia al collega Caprili delle precisazioni che hanno ritenuto di fare, avverto che, se non vi sono altre obiezioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del regolamento, i deputati Artioli, Astori, Battistuzzi, Caccia, Caldoro, Giorgio Carta, Caveri, Silvia Costa, d'Aquino, Del Pennino, de Luca, De Paoli, Fava, Ferrarini, Foschi, Fumagalli Carulli, Gottardo, Loiero, Malvestio, Mannino, Matulli, Mazzuconi, Pisicchio, Rodotà, Sacconi, Savino, Spini e Trabacchini sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventotto, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio della presentazione di disegni di legge di conversione e loro assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 96-bis del regolamento.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri del tesoro e delle finanze, con lettera in data 26 novembre 1993, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 474, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato» (3404).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro delle finanze, con lettera in data 27 novembre 1993, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 476, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per il condono previdenziale e per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni» (3407).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-*bis* del regolamento, i suddetti disegni di legge sono stati deferiti, in pari data, in sede referente, rispettivamente:

Alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), con il parere della I Commissione;

alla VI Commissione permanente (Finanze), con il parere della I, della V e della XI Commissione.

I suddetti disegni di legge sono stati altresì assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-*bis*. Tale parere dovrà essere espresso entro giovedì 2 dicembre 1993.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro della sanità, con lettera in data 29 novembre 1993, hanno presentato alla Presidenza, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480, recante modifica dell'articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati» (3408).

A norma del comma 1 dell'articolo 96-*bis* del regolamento, il suddetto disegno di legge è stato deferito, in pari data, alla XII Commissione permanente (Affari sociali), in sede referente, con il parere della I, della V e della X Commissione.

Il suddetto disegno di legge è stato altresì assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) per il parere all'Assemblea di cui al comma 2 dell'articolo 96-*bis*. Tale parere dovrà essere espresso entro martedì 7 dicembre 1993.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. La VIII Commissione permanente (Ambiente) ha deliberato di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente all'Assemblea sul seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 7 ottobre 1993, n. 401, recante disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali» (3211).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente progetto di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla IV Commissione (Difesa):

S. 326-949. — Senatori CAPPUZZO ed altri e DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO: «Attribuzioni del ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa» *(approvati in un testo unificato dal Senato)* (3382) *(con parere della I e della X Commissione).*

Modifica nella composizione di gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Il deputato Pio Rapagnà, con lettera del 25 novembre 1993, ha comunicato di essersi dimesso dal gruppo federalista europeo.

Pertanto l'onorevole Rapagnà si intende iscritto al gruppo misto.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il punto 1 dell'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni. La Presidenza avverte che vi sono difficoltà per alcuni firmatari degli strumenti di sindacato ispettivo a raggiungere la capitale in tempo utile per la discussione, a causa di una serie di eventi che comprendono sia disagi dovuti a cause di natura atmosferica sia agitazioni sindacali.

Poiché anche il ministro competente — il quale lo aveva comunicato in anticipo — ha un brevissimo ritardo dovuto ad impegni parlamentari presso l'altro ramo del Parlamento, ritengo opportuno, per un esame della situazione, sospendere brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 10,15, è ripresa alle 10,40.

PRESIDENTE. Debbo esprimere il mio profondo rincrescimento per il fatto che, il ministro Diana, che ci aveva avvisati di un suo breve ritardo, precisando che sarebbe giunto in aula alle 10,15, non sia ancora arrivato, né ci abbia fatto sapere quando potrà venire. Sono obbligato a prenderne atto e riterrei dunque di dover rinviare ad altra seduta lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno, che interessano il settore agricolo.

Tutto ciò si è verificato già altre volte, negli ultimi tempi. Per quanto mi riguarda, non posso che considerare questo episodio sconveniente e tale da attirare l'attenzione — ne sono assolutamente certo — del Presidente della Camera, il quale farà valere le sue ragioni — ne sono altrettanto certo — nei confronti del Governo.

Su tale questione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, darò la parola, ove ne venga fatta richiesta ad un oratore per ciascun gruppo.

MILZIADE CAPRILI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILZIADE CAPRILI. Signor Presidente, non vorrei che si desse vita ad una sorta di rituale che purtroppo, come lei diceva, si ripete. È ormai la seconda volta che siamo nell'impossibilità di discutere l'argomento di cui ai documenti di sindacato ispettivo per l'assenza del rappresentante del Governo. Abbiamo aspettato il quarto d'ora accademico (visto che si tratta di un Governo di professori e di tecnici era persino dovuto...!), ma siamo di fronte al fatto che non solo il ministro ancora non si vede, ma non ci ha fatto neppure sapere se verrà nel corso della mattinata e se sarà possibile riprendere, nel prosieguo della seduta, l'argomento in questione.

Il Presidente della Camera farà sicuramente presente al Governo che ci siamo trovati ripetutamente in queste condizioni, ma certo suscita allarme il fatto che lei, signor Presidente, abbia dovuto constatare non solo l'episodio che si è verificato questa mattina, ma anche il fatto che la situazione si va ormai ripetendo da un po' di tempo... Ora è giunto in aula il ministro: credo quindi che si possa considerare tutto questo come un ulteriore spiacevole inconveniente che ha determinato un ritardo di ben tre quarti d'ora sulla nostra tabella di marcia: ad ogni modo, potremo quanto meno affrontare la discussione dell'argomento in esame, pur se in tempi decisi, in questo caso, dal Governo, non dalla Camera dei deputati!

PRESIDENTE. Mi sembra che il dibattito su questo punto possa considerarsi esaurito con l'arrivo del ministro Diana: possiamo pertanto procedere allo svolgimento delle

interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanze ed interrogazioni.

Cominciamo dall'interpellanza Comino n. 2-00767 e dall'interrogazione Torchio n. 3-01517 sulle quote comunitarie di produzione di latte vaccino *(vedi l'allegato A)*.

Questa interpellanza e questa interrogazione, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

L'onorevole Luigi Rossi ha facoltà di illustrare l'interpellanza Comino n. 2-00767, di cui è cofirmatario.

LUIGI ROSSI. Signor Presidente, rinunzio ad illustrarla e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ha facoltà di rispondere.

ALFREDO DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* Signor Presidente, chiedo scusa a lei ed agli onorevoli deputati: sono stato trattenuto presso la Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento, dove era in discussione il disegno di legge riguardante l'istituzione del nuovo ministero. Me ne rincresce molto, ma la seduta si è protratta oltre le previsioni.

Per quanto riguarda l'interpellanza Comino n. 2-00767 e l'interrogazione Torchio n. 3-01517, mi preme di far osservare che soltanto il 19 ottobre scorso il Consiglio di Stato ha comunicato il suo parere favorevole, anche se con osservazioni, sul regolamento di esecuzione della legge n. 468 del 1992. Tale regolamento, come previsto, era statc trasmesso al Consiglio di Stato, dal mio predecessore, nel mese di marzo.

L'amministrazione sta adesso provvedendo ad adeguare il testo del regolamento alle osservazioni del Consiglio di Stato, che ha espresso un parere articolato di ben cinquanta pagine. Quanto prima, credo in settimana, il testo modificato sarà inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'emanazione. Tale regolamento prevede, fra l'altro, la possibilità per i titolari delle quote latte di cedere e di affittare la propria quota anche senza alienare l'azienda. Si rammenta altresì che, in attesa del prescritto parere del Consiglio di Stato, il ministero aveva già provveduto ad assicurare una corretta attuazione della legge n. 468 del 1992 e ad emanare una circolare ministeriale, la n. 5 del 20 marzo 1993, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 1993. Proprio nei giorni scorsi, poi il 29 ottobre 1993, è stata emanata un'altra circolare al fine di fornire ulteriori indicazioni alle amministrazioni e agli operatori interessati su alcuni aspetti della normativa, tra i quali, appunto, la disciplina della cessione e dell'affitto delle quote latte.

Per quanto concerne l'attribuzione delle quote, l'AIMA ha provveduto a gennaio e ad aprile 1993 alla pubblicazione di due edizioni dei bollettini prescritti dalla legge, articolati per province e contenenti gli elenchi del produttori titolari di quote per il periodo 1993-1994. Questi elenchi sono stati redatti utilizzando i dati di produzione delle singole aziende contenuti negli archivi originari e messi a disposizione dell'AIMA; l'assegnazione delle quote, quindi, per i produttori iscritti ad associazioni aderenti all'Unalat e all'Azolat è avvenuta sulla base delle indicazioni produttive attribuite dalle associazioni stesse per il periodo 1991-1992 e, per quelli non associati, in base ai dati produttivi pubblicati negli elenchi allegati al decreto ministeriale 26 maggio 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 1992.

A seguito della pubblicazione dei primi bollettini, le associazioni provinciali di produttori e le regioni, invitate dall'AIMA ad effettuare la verifiche sui dati in essi contenuti, avevano fatto pervenire all'AIMA stessa numerose segnalazioni di rettifiche da apportare agli elenchi pubblicati. I termini indifferibili della pubblicazione del secondo bollettino, da effettuare, in relazione all'inizio della campagna 1993-1994, in data 1° aprile 1993, hanno reso tuttavia possibile solo una parziale acquisizione delle variazio-

ni segnalate. In concomitanza con la pubblicazione del secondo bollettino, l'AIMA ha inoltre inviato a tutti i produttori titolari di quote latte, mediante la spedizione di ben 170 mila lettere raccomandate, una comunicazione con la quale ciascuno di loro veniva informato dell'avvenuta pubblicazione dei bollettini e delle quote loro assegnate, unitamente ad un modulo da utilizzare per l'inoltro di eventuali variazioni sui dati. Sulla base delle segnalazioni pervenute l'AIMA ha pubblicato, in data 31 luglio 1993, il bollettino n. 3 contenente i dati corretti ed aggiornati relativi alle quote assegnate ad ogni produttore per il periodo 1993-1994.

Attualmente è in corso di pubblicazione il bollettino n. 4, nel quale vengono fatte altre correzioni ai primi elenchi. È un lavoro difficile che va fatto azienda per azienda: al 31 ottobre l'AIMA ha controllato 4.751 casi particolari (i piani di sviluppo, i piani di miglioramento e dei giovani produttori), nonché altri 31.600 soggetti che hanno cessato di produrre latte e 3.929 produttori singoli non associati. Si tratta di circa 50 mila controlli, ai quali se ne aggiungono altri 50 mila effettuati nel mese di novembre. Entro la fine dell'anno tutti i produttori saranno stati oggetto di un controllo specifico e credo, quindi, che potremo finalmente fare chiarezza su una materia che sin qui è stata abbastanza confusa ed incerta.

PRESIDENTE. L'onorevole Luigi Rossi ha facoltà di replicare per l'interpellanza Comino n. 2-00767, di cui è cofirmatario.

LUIGI ROSSI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, posso dichiararmi soltanto parzialmente soddisfatto della risposta del ministro Diana, per la semplicissima ragione che la crisi che sta attraversando il nostro settore lattiero è estremamente forte. Prima di fare quanto è venuto ora a riferirci il ministro, sarebbe stato necessario procedere a confronti e rilevazioni che, viceversa, non sono stati ancora effettuati e probabilmente lo saranno solo alla fine dell'anno.

Il settore lattiero-caseario — come è noto — versa in grave crisi, specialmente in Italia. D'altra parte, nell'ambito della Comunità europea abbiamo subìto una serie di sconfitte che confermano, probabilmente, il fatto che il nostro Governo non ha saputo difendere adeguatamente le posizioni degli allevatori.

Nel sottolineare i tempi lunghi che hanno contraddistinto l'operato di tutte le amministrazioni — in modo particolare di quella del Governo in carica — prendo atto di quanto affermato dal ministro, secondo il quale sarebbe già stato pubblicato il bollettino n. 3 dell'AIMA e verrà presto pubblicato il n. 4. Tali pubblicazioni dovrebbero praticamente determinare quali saranno le quote riservate ai vari allevatori e quindi risolvere almeno parzialmente un problema che si sta trascinando ormai da troppo tempo.

Debbo confermare che quello che fu il Ministero dell'agricoltura e delle foreste non ha assolutamente realizzato quanto avrebbe dovuto. In particolare non si è curato di assicurare il coordinamento che avrebbe dovuto esservi in questa fase di passaggio dal vecchio al nuovo.

In ogni caso, vorrei sottolineare che tutti i produttori attendono che il ministero assuma finalmente una decisione esatta e precisa, per poi comunicarla agli interessati. Ed è per questo — come ho già detto — che mi ritengo solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita.

PRESIDENTE. L'onorevole Torchio ha facoltà di replicare per la sua interrogazione n. 3-01517.

GIUSEPPE TORCHIO. Signor Presidente, ritengo di dover dare atto al ministro Diana di aver assunto una iniziativa autonoma rispetto ai tempi lunghi di attesa del regolamento, bloccato dal Consiglio di Stato. Non è piacevole constatare che nel nostro paese le infinite discussioni e le richieste di ulteriori documenti integrativi determinano ritardi nell'applicazione di una materia per la quale il Parlamento, con la legge n. 468 del 1992, aveva comunque assunto le proprie responsabilità.

Diamo tuttavia atto al ministro Diana di aver affrontato con impegno la questione emanando talune circolari, anche se queste risultano tortuose e talvolta di difficile inter-

pretazione per la complessità della materia che regolano, per l'esistenza di rapporti spesso non sereni, nel nostro paese, tra la proprietà e l'affitto, e per le incertezze quanto alla prosecuzione delle produzioni. Il ministro ad ogni modo è almeno entrato nell'ottica di applicare la legge e di farla rispettare. Il problema è anche di dignità: non possiamo essere costantemente considerati evasori rispetto alla normativa europea! Per troppi anni, infatti, ciò ha determinato per il nostro paese una perdita di credibilità sul piano internazionale la quale non ha certo giovato alla categoria e al settore agricolo, e tanto meno all'immagine dell'Italia.

Il ministro tuttavia mi consentirà, in questa brevissima replica, di accennare ad alcuni punti che sono oggetto di un acceso dibattito. Vorrei sottolineare, per quanto riguarda l'atto dovuto rappresentato dalla circolare, alcuni passaggi fondamentali che penso possano riverberarsi su decisioni in grado di addolcire in qualche modo l'impatto dell'attuale fase di transizione.

Il primo problema riguarda la determinazione dei criteri per la compensazione nell'attuale campagna 1993-1994, la quale peraltro è prevista dalla legge n. 468. La seconda questione è costituita dall'indennizzo finanziario per coloro che hanno volontariamente cessato la produzione dopo il 1988-1989: a mio avviso non si può cancellare con un colpo di spugna una pretesa legittima in materia. Il terzo punto riguarda la creazione della riserva nazionale, anch'essa prevista dalla legge n. 468, e la fissazione dei criteri da seguire per redistribuire le quote disponibili.

Per quanto riguarda la compensazione, riteniamo sia opportuno fornire al più presto indicazioni sulle modalità della sua attuazione a livello delle associazioni dei produttori. In particolare, sarebbe conveniente indicare gli spazi effettivamente disponibili per effettuare la compensazione ed i criteri che possono essere seguiti.

Si suggerisce di tener presente che nei prossimi mesi l'industria di trasformazione privata — o cooperativa che dir si voglia — rischia di registrare un netto ridimensionamento delle consegne di latte; vi saranno quindi forti contraccolpi economici, come hanno rilevato le stesse organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Se si registra quindi un aumento del prezzo «alla stalla», come si dice, vi è il pericolo di una rarefazione del prodotto.

Per quanto concerne l'indennizzo finanziario per le quote congelate...

PRESIDENTE. Onorevole Torchio, il tempo a sua disposizione è scaduto.

GIUSEPPE TORCHIO. In tal caso, signor Presidente, le chiedo di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di considerazioni integrative del mio intervento, dal momento che si tratta di una problematica che viene affrontata per la prima volta, nonostante la grande importanza che essa ha assunto nel modo produttivo. La ringrazio fin d'ora della sua disponibilità.

PRESIDENTE. Onorevole Torchio, la Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna di considerazioni integrative del suo intervento.

Seguono le interpellanze Goracci n 2-00980 e Berni n. 2-00987, sullo sfratto di lavoratori agricoli *(vedi l'allegato A)*.

Queste interpellanze, che riguardano lo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente.

Chiedo ai presentatori delle interpellanze se intendano illustrarle o se si riservino di intervenire in sede di replica.

ORFEO GORACCI. Rinunzio ad illustrare la mia interpellanza n. 2-00980 e mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

GIUSEPPE TORCHIO. Signor Presidente, rinunzio ad illustrare l'interpellanza Berni n. 2-00987, di cui sono cofirmatario, e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali ha facoltà di rispondere.

ALFREDO DIANA, *Ministro per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali.* Signor Presidente, vorrei innanzitutto rammentare che l'articolo 2 della legge 3 maggio 1982, n. 203, prevede scadenze differenziate dei contratti di affitto dei fondi rustici in relazione all'annata agraria in cui essi sono iniziati.

Tali scadenze sono state previste proprio nell'intento di evitare le tensioni ed i disordini conseguenti ad uno sfratto generale e contemporaneo. Il 10 dicembre 1992 è intervenuta la scadenza del primo scaglione dei contratti di affitto e non sembrano essersi verificate nel mondo agricolo le temute previsioni di allontanamento collettivo e coattivo dai terreni agricoli, né l'allarme sociale che ci si attendeva come conseguenza di tale evento.

Per questo motivo il ministero, che pure in un primo momento ed a seguito di sollecitazioni sindacali e politiche aveva preso in considerazione la problematica delle scadenze ed aveva promosso l'emanazione del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 457, reiterato in data 23 gennaio 1993 con il n. 18 (che tra l'altro sospendeva le procedure giudiziarie finalizzate al rilascio dei fondi), ha giudicato inopportuna un'ulteriore reiterazione del provvedimento non convertito nei termini, ritenendo che un'ulteriore sostanziale proroga si sarebbe posta in contrasto con l'obiettivo principale della legge n. 203 del 1982, rappresentato proprio dal superamento del regime vincolistico vigente ormai da decenni.

Si ritiene in definitiva che il mercato abbia trovato, anche grazie agli elementi innovativi contenuti nella legge n. 203 del 1982, un proprio equilibrio. Non sembrano pertanto opportune iniziative legislative intese a prorogare o a ripristinare assetti ormai superati. Fra l'altro, risulta che a livello provinciale siano stati stipulati o siano in corso di stipula accordi fra le organizzazioni professionali delle parti interessate. Sembra questa la strada lungo la quale muoversi nel rispetto degli interessi delle parti.

PRESIDENTE. L'onorevole Goracci ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00980.

ORFEO GORACCI. Signor Presidente, signor ministro, colleghi, dichiaro la mia profonda insoddisfazione per la risposta fornitaci dal ministro. Innanzitutto, ritengo che il problema sia stato assolutamente minimizzato; in secondo luogo, dire che il mercato ha trovato un proprio equilibrio è del tutto improprio, almeno per le situazioni di cui sono a conoscenza (anche personalmente).

Le assicuro, signor ministro, che in diverse regioni d'Italia (penso per esempio a quelle dell'Italia centrale: Toscana, Umbria, Marche) il fenomeno è molto più esteso di quanto lei ci abbia detto poc'anzi.

Non mi sembra che siamo di fronte ad una soluzione positiva, nata dal mercato. Non vi sono stati fenomeni di disordine pubblico e di sconvolgimento sociale anche perché, per la verità, nessuno o pochissimi fra gli stessi proprietari di fondi e di immobili hanno usato — mi si passi l'espressione — le maniere forti; ma il problema è tuttora esistente.

Vi sono migliaia di lavoratori che non sanno cosa fare in una situazione del genere. Vorrei ribadire — telegraficamente, per il tempo che mi è concesso — la sostanza del problema, che non è stata puntualizzata. Molti lavoratori della terra che hanno vissuto — per intere generazioni — su determinati fondi, occupando certi casolari, si vedranno tolta ogni opportunità di continuare la propria vita e di concretare la propria volontà di lavoro. Si badi bene: questa gente non chiede altro che di poter lavorare. Non vi sono problemi di investimento o necessità di intervento di chissà quale tipo; in definitiva, queste persone chiedono soltanto di continuare l'attività che hanno svolto per decenni, in alcuni casi per intere generazioni.

In molte altre situazioni che si verificano nel mondo del lavoro italiano, in presenza della chiusura di un'azienda o di una fabbrica gli addetti vengono espulsi; in questo caso però, non soltanto si perde il lavoro, ma quasi sempre anche l'abitazione, che deve essere abbandonata poiché gran parte di coloro che lavorano sui fondi abitano in case che fanno parte della stessa proprietà. Non si capisce dove costoro potranno andare, e non si sa se lo Stato abbia la possibilità di

sopperire alle esigenze che si pongono in tal senso.

Vorrei anche ricordare che si tratta in generale di lavoratori che hanno un'età non più giovanissima e che non possono essere facilmente riconvertiti in altri settori di attività: una persona che ha 55 o 60 anni e che non può andare in pensione (viste le leggi che abbiamo qui approvato), cosa si mette a fare? Quali prospettive ha? Mentre in altri settori esistono meccanismi per attutire il disagio sociale (ammortizzatori, forme di prepensionamento), il lavoratore della terra, una volta cessata la sua attività, non ha più alcuna possibilità di reinserimento e non dispone di alcuna sia pur minima fonte di sostentamento.

Allora, signor ministro, nell'avviarmi a concludere la invito ancora con forza ad assumere iniziative per fronteggiare opportunamente la questione. Nei prossimi mesi e con la scadenza del prossimo anno altra gente non avrà visto risolti i propri problemi e così aumenterà sicuramente quel disagio che lei oggi ha minimizzato. Credo dovrebbe essere nostro intendimento — soprattutto suo, signor ministro — proporre forme di intervento che in qualche modo diano possibilità di salvezza alle migliaia di cittadini che ho ricordato.

Tenga conto, ministro — e ho concluso davvero —, che questa politica porta al depauperamento assoluto del territorio. Non rimarrà che leggere sui libri di scuola o vedere riprodotto in qualche bel film (mi viene in mente *L'albero degli zoccoli*, del regista Olmi) tutto ciò che è avvenuto in decenni: penso ai problemi economici, sociali, culturali che hanno interessato molte aree del nostro paese, soprattutto quelle più marginali, montane o collinari. Non è certo un merito di cui possiamo menar vanto.

Tutti affermiamo — l'abbiamo ribadito anche in occasione della discussione del provvedimento relativo al nuovo ministero — che la tutela del patrimonio ambientale è un'esigenza, una necessità assoluta per il paese. A mio giudizio non vi sono per questo soggetti più adatti, più qualificati delle persone che hanno passato la loro vita a contatto con il territorio nel senso vero del termine e ne conoscono tutti gli aspetti. Se noi, signor ministro, le mandiamo via, i grandi proprietari terrieri troveranno modi e forme, magari anche speculative, per sfruttare il territorio e la presenza dell'uomo sarà sempre minore! *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. L'onorevole Torchio ha facoltà di replicare per l'interpellanza Berni n. 2-00987, di cui è cofirmatario.

GIUSEPPE TORCHIO. Signor ministro, la ringrazio della risposta che ha fornito. Come ella sa, le problematiche collegate all'affittanza rappresentano una *vexata quaestio* nel nostro paese; e non vi è dubbio che ogni qualvolta il Parlamento si accinge a trattarle, si apre la strada alle elezioni anticipate. Oggi, però, possiamo pensare di non avere la responsabilità di essercene occupati incidentalmente: la fine anticipata della legislatura pare essere nelle cose, comunque in destini già segnati da altre vicende.

Ritengo che non sia stato scorretto il suo modo di procedere, ministro; lei si è affidato alla volontà del Parlamento. Se, come era parso di comprendere, in sede parlamentare vi erano le necessarie convergenze per un'eventuale moderata proroga che evitasse le situazioni più incresciose, spetta ora ai gruppi politici ritrovare questa chiave di intesa. Tuttavia nel frattempo ella, ministro, ha agito perché in sede locale, periferica, regionale, si arrivasse ad accordi interprofessionali che, con la buona volontà delle parti in campo, hanno potuto essere raggiunti in diverse regioni. Essi forniranno la necessaria rete di tutela, di protezione di situazioni che diversamente, come ha detto in precedenza il collega Goracci, potrebbero presentarsi incresciose.

Prendiamo atto di un altro aspetto della vicenda, a nostro avviso direttamente collegato alla questione dell'entità fondiaria e delle disponibilità venture di terreno in affitto. Il discorso è legato all'attuazione dei regolamenti CEE per il prepensionamento, che a nostro giudizio avrà un impatto di gran lunga superiore a quello degli escomi, degli sfratti che stanno avvenendo in questa fase storica, peraltro regolati dalla legge n.

203, che non è stata approvata oggi o ieri, ma che già da tempo stabilisce limiti temporali per la durata delle affittanze agrarie.

Ritengo tuttavia che questo impegno debba essere accentuato e che sia necessario verificare se, anche in termini di disponibilità, il Governo intenda intervenire con più celerità rispetto al passato per l'attuazione del regolamento europeo, che richiede un cofinanziamento da parte dello stesso Governo. All'attuazione di queste misure vi sarà sicuramente una certa disponibilità della risorsa terreno. Ciò al fine di favorire l'aggregazione delle imprese agricole e, quindi, la crescita della loro dimensione media, rendendole più competitive a livello europeo. Inoltre, si darebbe a coloro che oggi versano in gravi difficoltà per l'abbandono della terra la possibilità di rientrare nella conduzione fondiaria.

Non escludo, peraltro, che in Commissione agricoltura, sia pure con i limiti derivanti dalla sessione di bilancio in corso e dall'ormai segnata fine della legislatura, si assumano iniziative improntate alla moderazione per cercare e trovare (almeno nei casi limitati in cui non sia intervenuta la stesura o la sottoscrizione di accordi interprofessionali in sede locale) soluzioni che evitino il prodursi di situazioni traumatiche ed incresciose.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dei presentatori dell'interrogazione Casilli n. 3-01460 sulla quota comunitaria per la distillazione dei vini *(vedi l'allegato A)*: si intende che vi abbiano rinunziato.

È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso di venti minuti previsto dal comma 5 dell'articolo 49 del regolamento.

Secondo le intese intercorse, sospendo la seduta fino alle 12, avvertendo che alla ripresa si procederà alla votazione nominale sulle questioni sospensive relative alla proposta di legge n. 2591.

La seduta, sospesa alle 11,10, è ripresa alle 12.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO

Seguito della discussione della proposta di legge Correnti ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari, indagini preliminari, informazione di garanzia e ricorso per Cassazione, nonché modificazione dell'articolo 371-bis del codice penale (2591).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Correnti ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari, indagini preliminari, informazione di garanzia e ricorso per Cassazione, nonché modificazione dell'articolo 371-*bis* del codice penale.

Ricordo che nella seduta del 25 novembre scorso è mancato il numero legale al momento della votazione delle questioni sospensive Anedda ed altri, Colaianni ed altri, Ayala ed altri, Novelli e Alfredo Galasso, nonché Pecoraro Scanio *(vedi l'allegato A ai resoconti della seduta del 25 novembre 1993)*.

Dobbiamo pertanto procedere...

Onorevoli colleghi, vi prego di fare silenzio!

Dobbiamo — dicevo — procedere ora alla votazione nominale, essendo stata rinnovata la richiesta in tal senso da parte del gruppo della lega nord.

Ricordo che, qualora le questioni sospensive fossero approvate, procederemmo successivamente ad una ulteriore votazione per la fissazione del termine di rinvio.

Prego i colleghi di prendere posto.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni sospensive Anedda ed altri, Colaianni ed altri, Ayala ed altri, Novelli e Alfredo Galasso, Pecoraro Scanio.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	306
Votanti	302
Astenuti	4
Maggioranza	152
Hanno votato *sì*	105
Hanno votato *no*	197

Sono in missione 23 deputati.

(La Camera respinge).

Secondo le intese intercorse, il seguito della discussione avrà luogo successivamente, nel prosieguo della seduta, e passeremo ora invece al punto 3 dell'ordine del giorno.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei sapere quale sarà l'ordine dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, l'ordine dei lavori è quello concordato nella Conferenza dei presidenti di gruppo. Si procederà innanzitutto alla deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento sul disegno di legge di conversione n. 3196 e successivamente, se tale deliberazione sarà in senso positivo, alla discussione nel merito del disegno di legge medesimo, nella presunzione che si possa giungere rapidamente alla sua definizione. Alla ripresa pomeridiana (a meno che non fosse ancora esaurito l'esame del suddetto provvedimento) si procederà alla discussione sulle linee generali della proposta di legge in materia di custodia cautelare. Ove poi l'esame del disegno di legge di conversione n. 3196 risultasse particolarmente complesso o defatigante, tenuto conto che il Senato non avrebbe il tempo di deliberare prima della scadenza del decreto-legge se non ne concludessimo l'esame nella mattinata o nel primissimo pomeriggio, passeremo comunque, ad un certo momento, al seguito della discussione della proposta di legge in materia di custodia cautelare, anche senza aver concluso l'esame del suddetto disegno di legge di conversione.

Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (3196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

Ricordo che nella seduta del 12 ottobre scorso la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 398 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3196.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Enzo Balocchi.

ENZO BALOCCHI, *Relatore*. Signor Presidente, ad avviso della Commissione esistono i requisiti di necessità e di urgenza in relazione al decreto-legge n. 398, trattandosi di accelerare gli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché è urgente e necessario convertire in legge il decreto-legge n. 398, il Governo raccomanda all'Assemblea di esprimere voto favorevole.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Intervengo molto brevemente, signor Presidente.

Siamo alla terza reiterazione e quindi alla quarta riedizione del decreto-legge in questione. Il Governo sta continuamente espropriando e definitivamente esautorando il Parlamento: siamo arrivati a reiterare decreti-legge riguardanti questioni di interpretazione autentica. E non dico altro! Siamo di fronte alla reiterazione di un decreto-legge in una materia in cui, francamente, vi sono delle urgenze, ma anche tante non urgenze e contro urgenze. Sarebbe in realtà urgente fare esattamente il contrario! Soprattutto per il motivo della continuata reiterazione di questo decreto-legge riteniamo carenti i requisiti di urgenza e necessità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, colleghi, il gruppo dei verdi si asterrà dalla votazione sui requisiti di necessità ed urgenza in relazione al decreto-legge n. 398. Noi ci eravamo opposti fin dall'inizio a tale provvedimento, che contiene, sì, interventi per l'occupazione, ma affronta anche questioni come la modifica di normative e l'accelerazione di procedure, nonché altri problemi rispetto ai quali, fino ad oggi si sono avuti pessimi risultati nella gestione della cosa pubblica. Tuttavia, poiché grazie ad un lavoro costante molti di tali problemi sono stati affrontati in modo diverso e migliore, noi modificheremo il nostro precedente atteggiamento nei confronti del decreto-legge n. 398 e ci asterremo dalla deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis* del regolamento, soprattutto con riferimento alle parti del provvedimento riguardanti gli investimenti a sostegno dell'occupazione che, nel merito, sono a nostro avviso necessari *(Applausi dei deputati del gruppo dei verdi)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 398 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3196.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	318
Votanti	299
Astenuti	19
Maggioranza	150
Hanno votato *sì*	281
Hanno votato *no*	18

(La Camera approva).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia (3196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.

Ricordo che la Camera ha testé deliberato in senso favorevole sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 398 del 1993, di cui al disegno di legge di conversione n. 3196.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo altresì che nella seduta del 2 novembre scorso la VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Onorevoli colleghi, vi avverto che dopo una breve discussione passeremo all'esame e alla votazione degli emendamenti.

Il relatore, onorevole Botta, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame è già stato reiterato — se non vado errato — quattro volte e riguarda l'occupazione nel settore dell'ambiente, del territorio e dei lavori pubblici. Raccomando pertanto ai colleghi la brevità nei loro interventi, anche nell'ambito della discussione sugli emendamenti, in modo da giungere rapidamente ad una conversione in legge del decreto, ed auspico che anche al Senato il provvedimento trovi presto una risposta positiva *(Applausi)*.

Chiedo altresì che la Presidenza autorizzi la pubblicazione di considerazioni integrative del mio intervento in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, onorevole Botta.

Ha facoltà di parlare il ministro dei lavori pubblici.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli deputati, il decreto-legge in esame rappresenta la quarta reiterazione di un provvedimento volto a prevedere misure per l'accelerazione degli investimenti. Al pari dei precedenti, propone lo stimolo e l'accelerazione di investimenti pubblici e l'attuazione, in via semplificata, di opere pubbliche. Esso è finalizzato, in particolare, al rilancio dell'occupazione attraverso l'adozione di articolate discipline volte a rimuovere gli ostacoli che, secondo la comune esperienza, si manifestano per il conseguimento di tale risultato.

Nell'ambito delle norme concernenti il sostegno all'occupazione e l'accelerazione degli investimenti, vorrei soffermarmi sugli interventi che riguardano il Ministero dei lavori pubblici. In primo luogo, vorrei commentare quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1 in ordine ai programmi di investimento per il triennio 1993-1995.

La norma prevede una forma surrogatoria di finanziamento per le opere immediatamente cantierabili relative ad interventi individuati dal CIPE e per la prima volta introduce un sistema di trasferimento di fondi dall'una all'altra amministrazione in una logica di efficienza della spesa e non di riparto formale della competenza.

Hanno, parimenti, intento acceleratorio delle opere le modifiche introdotte con l'articolo 2 nel sistema degli investimenti legati al terremoto della Campania e Basilicata del novembre 1981. L'applicazione di criteri di determinazione delle indennità di esproprio, conformemente alla sopravvenuta norma statale, permetterà peraltro anche un risparmio che potrà essere utilmente impiegato per altri investimenti.

Di particolare rilievo è la nuova disciplina delle concessioni edilizie contenuta nell'articolo 4. La normativa è stata costruita sulla base delle previsioni della legge n. 241 del 1990 ed in relazione agli indirizzi già espressi dal legislatore con le norme in materia urbanistica ed edilizia. Il punto qualificante è rappresentato dall'introduzione di un sistema vincolato e al tempo stesso rispettoso della strumentazione urbanistica vigente per quanto riguarda il rilascio delle concessioni edilizie stesse. In tal modo si consente, da un lato, una più efficace accelerazione dei tempi del procedimento concessorio e, dall'altro, attraverso i criteri della trasparenza e della responsabilità per gli amministratori locali, un rapido esame delle domande di concessione, che attualmente rimangono inevase per tempi molto lunghi.

Rispetto a tale iniziale previsione, contenuta nel testo del decreto-legge, la Commissione in sede referente ha introdotto un emendamento nel quale si contempera l'esercizio di un potere di controllo preventivo durante tutto il procedimento finalizzato al rilascio della concessione con un eventuale potere sostitutivo da parte dell'amministrazione regionale nel caso di inerzia ovvero di danneggiamento della posizione soggettiva del cittadino interessato. In ordine a questo specifico aspetto, si ritiene che la soluzione adottata dalla Commissione sia in linea con le motivazioni poste alla base dell'originario intervento del Governo.

L'articolo 5 stabilisce poi il potere sostitutivo della regione in materia di finanziamento delle opere di edilizia scolastica.

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale,

l'insieme delle norme proposte si prefigge due obiettivi: l'accelerazione delle procedure di spesa e l'individuazione di nuovi strumenti di intervento.

L'articolo 7 fissa termini precisi per l'allocazione delle risorse sul territorio e determina i tempi e i modi perché tali risorse si trasformino in cantieri. La stessa norma stabilisce che alla scadenza di detti tempi le risorse assegnate alla regione vengono revocate per essere ripartite tra le altre regioni.

Con l'articolo 9 si introduce un nuovo strumento di intervento. Mi riferisco alla possibilità di realizzare edilizia residenziale con il finanziamento misto pubblico-privato. Infatti, con l'articolo 10, si prevede il finanziamento per coprire i conguagli finanziari di mutui attivati con le leggi n. 166 del 1975 e n. 513 del 1977.

Con l'articolo 11 si introduce lo strumento del programma di recupero urbano, che si rivolge sostanzialmente alla riorganizzazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

Non posso non rilevare, per quanto riguarda la proposta di riattribuzione alle regioni delle giacenze finanziarie esistenti presso la Cassa depositi e prestiti prevista in Commissione, come la stessa abbia ricevuto parere *(Interruzione del deputato Paissan)* ...

PRESIDENTE. Mi scusi, signor ministro. Che cosa c'è, onorevole Paissan?

MAURO PAISSAN. Aveva invitato alla concisione!

PRESIDENTE. L'invito alla concisione è fortemente esteso al rappresentante del Governo, che infatti presumo sia sul punto di concludere...!

Prego, onorevole ministro.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici.* Sto per concludere; vorrei soltanto rilevare che su questo punto c'è stato il parere negativo della Commissione bilancio. Tuttavia, il testo proposto dalla Commissione è conforme alla sopravvenuta intesa della Conferenza Stato-regioni.

Infine, l'articolo 14, relativo all'ANAS, vuole consentire l'ultimazione degli interventi di realizzazione di opere pubbliche nel settore stradale, quali la Torino-Savona, e dispone l'utilizzazione di finanziamenti già in essere.

In conclusione, mi preme sottolineare l'estrema rilevanza del provvedimento in questione, che si pone tra i testi più qualificanti di recente proposti dal Governo, in quanto attiene contemporaneamente sia alla definizione di più agili interventi in materia di opere pubbliche sia al contenimento, con una manovra di incentivazione notevole, della disoccupazione nel nostro paese.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

GIROLAMO TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo otto mesi probabilmente oggi giungerà al traguardo un provvedimento che è stato presentato come un toccasana per la disoccupazione nel settore dell'edilizia ed in quello industriale collegato.

Da aprile prima il Governo Amato e poi il Ministero Ciampi vanno avanti reiterando lo stesso decreto-legge ma i provvedimenti che si prefiggevano di contenere il fenomeno allarmante della disoccupazione creatosi negli ultimi anni non hanno raggiunto alcun risultato. Basti pensare al numero elevato dei senza lavoro: si parla già di 150 mila, ma si prevede un aumento di qualche centinaio di migliaia (di cui 50 mila nell'indotto). Nel prossimo anno, dunque, i disoccupati nel settore edilizio saranno circa 300 mila in più rispetto al passato nelle zone nelle quali il fenomeno era maggiormente diffuso.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di sgomberare l'emiciclo! E lei, onorevole collega, per cortesia, si astenga dall'usare il telefonino in aula!

Continui, onorevole Tripodi.

GIROLAMO TRIPODI. Che la situazione sia allarmante soprattutto al sud è risultato evidente dalla grande manifestazione degli edili svoltasi a Roma qualche settimana fa: oltre 50 mila persone dimostrato la loro

collera e la loro protesta per l'aumento della disoccupazione a seguito della chiusura dei cantieri e del blocco dell'intervento pubblico nell'edilizia sociale.

Il fenomeno, dunque, cresce e nuovi disoccupati si aggiungono a coloro che hanno già perso il lavoro nel passato a seguito della chiusura di molte industrie al nord e soprattutto al sud. Sono 600 mila i lavoratori che hanno perso il posto negli ultimi anni nel settore industriale.

Quindi, ci troviamo di fronte ad una collera legittima che esplode dovunque, al nord come nel Mezzogiorno. Quali fatti simbolici di questa potesta dei lavoratori vanno ricordate le vicende di Crotone prima, di Taranto oggi e di tante altre località del meridione, dove il tessuto industriale sta per essere smantellato con una politica di selvaggia privatizzazione.

Noi riteniamo che il decreto-legge, sebbene si prefigga di smaltire le procedure per la realizzazione delle opere in questione, non raggiunga tuttavia l'obiettivo di arrestare questo processo dilagante e l'emergenza creatasi sotto il profilo della disoccupazione. Pertanto, noi lo consideriamo insufficiente e lontano dalla necessità di operare una scelta di fondo di politica dell'occupazione.

Fino a questo momento il Governo ha presentato decreti senza provvedere al loro finanziamento ed ha fatto promesse senza suggerire le soluzioni opportune.

Quello al nostro esame è dunque un decreto-legge che non è in grado di garantire realmente, in alcuna misura, l'occupazione, in quanto gli stanziamenti in esso previsti sono quelli attualmente esistenti, peraltro scarsi. Sono già trascorsi otto mesi: non so quanto esso potrà incidere positivamente sul piano della richiesta occupazionale.

Soprattutto, dobbiamo dire che se questo decreto-legge non è stato subito convertito in legge la colpa va attribuita al Governo, che con tale provvedimento ha voluto non porsi il problema dell'occupazione, ma un problema di sovvertimento dell'assetto istituzionale, di svuotamento del ruolo dei comuni, attraverso l'introduzione del silenzio-assenso rispetto alla concessione edilizia, di favoreggiamento dell'ANAS, che sappiamo quanto abbia pesato in questi anni in materia di appalti e, quindi, delle conseguenze che questi hanno provocato sul piano della corruzione e di Tangentopoli. Con la proposta di ricorrere al silenzio-assenso, si sarebbe aperta la possibilità di una politica di cementificazione che portasse ad un'estensione dell'illecito, alla possibilità dunque di un assalto selvaggio al territorio, senza alcun controllo da parte dei comuni.

La nostra battaglia in questi mesi ha prodotto risultati sostanziali e dobbiamo dare atto che vi è stato anche il contributo del sottosegretario Cutrera, il quale ha riconosciuto lo spirito delle contestazioni che noi avevamo espresso nei confronti di questo decreto-legge (che tendeva, appunto, a colpire il sistema delle autonomie e ad agevolare, invece, la speculazione edilizia). Oggi ci troviamo quindi di fronte ad un decreto completamente modificato rispetto ai contenuti proposti dal Governo e riproposti per ben quattro volte.

Noi riteniamo che si debba partire dal decreto-legge in esame per porre in termini concreti i problemi di un vero intervento nel settore delle costruzioni, mediante l'utilizzazione dei 24 mila miliardi della GESCAL congelati presso la Cassa depositi e prestiti e che non si vogliono immettere nella produzione edilizia per dare occupazione ed anche risposte agli sfrattati — che raggiungono il numero di 800 mila — attraverso l'offerta di una casa, di una civile abitazione.

Quello indicato è il primo punto; l'altro riguarda un programma di interventi quale quello indicato dalla lega ambiente per quanto concerne il risanamento ambientale del nostro paese. Mi riferisco, quindi, ad interventi volti non a realizzare opere faraoniche, grandi autostrade, ma finalizzati alla soluzione delle opere che hanno carattere sociali. In questo modo si possono dare effettive risposte ai lavoratori, ai disoccupati ed all'economia. È questo ciò che chiediamo e, nello stesso tempo, che non si segua una politica quale quella che ha portato al saccheggio del territorio, bensì una linea che porti avanti i princìpi del giusto uso del territorio e della razionalizzazione di tale uso e degli interventi. Auspichiamo, cioè, un cambiamento di rotta rispetto al passato, caratterizzato da una politica che ha deva-

stato il territorio e l'ambiente. Ecco perché riteniamo che su questo piano, attraverso il finanziamento della legge n. 183 del 1989, tramite altri interventi ed anche attraverso l'ultimazione delle opere rimaste incomplete per mancanza di finanziamenti, sia possibile dare subito un nuovo slancio economico e occupazionale. Noi abbiamo lavorato in questa direzione ed abbiamo certamente ottenuto grandi risultati relativi allo snellimento delle procedure di quelle amministrazioni che, in determinate forme, mantenevano una situazione di ricatto verso i singoli cittadini e verso gli operatori. Abbiamo introdotto strumenti sostitutivi, in modo che si possa dare subito efficacia all'attività tramite un immediato rilascio delle autorizzazioni e dei pareri.

Respingiamo ancora, però, alcuni aspetti, che sono negativi ed in contrasto con gli orientamenti che ho descritto. Con i nostri emendamenti abbiamo avanzato proposte sia per quanto riguarda gli interventi nel settore, con il completamento delle opere, sia per quanto concerne la sostituzione delle regioni in cui l'intervento non vi è stato. Chiediamo urgenti interventi per sbloccare la massa di fondi dell'ex intervento straordinario impegnati dall'Agenzia e non utilizzati, concernenti opere civili nel Mezzogiorno.

Il nostro impegno per l'introduzione di profonde modifiche oggi ci consente di essere disponibili a giungere alla conclusione di tale esame in tempi brevi, per permettere al Senato di convertire definitivamente il decreto-legge. Credo però che nessuno, soprattutto il Governo, signor ministro, possa illudersi di chiudere con questo decreto il problema dell'occupazione, in quanto per affrontare l'emergenza occorrono provvedimenti politici, nuovi organici e radicali — noi abbiamo indicato alcune linee che possono essere arricchite da altre — che sappiano dare risposte alle esigenze di lavoro dei lavoratori in lotta e soprattutto alle masse di disoccupati soprattutto nel Mezzogiorno in cui la crisi del settore edilizio colpisce un esercito di lavoratori e l'intera economia meridionale *(Applausi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista e del deputato Camoirano Andriollo)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, colleghi, il gruppo dei verdi è stato fin dall'inizio tra i fieri oppositori di questo decreto-legge: l'avvio di opere pubbliche per rilanciare l'occupazione, semplificando ed accelerando le procedure, rappresenta la perpetuazione di errori che hanno portato il nostro paese al dissesto economico, morale ed ambientale. Per ciò abbiamo cercato, con un'opposizione ferma e dura, di introdurre tutte le modifiche possibili per migliorare il provvedimento, offrendo soluzioni positive ai molti problemi di cui si occupava il decreto fin dalla sua prima emanazione.

Ci siamo battuti, in particolare, contro la norma più pericolosa, quella che voleva reintrodurre il silenzio-assenso per tutte le concessioni edilizie di nicolazziana memoria (neppure quel ministro ebbe il coraggio di proporre una norma quale quella che a un certo punto abbiamo trovato in questo decreto!). E per merito nostro, ma anche di tutta la Commissione, sono state introdotte procedure rigorose con le quali vengono individuate responsabilità precise per il rilascio delle concessioni in caso di inadempienza delle amministrazione comunali e vengono stabiliti riferimenti precisi ai piani regolatori ed alle normative urbanistiche. Quel che non ci piace ancora in questa norma è che essa possa applicarsi anche ai beni culturali. Ciò per noi non è accettabile: la stessa Costituzione, infatti, richiama all'obbligo di tutelare i beni ed i patrimoni storici ed artistici del paese.

Un altro articolo del decreto prevede nuovi strumenti per il recupero urbano e per la tutela e la riqualificazione delle periferie. Siamo totalmente favorevoli a norme che abbiano questo obiettivo; quel che vorremmo modificare rispetto a quanto stabilito nel decreto, però, è che per la realizzazione di queste giuste operazioni fossero utilizzati strumenti propri, già esistenti nella normativa nazionale e regionale di riferimento, in particolare i piani di recupero previsti dalla legge n. 457 ed i piani particolareggiati, e non venissero inventati, invece, strumenti particolari.

Mi soffermerò soltanto su altre due questioni, rispetto alle quali non condividiamo le previsioni del decreto, poiché nella fase successiva vorrei fosse accolto almeno qualcuno dei pochissimi emendamenti che abbiamo presentato: in particolare, per quanto riguarda i piani di difesa del suolo e l'estensione delle conferenze dei servizi. Per ciò che concerne queste ultime, si intende cancellare le norme relative all'esclusione delle procedure semplificate — le conferenze dei servizi — dei beni tutelati ai sensi delle leggi di tutela del patrimonio storico-artistico del nostro paese. Si tratta, a nostro avviso, di una previsione normativa inaccettabile.

Allo stesso modo, consideriamo inaccettabile l'introduzione della pianificazione per stralci e per settori funzionali all'interno dei bacini. Riteniamo accettabile la pianificazione per sottobacini, ma non per settori la cui pericolosità — mi riferisco ad esempio alle cavè, agli insediamenti produttivi, alle strade e via dicendo — potrebbe recare pregiudizi irreversibili alla pianificazione generale di bacino.

Ad avviso dei deputati del gruppo dei verdi, l'articolo peggiore del decreto-legge n. 398 è l'articolo 13, proprio quello che vorrebbe apportare modifiche alle procedure relative alla protezione ambientale. In tale articolo si propone nuovamente l'intervento della conferenza dei servizi per l'approvazione di progetti di tutela ambientale. Fin qui potremmo anche accettare tale previsione normativa se questa conferenza dei servizi si limitasse a quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 241 del 1990. Tuttavia, il fatto che tale organismo comporti l'automatica approvazione di varianti ai piani regolatori e che queste debbano essere immediatamente vigenti, senza ricorrere a quei meccanismi di partecipazione — peraltro, già previsti da una legge emanata nel 1942; si trattava pertanto di una legge varata in periodi certamente non sospetti —, ci pare del tutto inaccettabile.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SILVANO LABRIOLA.

SAURO TURRONI. Se devono essere introdotte modifiche ai piani regolatori e alle normative che riguardano la tutela del territorio, occorre che ciò avvenga con la partecipazione, il consenso e la presenza dei cittadini. È inaccettabile che si adottino altri sistemi, soprattutto quando si intende proteggere e tutelare l'ambiente.

Un'ultima considerazione. Ad avviso dei deputati del gruppo dei verdi l'articolo 14 del provvedimento in esame è inaccettabile, ed abbiamo presentato emendamenti per sopprimerlo.

Vorremmo richiamare l'attenzione del ministro Merloni in ordine alle sue precise responsabilità per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 14. Il ministro intende ottenere la copertura da parte del Parlamento su tutta una serie di opere per le quali, nella sua discrezionalità e all'interno dei suoi propri compiti, egli dovrebbe — se tali opere e le procedure per la loro assegnazione fossero regolari — procedere e stipulare i contratti e gli accordi necessari. Se così non fosse, al ministro toccherà il compito, il dovere e l'obbligo di cancellare tali contratti e di annullarli.

Preannuncio che l'atteggiamento di voto dei deputati del gruppo dei verdi — anche con riferimento agli emendamenti — sarà improntato alla massima collaborazione. Vorremmo che altrettanta collaborazione venisse dal Governo, proponendo in particolare o accettando la soppressione del comma 3 dell'articolo 14 del decreto: per quel che ci riguarda, esso è assolutamente inaccettabile come lo fu il decreto «salva imprese» di Tangentopoli! *(Applausi dei deputati dei gruppi dei verdi e del PDS).*

PRESIDENTE. Vorrei pregare i colleghi di non voltare le spalle alla Presidenza. Onorevole Viscardi, tale invito è rivolto anche a lei!

Onorevole Presidente Biondi...! Chiedo scusa...

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, le chiedo scusa io, con tutto l'affetto e il rispetto!

PRESIDENTE. Lei mi può intendere meglio di chiunque altro.

È iscritto a parlare l'onorevole Enrico Testa. Ne ha facoltà.

ENRICO TESTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, utilizzerò pochi minuti per svolgere talune considerazioni soprattutto di ordine generale.

Ho ascoltato la relazione del ministro Merloni, il quale ha illustrato puntualmente i contenuti del provvedimento, e devo dire di non averne condiviso un punto: quando egli ha definito il disegno di legge di conversione n. 3196 come uno dei provvedimenti qualitativamente migliori tra le attuali iniziative governative.

In realtà — e la tormentata storia parlamentare di questo decreto-legge ne è in qualche modo la conferma —, più che di dare un giudizio sulla qualtà del provvedimento (che è sicuramente importante, nel bene e nel male) varrebbe la pena di prendere atto del fatto che sia il Governo sia il Parlamento sono costretti ad intervenire continuamente con norme *ad hoc*, varate di volta in volta su materie molto diverse, allo scopo di far fronte alle grandissime difficoltà che l'amministrazione pubblica incontra nel tentativo di allocare in modo rapido, efficiente e qualitativamente sufficiente le risorse che ha a disposizione.

Ciò mi consente di fare tre rapide considerazioni. La prima ha a che fare con la quantità della spesa pubblica, la seconda con la qualità del progetti, la terza con le procedure. Anche il provvedimento in discussione mostra un aspetto interessante; vi è sicuramente un problema di quantità della spesa pubblica destinata agli investimenti, problema che sarà certamente oggetto di discussione nel corso dell'esame della legge finanziara nei prossimi giorni. Tuttavia, esaminando i dati da vicino, ci si rende conto che il problema principale non è relativo tanto alla quantità della spesa pubblica — come questo decreto dimostra —, quanto alla capacità di spesa dei diversi enti ad essa preposti ed alla qualità dei progetti che sono sostenuti da tale spesa.

Nell'attività amministrativa dello Stato, dei ministeri, degli enti ad essi collegati, delle aziende pubbliche, delle regioni, dei comuni e delle province, vi è un fortissimo ed inaccettabile ritardo nella capacità di destinare ad investimenti produttivi le risorse definite dal bilancio dello Stato. Il ministro Spaventa è dovuto giustamente intervenire in diverse occasioni nel corso del suo pur breve mandato non per allocare nuove risorse, ma per sottrarre a diversi enti — in modo particolare alle regioni — quelle che presso di essi giacevano da anni senza che avessero trovato una positiva collocazione.

Tutto ciò ci conduce al secondo problema che segnalavo, relativo alla qualità progettuale. Molto spesso le risorse vengono allocate o sono richieste dai diversi centri di spesa a prescindere dall'esistenza di progetti, di studi di fattibilità e di procedure che rendano effettivamente allocabili le risorse medesime. Una delle norme positive del provvedimento in esame è quella che destina una quota fissa — cosa che prima non era possibile — delle diverse voci di spesa quale disponibilità per la formazione dei progetti che poi devono supportare la spesa stessa.

La terza questione è relativa alle procedure. Il ministro Merloni ha manifestato la sua opinione positiva sulle modifiche che il decreto ha subìto nel corso del suo iter di conversione, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle concessioni edilizie. Vorrei però fare un'osservazione più generale, auspicando che i colleghi ed il Governo mi seguano e si attivino. Nella scorsa legislatura abbiamo approvato alcune importanti riforme relative alle procedure amministrative; mi riferisco, in modo particolare, alla legge n. 241, la quale ha introdotto alcuni aspetti importanti: la possibilità delle autocertificazioni, le conferenze dei servizi e così via.

Oggi ci dobbiamo seriamente domandare una volta per tutte che cosa abbia funzionato e che cosa no in quelle procedure. Ciò che non è accettabile — non solo per ragioni di ordine politico ma soprattutto per motivi di chiarezza della norma — è che in ogni provvedimento, in ciascuna decisione, in tutte le leggi definiti dal Governo o dal Parlamento si ritrovi un'interpretazione particolare e specifica, di volta in volta, delle conferenze dei servizi, delle autocertificazioni, del silenzio-assenso, eccetera.

Mentre noi esaminiamo qui una riforma

relativa ad un aspetto dell'autocertificazione — vale a dire il rilascio delle concessioni edilizie —, contemporaneamente il disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria contiene una generale riforma dell'articolo 12 della legge n. 241; infine, un'altra interpretazione scaturisce dalla discussione condotta dalle Camere relativamente alla legge sugli appalti. Insomma: una gigantesca confusione. Si parte dal presupposto, peraltro legittimo, e dalla buona intenzione di velocizzare le procedure che presiedono ai meccanismi di spesa, ma si arriva a produrre un effetto esattamente opposto: grande confusione, difficoltà interpretativa enorme, consistenti conflitti. Ancora una volta, anziché ottenere la speditezza delle procedure, si raggiunge il risultato esattamente opposto.

Per questi motivi spero che la discussione che si svolgerà sul disegno di legge collegato possa servire a chiarire ed a definire una volta per tutte alcune importanti figure del nostro procedimento amministrativo, per ottenere quella snellezza delle procedure tesa a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'efficiente e rapida allocazione delle risorse che il Parlamento destina agli investimenti pubblici *(Applausi dei deputati dei gruppi del PDS e dei verdi)*

PRESIDENTE. Onorevole Testa, anche se — come è giusto — solitamente la Presidenza non commenta gli interventi dei colleghi, debbo far presente che prego il ministro Merloni di dar conto nella sua replica delle questioni che lei ha sollevato circa la coerenza delle misure in esame rispetto alla legge n. 241. Tecnicamente parlando, infatti, le difficoltà legislative si stanno accavallando nel modo che lei ha ricordato: questo non può non preoccupare la Camera, come soggetto titolare dell'esercizio della funzione legislativa.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussone sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Botta.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il ministro dei lavori pubblici.

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici*. Anch'io, signor Presidente, rinunzio alla replica, riservandomi di intervenire in sede di esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Anche il ministro rinuncia alla replica: quindi l'invito della Presidenza è stato vano...!

Comunico che la Commissione bilancio ha espresso, in data 25 novembre 1993, il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE

sul testo del disegno di legge a condizione che:

all'articolo 1, al comma 4, sia ripristinato il termine del 30 settembre 1993 per la definizione dei rapporti in corso di esecuzione;

all'articolo 10 sia soppresso il comma 2-*bis*;

all'articolo 12 sia soppresso il comma 8-*quater*, in quanto la possibilità di utilizzare le disponibilità destinate a copertura di tale disposizione sono vincolate alla previa approvazione non solo del disegno di legge finanziaria 1994, ma anche all'emanazione di un provvedimento rivolto a sbloccare il fondo negativo introdotto dal Senato in ordine alle medesime disponibilità;

all'articolo 14, al comma 1, le parole: «impegni pluriennali anche in relazione» siano sostituite dalle seguenti: «impegni pluriennali in relazione».

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Formenti 1.3, Lusetti 2.1, sull'articolo aggiuntivo Tripodi 2.01, sugli emendamenti Lusetti 5.1, Formenti 7.7, Berni 9.5, Formenti 9.6, Lusetti 10.2.

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti.

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.4 del Governo.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Avverto che gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Avverto altresì che non sono stati presentati emendamenti riferiti all'articolo unico del disegno di legge di conversione *(per gli articoli, gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi vedi l'allegato A).*

Avverto, infine, che la Presidenza ritiene inammissibili l'emendamento Tripodi 4.6, riguardante il risarcimento del danno da corrispondere al proprietario, e l'emendamento Berni 9.5, relativo all'indennità di espropriazione, in quanto non strettamente attinenti alla materia del decreto-legge in esame.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge, invito il relatore ad esprimere su di essi il parere della Commissione, dando anche conto delle valutazioni in ordine alle questioni poste dalla Commissione bilancio.

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore.* Per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio, osservo che la Commissione ha indicato, al comma 4 dell'articolo 1, il termine del 30 novembre anziché quello del 30 settembre. Il comma 2-*bis* dell'articolo 10 è stato totalmente modificato dall'emendamento 10.3 *(nuova formulazione)* della Commissione. Per quanto riguarda i rilievi concernenti l'articolo 12, esiste un emendamento concordato con il Governo per il funzionamento della legge n. 183, in materia di difesa del suolo. In riferimento all'articolo 14, la Commissione ha già apportato una modifica nel senso indicato dalla Commissione bilancio. Concordo, infine, come poi dirò, con il parere contrario sugli emendamenti elencati dalla Commissione bilancio.

Ciò premesso, esprimo parere contrario sugli emendamenti Formenti 1.3 e Tripodi 1.1. La Commissione accetta l'emendamento 1.4 del Governo. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Turroni 1.2, altrimenti il parere è contrario. Il parere è contrario sugli emendamenti Formenti 2.2, 2.3 e 2.4. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Formenti 2.5, altrimenti il parere è contraro. Invito l'onorevole Lusetti a ritirare il suo emendamento 2.1 (altrimenti il parere è contrario) e a trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

La Commissione accetta gli emendamenti 2.11 e 2.12 del Governo; riguardo a quest'ultimo, propone per altro una riformulazione, nel senso di sostituire la parola «compenso» con le parole: «rimborso spese». Invita poi i presentatori a ritirare l'emendamento Formenti 2.6, altrimenti il parere è contrario.

Il parere è contrario sugli emendamenti Formenti 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10. Invito i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo Tripodi 2.01 (altrimenti il parere è contrario), anche perché manca la copertura finanziaria. Il parere è contrario sugli emendamenti Tripodi 3.2, 3.1 e 3.3, sugli identici emendamenti Tripodi 4.1 e Vito 4.7, nonché sull'emendamento Vito 4.8. Raccomando l'approvazione dell'emendamento 4.24 della Commissfone. Il parere è contrario sull'emendamento Turroni 4.12. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Turroni 4.13, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'emendamento Tripodi 4.2; esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Tripodi 4.3, purché riformulato nel senso di sostituire la parola: «secondo» con le parole: «tenuto conto». Il parere è contrario sugli emendamenti Tripodi 4.4 e Turroni 4.14. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Formenti 4.17, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sull'emendamento Vito 4.9. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Formenti 4.18, altrimenti il parere è contrario. Il parere è favorevole sull'emendamento Turroni 4.15. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Formenti 4.19 e 4.20 e Turroni 4.16, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Vito 4.10 e Tripodi 4.5. L'emendamento Torchio 4.11 sarebbe da ritenersi

inammissibile; comunque il parere su di esso è contrario, cosi come è contrario sull'emendamento Formenti 5.2.

L'emendamento Lusetti 5.1 è relativo alla pubblica istruzione, al completamento di lavori di edilizia scolastica nel sud del nostro paese: il parere su di esso è favorevole. Invito invece l'onorevole Lusetti a ritirare il suo articolo aggiuntivo 5.01; altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sull'articolo aggiuntivo Formenti 5.02 e sull'emendamento Formenti 7.9. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Formenti 7.5, altrimenti il parere è contrario. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Formenti 7.6, purché riformulato nel senso di sopprimere le parole: «e la piena disponibilità delle aree stesse».

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Formenti 7.2, Turroni 7.1, Formenti 7.8, 7.3, 7.4, 7.7 e 8.1, altrimenti il parere è contrario; esprimo invece parere favorevole sull'emendamento Formenti 8.2.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Formenti 8.3 e Lusetti 9.1, altrimenti il parere è contrario. Il parere è contrario sull'emendamento Tripodi 9.2. Il parere sull'emendamento Lusetti 9.3 è invece favorevole, in quanto esso è identico all'emendamento 9.9 della Commissione, di cui raccomando l'approvazione.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Formenti 9.6, 9.7 e 9.8 e e Lusetti 9.4, altrimenti il parere è contrario.

Invito l'onorevole Lusetti a ritirare il suo emendamento 10.1 (altrimenti, il parere è contrario) e raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 10.4 della Commissione. Invito l'onorevole Lusetti a ritirare anche il suo emendamento 10.2: la Commissione, come ho già detto, ha infatti presentato una nuova formulazione del proprio emendamento 10.3 — di cui raccomando l'approvazione — con il quale, anziché destinare al Ministero dei lavori pubblici una quota del 10 per cento delle risorse disponibili per la realizzazione di programmi integrati, assegna a quel dicastero la somma di lire 288 miliardi. Con l'ultimo capoverso dell'emendamento 10.3 *(nuova formulazione)* si prevede inoltre che la messa a disposizione e l'erogazione dei fondi alle regioni siano effettuate secondo le procedure in vigore.

Invito i presentatori a ritirare l'emendamento Turroni 11.4, altrimenti il parere è contrario. Sull'emendamento Turroni 11.5 personalmente avrei espresso parere favorevole (a condizione che l'espressione, «attraverso i piani» fosse sostituita dalla seguente: «tramite i piani»). Tuttavia, alla luce di successivi colloqui, tenuto conto della procedura assai difficoltosa necessaria per realizzare quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 11, ritengo di dover invitare i presentatori a ritirare l'emendamento (altrimenti, il parere è contrario).

Invito altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti Turroni 11.6 e Formenti 11.7 e 11.9; esprimo invece parere contrario sull'emendamento Formenti 11.8.

Raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento 11.10 della Commissione; invito i presentatori a ritirare l'emendamento Lusetti 11.1 (altrimenti, il parere è contrario) ed esprimo parere contrario sugli emendamenti Tripodi 11.2 e Tripodi 11.3. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Formenti 12.3, Turroni 12.2, Tripodi 12.1 e Formenti 12.6, altrimenti il parere è contrario, ed esprimo parere contrario sull'emendamento Formenti 12.4.

Il parere è contrario sugli emendamenti Formenti 13.8, Tripodi 13.1, Turroni 13.4 e 13.5; raccomando invece l'approvazione dell'emendamento 13.10 della Commissione. Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti Turroni 13.3 e 13.6 e Formenti 13.9, altrimenti il parere e contrario. Il parere è contrario sugli emendamenti Tripodi 13.2 e Turroni 13.7.

Il parere è altresi contrario sugli identici emendamenti Vito 14.1 e Turroni 14.2. Per quanto riguarda l'emendamento Turroni 14.3, soppressivo del comma 1 dell'articolo 14, la Commissione non solo è favorevole al testo del decreto-legge, ma aveva addirittura modificato tale previsione, limitandola al 28 febbraio 1994; pertanto il parere sull'emendamento Turroni 14.3 è contrario.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti Turroni 14.5 e 14.7, sugli identici emendamenti Turroni 14.8 e Formenti

14.11, nonché sugli emendamenti Turroni 14.9 e 14.10.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCESCO MERLONI, *Ministro dei lavori pubblici.* Il Governo accetta gli emendamenti 4.24, 9.9, 10.4, 10.3 *(nuova formulazione)*, 11.10 e 13.10 della Commissione e raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 1.4, 2.11 e 2.12, accettando, per quest'ultimo, la riformulazione proposta dal relatore. Quanto al resto, concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Formenti 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *326*
Votanti *320*
Astenuti *6*
Maggioranza *161*
Hanno votato sì *35*
Hanno votato no . . . . . *285)*

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tripodi 1.1.

Avverto che, per un errore di stampa, nel testo dell'emendamento che figura nello stampato è stata inserita prima delle parole «siano in contrasto» la parola «non», che deve pertanto essere espunta.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *325*
Votanti *322*
Astenuti *3*
Maggioranza *162*
Hanno votato sì *37*
Hanno votato no . . . . . *285)*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti *323*
Votanti *320*
Astenuti *3*
Maggioranza *161*
Hanno votato sì *249*
Hanno votato no . . . . . *71)*

Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito del relatore al ritiro dell'emendamento Turroni 1.2.

SAURO TURRONI. Sì, signor Presidente; ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Formenti 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *325*
Votanti *292*
Astenuti *33*

Maggioranza *147*
Hanno votato sì *39*
Hanno votato no . . . . . *253)*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Formenti 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *321*
Votanti *303*
Astenuti *18*
Maggioranza *152*
Hanno votato sì *35*
Hanno votato no . . . . . *268)*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Formenti 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *319*
Votanti *311*
Astenuti *8*
Maggioranza *156*
Hanno votato sì *34*
Hanno votato no . . . . . *277)*

Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito del relatore al ritiro dell'emendamento Formenti 2.5.

STEFANO AIMONE PRINA. Sì, signor Presidente; ritiro l'emendamento Formenti 2.5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Aimone Prina.

Onorevole Lusetti, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 2.1?

RENZO LUSETTI. Sì, signor Presidente; ritiro il mio emendamento 2.1 e mi riservo di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.11 del Governo.

Avverto che le parole: «risorse assegnate», che figurano erroneamente nello stampato, devono intendersi sostituite dalle parole: «con vincolo».

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.11 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti *333*
Votanti *264*
Astenuti *69*
Maggioranza *133*
Hanno votato sì *251*
Hanno votato no . . . . . *13)*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.12 del Governo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti *330*
Votanti *276*
Astenuti *54*
Maggioranza *139*
Hanno votato sì *257*
Hanno votato no . . . . . *19)*

Chiedo ai presentatori se accolgano l'invito del relatore al ritiro dell'emendamento Formenti 2.6.

STEFANO AIMONE PRINA. Sì, signor Presidente; ritiro l'emendamento Formenti 2.6.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Aimone Prina.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *339*
Votanti *319*
Astenuti *20*
Maggioranza *160*
Hanno votato sì *48*
Hanno votato no . . . . . *271)*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Formenti 2.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *329*
Votanti *318*
Astenuti *11*
Maggioranza *160*
Hanno votato sì *36*
Hanno votato no . . . . . *282)*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Formenti 2.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *336*
Votanti *323*
Astenuti *13*
Maggioranza *162*
Hanno votato sì *36*
Hanno votato no . . . . . *287)*

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Formenti 2.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *336*
Votanti *248*
Astenuti *88*
Maggioranza *125*
Hanno votato sì *41*
Hanno votato no . . . . . *207)*

PRESIDENTE. Onorevole Tripodi, accoglie l'invito a ritirare il suo articolo aggiuntivo 2.01?

GIROLAMO TRIPODI. No, signor Presidente; insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Tripodi 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *330*
Votanti *252*

Astenuti 78
Maggioranza 127
Hanno votato sì 42
Hanno votato no . . . . . 210)

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 335
Votanti 325
Astenuti 10
Maggioranza 163
Hanno votato sì 28
Hanno votato no . . . . . 297)

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 333
Votanti 327
Astenuti 6
Maggioranza 164
Hanno votato sì 22
Hanno votato no . . . . . 305)

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 336
Votanti 330
Astenuti 6
Maggioranza 166
Hanno votato sì 23
Hanno votato no . . . . . 307)

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Tripodi 4.1 e Vito 4.7, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti 335
Votanti 291
Astenuti 44
Maggioranza 146
Hanno votato sì 26
Hanno votato no . . . . . 265)

Passiamo alla votazione dell'emendamento Vito 4.8.

ELIO VITO. Lo ritiro, Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Vito. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.24 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, invito i colleghi a votare a favore del mio successivo emendamento 4.12, di contenuto del tutto analogo a quello dell'emendamento Vito 4.8, in quanto è più chiaro dell'emendamento 4.24 della Commissione.

Ho già precisato che le disposizioni dell'articolo 4 non dovrebbero essere applicate ai beni tutelati ai sensi delle leggi nn. 1497 e 1089, in quanto l'approvazione dei proget-

ti riguardanti tali beni avviene secondo tempi fissati da leggi specifiche. Non è quindi possibile modificare queste leggi secondo la procedura indicata. Il mio emendamento 4.12 appare più chiaro perché propone che le disposizioni dell'articolo 4 non si applichino ai beni tutelati dalle leggi già citate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, i deputati del gruppo del Movimento sociale italiano esprimeranno voto favorevole. Vorrei peraltro che si cercasse di formulare gli emendamenti in modo leggibile. Quando vi è un richiamo ad una legge, che cosa significano, signor Presidente, espressioni come «convertito con modificazioni», oppure «successive modificazioni ed integrazioni»? Dobbiamo cominciare a sfrondare i testi dalle superfetazioni linguistiche, che non aggiungono nulla e fanno perdere la trebisonda a chi deve cercare di capire il concetto.

Siamo d'accordo sul merito dell'emendamento, perché la vecchia e provata legge del 1939 è una legge organica che ha difeso, quando è stata applicata, il nostro patrimonio storico ed artistico. Introdurre innovazioni a puntura di spillo — come si sta cercando di fare — con riferimento a testi unici ed organici significa solo non operare alcuna riforma e distruggere l'unicità e l'organicità del testo.

Per tali motivi concordiamo sul merito dell'emendamento, pur invitando i legislatori a rileggere le norme generali sulla legificazione, adottate anche a seguito di direttive CEE. Non sarebbe male leggere due volumetti editi dalla Camera per rendersi conto della necessità di inserire nelle norme il massimo contenuto ed il minimo di inutilità.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.24 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti	*325*
Votanti	*322*
Astenuti	*3*
Maggioranza	*162*
Hanno votato sì	*311*
Hanno votato no	*11).*

L'emendamento Turroni 4.12 dovrebbe pertanto considerarsi assorbito.

SAURO TURRONI. Chiedo di parlare sulla priorità delle votazioni.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Intendo precisare che il mio emendamento 4.12 è più restrittivo dell'emendamento 4.24 della Commissione; non comprendo dunque come possa considerarsi assorbito.

PRESIDENTE. Onorevole Turroni, l'emendamento 4.24 della Commissione, come si evince anche dal fatto che è posto prima del suo emendamento 4.12 nell'ordine delle votazioni, non consente in ogni caso la votazione di quest'ultimo, in quanto preclusivo rispetto ad esso. La Presidenza aveva dichiarato il suo emendamento 4.12 assorbito, ma la sua insistenza mi costringe a dichiararlo precluso dalla precedente votazione.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

ELIO VITO. Per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Relativamente all'ordine di votazione degli emendamenti, vorrei fare presente che l'emendamento Turroni 4.12 è successivo all'emendamento 4.24 della

Commissione solo in quanto crea il nuovo comma 1-*bis* e non, come dichiarato all'onorevole Turroni, per una considerazione di merito, nel senso che l'emendamento 4.24 della Commissione fa genericamente salve le leggi del 1939 e le altre, mentre l'emendamento Turroni 4.12 fa esplicitamente divieto di utilizzare le procedure di cui alla legge n. 241 per gli immobili vincolati.

Ritengo quindi che l'emendamento Turroni 4.12 possa essere posto in votazione, avendo un contenuto aggiuntivo rispetto all'emendamento 4.24 della Commissione; non è in contrasto con esso, ma non può neanche considersi assorbito.

PRESIDENTE. La Presidenza ribadisce il proprio giudizio di preclusione. Non si procederà quindi alla votazione dell'emendamento Turroni 4.12.

Onorevole Turroni, accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 4.13?

SAURO TURRONI. No, signor Presidente, lo mantengo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turroni 4.13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti	*313*
Votanti	*309*
Astenuti	*4*
Maggioranza	*155*
Hanno votato sì	*64*
Hanno votato no	*245*

Sono in missione 23 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti	*304*
Votanti	*246*
Astenuti	*58*
Maggioranza	*124*
Hanno votato sì	*65*
Hanno votato no	*181.*

Sono in missione 23 deputati).

Onorevole Tripodi, accetta la riformulazione del suo emendamento 4.3 proposta del relatore?

GIROLAMO TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 4.3, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti	*305*
Votanti	*300*
Astenuti	*5*
Maggioranza	*151*
Hanno votato sì	*294*
Hanno votato no	*6*

Sono in missione 23 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *299*
Votanti *287*
Astenuti *12*
Maggioranza *144*
Hanno votato sì *54*
Hanno votato no *233*

Sono in missione 23 deputati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Turroni 4.14.

SAURO TURRONI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Formenti 4.17 se accolgano l'invito a ritirarlo.

STEFANO AIMONE PRINA. No, Presidente, insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Formenti 4.17, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *307*
Votanti *291*
Astenuti *16*
Maggioranza *146*
Hanno votato sì *59*
Hanno votato no *232*

Sono in missione 23 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vito 4.9, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti *303*
Votanti *298*
Astenuti *5*
Maggioranza *150*
Hanno votato sì *31*
Hanno votato no *267*

Sono in missione 23 deputati).

Vorrei pregare i colleghi di pazientare ancora qualche minuto: sospenderò poi la seduta in modo da riprendere i nostri lavori nel pomeriggio. Prego quindi i colleghi di non lasciare l'aula.

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Formenti 4.18 se accolgano l'invito a ritirarlo.

STEFANO AIMONE PRINA. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Aimone Prina.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turroni 4.15, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva.

(Presenti *304*
Votanti *303*
Astenuti *1*
Maggioranza *152*
Hanno votato sì *298*
Hanno votato no *5*

Sono in missione 23 deputati).

Chiedo ai presentatori degli emendamenti Formenti 4.19 e 4.20 se accolgano l'invito a ritirarli.

STEFANO AIMONE PRINA. Sì, signor Presidente, ritiriamo questi due emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Aimone Prina.

Onorevole Turroni, lei accetta l'invito a ritirare il suo emendamento 4.16?

SAURO TURRONI. Sì, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Vito 4.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti	*309*
Votanti	*303*
Astenuti	*6*
Maggioranza	*152*
Hanno votato sì	*38*
Hanno votato no	*265*

Sono in missione 23 deputati).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 4.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti	*303*
Votanti	*300*
Astenuti	*3*
Maggioranza	*151*
Hanno votato sì	*30*
Hanno votato no	*270*

Sono in missione 23 deputati).

Constato l'assenza dell'onorevole Torchio: s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento 4.11.

PAOLO MENGOLI. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Mengoli.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento Torchio 4.11, fatto proprio dall'onorevole Mengoli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Presidente, questo emendamento è particolarmente grave ed io attiro su di esso l'attenzione di tutti i colleghi; l'emendamento in questione chiede, sostanzialmente, di eliminare uno dei reati peggiori compiuti contro il nostro territorio, cioè la lottizzazione abusiva.

Il nostro territorio è stato distrutto, coperto da un'orrenda crosta di cemento, come l'onorevole Cederna diceva in ogni suo intervento nella precedente legislatura. Ebbene, con l'emendamento in esame si pretenderebbe di cancellare i reati di tutti coloro che hanno contribuito, con lottizzazioni abusive, a tale opera di distruzione.

Si tratta dunque di una proposta inaccettabile che io invito i colleghi a respingere, perché equivale alle proposte volte a salvare le imprese di Tangentopoli ed i corrotti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. I deputati del gruppo del MSI-destra nazionale voteranno contro l'emendamento Torchio 4.11, fatto proprio dall'onorevole Mengoli, perché la fattispecie dell'estinzione di un reato mediante provvedimento di legge non esiste: si fa un'amnistia, e cioè si delega il Capo dello Stato ad

emanare un provvedimento di clemenza, ma non si può fare un provvedimento di ... scemenza!

Ogni tanto cose di questo genere passano, le approvate; io ho sempre votato contro, però. Non si può estinguere un reato in tal modo; esiste una forma costituzionale che non è quella del provvedimento di legge.

Signor Presidente, non ho mai fatto quel che sto per fare, ma mi permetto di dirle che, forse, l'emendamento in esame non era neppure ammissibile!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, effettivamente vi sono stati dei dubbi sull'ammissibilità dell'emendamento.

GIUSEPPE CERUTTI. Abbiamo continuato a dirlo!

CARLO TASSI. Io però ne avevo la certezza, Presidente!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, devo pregarvi di non allontanarvi dall'aula.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

GIROLAMO TRIPODI. Signor Presidente, noi riteniamo che l'emendamento in discussione sia offensivo per la coscienza civile degli italiani, poiché premia coloro che hanno saccheggiato il territorio del nostro paese.

Non possiamo assolutamente consentire che vengano premiate le cosche mafiose che hanno agito con violenza ed hanno distrutto l'ambiente naturale. Proprio con le lottizzazioni abusive hanno realizzato enormi ricchezze che impiegano contro la collettività e la democrazia.

L'approvazione di questo emendamento sarebbe dunque, essa sì, un'inaudita violenza nei confronti della gente onesta e di quanti si sono battuti contro la mafia. Sarebbe poi un'offesa per coloro che sono morti per la difesa dei princìpi di legalità.

Chi si è macchiato di questo infame reato di oltraggio alla natura e al territorio non può essere assolutamente perdonato con l'emendamento presentato dall'onorevole Torchio e adesso fatto proprio dall'onorevole Mengoli. Non comprendo come si possa fare proprio un emendamento che rappresenta — ripeto — un'offesa alla stragrande maggioranza del popolo italiano e a quanti hanno lottato contro l'abusivismo e la speculazione. *(Appluasi dei deputati del gruppo di rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Torchio 4.11, fatto proprio dall'onorevole Mengoli, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge.

(Presenti	*314*
Votanti	*312*
Astenuti	*2*
Maggioranza	*157*
Hanno votato sì	*3*
Hanno votato no	*309*

Sono in missione 23 deputati).

Proroga del termine ad una Commissione per la presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Comunico che il prescritto numero di deputati ha richiesto che la seguente proposta di inchiesta parlamentare sia iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea a' termini dell'articolo 81, comma 4, del regolamento:

BRUNETTI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla costruzione della diga sul Fiume Esaro in provincia di Cosenza» (doc. XXII, n. 35).

La VIII Commissione permanente (Ambiente), cui la proposta di inchiesta parlamentare è assegnata in sede referente, propone che l'Assemblea fissi, sempre ai sensi del comma 4 dell'articolo 81 del regolamento, un ulteriore termine di sessanta giorni per la presentazione della relazione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Sospendo la seduta fino alle 17.30, avvertendo che alla ripresa avranno luogo immediate votazioni nominali.

La seduta, sospesa alle 13,30 è ripresa alle 17,35.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIORGIO NAPOLITANO

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Caccia, Raffaele Costa, Diglio, Ebner, Fincato e Formigoni, sono in missione a decorrere dal pomeriggio di oggi.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ventinove, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 3196.

PRESIDENTE. Informo i colleghi, in particolare i componenti della Commissione giustizia, che contiamo di concludere entro circa un'ora — quindi in tempo utile per trasmetterlo al Senato — l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 398. Passeremo quindi, come già previsto, alla discussione sulle linee generali della proposta di legge sulla custodia cautelare, anche prevedendo il prolungamento della seduta per tutto il tempo stimato necessario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Formenti 5.2.

FRANCESCO FORMENTI. A nome del gruppo della lega nord, ritiro il mio emendamento 5.2, avvertendo che ritirerò tutti i miei successivi emendamenti non concordati in sede di Comitato dei nove. Saranno posti all'attenzione della Camera, pertanto solo quelli sui quali è stato espresso parere favorevole dal relatore.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Formenti. Questo faciliterà ulteriormente il corso dei nostri lavori.

Avverto che è stato presentato il seguente ulteriore emendamento, riferito all'articolo 5 del decreto.

Inserire dopo il comma 2, il seguente comma:

3. Nel termine di cui al comma 1 del presente articolo le regioni possono, con provvedimento motivato, proporre che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato, venga destinato al compimento parziale dell'opera stessa, purché funzionalmente idonea.

5.3 La Commissione.

Il relatore intende aggiungere qualcosa?

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore.* Raccomando l'approvazione dell'emendamento 5.3 della Commissione e, modificando il parere precedentemente espresso, invito l'onorevole Lusetti a ritirare il suo emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo accetta l'emendamento 5.3 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Lusetti, accoglie l'invito del relatore a ritirare il suo emendamento 5.1?

RENZO LUSETTI. Sì, signor Presidente, e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3 della Commissione. Avverto che non vi è richiesta di votazione nominale.

Pongo pertanto in votazione l'emendamento 5.3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Prendo atto che gli articoli aggiuntivi Lusetti 5.01 e Formenti 5.02 e gli emendamenti Formenti 7.9 e 7.5 sono stati ritirati dai presentatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Formenti 7.6.

Onorevole Formenti, accetta la riformulazione del suo emendamento proposta del relatore?

FRANCESCO FORMENTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Formenti.

Pongo in votazione l'emendamento Formenti 7.6, nel testo riformulato (cioè con esclusione delle parole: «e la piena disponibilità delle aree stesse»), accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Prendo atto che gli emendamenti Formenti 7.2, Turroni 7.1, Formenti 7.8, 7.3, 7.4, 7.7, 8.1 e 8.3 sono stati ritirati dai presentatori.

Pongo in votazione dell'emendamento Formenti 8.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Prendo atto che l'emendamento Lusetti 9.1 è stato ritirato dal presentatore.

Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento 9.2?

GIROLAMO TRIPODI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Tripodi 9.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Lusetti 9.3 e 9.9 della Commissione, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Avverto che gli emendamenti Formenti 9.6, 9.7, 9.8 e Lusetti 9.4 sono preclusi a seguito di precedenti votazioni.

Prendo atto che l'emendamento Lusetti 10.1 è stato ritirato dal presentatore.

Pongo in votazione l'emendamento 10.4 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Prendo atto che l'emendamento Lusetti 10.2 è stato ritirato dal presentatore.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.3 *(nuova formulazione)* della Commissione.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, il Governo, nel confermare che accetta l'emendamento 10.3 *(nuova formulazione)* della Commissione desidera chiarire, per eliminare ogni dubbio che potrebbe emergere dalla lettura dell'emendamento, che l'espressione: «le somme quantificate per ciascuna regione dalle regioni stesse» non deve in alcun caso apparire in contrasto con la potestà dichiarata nello stesso emendamento, nella parte finale, da parte del Ministero dei lavori pubblici, e quindi dello Stato, di intervenire in sede di controllo sulle regioni nell'ambito della rendicontazione delle spese, in conformità alle leggi vigenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale su questo e sui successivi emendamenti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamen-

to 10.3 *(nuova formulazione)* della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	323
Votanti	310
Astenuti	13
Maggioranza	156
Hanno votato *sì*	310

(La Camera approva).

Onorevole Turroni, accoglie l'invito formulato dal relatore a ritirare i suoi emendamenti 11.4 ed 11.5?

SAURO TURRONI. Ritiro il mio emendamento 11.4 e mantengo il mio emendamento 11.5, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turroni 11.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	315
Maggioranza	158
Hanno votato *sì*	93
Hanno votato *no*	222

Computando il Presidente, la Camera è in numero legale.

(La Camera respinge).

Onorevole Turroni accoglie l'invito formulato dal relatore a ritirare il suo emendamento 11.6?

SAURO TURRONI. Ritiro il mio emendamento 11.6, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Prendo atto che gli emendamenti Formenti 11.8, 11.7 e 11.9 sono stati ritirati dai presentatori.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	319
Votanti	317
Astenuti	2
Maggioranza	159
Hanno votato *sì*	314
Hanno votato *no*	3

(La Camera approva).

Prendo atto che l'emendamento Lusetti 11.1 è stato ritirato dal presentatore.

Onorevole Tripodi, accoglie l'invito formulato dal relatore a ritirare il suo emendamento 11.2?

GIROLAMO TRIPODI. No, mantengo il mio emendamento 11.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 11.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	322
Votanti	320
Astenuti	2

Maggioranza 161
Hanno votato *sì* 63
Hanno votato *no* 257

(La Camera respinge).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 11.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 323
Votanti 241
Astenuti 82
Maggioranza 121
Hanno votato *sì* 18
Hanno votato *no* 223

(La Camera respinge).

Prendo atto che gli emendamenti Formenti 12.3 e 12.4 sono stati ritirati dai presentatori.

Onorevole Turroni, accoglie l'invito formulato dal relatore a ritirare il suo emendamento 12.2?

SAURO TURRONI. Ritiro il mio emendamento 12.2, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Tripodi 12.1.

GIROLAMO TRIPODI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Tripodi.

Prendo atto che gli emendamenti Formenti 12.6 e 13.8 sono stati ritirati dai presentatori.

Onorevole Tripodi, accoglie l'invito formulato dal relatore a ritirare il suo emendamento 13.1?

GIROLAMO TRIPODI. No, mantengo il mio emendamento 13.1, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 13.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 319
Votanti 314
Astenuti 5
Maggioranza 158
Hanno votato *sì* 57
Hanno votato *no* 257

(La Camera respinge).

Onorevole Turroni, accoglie l'invito formulato dal relatore a ritirare il suo emendamento 13.4?

SAURO TURRONI. No, signor Presidente: mantengo il mio emendamento 13.4 e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Signor Presidente, con la norma in esame si propone di modificare ancora una volta la conferenza dei servizi.

Riteniamo che quest'ultima sia già regolamentata a sufficienza dalla legge n. 241; non è il caso di prevedere, in ogni provvedimento in materia, modifiche alle procedure relative alla conferenza dei servizi previste dalla legge stessa. Per tale motivo, mantengo il mio emendamento, in base al quale la conferenza non sarà convocata in forma obbligatoria ma solo facoltativa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, noi voteremo a favore dell'emendamento Turroni

13.4 per una questione di pulizia lessicale e di tecnica legislativa.

Cosa vuol dire «convoca, di regola,»? La norma è dispositiva per sua natura: se si vuole riconoscere ad un organo un potere facoltativo si deve dire «può...», altrimenti — come abbiamo già avuto esperienza — si finisce per avere leggi inapplicabili e causare un contenzioso spaventoso; ecco cosa succede non seguendo i consigli di questo estremista.

La corretta formulazione è quindi «può convocare», il che vuol dire che esiste una regola. Se invece si vuole prevedere una imposizione, si dica «deve convocare». È scritto nel Vangelo: «La tua risposta sia "sì sì", "no no"».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol dire se intende mantenere o modificare il parere espresso a nome della Commissione su questo emendamento?

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Modificando il parere precedentemente espresso, signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento Turroni 13.4.

PRESIDENTE. Il Governo?

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turroni 13.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	318
Votanti	316
Astenuti	2
Maggioranza	159
Hanno votato *sì*	312
Hanno votato *no*	4

(La Camera approva).

Onorevole Turroni, mantiene il suo emendamento 13.5?

SAURO TURRONI. Lo ritiro, signor Presidente, in considerazione del contenuto del successivo emendamento 13.10 della Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 13.10 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	316
Votanti	315
Astenuti	1
Maggioranza	158
Hanno votato *sì*	298
Hanno votato *no*	17

(La Camera approva).

Avverto che sono preclusi gli emendamenti Turroni 13.3 e 13.6 e che l'emendamento Formenti 13.9 è stato ritirato dai presentatori.

Onorevole Tripodi, mantiene il suo emendamento 13.2?

GIROLAMO TRIPODI. Sì, signor Presidente,

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Tripodi 13.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	318
Votanti	304
Astenuti	14

Maggioranza 153
Hanno votato *sì* 31
Hanno votato *no* 273

(La Camera respinge).

I presentatori mantengono l'emendamento Turroni 13.7?

EDOARDO RONCHI. Sì, signor Presidente, e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento vorrei anche invitare il relatore a riconsiderare il parere precedentemente espresso su di esso, perché nella sua originaria formulazione il comma 3 dell'articolo 13 rinvia per le deroghe sulla potabilità delle acque al solo comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 236 del 1988. Sarebbe stato necessario un rinvio più ampio poiché l'articolo 17 non consente le deroghe, le quali non possono riguardare i fattori tossici, microbiologici, né comportare rischio per la salute umana. Il comma di riferimento nel testo al nostro esame è sparito. Sarebbe preferibile come proponiamo nell'emendamento in discussione, nel caso in cui vi sia un'emergenza dichiarata ai sensi della legge n. 225, che scattassero gli interventi senza modificare il regime di deroga oggi vigente (mi riferisco al decreto del Presidente della Repubblica n. 236). Infatti, qualsiasi cambiamento di tale regime, come ho dimostrato, potrebbe essere altamente rischioso.

Manteniamo, ripeto, il regime vigente e nei casi di emergenza si può fare riferimento ai poteri straordinari della protezione civile. È quanto proponiamo con l'emendamento Turroni 13.7. Anche se apparentemente tale aspetto può sembrare secondario, in realtà l'attuale formulazione, qualora fosse mantenuta, potrebbe comportare rischi rilevanti per l'acqua potabile.

Chiedo pertanto al relatore di modificare il parere espresso e comunque all'Assemblea di votare a favore dell'emendamento Turroni 13.7.

PRESIDENTE. Onorevole Botta, intende aggiungere qualcosa?

GIUSEPPE BOTTA, *Relatore*. Confermo il parere contrario precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turroni 13.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 332
Votanti 320
Astenuti 12
Maggioranza 161
Hanno votato *sì* 109
Hanno votato *no* 211

(La Camera respinge).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Vito 14.1 e Turroni 14.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti 327
Votanti 287
Astenuti 40
Maggioranza 144
Hanno votato *sì* 60
Hanno votato *no* 227

(La Camera respinge).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Turroni 14.3.

SAURO TURRONI. Lo ritiro, signor Presidente, insieme al mio successivo emendamento 14.5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Turroni 14.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Turroni. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Presidente, colleghi, già questa mattina, quando sono intervenuto nella discussione sulle linee generali, ho richiamato il comma 3 dell'articolo 14 del provvedimento. In sostanza il Governo chiede una copertura di fatto della propria attività, in relazione ai propri compiti d'istituto.

I contratti d'appalto dell'ANAS sono stati consegnati dal ministro Prandini tramite telegrammi o con procedure del tutto analoghe. Se si tratta di contratti stipulati a regola d'arte, se essi riguardano opere necessarie, a mio giudizio il ministro ha il dovere di sottoscriverli e non deve chiedere alcuna copertura al Parlamento. Se, invece, i contratti non sono necessari, se gli affidamenti sono sbagliati e sono avvenuti a prezzi inaccettabili, il ministro ha l'obbligo di non sottoscriverli e non deve neppure chiedere la copertura del Parlamento.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che nel provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria lo stesso esecutivo prospetta che numerose opere pubbliche affidate a prezzi più alti di quelli di norma praticati debbano essere sottoposti ad ulteriore verifica e che i prezzi siano nuovamente contrattati con le ditte aggiudicatrici. Non si capisce, allora, perché per opere affidate magari legittimamente si tenda a muoversi nella direzione indicata, mentre per altre il Governo pretenda la copertura del Parlamento.

Chiedo che sia approvato il mio emendamento 14.7, che propone di sopprimere il comma 3 dell'articolo 14, il quale a mio avviso non serve a nulla, non è assolutamente necessario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tripodi. Ne ha facoltà.

GIROLAMO TRIPODI. Il gruppo di rifondazione comunista voterà a favore dell'emendamento Turroni 14.7, perché il testo presentato dal Governo, se dovesse essere accolto, potrebbe rappresentare un elemento di turbativa nella battaglia per assicurare la trasparenza degli appalti. Dopo quanto è avvenuto nell'ANAS riteniamo che oggi il Governo non possa permettersi il lusso di introdurre una norma che rende possibile restaurare vecchi sistemi e disposizioni che tanto danno hanno recato al nostro paese.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Turroni 14.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	338
Votanti	335
Astenuti	3
Maggioranza	168
Hanno votato *sì*	140
Hanno votato *no*	195

(La Camera respinge).

SAURO TURRONI. Chiedo di parlare per annunciare il ritiro di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAURO TURRONI. Ritiro i miei emendamenti 14.8, 14.9 e 14.10, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Turroni.

Avverto che l'emendamento Formenti 14.11 è stato ritirato dai presentatori.

Poiché il disegno di legge consta di un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.

È stato presentato l'ordine del giorno Lusetti n. 9/3196/1 *(nuova formulazione) (vedi l'allegato A).*

Qual è il parere del Governo su tale ordine del giorno?

ACHILLE CUTRERA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, il Governo non può accettare in pieno l'ordine del giorno Lusetti n. 9/3196/1. Tuttavia, poiché esso riguarda materia in merito alla quale sussistono attese fondate presso i cittadini interessati alle obbligazioni riconosciute dalla commissione che nei singoli comuni ha esaminato le domande di contribuzione per i danni derivanti da terremoto, riteniamo che l'ordine del giorno in esame possa essere accolto come raccomandazione, sì che se ne possa tener conto non solo ai fini del successivo svolgimento amministrativo, ma anche della proposta legislativa che in questa materia il Governo è tenuto a formulare.

PRESIDENTE. Onorevole Lusetti, dopo le dichiarazioni del Governo insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

RENZO LUSETTI. Signor Presidente, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Lusetti.

La Presidenza autorizza la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna delle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento degli onorevoli Antonio Bruno, Tripodi, Formenti, Lorenzetti Pasquale, Rizzi e Cerutti, che ne hanno fatto richiesta.

Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 3196, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia» (3196):

Presenti	355
Votanti	220
Astenuti	135
Maggioranza	111
Hanno votato *sì*	212
Hanno votato *no*	8

(La Camera approva).

Autorizzazioni di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione dei seguenti disegni di legge:

S. 1534. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica» *(approvato dal Senato)* (3389).

S. 1553. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR» *(approvato dal Senato)* (3390).

S. 1556. — «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408, recante disposizioni urgenti per la regolamentazione degli scarichi termici a mare» *(approvato dal Senato)* (3391).

Pertanto le Commissioni riunite VII e XII per il disegno di legge n. 3389, XI per il disegno di legge n. 3390 e VIII per il disegno di legge n. 3391 si intendono autorizzate a riferire oralmente all'Assemblea.

Si riprende la discussione della proposta di legge n. 2591.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Correnti ha comunicato (con lettera in data 25 novembre 1993) di ritirare la propria firma dalla proposta di legge in discussione, che pertanto, tenuto conto delle dichiarazioni precedentemente pervenute in ordine alla sottoscrizione della proposta stessa, nel seguito dell'iter assumerà l'intestazione «Cerutti ed altri».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ricordo che nella seduta del 18 ottobre scorso la II Commissione (Giustizia) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Comunico che, essendo pervenuta, da parte del gruppo del PDS, la richiesta di ampliamento della discussione sulle linee generali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento, il tempo complessivo disponibile, pari a 8 ore e 10 minuti, dal quale va detratta un'ora per la Presidenza e per gli interventi introduttivi del relatore e del rappresentante del Governo, è così ripartito fra i gruppi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 24 del regolamento, tenendo anche conto delle iscrizioni a parlare:

gruppo DC:	30 minuti + 20 minuti =	50 minuti;
gruppo PDS:	30 minuti + 10 minuti =	40 minuti;
gruppo PSI:		30 minuti;
gruppo lega nord:		30 minuti;
gruppo MSI-destra nazionale:		30 minuti;
gruppo rifondazione comunista:		30 minuti;
gruppo repubblicano:		30 minuti;
gruppo liberale:		30 minuti;
gruppo dei verdi:		30 minuti;
gruppo misto:	30 minuti + 5 minuti =	35 minuti;
gruppo PSDI:		30 minuti;
gruppo movimento per la democrazia: la Rete:	30 minuti + 5 minuti =	35 minuti;
gruppo federalista europeo:		30 minuti;

per un totale di: 6 ore e 30 minuti + 40 minuti = 7 ore e 10 minuti.

Il relatore, onorevole Gargani, ha facoltà di svolgere la relazione...

Chiedo all'Assemblea di ricomporsi: prego i colleghi di prendere posto, di liberare l'emiciclo e di ridurre il brusio!

Onorevole Melillo! Onorevoli colleghi, se ci consentono di iniziare la discussione!

Prego, onorevole Gargani, si imponga all'attenzione.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono anch'io a chiedere attenzione all'Assemblea, perché svolgo questa mia relazione sulla proposta di legge che prevede alcune modifiche del codice di procedura penale in un clima non sereno e non adatto ad un approfondimento su una materia così delicata e complessa.

La proposta di legge è stata molto contrastata, nel Parlamento e fuori del Parlamento, sotto l'incalzare di eventi che certamente non hanno contribuito alla sincerità di giudizio. Vi è uno schieramento preconcetto che impedisce di consentire, o dissentire, in riferimento al contenuto delle norme, in base alla lettura del testo, e vuole imporre a tutti i costi un'interpretazione faziosa e di parte. Questo determina nell'opinione pubblica un turbamento traumatico, che accentua la distanza fra cittadini ed istituzioni.

Le norme in esame servirebbero per legare le mani ai magistrati e per imbavagliare la stampa: si tratta onorevoli colleghi, di slogan efficaci per colpire la pubblica opinione, ma non dovrebbero essere usati in Parlamento, dove la verità è un'obbligo istituzionale. Si attribuisce in qualche modo...

PRESIDENTE. Onorevole Misasi, per cortesia, allontani da sé il collega, per evitare il brusio almeno alle spalle del relatore.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Si attribuisce in qualche modo alla Commissione giustizia la volontà di modificare con artifizi una legge fondamentale, qual è il codice di procedura penale (che, come diceva Carnelutti, misura la civiltà giuridica di un paese), per assecondare contingenze particolari ed agevolare alcune categorie di imputati.

È una cosa che ferisce l'onestà intellettuale di parlamentari che hanno avuto comportamenti rigorosi ed amore per il diritto; ed io, signor Presidente, ritengo di poter essere annoverato tra questi, tra coloro cioè

che sentono lealtà assoluta verso i problemi della giustizia e verso le garanzie di libertà.

Non posso non respingere indignato le interpretazioni che si vogliono dare alla proposta di legge in discussione. Di queste distorte interpretazioni tiene conto il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, il quale invita a non «soggiacere a spinte di carattere contingente per tener fuori dalle galere» — sono sue parole — «persone che sono considerate estremamente pericolose». Che un rappresentante di alto livello delle istituzioni possa essere così superficiale e avventato, così distratto e poco rispettoso del lavoro del Parlamento, è fenomeno che rientra nella incomunicabilità tra i poteri dello Stato e nella crisi di identità delle funzioni che svolgiamo. La riservatezza, a volte, ha un valore istituzionale!

Le norme proposte non possono che essere a tutela della collettività e non possono proteggere gli inquisiti per il fatto stesso di essere già inquisiti. La proposta di legge non attribuisce vantaggi a nessuno ma fissa regole più rigide e più precise. Informare in maniera così distorta e alterare così profondamente la verità per esigenze di propaganda, per una propaganda di denigrazione, è di una gravità eccezionale, è una speculazione che mette in crisi proprio il rapporto e il colloquio tra le persone che è alla base della civile convivenza. In queste condizioni non è possibile esercitare l'attività parlamentare serenamente ed è a rischio il comportamento di ogni parlamentare senza il rispetto della verità, della sua funzione e dei suoi compiti. Pongo una questione fondamentale e faccio appello a lei, signor Presidente affinché voglia garantire la trasparenza del lavoro del Parlamento non solo all'interno, ma anche all'esterno, in modo che i cittadini possano essere fedelmente informati.

Per quanto riguarda il merito delle norme, ho la consapevolezza di affrontare un'Assemblea divisa sui temi normativi contenuti nella proposta di legge e di dover dare conto ad un'opinione pubblica divisa ed avvilita per i quotidiani riferimenti giudiziari sui giornali che turbano la vita istituzionale del paese. Il dibattito, che per molte settimane si è sviluppato in Commissione, ha interpretato e seguito il travaglio che il paese sta attraversando e, posso dire, è stato approfondito e di grande levatura, così come le soluzioni che proponiamo in quest'aula.

Ritengo importante tale riconoscimento, che non è formale ed è riferito a tutti i deputati, di qualunque estrazione culturale o politica, perché, al di là delle convinzioni personali, il dibattito sulle regole del processo per garantire meglio la libertà delle persone e della società e la ricerca della verità si riferisce alla concezione del diritto come garanzia della convivenza civile e di corrette istituzioni.

Nel lungo periodo dal dopoguerra ad oggi il consolidamento della democrazia è stato un dato costante, e costante è stato il modello costituzionale e democratico a cui tutti ci siamo ispirati. Dopo la caduta del muro di Berlino e la crisi del comunismo gran parte degli ex comunisti si sono convinti delle ragioni della democrazia e sono quindi chiamati a rafforzare lo Stato democratico e le sue regole.

MILZIADE CAPRILI. Ma cosa dici?

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. È per questa maggiore sensibilità che la proposta di legge da cui ha preso avvio il dibattito porta la firma dell'onorevole Correnti, uno dei colleghi più sensibili alle ragioni della libertà e tra i più convinti della necessità di utilizzare il processo penale non solo per la punizione del singolo responsabile della trasgressione, ma per offrire alla società un metro di misura idoneo a consolidare la civiltà del diritto.

Qualche commento di stampa ha riconosciuto che la proposta di legge è un atto di civiltà, onorevoli colleghi, e dunque, proprio per questo, non può essere interpretata come un privilegio per la causa politica. Un atto di civiltà è solo e sempre un atto di civiltà. Ma il giudizio politico dell'inopportunità di procedere alla discussione non può compromettere la serenità del giudizio sulle norme proposte.

Prendo atto con grande soddisfazione che un collega costituzionalista di grande lealtà, l'onorevole Barbera, affermi espressamente in un'intervista pubblicata sul *Corriere della Sera* di questa mattina: «L'imbarazzo di

alcuni di noi deriva dal fatto che alcune di queste norme sarebbero sacrosante, dal punto di vista garantistico. Il problema è che se fossero poste in essere da questo Parlamento si rischierebbe di fare perdere credibilità alla stessa causa del garantismo». Apprezzo questo ragionamento dell'onorevole Barbera, ma mentre condivido la sua lealtà nel riconoscere che tali norme sono di grande civiltà e non vogliono quindi truccare il codice di procedura penale, non condivido la valutazione politica. Ma, trattandosi di una valutazione politica, vi può essere solo polemica, polemica costruttiva e non devastante. Se le soluzioni sono buone, a differenza di Barbera, credo che debbano essere adottate dal Parlamento. È nostro dovere, poi, spiegarle all'opinione pubblica.

Ho tenuto dunque conto di questi fermenti e di questo ampio dibattito e, come è dovere di un presidente di Commissione, ho arbitrato il dibattito ed ho sollecitato una riflessione più ampia, chiamando in Parlamento per un confronto eminenti giuristi, avvocati ed esperti che hanno discusso alla presenza del Capo dello Stato le modifiche da apportare al codice ed hanno offerto al Parlamento spunti culturali e sollecitazioni che abbiamo raccolto.

Il mio appello al Parlamento è quello di valutare attentamente tali proposte; non è vano, né è dettato da amore di tesi o da spirito di parte; non è certamente dettato dalla volontà di rendere più difficile l'azione penale o la ricerca della verità ma, al contrario, è finalizzato ad una maggiore limpidezza dell'azione della magistratura per vincere sul grande malcostume e sulla corruzione che vi è stata nel paese non con procedure a volte approssimative, legate ad un uso distorto della carcerazione preventiva, divenuto a volte l'unico strumento per costruire indizi, ma con un'indagine corretta, trasparente, che esalti la qualificazione professionale del magistrato e la funzione della magistratura.

Siamo tutti interessati — credo — a questo risultato, ma ci dividiamo per ragioni politiche non limpide e non chiare, perché da parte di molti vi è la difficoltà di contraddire la convinzione diffusa che l'azione della magistratura, comunque svolta, sia benefica e benemerita e comunque utile a regolare per via giudiziaria i conflitti politici che affliggono il paese. Dobbiamo tenere fuori da questa aula — è un'invocazione, signor Presidente — una polemica di questo tipo e dobbiamo discutere le norme giuridiche per quello che sono, per la funzione che possono svolgere.

Ritengo che discutendo ed approvando questa proposta — ecco il il mio pensiero — il Parlamento compirebbe un atto politico rilevante di orientamento per l'opinione pubblica, completamente disorientata. Alla fine di una breve legislatura, che è stata intensa e fruttuosa, dare vita ad una legge importante sarebbe di grande qualificazione ed aiuto proprio alla prossima legislatura. L'evoluzione democratica della nostra società e delle nostre istituzioni è stata così marcata in questi anni e così forte che il Parlamento ha potuto approvare un codice di procedura penale adeguato ad una società matura, che vuole sfidare sul piano della lealtà processuale e della professionalità degli operatori del diritto la verifica di un'antica tradizione di diritto.

Il metodo inquisitorio è caratteristico dell'antico regime; il metodo accusatorio è della nuova democrazia, perché le regole pubbliche, garantiste del processo, sono la garanzia della civiltà del paese. E noi queste regole, onorevoli colleghi, abbiamo assunto: il nuovo codice come garanzia di armonia tra le libertà personali e quelle che devono garantire la stabilità sociale; era questa la ragione forte della nuova codificazione. Un equilibrio nuovo ed una volontà di fare giustizia rapida perché una società resta immobile se la devianza non è giudicata e messa ai margini in tempi rapidi.

Il rapido processo è stato richiesto da sempre a gran voce, non solo per risolvere i problemi, pur fondamentali, dell'imputato, ma per riparare il male da lui derivato e ristabilire pace nella società. Fu atto di grande coraggio da parte del Parlamento far entrare in vigore il nuovo codice per eliminare un antico contrasto fra l'esigenza di giustizia e la lentezza delle risposte.

È fallito tutto questo, mi domando? Ho una grande preoccupazione, onorevole Presidente, a dare una risposta negativa a que-

sta domanda, eppure mi pare di poter dire che le speranze che il nuovo codice aveva suscitato si sono infrante. Non solo non risulta semplificata la struttura organizzativa del processo — ascoltate, onorevoli deputati -, ma si teorizza addirittura l'impossibilità di celebrare i processi. Questa ineluttabilità e questa resa a difficoltà, che pure vi sono, non possono non essere considerate allarmanti. Il processo nel suo divenire, come rito, nel suo esplicarsi, nella celebrazione del fatto, nel suo risultato garantisce la verità, che ristabilisce l'equilibrio sociale. E per questo è la misura della civiltà del diritto.

Se non si portano a giudizio le tante indagini preliminari, non si riconoscerà alcun merito in futuro — io temo — alla magistratura nel suo complesso. Eppure, le dichiarazioni che provengono dalla stessa magistratura sull'esigenza assolutamente secondaria di celebrare i processi, essendosi consolidato un giudizio politico che soddisfa le esigenze dei *mass media*, non possono non turbare la stessa opinione pubblica e, io ritengo, lo stesso legislatore. Nessun sistema istituzionale al mondo ha rinunziato alla celebrazione del processo, che non è un affare privato tra le parti ma interessa appunto tutti i cittadini. Non si può attribuire al processo soltanto la funzione di dare la qualificazione giuridica al singolo episodio, (come se questo poi fosse secondario!) disconoscendo la determinante finalità di stabilire le responsabilità individuali dell'imputato. Questo è un punto fermo, che certamente deve essere rafforzato, a mio avviso anche con le regole che abbiamo in esame; il che non esclude che una volta approvata questa proposta si possano poi modificare le norme del patteggiamento per venire incontro a chi assume le sue responsabilità e in qualche modo vuole aiutare la giustizia a concludere il suo iter.

Questa mia lunga premessa troverà, onorevoli colleghi, riscontri più puntuali nell'illustrazione delle modifiche, che esporrò brevemente, con una precisazione che ritengo doverosa. Le proposte che la Commissione, sottopone all'approvazione della Camera sono per gran parte (vorrei che risultasse molto chiaro a tutti i colleghi) norme di interpretazione autentica dell'attuale codice — non sono norme nuove — che servono a rafforzare e precisare la *ratio legis* del precedente leislatore. Questo codice era stato voluto per garantire i diritti del cittadino imputato e dare una sicurezza al cittadino in quanto componente della società. Ma finora tante modifiche sono state apportate dalla Corte costituzionale e dal legislatore. E nessuno ha fatto autocritica o ha fatto mente locale, onorevoli colleghi, sulla circostanza che tanta difficoltà anche per i magistrati di applicare adeguatamente e armonicamente le norme del codice di procedura penale deriva dalla nostra responsabilità (perché in questi due anni abbiamo deturpato e modificato profondamente il codice) e dalle responsabilità — ahimé! — positive o negative anche della Corte costituzionale per le modifiche apportate.

E se siamo costretti (vorrei che di questo si discutesse nella discussione generale) a portare avanti queste norme, che non per caparbietà ma per grande lungimiranza — io ritengo — in questi otto mesi di dibattito abbiamo esaminato nella Commissione, credo che arriveremo alla conclusione che dobbiamo noi riparare alcuni errori fatti: all'insegna della lotta alla criminalità organizzata non abbiamo portato a compimento soluzioni adeguate sul piano legislativo e abbiamo finito, in qualche modo, per sfaldare l'armonia e la finalità che questo codice aveva.

Vorrei dire questo al Governo con molta forza. L'onorevole Binetti, che ha seguito i lavori in questi otto mesi, sa con quanta trasparenza abbiamo affrontato problemi gravi e difficili, per i quali forse alcune volte abbiamo pur trovato soluzioni adeguate.

Un appello va fatto alla sua sensibilità perché lo trasmetta al suo ministro e al Governo, il quale si deve far carico di questa responsabilità e della necessità delle attuali modifiche, che non derivano dal capriccio o dalla faziosità.

Ci tenevo a svolgere questa relazione in Parlamento perché restasse traccia di un atto che vuole risvegliare la civiltà giuridica che ha grandi tradizioni nel nostro paese ed attestasse il lavoro della Commissione svolto nel modo più approfondito possibile, senza tener conto di scorciatoie, di favoritismi o di

atteggiamenti che certamente avrebbero un significato non nobile, nell'intento esclusivo di esaltare la giustizia e di poterla attuare in misura più adeguata nel nostro paese.

Ecco l'appello che rivolgo al Governo: la verifica della sperimentazione del codice che in questi quattro anni è stata compiuta deve continuare per evitare che una codificazione nuova e di avanguardia possa essere malamente applicata sin dai suoi primi anni di vita. È una cosa che ho ripetuto spesso in Commissione, dove ho detto che, quando una codificazione prende le mosse, non può essere disapplicata perché un avvio diverso da quello previsto dalla norma la farebbe diventare vecchia prima del tempo, creando una disarmonia totale nell'ordinamento. Le modifiche agli articoli che proponiamo, onorevoli colleghi, rispondono a tale finalità.

Nel convegno che tenemmo nell'auletta dei gruppi a luglio si discusse della crisi della cultura della legalità, che poi è la vera causa della questione morale che costituisce il presupposto di una più ampia crisi della legalità istituzionale e processuale.

Queste crisi camminano insieme fino a fondersi e a diventare una sola, tanto che non è agevole distinguere l'una dall'altra e valutarne la reciproca influenza.

Questa crisi è causa e conseguenza di quello che un magistrato di valore, componente del Consiglio superiore della magistratura, che io voglio citare, ha acutamente definito — su un giornale di qualche giorno fa — crisi della «cultura delle garanzie» che, dice lui, dovrebbe essere presente nella società come misura della civiltà di un popolo ed anche nel magistrato, nella sua professionalità, capace di far scorgere «il confine che divide l'impiego corretto dell'attività giudiziaria, e in particolare dell'istituto della carcerazione preventiva, da un uso per finalità inquisitorie».

Manca questa cultura, io dico, onorevoli colleghi, e sono convinto di questo. Ma proprio per tale ragione bisogna perfezionare le regole per evitare una sempre più marcata disarmonia tra il cittadino e le istituzioni.

Si tratta di un'analisi utile e puntuale per visitare serenamente il contenuto delle norme proposte che mirano a rafforzare questa cultura come atto di civiltà, ancor più indispensabile quando nella società esiste un turbamento profondo che fa riferimento ad un malsano giustizialismo che invoca esemplari condanne, senza fine, senza discernimento, senza distinzioni tra reato e reato e che, in definitiva, onorevoli colleghi — diciamocelo con molta chiarezza — non fa vincere il bene, né fa trionfare gli onesti, perché un giudizio indistinto colpisce tutto e tutti!

Orbene, le tre questioni sulle quali...

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, il tempo per la sua relazione è scaduto.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Sono passati solo venti minuti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Infatti è di venti minuti il tempo di cui dispone il relatore. Comunque prosegua pure, facendo uno sforzo di sintesi.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Presidente, lei è stato così disponibile in questa discussione — e purtroppo ha trovato riferimenti forti e polemici all'esterno —, che le chiedo di poter utilizzare qualche minuto in più.

Come dicevo, le tre questioni sulle quali il contrasto si è più accentuato sono quelle che riguardano la carcerazione preventiva, il segreto delle indagini preliminari e la comunicazione giudiziaria, nonché i maggiori poteri dati ai giudici.

Nella prassi sono emersi chiaramente due fenomeni distorsivi del modello codicistico.

Il primo riguarda l'adozione diffusa, anche senza effettiva necessità, della custodia cautelare in carcere, che, invece, dovrebbe essere disposta soltanto in casi limite — come dice il codice — ed ove ogni altra misura risulti inadeguata. La misura facile della custodia cautelare condiziona le scelte difensive dell'indagato e finisce proprio per pregiudicare un sereno e completo accertamento dei fatti e della loro qualificazione giuridica. L'uso della custodia in carcere è indiscutibilmente diventato un meccanismo rivolto a sollecitare la collaborazione dell'interessato allo sviluppo delle indagini, che porta ad una sorta di pericoloso onere di

collaborazione cui sarebbe illogicamente vincolato lo *status libertatis* del soggetto. La custodia cautelare rischia di transitare, come hanno osservato Frigo e lo stesso Pisapia, che è il padre del codice, dall'area delle misure cautelari a quella dei mezzi di ricerca della prova.

Il secondo riguarda l'uso improprio della misura stessa, utilizzata al fine di ottenere, da chi vi è assoggettato, dichiarazioni di tipo confessorio o, addirittura, informazioni su persone estranee all'incolpazione.

È opportuno dunque intervenire attraverso la previsione di una regola di esclusione probatoria che definisca l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alla misura o del rifiuto a renderle, per accertare l'esistenza delle esigenze cautelari.

L'articolo 274 prevede che gli indizi di colpevolezza siano gravi — non solo sufficienti, come si leggeva nel codice passato — e, sul piano delle indagini, vi sia il concreto pericolo che le prove possano essere oggetto di manipolazione o inquinamento; in riferimento al soggetto, si richiede che sussista il concreto pericolo di fuga o di reiterazione del delitto, se lasciato in libertà. Donde il dovere, gravante sul giudice, di esplicitare il come ed il perché circa la gravità indiziaria e la concretezza delle situazioni di pericolo. Il sistema delle garanzie, così come codificato, sembrava perfetto, ma non ha funzionato: le motivazioni sulla gravità e sulla concretezza si risolvono in formule di stile buone per tutte le fattispecie, né la Cassazione ha potuto riformare granché, perché non aveva possibilità effettive di sindacato di legittimità. È necessario rivedere queste disposizioni, limitandoci, a mio avviso, a dettare regole specifiche per la valutazione degli elementi di fatto alla cui sussistenza è condizionata l'emissione di un mandato restrittivo. È opportuno precisare che le esigenze inderogabili attinenti alle indagini devono essere specifiche e relative ai fatti per i quali si procede: ciò per evitare il rischio di motivazioni stereotipe e non approfondite, idonee ad occultare eventuali strumentalizzazioni della disposta misura, per la ricerca di fatti diversi da quelli per i quali il soggetto è indagato.

La modifica proposta tende a ricondurre, dunque, la magistratura al rispetto dei principi garantiti a livello costituzionale.

Nella relazione, in riferimento alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 274, si scrive che è utile stabilire criteri per il giudice, onde evitare un dilatarsi eccessivo della discrezionalità, in un campo nel quale, viceversa, l'esercizio del potere cautelare deve essere particolarmente contenuto. Questo era già presente nella relazione riferita al codice di procedura penale. Nella legge delega del 1974, infatti, si prevedeva il pericolo della reiterazione di reati analoghi, ma per questa ipotesi la norma indicava espressamente l'adozione di misure interdittive che potrebbero rispondere in egual modo ai postulati della sentenza della Corte costituzionale che ho citato. Nella proposta originaria dell'onorevole Correnti si prevedeva l'eliminazione della custodia cautelare per il solo pericolo che l'indagato (questo è un punto importante, sul quale vi è stata una forte polemica) possa compiere reati della stessa specie di quello per cui si procede: «poiché», dice Correnti nella sua relazione, «né la misura cautelare può avere il significato di sanzione preventiva» — ecco risolto un problema sul quale ci siamo tanto accapigliati — «né un'affermazione di semplice ipotesi può far aggio sul principio della non colpevolezza». La soluzione di Correnti era netta e precisa: la soluzione adottata, nel testo invece, prevede che la custodia cautelare sia possibile quando sussista il concreto pericolo che si ripetano delitti più gravi, previsti dall'articolo 266 (quindi, non per i reati meno gravi, ma per quelli più gravi), tra i quali, naturalmente, la corruzione e la concussione. Non c'è stato nessun lassismo, dunque, diversamente da quanto si legge sui giornali (e qui cito di nuovo Barbera che, mentre nella prima parte della sua intervista era stato leale nel riconoscere la bontà delle norme, poi afferma che per la corruzione e la concussione si sono elaborate norme che debbono agevolare i parlamentari non rieletti)! Le proposte, onorevole Presidente, non tengono assolutamente conto né della corruzione né della concussione, per quanto riguarda tutte le ipotesi di custodia cautelare: sia ben chiaro, questo, e definitivamente chiaro!

Sono chiare la motivazioni che impongo-

no al legislatore di intervenire dunque sull'articolo 274, perché occorre recuperare i valori della libertà e della dignità della persona. E credo che non possa essere considerato un sofisma il fatto che, accentuando la polemica sulla necessità della carcerazione preventiva, si accetti implicitamente che questa sarebbe usata come strumento di confessione e quindi sarebbe l'unica capace di determinare responsabilità per il soggetto indagato.

La proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 273, vado per grande sintesi...

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, fra un minuto scade anche il termine di trenta minuti da lei immaginato; la prego pertanto di concludere.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Signor Presidente, credo di avere qualche difficoltà ad affrontare in questi termini le varie questioni...

PRESIDENTE. Onorevole Gargani, se lei ritiene opportuno farne richiesta, la Presidenza autorizza fin d'ora la pubblicazione della parte restante della sua relazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Sta bene, signor Presidente, ma mi conceda altri dieci minuti.

PRESIDENTE. Non è possibile, onorevole Gargani. Come lei sa, il tempo a disposizione per la relazione, ai sensi dell'articolo 83 del regolamento è di venti minuti. Soltanto poiché vi è stato un equivoco da parte sua, le ho consentito di parlare per trenta minuti, ma adesso la prego di concludere.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Per quanto riguarda l'articolo 273 — per il resto rimando alla discussione degli articoli —, faccio osservare che anche nell'ambito della Corte di cassazione si sono determinati due orientamenti in relazione all'ipotesi di non necessità della carcerazione preventiva in caso di sospensione condizionale della pena. E proprio per questo contrasto credo sia doveroso da parte nostra intervenire, come lo è in tutti i casi in cui vi siano interpretazioni diverse da parte della Cassazione.

Un altro punto importante riguarda il rafforzamento dei poteri del giudice per le indagini preliminari, rafforzamento che in un convegno svolto a luglio ci fu richiesto a gran voce dalla cultura giuridica di questo paese. L'appiattimento, di cui si è tanto parlato, del GIP sulle ipotesi del pubblico ministero ostacola il corretto funzionamento del processo, perciò abbiamo rafforzato i suoi poteri. Inoltre, per esaltare il processo di parti, abbiamo previsto l'anticipazione della comunicazione di garanzia alla fase iniziale del procedimento.

In merito a tale problema, che è stato molto dibattuto poiché è legato alla segretezza e quindi alla libertà di stampa, vorrei precisare che la soluzione non sta tanto nell'articolo 329, che stabilisce il periodo della segretezza, quanto nell'articolo 369, che prevede un'anticipazione della comunicazione di garanzia. Da questa previsione dipende il problema della pubblicità. Se, infatti, si anticipa alla fase iniziale del processo la necessità di inviare all'indagato la comunicazione di garanzia, da quel momento tutto diviene pubblico; si restringe l'area della segretezza e si allarga quella della pubblicità.

PRESIDENTE. Conservi qualche argomento per la replica, onorevole Gargani.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Signor Presidente la prego di voler autorizzare la pubblicazione in clacle al resoconto stenografico della parte restante della mia relazione.

Mi avvio alla conclusione. Ho avuto occasione di dire che l'applicazione delle leggi fa parte della grande questione morale che il paese può vivere intensamente. Non posso che ribadirlo ed invitare i colleghi ad esprimere le loro precise convinzioni in merito.

Le modifiche al codice proposte alla Camera hanno l'ambizione di far applicare meglio la legge. È dunque necessaria un'o-

pera di ricostruzione dei valori del codice che, tenendo presente sia le necessità della lotta alla criminalità organizzata sia i principi affermati dalla Corte costituzionale, riporti il codice di procedura penale ad essere quello che tante speranze suscitò. Sarà un'impresa né breve né facile: il grande compito ed anche la grande sfida della magistratura stanno proprio nella capacità di riuscire, pur nella vastità dell'azione giudiziaria, a perseguire il reato e non il sistema o, per dir meglio, a ricercare il colpevole con i metodi consentiti dalla Costituzione. Ogni potere — per le specifiche competenze che ha — deve contribuire a non disperdere le ragioni del garantismo che in democrazia non conosce limitate stagioni, ma deve costituire un obiettivo costante.

Onorevole Presidente, con questa relazione ho voluto lasciare al Parlamento un atto che costituisca un'alta testimonianza dei valori di libertà per i quali siamo chiamati, nell'interesse del paese, a lavorare *(Applausi dei deputati dei gruppi della DC, del PSI, liberale e del PSDI — Congratulazioni).*

PRESIDENTE. La Presidenza consente la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della parte restante della relazione dell'onorevole Gargoni.

Ha facoltà di parlare il sottosegretario di Stato per la giustizia.

VINCENZO BINETTI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, vi è stata una prima parte di dibattito sulle pregiudiziali di costituzionalità e di merito circa l'opportunità o la legittimità del provvedimento. Non è di tale dibattito che intendo parlare, né voglio riprendere le argomentazioni da esso emerse.

Credo si debba invece discutere se sia vera l'affermazione secondo la quale saremmo di fronte ad una modifica migliorativa del codice di procedura penale, in particolare in relazione alla custodia cautelare, se siamo di fronte a misure migliorative e garantiste verso tutti i cittadini, oppure se siamo di fronte a norme speciali o, peggio, di speciale favore per una particolare categoria di cittadini. Credo che questa sia una parte rilevante del nostro dibattito.

La recente legislazione — mi riferisco a quella del 1991 e del 1992 — in materia di custodia cautelare è ripetutamente intervenuta sul nuovo codice di procedura penale, ma in senso sempre più restrittivo rispetto alle previsioni del codice stesso (cito i decreti-legge n. 152 del 1991 — convertito dalla legge n. 203 del 1991 —, n. 292 del 1991 — convertito dalla legge n. 356 del 1991 —, n. 306 del 1992 — divenuto legge n. 356 del 1992). Con tali provvedimenti si è proceduto a modificare in senso restrittivo, dicevo, la libertà degli indagati e la disciplina delle misure di custodia cautelare. In particolare, è stato imposto l'obbligo della custodia cautelare nei confronti degli appartenenti alla criminalità organizzata, in deroga alla normativa generale del codice di procedura penale, che vuole che tale misura abbia un carattere eccezionale e residuale.

Del resto, si è intervenuti anche con il decreto-legge n. 60 del 1991, il quale ha favorito, dopo l'interpretazione della Corte di cassazione, l'interpretazione autentica delle disposizioni relative al computo ed alla sospensione dei termini della durata della custodia cautelare.

Nella sostanza, questi ripetuti interventi hanno finito per elevare la durata complessiva della custodia cautelare da quattro a sei anni. Sottolineo, inoltre, che anche il decreto-legge n. 356 del 1992 ha previsto l'automatica comminazione del divieto di espatrio in caso di applicazione di altre misure coercitive e ha modificato il computo dei termini della custodia cautelare.

Mi domando che cosa sia accaduto, nel frattempo, per modificare questo orientamento normativo, così consolidato in diverse norme ...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di ridurre il brusio.

Continui, onorevole Ronchi.

EDOARDO RONCHI. ... ed in diversi decreti e mi chiedo, inoltre, se questa dichiarata ondata di garantismo sia relativa al complesso della normativa e ristabilisca una logica generale quanto all'istituto della custodia cautelare. La mia risposta alla prima domanda è negativa e cercherò ora di motivarla nel merito.

La custodia cautelare, con i divieti e le precisazioni dei recenti interventi di legge, resta delineata — mi scuso per il riassunto che sto facendo, ma serve per le mie affermazioni, che auspico siano puntuali — dall'articolo 273 del codice di procedura penale e rimandata alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico (comma 1) e alla non sussistenza «di una causa di giustificazione o di non punibilità» o di estinzione del reato o della pena (comma 2).

Alla luce del criterio previsto dall'articolo 273, il successivo articolo 274 specifica le condizioni di applicabilità delle misure della custodia cautelare.

È su queste tre condizioni, che riguardano appunto l'applicabilità delle misure di custodia cautelare, che interviene il provvedimento al nostro esame.

La prima condizione è il cosiddetto pericolo di inquinamento delle prove, per la loro acquisizione o per la loro genuinità; la seconda riguarda la fuga già avvenuta dell'imputato o il concreto pericolo di fuga; la terza condizione è il concreto pericolo, fra le altre cose, di ripetizione di reati della stessa specie di quello per cui si procede. Ho omesso alcune specificazioni, ma queste sono le condizioni che consentono il ricorso alle misure di custodia cautelare.

Come interviene questo provvedimento garantista, valido per tutti, che dovrebbe consentire di migliorare l'istituto della custodia cautelare? Per quanto riguarda la prima condizione di cui alla lettera *a)* (il pericolo di inquinamento delle prove o della loro genuinità), devo subito dire che non è vero che il testo della Commissione richiami semplicemente quello della proposta di legge Correnti; le modifiche relative a questo e ad altri punti apportate dalla Commissione sono, a mio avviso, stravolgenti quella proposta di legge. L'aspetto al quale mi riferirò adesso, ad esempio, non era previsto nella stesura originaria.

Il testo della Commissione parla di «situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove, se fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità». Credo vi siano molti avvocati, qui dentro; io non faccio parte della categoria, ma non penso sia molto semplice precisare in un'ordinanza di custodia cautelare circostanze di fatto riferite alla sussistenza di specifiche esigenze attinenti alle indagini sui fatti per i quali si procede. Bisogna individuare non un pericolo di inquinamento delle prove supposto, ma le precise circostanze di fatto, cosa che ritengo sia altamente difficile fare; in caso contrario, la pena è la nullità del provvedimento.

Ritengo inoltre si debba leggere la modifica alla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 274 del codice di procedura penale in combinato disposto con l'articolo 16 del provvedimento al nostro esame che, tra le cause di ricorso in Cassazione, prevede anche la mancanza o illogicità della motivazione, non più aggiungendo il riferimento al fatto che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato. In tal modo si accetta l'interpretazione corrente per cui la Cassazione non esprime un giudizio di merito, ma di conformità degli atti.

L'articolo 16 del provvedimento al nostro esame sopprime il vizio risultante dal testo del provvedimento. Ora, è facilissimo impugnare un'ordinanza di custodia cautelare — per la quale è richiesto che sul punto relativo al pericolo di inquinamento delle prove si dimostrino le fondate circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento stesso — per mancanza di motivazione. È infatti altamente improbabile che si riesca a motivare le circostanze di fatto quando si tratta di valutare un rischio, cioè una possibilità. Tale aspetto non era previsto nel testo originario della proposta di legge dell'onorevole Correnti.

La lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 274 fa riferimento al concreto pericolo che l'imputato si dia alla fuga. Il testo della Commissione prevede, invece, che la misura caute-

lare possa essere disposta quando sussiste il concreto pericolo che l'imputato stia per darsi alla fuga. A questo punto sarebbe meglio prevedere l'ipotesi che egli sia già scappato, cioè che la custodia cautelare possa essere applicata solo se l'indiziato sia fuggito, sottraendosi al giudizio! Come è possibile, infatti, provare che sussista il «concreto pericolo che egli stia per darsi alla fuga»? Ciò significa far decadere la condizione che consente il ricorso alla custodia cautelare, che ha lo scopo di prevenire un concreto pericolo di fuga e non la possibilità che l'indiziato «stia per darsi alla fuga». Anche se avesse le valigie in mano ed il biglietto pronto, infatti, potrebbe sempre trattarsi di una partenza per le vacanze o per il *week end:* è impossibile provare che «stia per darsi alla fuga». In sostanza non è dimostrabile un pericolo di fuga in tal senso: se l'inquisito è già scappato, non c'è ragione di prevedere una norma di questo tipo. Ed allora, se si tratta di un criterio di fatto inapplicabile, tanto vale eliminarlo del tutto. In sostanza non è possibile approvare una norma del genere.

La terza ipotesi che attualmente rende applicabile la disposizione di misure cautelari riguarda, fra l'altro, il pericolo di ripetizione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede. In proposito, mi spiace farlo presente al relatore, ma il testo al nostro esame è scorretto anche dal punto di vista formale. La formulazione: «limitatamente a quelli previsti dalle lettere *a), b), c), d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 266» ci dice che non è vero che non vi sia un riferimento a titoli di reato: nella misura in cui la previsione riguarda determinati casi, essa esclude tutte le altre ipotesi. Quindi, è esattamente come se vi fosse un elenco di fattispecie nelle quali non si incorre nella possibilità di disposizione di misure cautelari.

Perché, in particolare, l'ipotesi viene limitata ai reati previsti dalle citate lettere del comma 1 dell'articolo 266? Perché si deve ricorrere alla norma sull'ammissibilità delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche, per limitare i casi di applicabilità delle misure cautelari? In sostanza, per favorire una particolare categoria di reati e di rei, si commette un'ingiustizia evidente.

In concreto l'elenco previsto dall'articolo 266 concerne, per esempio, i delitti riguardanti le sostanze stupefacenti o psicotrope; questo si capisce molto bene, perché chiaramente è assai utile l'intercettazione nell'ambito di procedimenti relativi anche a piccoli spacciatori, per i quali il reato sarebbe comunque di modesta rilevanza (per l'entità della pena o per la gravità della colpa). È facilmente comprensibile anche perché nello stesso elenco compaiano i delitti di contrabbando, per il cui accertamento può essere senz'altro opportuna un'intercettazione. È più arduo comprendere, però, perché proprio a questi reati si limiti — con il testo in discussione — l'applicabilità di misure cautelari, modificando l'impostazione del codice di procedura penale vigente che parla semplicemente di delitti «della stessa specie di quello per cui si procede» e prevedendo così un trattamento uguale per tutti.

È vero che alla lettera *b)* dell'articolo 266 è fatto richiamo ai delitti contro la pubblica amministrazione — non mi è sfuggito — ma occorre anche sottolineare che gli estensori di questo testo, sicuramente giuristi molto più fini e più arguti di me, conoscono bene il contenuto della citata lettera *b).* Si parla infatti di «delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4». In sostanza, si verifica di fatto l'esclusione dalle ipotesi di applicazione di misure cautelari nel caso di pericolo di ripetizione di reati come la violazione delle norme sul finanziamento pubblico dei partiti o altri reati contro la pubblica amministrazione: non si può ricorrere alla custodia cautelare anche in presenza di un pericolo di ripetizione di questi delitti. Fra l'altro, per buon gusto, nelle ipotesi previste dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 274, nella nuova formulazione proposta, vengono esclusi i reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone con il mezzo telefonico (sarebbe stato veramente troppo).

In definitiva, il rinvio ai casi previsti dall'articolo 266 del codice di procedura penale

risponde non al fine di operare un vero e proprio rinvio ad una norma (in evidente contraddizione), ma allo scopo di escludere indirettamente che il pericolo di ripetizione di alcuni reati commessi dagli inquisiti di Tangentopoli — e non sono pochi — possa costituire un'ipotesi di applicabilità di misure cautelari.

Cari colleghi, se la motivazione non è questa, ci si deve spiegare perché vi siete accorti del cattivo funzionamento delle norme sulla custodia cautelare soltanto durante i procedimenti relativi a Tangentopoli. Perché si è intervenuti (lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 274 del codice di procedura penale) sancendo modalità tali da limitare (a mio giudizio escludere) per i reati di corruzione, violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, di abuso di ufficio e di altri più volte emersi nelle inchieste di Tangentopoli, la possibilità di ricorso alla custodia cautelare?

Se fosse questa la tesi esplicitamente enunciata, se, cioè, si affermasse che si ritiene (ma va motivato) che ricorrere alla custodia cautelare per reati che hanno colpito il sistema dei partiti in determinate circostanze non risolva il problema, ma abbia conseguenze politiche, sociali e umane ingiuste (l'onore delle armi a chi è stato sconfitto), se si adducessero motivazioni politiche, potrebbe svolgersi una discussione di merito. Ma non accetto l'ipocrisia di sostenere esattamente il contrario, come ha fatto il relatore: si dice, cioè, che non sono norme ritagliate per favorire taluni reati e alcune categorie di cittadini, mentre dal testo si evince che si tratta esattamente di questo.

Il dibattito impostato male non consente di affrontare correttamente il problema, di prospettare altre forme di soluzione politica (la libertà su cauzione), di discutere sul piano politico e giudiziario. La cosa più pericolosa e inaccettabile è approntare soluzioni per via surrettizia; ci si appella al bene supremo della giustizia, della garanzia, della protezione dei deboli, per introdurre norme speciali, particolari, predisposte su misura con uno scopo ben preciso, fra l'altro in dissonanza con l'orientamento recentemente e più volte ribadito dallo stesso legislatore nei provvedimenti che ho richiamato.

Un'ultima questione di merito. Vi è una previsione comune al progetto di legge Correnti e al testo proposto dalla Commissione: si tratta dell'articolo 2, che prevede che non possa essere applicata alcuna misura cautelare se risulta che la pena che si ritiene debba essere erogata possa essere condizionalmente sospesa.

In verità, non ho un'opinione definitiva al riguardo e penso che la questione debba essere approfondita. Quali sono, infatti, le contraddizioni di una tale formulazione? Capisco benissimo che un imputato, magari poi anche condannato, che potrebbe usufruire della sospensione condizionale della pena, con il carcere preventivo matura un credito verso lo Stato; si commette, cioè, un'ingiustizia nei suoi confronti, anche se la custodia cautelare non è un anticipo della pena, ma si fonda su altre motivazioni. Tuttavia l'istituto della sospensione condizionale della pena interviene in sede di giudizio; scatta (con una serie di condizioni; ma non voglio richiamare questioni note ai colleghi) se la condanna non supera i due anni e sulla base di determinati altri criteri (se non vi sono condanne precedenti, se non vi è una specifica recidiva né pericolosità accertata e così via). Mentre, per altro, il giudice è in grado di valutare l'applicazione della condizionale al momento del giudizio (fra l'altro nel computo della pena considera in maniera bilanciata le attenuanti e le aggravanti), nella fase iniziale, nelle indagini preliminari (è il giudice delle indagini preliminari che deve decidere sulla possibilità di emettere un'ordinanza di custodia cautelare) non si possono considerare le aggravanti e le attenuanti, salvo le aggravanti obbligatorie per legge.

Il procedimento, infatti, ancora non si è svolto. A cosa ci si può riferire, dunque, per la pena che si ritiene possa essere comminata o condizionalmente sospesa? A mio avviso, l'unico riferimento certo è la pena minima obbligatoria, per legge, per un certo tipo di reato, perché tutte le altre variabili del minimo della pena obbligatoria per legge possono essere aumentate o diminuite, a seconda del meccanismo delle attenuanti o delle aggravanti e, in linea di principio, si può supporre che l'imputato possa godere

del massimo delle attenuanti possibili. La pena, in via teorica, può essere irrogata od essere condizionalmente sospesa. Ecco allora che la gran parte dei reati in discussione, per quanto riguarda Tangentopoli, comportano una pena minima di due anni. Non mi riferisco — lo ribadisco — a tutti i reati, ma alla gran parte; infatti, i reati che superano questo termine (mi sembra sia il caso della concussione) sono più controversi anche per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere.

Sarebbe allora interessante fare una discussione non contingente su questo istituto, cioè sulla possibilità di ricorrere ugualmente alla custodia cautelare anche in quei casi in relazione ai quali, poi, la pena dovesse poter essere costituzionalmente sospesa. Certo, non mi sento di contraddire un'affermazione generale di questo tipo; credo tuttavia che, se accettassimo tale impostazione, dovremmo forse rivedere anche le condizioni che consentono la sospensione condizionale della pena, senza lasciare l'attuale meccanismo che, fatti salvi i minimi e le aggravanti previste per legge, consente al giudice un'ampia discrezionalità nel compensare attenuanti ed aggravanti. Un conto, però, è il magistrato in giudizio — il quale può effettuare questa compensazione e, quindi, valutare la pericolosità —, un altro il giudice delle indagini preliminari. Anche in questo caso, sia pure ad un livello diverso che per la modifica delle lettere *a) b) c)* e *d)* dell'articolo 274 del codice di procedura penale, vi è stata la pressione di una preoccupazione eccessiva, contingente, su alcuni reati ed alcuni rei.

Tuttavia, invece di concentrare l'attenzione su questi che ritengo gli aspetti centrali del provvedimento, nel dibattito, per ora (forse il relatore non ha esposto interamente l'intervento che aveva preparato), si pone l'accento, per esaltarne la positività, sul comma 4 dell'articolo 3 del testo della Commissione, nel quale si legge: «2. Il concreto pericolo di cui alle lettere *a) b)* e *c)* del comma 1» — così come snaturate, aggiungo io — «non può essere individuato nel rifiuto, da parte della persona sottoposta alle indagini, di rendere dichiarazioni o nella non ammissione degli addebiti». E questa sarebbe la grande innovazione che impedirebbe ai giudici di fare un ricorso improprio alla custodia cautelare al fine di acquisire prove o dichiarazioni e confessioni di colpevolezza da parte degli indagati! Non vi era assolutamente bisogno di scrivere questa norma, perché le condizioni richieste per la custodia cautelare sono previste dagli articoli 273 e 274 del codice di procedura penale, mentre nessun riferimento di legge consente ai giudici di utilizzare il rifiuto o la non ammissione degli addebiti (il diritto di proclamarsi innocenti è addirittura costituzionalmente protetto).

Si obietta che avendo introdotto quella norma le si conferisce maggiore forza, ma non è così, perché se un giudice la viola, non è prevista alcuna modalità di intervento. In primo luogo, se si è in grado di provare una violazione nelle indagini preliminari, si sottopone il caso al Consiglio superiore della magistratura e quel comportamento è comunque censurabile e punibile; se invece non si è in grado di provare la violazione e se, come è per la norma in questione, manca una sanzione, un meccanismo di controllo, si è scritta una grida puramente propagandistica, a mio avviso per sviare il senso vero di questo provvedimento. Infatti, la replica è la seguente: «Cosa volete, che si usi la custodia cautelare come tortura contro gli inquisiti, gli indagati, gli arrestati?». Assolutamente no: mi associo a chi alza un grido contro l'uso improprio della custodia cautelare, anche se, magari, avrebbe dovuto essere un po' più presente non soltanto sei mesi fa, ma anche qualche anno fa, quando la custodia cautelare è stata ampiamente utilizzata a questi fini.

Non è scrivendo una tale norma, però, che si modifica la possibilità per il giudice di ricorrere, anche a mio parere in maniera scorretta ed impropria, alla custodia cautelare. Questa norma è quindi del tutto ininfluente ed inutile, messa così ed in questo testo.

Non insisterò molto, invece, sulla pubblicità, sull'informazione, sulla riservatezza: il nostro gruppo non ha riserve fondamentali su tali aspetti del provvedimento, che non ritiene decisivi. Ripeto: la nostra riserva fondamentale, anzi la nostra opposizione

fondamentale riguarda le tre modifiche dell'articolo 274 del codice di procedura penale che, da una lettura formale del testo, sembrano espressamente indirizzate ad impedire che possano scattare misure di custodia cautelare verso una particolare categoria di cittadini e di reati. Abbiamo serie riserve anche sull'inserimento, all'interno di un provvedimento che è improntato a tale impostazione, della norma che non consente il ricorso alla custodia cautelare qualora si valuti che la pena può essere sospesa.

Come si constata dalle nostre osservazioni, rispetto alle quali ci aspettiamo repliche nel merito, non si tratta né di una generica affermazione politica, che pure ha il suo peso, né tanto meno di un'impostazione non garantista o vendicativa, oppure tesa ad impedire che anche i politici ed i cittadini che hanno commesso reati di corruzione e concussione siano sottoposti ad una procedura pienamente rispettosa delle leggi, dal momento che anche ad essi deve essere garantita il più possibile la libertà personale.

Non vorrei, infatti, che il mio intervento fosse interpretato come un invito a mettere tutti in galera, o come un «viva il carcere, viva la carcerazione preventiva». Non mi piace il carcere, né il ricorso alla carcerazione; credo inoltre che l'istituto della carcerazione preventiva vada limitato il più possibile. Quel che non si può fare, però, è limitare la carcerazione preventiva a seconda del comodo di una parte del Parlamento, per determinate categorie di rei e di reati. Allora sì, attraverso l'apparenza generale della norma, si opera un intervento di discriminazione ed è per questa ragione, lo ripeto, che solleviamo determinate riserve: non perché vogliamo una vendetta che si sostituisca alla giustizia, né tanto meno che le garanzie costituzionali, del codice penale e del codice di procedura penale non valgano, come talvolta è avvenuto per determinati reati e per determinate categorie di rei, o di supposti tali, ad esempio, con alcune leggi eccezionali.

Non siamo pertanto qui a chiedere leggi eccezionali per i politici corrotti, ma ci opponiamo duramente alla possibilità che per essi vi siano leggi di speciale favore. Sarebbe grave se esse venissero approvate da questo Parlamento, perché una sua quota rilevante vi è interessata; ma anche qualora fossero approvate, con la medesima logica, da un altro Parlamento, sarebbe ugualmente grave! *(Applausi dei deputati del gruppo dei verdi e federalista europeo).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Correnti. Ne ha facoltà.

GIOVANNI CORRENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto dare ragione del ritiro della mia firma dalla proposta di legge in esame, assolutamente non determinato — vi prego di crederlo — da qualche istanza di furibonda volontà giustizialista, che non mi scuote minimamente, ma da motivi per un verso tecnici, per un verso politici. Motivi per un verso tecnici perché, rispetto ad un modesto disegno iniziale i cui contorni proverò a ridisegnare tra poco, mi pare di aver assistito ad un sovraccarico ingiustificato per il momento politico che il paese sta vivendo. Da un punto di vista tecnicò cioé non condivido alcune norme del testo varato dalla Commissione, che succintamente riferisco. Non convidivo il divieto di interrogatorio da parte del pubblico ministero perché costui è e resta titolare e motore dell'azione penale. Inibire questo intervento perché qualche interrogatorio reso al pubblico ministero è stato assunto con brutalità è un errore legislativo e non pone rimedio ad un guasto le cui origini vanno cercate in altra sede, cioè in una presenza del difensore evidentemente non attrezzata, impaurita e soggiacente. Non condivido le norme relative alla segretazione degli atti, poiché credo che l'equilibrio costituzionale fra la tutela della persona del cittadino e quella di una corretta informazione per un controllo democratico anche del processo penale non sia stato in questo modo realizzato. Esprimo tale giudizio, lontano, come sono, da taluni *pasdaran* della giustizia che vorrebbero processi di piazza, tutti pubblici; così come sono equidistante da coloro i quali vogliono processi tutti coperti dal segreto e quindi sottratti alla valutazione del popolo italiano. Non condivido neppure l'impostazione data all'informazione di garanzia. Queste sono le motivazioni tecniche.

Veniamo ora alle motivazioni politiche. Non credo affatto che l'XI legislatura non possa occuparsi della materia in esame: è un argomento così penosamente assurdo da non meritare neppure critiche. Ma come, le leggi più importanti che costituiscono la spina dorsale dello Stato, il bilancio e la legge finanziaria, vengono fatte nell'attuale egislatura — come è accaduto nelle precedenti — e invece questa legge, tutto sommato di modesta portata, non può essere affrontata? Non è questa l'impostazione. L'impostazione è che, per non dare al paese l'impressione di una giustizia domestica, con legislazione addomesticata, bisognava prendere decisioni anche severe, quelle che in passato ho invocato ma che il Parlamento non ha saputo adottare. Da allora ho dichiarato che non condividevo non la sostanza, ma la lettura di una nostra iniziativa, lettura a questo punto legittima da parte del paese.

Detto questo, vorrei provare, almeno in questa sede, ad avere un approccio minimamente tecnico rispetto ai problemi che ci occupano, perché a me pare che l'informazione sia di una disinformazione spaventosa e crei nell'opinione pubblica guasti di conoscenza forse irrimediabili. Se avessi più tempo, potrei certamente illustrare meglio il problema; dovrò invece fare riferimento ai numeri, sperando che la diligenza dei colleghi (se c'è ancora qualche *opinion maker* in buona fede) li induca a leggerli.

I numeri sono i seguenti, onorevoli colleghi: articolo 13 della Costituzione, articoli 272, 275, nn. 1, 2 e 3, 277, 278, primo comma, del codice di procedura penale. Questi articoli disegnano un processo penale in cui l'imputato è a piede libero. Quando si afferma che il nuovo codice di procedura penale ha voluto un processo connotato da un imputato a piede libero e da un rito sollecito non si intende fare un'affermazione meramente teorica. No, noi deduciamo tale affermazione dagli articoli poc'anzi menzionati.

Chiedo allora a qualsiasi persona che abbia un residuo di buona fede se possa affermare che il processo penale nel nostro paese segue ancora la regola generale del processo a piede libero. Non mi sono mai preoccupato — e non mi preoccupo — del ceto politico, ma dei cittadini italiani in balìa di una giurisdizione ormai preoccupante; certo, non essa causa dei guasti, ma risposta ormai ridondante all'enorme guasto che era stato creato nel paese. Ormai qualsiasi banalissimo reato viene contestato con custodia cautelare in carcere: questa è la verità. E la verità ancora più amara non è tanto quella di un pubblico ministero che non distingue più bianco, rosso e nero, nel senso della pregnanza dei fatti di cui tratta, ma di un GIP la cui terzietà si perde nella notte della delega governativa per il codice. I tribunali della libertà e la stessa corte regolatrice sono certamente intimoriti da un'informazione di un certo tipo, da un'opinione pubblica che confonde le sentenze pronunziate in nome del popolo italiano, che sono un atto di suprema democrazia, con la custodia cautelare, che invece, se non è eccezione alla regola processuale, diventa atto autoritario, l'atto con il quale il cittadino viene trasformato in un suddito. Questo è infatti il problema. Nel momento in cui il giudice naturale afferma la penale responsabilità di un cittadino, lo associa alle patrie galere e pronunzia «in nome del popolo italiano», il cittadino colpevole viene punito. Nel momento in cui al di fuori di qualsiasi schema dialettico, con atto autoritario ed autoritativo, il cittadino viene posto in carcere, perde la nobiltà della qualità per lui voluta dalla Costituzione, e diventa un suddito. Di questo sono preoccupato, altro che di dare tutela a qualche politico di malaffare! Non ci penso proprio; penso che con questa interpretazione del codice di procedura penale fare il sindaco, l'assessore, il consigliere comunale in questo paese costituisca atto di grande ardimento, consegnato com'è, chiunque di questi amministratori, ad un sostituto procuratore della Repubblica, magari giovinetto, volto ad affermare la sua immagine o — ciò che è più grave — ad affermare con la custodia cautelare la detenzione di un potere reale, quel potere che una volta si chiamava mandato di cattura.

Questa è la realtà, una realtà terribile. Il *trend* della corte regolatrice, la Corte di cassazione, presenta in questo momento una curva di caduta spaventosa e ciò è

estremamente preoccupante. Se infatti all'interno del sistema vi fossero meccanismi, per così dire, di aggiustamento, certamente non vi sarebbero problemi. Ma tali aggiustamenti — ahimé — in questo momento non vi sono ed io devo contrapporre a chi fa politica con la volontà di giustizia plebea non la mia parola, assolutamente banale, di parlamentare di provincia, ma le parole dei premi Nobel Modigliani e Simone Weil, i quali hanno detto che il carcere preventivo in questo paese sta dando un connotato di inciviltà ad un pur meritevole, meritevolissimo, impianto complessivo di amministrazione della giustizia penale. Forte come sono di tale autorevolissima compagnia, posso sminare il terreno che è stato minato con un unico strumento, quello dell'ignoranza.

Si è detto che la novellazione dell'articolo 273 del codice di procedura penale, così come è proposto, non avrebbe più portato in galera i responsabili di corruzione e concussione. Questa è una menzogna, tollerabile finché proviene da chi, percependo buoni stipendi per scrivere su qualche giornale, ha fermato le sue letture ai primi anni della scuola elementare; non più tollerabile quando proviene da ambienti accademici, non più tollerabile quando proviene da ambienti giudiziari. Perché? Perché, onorevoli colleghi, la corruzione è reato punito con la reclusione fino a cinque anni. La sospensione condizionale della pena, come sapete, è quel buono sconto che ogni cittadino italiano è abilitato a spendere fino a due anni. E allora voi ditemi cosa può impedire al giudice, a fronte di una grave corruzione di un personaggio che come comportamento processuale non si connota bene, di porre un giudizio prognostico negativo della sospensione condizionale della pena.

Non si può mentire al paese facendogli credere cose che non sono vere. Vero è che io non ho inventato niente: questa norma era scritta nel codice Rocco per novellazione in tempi non sospetti, nel 1988. E quattro pennivendoli da strapazzo devono andare a documentarsi prima di scrivere bugie, bugie che influenzano negativamente il paese. Stava scritto nel codice del 1988 ...

MARCO TARADASH. Ascolta, Colaianni!

GIOVANNI CORRENTI. ... ed io, che non sono titolare di una particolare fantasia giuridica,...

MARCO TARADASH. Ascolta, Colaianni!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lascino parlare il collega Correnti. Non c'è bisogno di chiamare in causa altri colleghi.

GIOVANNI CORRENTI. ... ho semplicemente reiterato questa norma, quando ho assistito al caso di tanti cittadini italiani messi in galera per reati per i quali, ancorché giudicati responsabili, saranno condannati a sei mesi con la condizionale. E chi li ripagherà del carcere sofferto e patito? Chi li ripagherà?

Così come ho assistito con grande preoccupazione, qualche volta con sdegno, all'uso della custodia cautelare in funzione della confessione. So che un tizio come il signor De Benedetti in questo paese gode di antipatie e di simpatie. Provo a vedere un codice di procedura penale immune da simpatie e antipatie e mi pongo una domanda. Le esigenze cautelari che determinarono la custodia in carcere di De Benedetti erano davvero così intense da determinare appunto tale misura? E allora, come mai ne è uscito dopo sei ore?

Signor ministro, l'autorevolezza della sua cattedra mi sarebbe stata di grande aiuto, ma in tutto questo percorso il Governo non ci ha mai dato i lumi della sua direttiva e ancor oggi ne siamo privi *(Commenti dei deputati del gruppo della DC — Applausi del deputato D'Amato)*.

Pongo questi problemi veri e reali, problemi che oggi il popolo italiano può voler risolvere in termini di velleità punitiva. Credo che un legislatore (io penso di poter essere almeno giudicato un legislatore onesto, perché non sfiorato da alcuna informazione di garanzia) debba porsi seriamente il problema della differenza che esiste fra valori e strumenti. La libertà è un valore, la custodia cautelare è uno strumento. Se non si coglie questa differenza (e mi pare che vi sia una miopia giurisprudenziale spaventosa nel non coglierla), oggi il popolo italiano può essere accontentato, ma domani si ribellerà

contro lo strapotere dei giudici. Questo mi spaventa, perché anche i giudici sono un baluardo della democrazia *(Applausi dei deputati dei gruppi del PDS, della DC, del PSI, liberale e federalista europeo).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Maiolo. Ne ha facoltà.

TIZIANA MAIOLO. Presidente, colleghi stiamo discutendo di questa legge di riforma della custodia cautelare proprio in giorni in cui pare essere arrivata al suo culmine una gravissima crisi istituzionale, che indubbiamente sta segnando addirittura un passaggio d'epoca: una crisi di sistema politico iniziata per via giudiziaria; una crisi all'interno della quale ha un protagonismo particolare, con le sue luci e le sue ombre, la magistratura; una crisi che però sta mettendo in discussione anche la legalità costituzionale e quel sistema di regole che definiscono lo Stato di diritto e la democrazia stessa.

Devo dire che, però, non è ascrivibile solo all'oggi questo attentato allo Stato di diritto; infatti siamo al culmine della demolizione del sistema delle garanzie, ma essa ha le sue origini in un passato neanche tanto recente ed ha le sue cause nell'operato di un insieme di soggetti istituzionali, che vado ad elencare.

Prima di tutto, il Parlamento. Il Parlamento con il suo convulso legiferare sempre in clima di emergenza, fino a volte ai limiti estremi di compatibilità con l'ordinamento costituzionale. Parlo dell'emergenza sul terrorismo, che risale ormai a parecchi anni fa; parlo di quella sulla droga; parlo di quella sulla criminalità organizzata.

Ci sono state le leggi speciali sul terrorismo, le cui conseguenze vediamo purtroppo ancor oggi e in seguito alle quali una persona come Prospero Gallinari viene lasciata morire in carcere. C'è stata la legge Vassalli-Craxi-Iervolino, in parte corretta oggi da un referendum che però, purtroppo, ancora non trova esecuzione nel suo risultato. E non sarà mai sufficientemente citato come esempio nefasto il decreto Scotti-Martelli (mi piacerebbe sapere cosa ne pensino oggi gli onorevoli Scotti e Martelli), che ha demolito il nuovo codice di procedura penale. Si tratta di un provvedimento, però — lo voglio ricordare a tutti — che è stato approvato da questo Parlamento, da questa stessa maggioranza che oggi lo critica senza aver fatto prima alcuna autocritica. Ho preso atto dell'autocritica del relatore Gargani, ovviamente. Spiegherò poi, però, le conseguenze che secondo me ne dovrebbe trarre.

Il provvedimento è stato approvato anche da una parte consistente delle opposizioni di questo Parlamento — parlo della lega e del Movimento sociale, ma anche del PDS, che qui si è astenuto ed al Senato ha votato a favore —, che almeno oggi mostrano coerenza nel loro furore sostanzialistico, nel loro disprezzo per il sistema delle garanzie (di questo si tratta, colleghi).

Ho detto del Parlamento. Vorrei aggiungere una parola sulla Corte costituzionale, che con alcune sue pronunce ispirò proprio quel decreto.

Veniamo a parlare della magistratura, a cui il legislatore ha dato amplissime possibilità di arbitrio e la quale ha prodotto, a sua volta, una giurisprudenza emergenziale, utilizzando gli strumenti della norma fino ai limiti dello Stato di diritto, a volte anche sorpassandoli.

Ci sono singoli magistrati che rivelano sistematiche cadute di garanzie nel loro operare, piegando la custodia cautelare — come ricordava poc'anzi l'onorevole Correnti — allo scopo illegittimo di ottenere la confessione e la chiamata in correità, violando sistematicamente le norme sulla competenza (a Milano un pubblico ministero ha rivelato, un anno dopo, che un pentito gli aveva detto che in via Fani vi era un camorrista, cosa secondo me ridicola: quel pubblico ministero, in nome di un *Blitz* con 170 persone, ha aspettato un anno; anzi, non so se abbia ancora trasmesso gli atti alla procura di Roma); ricorrendo a mandati a grappolo per evitare le scarcerazioni per scadenza dei termini; arrestando per false dichiarazioni al pubblico ministero; rinviando continuamente il momento del processo; facendo i maxi processi (cosa che il nuovo codice vieta), anzi — diciamo la verità — facendo maxi istruttorie, visto che i processi non si celebrano; in definitiva, correggendo

i princìpi del sistema accusatorio e riportando il processo all'inquisizione.

E veniamo ad un altro soggetto. In questo quadro, un quadro che sta preoccupando anche molti giuristi, un ruolo nefasto va attribuito alla stessa magistratura associata, la quale, invece di difendere l'indipendenza della magistratura attraverso la richiesta di regole certe che diano più forza e più legittimazione alla giurisdizione, si sta inebriando di una sorta di vittoria sul campo, valorizzando la situazione esistente, difendendo quindi leggi emergenziali ed incostituzionali e arrivando così all'illusione che il consenso popolare possa in qualche modo sostituire l'unica legittimazione propria, cioè quella che deriva dalla certezza della norma, dalla sua applicazione all'interno di un sistema di garanzie.

Il comportamento della magistratura associata oggi si presenta solo come un nuovo corporativismo, basato sull'assunto che comunque ciò che viene dal magistrato è sempre buono, e che quindi possa essere sottratto — e questo è gravissimo — a qualunque forma di controllo. I magistrati dovrebbero ben sapere quanto sia aleatorio il consenso dell'opinione pubblica, come ha dimostrato il referendum sulla responsabilità civile, poi vanificato, anche in quel caso, da un pessimo Parlamento e da una pessima legge, su cui ancora sto aspettando le autocritiche. I magistrati invece dovrebbero, proprio oggi, nel momento della loro massima credibilità, farsi protagonisti di una vera opera di bonifica della legislazione speciale, quella bonifica che ancora il Parlamento non sa fare, come dimostra la legge che oggi stiamo discutendo e come dimostra, addirittura, la difficoltà che abbiamo oggi a discutere in un'aula divisa tra opposte strumentalità, dove non si legifera sulla base di princìpi, ma di opportunità politiche, come abbiamo sentito dire l'altro giorno.

Voglio spendere due parole anche sul Governo, signor ministro. La gente si aspettava che il famoso Governo dei tecnici ci avrebbe dato il massimo delle garanzie di competenza e di rigore; invece esso non fa altro che sfornare decreti emergenziali, sempre all'insegna delle leggi speciali. Ho sempre considerato un grande maestro il professor Giovanni Conso, che non era secondo a nessuno nel sostenere il primato delle garanzie, sempre e comunque, rispetto alle esigenze di tutela della collettività, sulla giustizia spettacolo e sul giustizialismo. Oggi trovo che il ministro Conso non è la stessa persona del giurista Conso; e devo dire che ne sono delusa.

Oggi sento, colleghi, di combattere questa battaglia in solitudine. Un tempo mi era stato possibile farlo per l'affermazione della legalità costituzionale e per quel sistema di regole che definisce lo Stato di diritto, all'interno di una parte minoritaria, ma qualificata, della sinistra, istituzionale e non. Oggi vedo, purtroppo, che la sinistra intera — con qualche eccezione assolutamente personale, come l'onorevole Correnti — si è compattata. Vedo cioè la sinistra intera, purtroppo, tutta unita nel far prevalere delle esigenze importantissime, come la lotta alla mafia, alla corruzione, sul rispetto di alcuni princìpi — che sono quelli che ho elencato — fondamentali non solo per il processo, ma per l'intera civiltà giuridica e per la stessa sussistenza della Costituzione.

A tali forze di sinistra, alle quali ultimamente mi sono ripetutamente rivolta — ma non mi sembra con grandi risultati — ed a tutti i democratici presenti in quest'aula mi rivolgo ancora perché si possa ragionare su questa proposta di legge, alla luce di qualche principio che non va calpestato, soprattutto quello che definisce i confini tra i diversi poteri dello Stato e che oggi è in crisi.

Non dovremmo mai avallare, colleghi, l'opinione, molto diffusa, che il Parlamento sia, tutto sommato, un organo quasi superfluo, perché tanto ci sono le piazze, gli organi di informazione e la magistratura a sostituirlo. Non avalliamo mai la tesi che un potere possa prevalere sull'altro, per cui ci sia un superpotere giudiziario, comunque buono, che supplisce sempre ed in ogni caso alle carenze degli altri poteri. Come si difende l'indipendenza della magistratura? Proprio difendendo la divisione dei poteri. L'inchiesta sulle tangenti si difende chiedendo alla magistratura di celebrare i processi, non proponendo quel patteggiamento allargato che sarebbe solo un'amnistia camuffata e che darebbe ancora più del potere al pubbli-

co ministero, accentuerebbe il carattere inquisitorio delle inchieste, svaluterebbe il dibattimento e sottrarrebbe la responsabilità al pubblico controllo. Perché dobbiamo rinchiudere nel segreto del rapporto tra il pubblico ministero e l'inquisito processi così importanti? Non ci bastano i danni prodotti dal pentitismo, soprattutto quello di mafia, che è arrivato a diffondere i suoi veleni fino al massimo livello istituzionale?

Non ho ancora preso una decisione definitiva sul voto che esprimerò in merito a questa legge ed è probabile che voterò contro, a meno che non abbia la garanzia di alcune modifiche. Sono stati apportati importanti miglioramenti, che non elenco, perché voglio avviarmi alla conclusione del mio intervento; però ci sono ancora aspetti che non vanno bene: mi riferisco soprattutto al fatto che venga mantenuto quel doppio binario già istituito dal decreto Scotti-Martelli, che penalizza alcuni cittadini rispetto ad altri.

Cito, solo a titolo di esempio, quello che per me è il punto più importante ed irrinunciabile, modificato nella prima proposta Correnti: il comma *c)* dell'articolo 274 del codice di procedura penale, quello che prevede la possibilità di arresto sulla base di una previsione di reati futuri. Questa norma, che ha una storia antica, travasata nel nuovo codice da una legge speciale del 1982, che viola il vecchio principio liberale che disponeva la possibilità di ordinare la custodia cautelare solo in presenza di un pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, qui ipotizza la previsione che l'imputato commetta futuri delitti. Si fa cioè una prognosi per cui si consente di limitare la libertà di una persona, che in ogni caso deve essere presunta non colpevole anche per i fatti storicamente già avvenuti oggetto del processo in corso, addirittura sulla base di fatti non ancora avvenuti e che, quindi, non sono verificabili. È il famoso paradosso di sofferenza certa per fatti eventuali.

Tale norma cozza con il principio di non colpevolezza stabilito dalla Costituzione, costringe il pubblico ministero a funzioni di polizia giudiziaria, si basa su un giudizio prognostico arbitrario. Per me la cancellazione integrale di questa parte della norma, senza doppi binari, senza discriminazioni tra cittadini di serie A e di serie B, è pregiudiziale per il mio voto favorevole su questa legge. Diversamente dovrei aderire a quella logica del sospetto che ho sentito anche stasera in quest'aula per la quale dovrei pensare che stiamo votando una legge strumentale. Se è anche strumentale può essere accettabile; se è solo strumentale, costruita *ad hoc* per alcuni reati e quindi per alcune persone, allora no.

Sappiate che non mi assoggetterò mai ad un'ipotesi di questo tipo, perché una vera battaglia di civiltà giuridica non può che avere per oggetto tutti i cittadini anche gli imputati di criminalità organizzata, di qualunque reato siano imputati; e sottolineo la parola «imputati». Altrimenti vuol dire che nella testa del legislatore alcuni sono più imputati degli altri, cioè alcuni sono già rei, sono già condannati. E questo per me è inaccettabile, come sarebbe inaccettabile questa legge se non venissero approvati alcuni emendamenti che ho presentato. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Carlo Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, sarebbe stato facile per me sottrarmi a questo intervento, che mi colloca in una polemica che domani sarà su tutti i giornali e che ha degli aspetti di impopolarità di significato ricattatorio.

PRESIDENTE. Confidi nell'ora tarda, onorevole Casini!

CARLO CASINI. Avrei potuto facilmente sottrarmi, perché sono tra coloro che non hanno molto incoraggiato la spinta a che si arrivasse in aula, proprio perché temevo che questo dibattito innescasse nell'opinione pubblica meccanismi pericolosi quanto ingiusti. È dunque una questione di inopportunità che mi aveva fatto restare in certo modo in disparte rispetto a questo provvedimento.

Ma ora che il dibattito è giunto in aula e di fronte ad una demagogia e ad una insincerità che hanno assunto aspetti straordina-

riamente gravi, credo che mancherei al rispetto verso me stesso, alla mia qualità di magistrato, di persona che non ha nulla a che spartire con i tangentisti e che anzi crede che i reati contro la pubblica amministrazione non possano essere prevenuti se non con una forte, efficace minaccia penale, se non dicessi la verità su un provvedimento, che si può discutere, ma che non è ingiusto e non intende difendere alcun tangentista.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SILVANO LABRIOLA.

CARLO CASINI. Credo perciò di dover esprimere apprezzamento per quanto finora hanno detto in primo luogo il relatore Gargani, con grande organicità e correttezza, e dopo di lui, con coraggio, i colleghi Correnti e Maiolo. Parlo anche a nome del mio gruppo.

La proposta di legge n. 2591 contiene due parti: la prima riguarda la custodia cautelare, la seconda il segreto istruttorio.

Per quanto concerne la prima parte non dirò nulla di personale, mi atterrò oggettivamente alla proposta di legge nei suoi dettagli. Quanto alla seconda mi sarà consentito — se il tempo a mia disposizione lo permetterà — di fare qualche rilievo di carattere personale.

La prima parte. Nessuno, accusato di essere corrotto, concussore o comunque colpevole di delitti contro la pubblica amministrazione, si illuda di trovare in questa legge la soluzione dei propri problemi. Non è così! Basta leggere il testo del provvedimento per comprenderlo.

Nessuno si illuda di cambiare radicalmente il codice di procedura penale con questa proposta di legge. Non è così!

Nel codice del 1988 vi è già quasi tutto.

Si sono registrate deviazioni applicative? È possibile, è probabile; magari marginalmente, ma è possibile: credo di sì. Di certo, tali deviazioni vi sono state nella mentalità che tutti conosciamo e riscontriamo ogni giorno sulle piazze e sui giornali: la custodia cautelare si è trasformata in uno strumento istruttorio, in una moderna tortura. Credevamo da tempo che la tortura dovesse sparire dal nostro ordinamento. Mi spaventa, più che la deviazione dei miei colleghi magistrati, il grido di consenso all'ipotesi secondo la quale la cutodia cautelare sia diventata strumento di tortura: un grido non diverso da quello che sentiamo nelle piazze e sulle strade quando si invoca, ad esempio, come soluzione dei mali, come prevenzione dei delitti, la pena di morte.

Si tratta certamente di un problema di cultura; e dunque è certo che, se tale clima non cambierà, i giudici — i quali sono uomini come tutti, né più né meno — potrebbero restarne contaminati. E dunque non vi sarà norma che regga — se essi vogliono — a vincere il pericolo di una distruzione degli istituti così come erano pensati nel codice di procedura penale.

Ecco perché la legge che ci viene proposta mi appare ad un tempo modesta — come è stato rilevato —, pur nella sua giustizia di fondo.

E, allora, mi accingo ad affrontare il primo punto. Affermo da tecnico che le novità vere contenute nella proposta di legge in esame sono soltanto sei. Le elencherò, perché ciascuno giudichi se si tratta di difendere gli inquisiti o di cose ingiuste.

La prima novità è la seguente. Oggi, il giudice il quale voglia rinviare il colloquio tra l'imputato ed il suo difensore può disporlo per un tempo non superiore ai sette giorni. L'articolo 1 della proposta di legge al nostro esame propone che tale termine sia ridotto a tre giorni. Si può discutere sull'ampiezza dello stesso — è troppo breve, troppo lungo —, ma non mi pare che si tratti di una disposizione eversiva. Con tale previsione normativa si cerca di rendere più penetrante la difesa.

La seconda reale novità riguarda quella che un tempo si chiamava custodia cautelare obbligatoria, carcerazione obbligatoria per i delitti più gravi (la quale, per altro, era già scomparsa dal nostro codice di procedura penale, però con un'indicazione: in presenza di determinati delitti gravi il giudice dovrà motivare la propria decisione qualora non applichi la custodia cautelare). Tale possibilità viene ridotta ai delitti di criminalità organizzata e di eversione dell'ordinamento costituzionale. In realtà, la novità non riguarda i reati contro la pubblica am-

ministrazione i quali nemmeno prima, nell'elenco contenuto nell'articolo 275 del codice di procedura penale, erano compresi. Essa risponde ad un'esigenza largamente avvertita, la quale guarda con sfavore alla custodia cautelare obbligatoria.

La terza novità è volta a stabilire che il pubblico ministero possa procedere all'interrogatorio dell'imputato soltanto dopo che lo ha interrogato per primo il giudice.

Il comma 6 dell'articolo 294 del codice di procedura penale prevede attualmente che il pubblico ministero possa interrogare l'imputato anche prima del giudice. Si tratta di una novità eversiva o di una previsione conforme al principio di terzietà del giudice — che veniva invocato anche dal collega Correnti — specie quando vi è di mezzo la libertà?

Quarta novità: nel testo in esame si stabilisce che, nell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare, tutto debba restare documentato o attraverso la stenografia o attraverso una riproduzione comunque meccanica o fonica. È questa una disposizione che favorisce in qualche modo i tangentisti oppure avrebbe facilmente evitato il contrasto devastante tra la procura di Milano e quella di Firenze?

Quinta novità: si prevede che la durata delle misure interdittive sia uguale a quella delle misure coercitive diverse dalla custodia cautelare. Il codice ha previsto una serie graduata di strumenti cautelari, fra i quali il massimo è rappresentato dalla custodia cautelare; ve ne sono poi molti altri. Alcuni di essi sono interdittivi, altri coercitivi; questi ultimi, secondo il nostro codice, non possono avere una durata, anche attraverso un rinnovamento, superiore al doppio della durata-base. Per le misure interdittive si prevedeva che la durata non potesse essere superiore a due mesi. Ora si stabilisce un regime unitario: l'una e l'altra misura non possono avere durata superiore al doppio della durata-base. Ciò non significa diminuire la reazione penale, ma semmai aggravarla.

Sesta novità: si stabilisce che il termine per proporre l'impugnazione contro l'ordinanza che dispone la custodia cautelare, che è di dieci giorni, resti immutato, decorrendo però non dall'esecuzione del provvedimento di custodia cautelare, bensì dal momento del colloquio con il difensore. Io che sono stato nelle carceri so che questa non solo non è una norma eversiva, ma è una norma giusta; chi finisce in carcere — anche per il tormento e l'angoscia che prova —, non conoscendo il diritto positivo, può benissimo non sapere che si tratta di un provvedimento ricorribile. Chi l'aiuterà, se non il difensore? Fissare il *dies a quo* nel momento del conferimento con il difensore anziché in quello dell'esecuzione del provvedimento di custodia non mi pare configuri una disposizione eversiva.

Guadagno tempo. Ogni altra disposizione ha un significato esclusivamente di interpretazione autentica; non c'è nulla che non sia già ricavabile dai princìpi generali del codice, dalle singole norme ed anche da parte dei princìpi generali dell'ordinamento. Al fondo, si vuole ricondurre la custodia cautelare — a tale proposito non dovrei fare altro che ripetere quanto ha detto Correnti — alla sua natura di strumento eccezionale perché privativo della libertà e non di pena anticipata o di strumento probatorio.

In passato il tratto di corda, la tortura, era descritto nei codici penali; noi abbiamo detto «basta». C'è stato un caso in cui una grande operazione di polizia — la liberazione di un generale della NATO — è stata compiuta ottenendo confidenze da uno dei complici attraverso strumenti di tortura. Il risultato è stato brillantissimo, ma coloro che sono ricorsi a tale strumento sono stati condannati: il fine non giustifica mai i mezzi, allora come ora.

Ho concluso la prima parte del mio intervento, in cui credo di aver espresso il pensiero completo del mio gruppo. Se volete, nel dibattito sui singoli emendamenti dimostrerò che quel che ho detto è vero e che ogni ulteriore correzione nel testo attuale — a parte le sei novità di cui ho parlato — rappresenta una semplice spiegazione e chiarificazione di ciò che sarebbe già necessario fare in base ai princìpi generali.

La seconda parte del mio intervento mi preme forse più della prima: da questo punto di vista assumo una posizione autonoma rispetto al mio gruppo, tanto che ho presentato un emendamento. Mi riferisco al

segreto su certi atti. Non si tratta di dire cose nuove in questo momento perché i politici sono sotto torchio; sto dicendo queste cose con tenace insistenza fin dal 1985. In proposito, basta rileggere gli atti del congresso dei magistrati di Unità per la Costituzione svoltosi a Senigallia e le reazioni che il mio intervento suscitò sulla stampa; ricordo vi fu un articolo di Giorgio Bocca in prima pagina su *la Repubblica.*

O la comunicazione giudiziaria, l'informazione di garanzia, è concepita come strumento di garanzia per l'imputato oppure è meglio cancellarla. Basta considerare le sue origini; se volete, posso farvi la storia dei provvedimenti che l'hanno modificata a partire dal 1974 per garantirne il segreto, a cominciare dalla norma con cui si disponeva che l'avviso di procedimento — così allora si chiamava — fosse inviato in busta chiusa ed a mezzo posta, affinché l'ufficiale giudiziario non potesse prenderne visione. Da allora, poi, ci è capitato di leggere qualche volta sulle prime pagine dei giornali — non è soltanto un fatto recente — che un certo giudice «aveva l'intenzione» di emettere comunicazione giudiziaria contro Tizio o Caio.

Se vi è un limite nella proposta che qui stiamo discutendo è che, in sostanza, l'informazione di garanzia perde la sua funzione: nel provvedimento in esame si dice, infatti, che essa deve essere emanata soltanto per compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere. Ma in questo modo può verificarsi proprio quello che con l'istituto si voleva evitare. Prendiamo il caso di un reato qualsiasi, per esempio un incidente stradale: se io vengo interrogato — come può accadere — un anno o un anno e mezzo dopo il fatto, come farò a ricostruire dove mi trovavo quel giorno, a quella data ora, o ricordare quali persone ho visto? Come mi difenderò, in sostanza?

La funzione dell'informazione di garanzia è quella di farmi memorizzare i fatti subito o il più presto possibile: se non la ancoriamo all'inizio delle indagini, perde la sua funzione; tanto vale cancellarla.

MARCO TARADASH. Bravo Casini!

CARLO CASINI. Ma allora è necessario che l'istituto resti quello che deve essere: non una pena, una gogna non codificata (perché di questo si tratta: di un altro istituto medioevale). Leggo ancora con raccapriccio quell'articolo del codice penale che prevede come pena accessoria la pubblicazione della sentenza di condanna su uno o più giornali: vuol dire che la notorietà del fatto addebitato ha carattere afflittivo. Ma in questo caso la misura è applicata dal giudice, nella fase del giudicato: non dai poteri che presiedono all'informazione prima ancora che il processo incominci.

Dunque l'informazione di garanzia, se ha da restare, deve essere segreta: ed io credo che dovrebbe restare, perché è uno strumento di tutela dei diritti individuali non irrilevante.

Il problema dei rapporti fra potere giudiziario ed informazione non è di secondaria importanza e certo non possiamo esaminarlo in questa sede ed in questo scorcio di legislatura. È uno dei grandi temi del nostro futuro: se oggi vivesse Montesquieu, il teorizzatore della tripartizione dei poteri, dovrebbe vedersela anche con altri poteri, in primo luogo con quello dell'informazione. Si tratta di un potere che certamente ha bisogno di essere garantito ed esaltato come strumento di democrazia e di controllo in una società libera e democratica come la nostra: ma deve essere coordinato con gli altri poteri dello Stato mediante il ricorso a meccanismi di equilibrio che non facciano prevalere l'uno sull'altro.

Io non temo la stampa e non ho paura che si riferiscano i contenuti di un processo: questa è la mia opinione, se volete saperla, nel momento in cui si discute di qualche parte dell'istituto del segreto. Occorre, però, che si dica tutto: temo infatti la distorsione della funzione del magistrato, del senso di giustizia e della passione di giustizia del magistrato. Lo dico perché sono magistrato e resto tale nel mio animo.

Chi giudica, chi ha nelle sue mani la libertà del prossimo, deve poter decidere soltanto secondo la propria coscienza ed il proprio senso di giustizia: «*Nec metu nec spe*». È per questo che io vorrei — e lo affermo con convinzione — che si dicesse tutto e che si parlasse così: la procura della

Repubblica di Milano, di Firenze, di Napoli, il giudice per le indagini preliminari hanno preso questo provvedimento o hanno deciso in questo senso. Non, quindi Mario Rossi, Emilio Bianchi hanno fatto...

Nella società dell'informazione, infatti, il nome diventa ricchezza o povertà a seconda del contesto in cui è detto. Io conosco queste circostanze, e con riferimento non soltanto ai grandi processi, ma soprattutto alla povera gente.

Badate bene, non accuso i magistrati e sono convintissimo che quasi tutti operino con senso di giustizia e con passione per la giustizia. Ma so anche che involontariamente essi — che sono uomini e che restano inseriti nel contesto umano —, pur senza accorgersene, non sono insensibili al fatto che la loro decisione sarà nota, sarà lodata o criticata. Ciò avviene ad ogni livello: non solo per le prime pagine dei giornali o per i dibattiti televisivi, ma anche per le cronache locali. Credo di conoscere casi nei quali l'ordine di cattura, quando ancora poteva essere emanato dal pubblico ministero, veniva adottato perché l'ordine di comparizione non sarebbe stato reso noto.

Voglio, allora, la garanzia che il giudice deliberi *nec spe nec metu*. Perché mai il nostro codice prevede — vi è già la norma — che non debbano essere resi noti i nomi dei giudici che decidono in camera di consiglio in un senso o nell'altro? Non è questa la *ratio*? Perché in un processo che punta molto sulle indagini preliminari non si dovrebbe pensare ad una disposizione analoga? In che misura, amici giornalisti — siamo sinceri —, il diritto di cronaca è leso se si cita soltanto l'ufficio e non la persona?

Conosco casi in cui l'arresto è comunicato prima: si fanno le prove del punto in cui deve fermarsi l'automobile che porta l'arrestato; si chiede di attendere a far arrivare l'arrestato nella caserma, perché ancora manca qualche telecamera. Questo non sta scritto nel codice e non deve avvenire; o, per lo meno, se ciò che mi si racconta è falso, occorre avere garanzie che non accada, garanzie democratiche, che non comprimano la libertà ed esaltino la funzione del giudice.

Consentitemi di citare un episodio che ho raccontato altre volte. È capitato anche a me di avere di fronte una povera donna, vittima in un processo di sfruttamento della prostituzione, che non parla perché ha un figlio che va a scuola e il giorno successivo tutti gli diranno che sua madre è una puttana. «Io dico la verità, ma lei mi garantisce che domani mio figlio non sarà sbeffeggiato da suoi compagni?». Do la garanzia, e il giorno successivo sul giornale vi sono ugualmente quattro colonne dedicate alla donna con fotografie. Quando telefono mi si dice: «Sa, oggi i poliziotti sono così poco pagati, che se non hanno la 'giornalata'» (questo fu il termine usato) «che gratificazione hanno?»

A me interessano anche questi casi e non voglio comprimere nessuno; voglio una garanzia. Non parlo della politicizzazione dei magistrati, perché anche questa è una realtà umana. È chiaro che la notorietà si traduce in un beneficio che può essere giocato su tutti i tavoli; vorrei però una garanzia anche al riguardo. Parlo della ferialità dei processi.

Mi meraviglio davvero che, rispetto ad una proposta così minimale e razionale, vi sia la rivolta della stampa; mi domando il perché. Siccome ho fatto il pubblico ministero e professionalmente l'ipotesi che si avanza è la più perversa (poi si verificherà), temo che su questo punto non vi sia tanto la passione per la verità e il diritto di cronaca, quanto la consapevolezza che si tocca uno strumento importante per avere le notizie. Parlo del nome dei magistrati e, naturalmente, di tutti coloro che collaborano — poliziotti, carabinieri — per tutto il tempo delle indagini, non oltre. Il bastone e la carota; lo strumento attraverso il quale si possono avere notizie. Certo, per evitare la fuga si devono colpire gli strumenti; si dice: non dovete punire il giornalista, ma l'informatore. Non punisco né informatore né giornalista, ma colpisco lo strumento attraverso cui avvengono le fughe di notizie.

Signor Presidente, sono già alla conclusione del mio intervento che vorrei fosse considerato per quello che è: non mi schiero a difesa di alcuno, se non della giustizia. Vorrei che i giudici conservassero sempre, nel caso grave come in quello di minor rilievo, la consapevolezza che di fronte a loro si

trova comunque, colpevole o innocente, un essere umano che conserva, per quanto sia colpevole, la dignità, i diritti dell'uomo. Solo se la giustizia avrà la garanzia di perseguire l'interesse di tutti e non il collegato interesse personale di questo o quello, legato anche al dato della notorietà, saremo in una democrazia più completa.

Ho già detto in un altro intervento pronunciato in questa Camera che abbiamo battuto il terrorismo con la legalità; mi meraviglio che i garantisti di allora si schierino, oggi, per la tortura e la gogna. Noi vinceremo anche la corruzione, ma con processi giusti *(Applausi — Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benedetti. Ne ha facoltà.

GIANFILIPPO BENEDETTI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il gruppo di rifondazione comunista è seriamente impegnato ad impedire che la proposta di legge n. 2591 venga approvata. Si tratta di una normativa che giunge all'esame dell'Assemblea nel momento peggiore e con i contenuti peggiori.

Svolgerò qualche considerazione in ordine a questi aspetti, preannunciando, come del resto è già implicito dalle mie parole, che cercheremo di concorrere al risultato auspicato con un esame, nei tempi che ci sono consentiti dal regolamento, molto attento degli articoli e degli emendamenti.

Il momento assume una valenza preoccupante che conferisce alla proposta di legge un rilievo del tutto negativo. È in atto uno scontro politico — anche sotterraneo e sordido — che segna la transizione da un sistema politico ad un altro. Molti di noi in questa Assemblea ricordano le modalità con cui si realizzò la transizione degli anni 1944 e 1945, che avvenne con la forza delle armi. Oggi le cose vanno diversamente, ma gli aspetti di questo processo non sono, per altri contenuti, meno violenti.

Vi è un passaggio che nel profili ordinamentali e nell'esperienza costituzionale — che è quella che conta — è in gran parte avvenuto; le nuove leggi elettorali hanno posto problemi di responsabilità politica per la vecchia classe dirigente (chiamiamola così), mentre i problemi aperti dall'azione della magistratura, che si è sentita più libera nel crescente vuoto politico (dato che registro come un pericolo) pongono questioni di responsabilità penale. Questo credo sia il punto: un conto è tornare a casa, un altro finire in carcere. Dobbiamo, quindi, sforzarci tutti di capire quali e quanti elementi concorrono, anche in violento conflitto tra loro, a determinare la transizione.

In questo Parlamento vi è ormai una maggioranza fantasma rispetto al paese ed è questo che intendevamo quando parlavamo, almeno dalla scorsa primavera, di delegittimazione del Parlamento. Su questo punto voglio ricordare alcuni interventi molto acuti del nostro compagno, l'onorevole Sergio Garavini: non è che quelle considerazioni non siano state capite; sono state rimosse per paura e così la situazione si è aggravata e la proposta di legge di cui ci occupiamo cade nel bel mezzo di una situazione aggravata e destinata ad aggravarsi sempre di più.

La maggioranza fantasma, però, in questa Camera dispone dei numeri, ossia dei voti, e forse anche — sembra di capire — di tanti elementi, più o meno limpidi, di persuasione. Concludo su questo punto con una battuta: non invidio in alcun modo l'onorevole Gerardo Bianco per il compito, ritengo ed immagino molto difficoltoso, che nella sua qualità di capogruppo egli è chiamato a svolgere.

Tra il problema dei tempi e quello del contenuti vi è anche (è minore, defilato e mi limito ad accennarvi) quello del modi. La proposta di legge n. 2591 arriva all'esame dell'Assemblea con modalità che si iscrivono nel regolamento, ma che non sono quelle di tutti i giorni. Ad esempio, mi chiedo perché il presidente della Commissione giustizia non abbia predisposto una relazione scritta. Certo, egli è stato autorizzato dall'Assemblea allo svolgimento di una relazione orale, perché nello scorso mese di agosto avrebbe avuto tempi molto ristretti per la relazione scritta, mentre adesso vi erano tempi più ampi. La relazione orale è l'equivalente, ma alcuni di noi si erano posti il problema della relazione di minoranza, che sicuramente — mi si obietterà — avremmo potuto svolgere:

come farlo, però, senza il riscontro ed il confronto dialettico con quella di maggioranza?

Passando al problema dei contenuti, se ho parlato di contenuti peggiori, ho voluto farlo come attestazione di stima verso i colleghi che hanno posto mano alla complessa elaborazione della normativa; perché sono giuristi di sicure capacità, gente — se così posso dire — che conosce la professione del giurista e a noi sembra che la formulazione delle norme, invece, abbia finito per soccombere ad altri prevalenti interessi. Credo, anzi, di più: che proprio questa normativa abbia finito per determinare nella società effetti tremendamente perversi, perché l'inquietudine nata dal fatto che comunque vi è una coincidenza, sul piano oggettivo e sul piano temporale, con la presenza in questo Parlamento di numerosi inquisiti, ha determinato un allarme nel paese di cui forse la maggioranza fantasma non riesce a misurare l'intensità. Salvo poi che il problema si sposti dagli aspetti politici a quelli antropologici, rispetto ai quali anche noi, che siamo seriamente contrari alla proposta di legge in esame, dobbiamo capire quali conseguenze determina alla fine la disperazione umana di fronte alla previsione di entrare in un penitenziario.

Gli effetti perversi sono appunto questi: sono d'accordissimo nel registrare che la reazione determinata «a livello plebeo» — voglio riprendere il termine usato dall'onorevole Correnti — sia quella «*ad galeras*», nel senso che la carcerazione preventiva viene intesa, come non deve essere, quale anticipazione di pena. Questo effetto perverso lo metto «sulle spalle» della proposta di legge, per la terribile coincidenza con un momento politico e con presenze politiche che, piaccia o no, in questo Parlamento vi sono.

Non so — né voglio stimolarli in tal senso — se i giornalisti si divertiranno a riportare voto per voto l'elenco degli inquisiti che avranno partecipato alla votazione: altre volte è avvenuto, per i voti espressi in Commissione giustizia. Vi è poi un consenso largo alla opposizione sulla proposta di legge da parte del mondo della cultura giuridica, del mondo dell'università: è un consenso che si è manifestato anche attraverso le parole del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura. Non voglio discutere sul problema se il Consiglio superiore della magistratura sia un organo costituzionale o, come diceva Francesco Cossiga, un organo di alta amministrazione: tuttavia, siccome è un organo che si occupa dei magistrati, credo che al suo vicepresidente debba essere consentito il diritto di interferire anche su questa materia, per sottolineare determinati pericoli. E lo credo, a differenza dell'onorevole Gargani, perché non ritengo che il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura sia una persona superficiale, o che in questo caso abbia dato esempio di superficialità.

Voglio ora passare ad affrontare il discorso del garantismo, perché si tratta di uno dei punti fondamentali della nostra discussione: sul garantismo non accettiamo lezioni da nessuno e ci consideriamo una forza che può essere il motore di un dibattito che tutti, però, abbiamo necessità di compiere.

Il garantismo è un tema di grande impegno per tutti ed anche, indubbiamente, per la sinistra italiana. Credo che esso non cominci dentro il processo penale (questo è il punto), ma all'interno della società, e quindi dello Stato, e rappresenti la centralità del problema dell'uomo e della sua promozione nella vita sociale, civile e politica. Se non ci riconduciamo a questo concetto siamo già in una dimensione perdente. Dobbiamo richiamarci ai contenuti dell'articolo 2 della Costituzione, là dove statuisce il riconoscimento e testualmente, la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo. Un nostro collega che è stato ampiamente citato stasera, Augusto Barbera, nel 1975 scrisse pagine molto interessanti per dimostrare come la nozione dell'articolo 2 fosse maturata attraverso uno scontro tra Togliatti e La Pira, che poi trovò una necessaria mediazione.

Se così è e deve essere, credo che nel processo il garantismo non debba essere inteso come un reticolo di norme al di là delle quali mettere al riparo la persona umana: sarebbe troppo comodo e troppo riduttivo. L'idea garantista nel processo deve partire dalla concezione e dalla cultura che si ha dello stesso. Il processo è soltanto un

mezzo per l'accertamento della verità (questo è il punto), non uno strumento di lotta contro chiunque. Se si tratta di fare in questa sede un'autocritica, voglio dire che anche la sinistra italiana ha commesso in anni lontani l'errore di considerare il processo un mezzo di lotta, per esempio, contro i fascisti (se mi è consentito rivolgermi a voi, colleghi del Movimento sociale italiano). Se in altri tempi, difficili e duri per tutti, vi sono state valutazioni di questo genere, esse sono state senza dubbio sbagliate. La magistratura non deve condurre una lotta contro qualcuno; il processo non è uno strumento per combattere un tipo di lotta, ma per accertare la verità.

Se è questa la cultura che dobbiamo affermare (la quale, si badi bene, non circola molto nel paese), credo che quello di cui ho parlato possa essere il punto di intesa (e possibilmente di incontro) su una nozione di garantismo che ci aiuti a risolvere i problemi posti dalla proposta di legge in esame. Il *favor libertatis* è senza dubbio la grande regola della Costituzione; la sua compressione è l'eccezione, ma il punto di partenza è la compatibilità tra l'articolo 13 e l'articolo 27 della stessa Costituzione, nel senso che nel processo non c'è un colpevole ma soltanto un imputato. Ciò significa anche che simile valutazione può comportare il sacrificio della libertà personale, da assegnare al criterio di ragionevolezza, che noi vediamo, se non travolto, certo grandemente leso dai contenuti della proposta di legge in discussione.

Pensiamo, per esempio, al problema dell'informazione di garanzia, che nella subcultura del paese viene comunemente identificata con una dichiarazione di colpevolezza; pensiamo quindi alle difficoltà che questo problema culturale incontra nella sua crescita. Pensiamo inoltre alla questione della custodia cautelare e a tutte le distorsioni che inevitabilmente ne derivano quando il problema emerge. Questo dato, cari colleghi, non potete negarlo, considerata la consistente presenza di inquisiti che in questa Assemblea possono esercitare il diritto di voto su problemi che li riguardano, con un coinvolgimento pieno, personale e diretto. Questo è il punto, rispetto al quale si possono fare tanti discorsi e tante nobili affermazioni, ma al quale non si può sfuggire.

Dal momento che bisogna dire tutto quello che si ha dentro, mi tornano in mente (mi accade spesso, perché mi colpirono molto) le mirabili parole pronunciate da Palmiro Togliatti nell'anno 1950 nel suo famoso discorso su Giolitti. Egli definì il Parlamento di allora il luogo in cui si tesseva l'intrigo e nel quale si rendeva nota al popolo soltanto la parte nobile di esso. Siamo di fronte a questo intrigo? Questa è la domanda politica che dobbiamo porci. Noi la poniamo con chiarezza e franchezza, assumendo, nel nostro preannunciato impegno a non fare passare questa proposta di legge, i termini di una risposta positiva. Se si entra nel vivo dei problemi, non si sfugge alla valutazione che il problema della custodia cautelare è stato sollevato... Non dico da te, Correnti, perché ho apprezzato la novità del tuo intento; tu potresti dirmi: «ma allora perché sei stato proprio tu»? Molte volte si tratta infatti anche di valutare se dalla padella non si cada nella brace; la tua frase: «debbono essere motivatamente dedotte« costituiva un capolavoro di capacità di tecnica legislativa e costituiva un punto sul quale ci si poteva attestare. Fui io che preannunciai l'impegno del nostro gruppo alla raccolta di firme per la remissione del provvedimento in Assemblea, perché quella disposizione non poteva passare sotto silenzio in sede legislativa. Se vediamo quanto accade ora, pure con la pubblicità dei lavori dell'Assemblea, ci rendiamo conto di cosa sarebbe successo in quel caso. Si tratta di diversità di valutazioni.

Come dicevo, il problema della custodia cautelare è stato sollevato, è emerso nelle successive manipolazioni della proposta di legge, quando più forte ed intensa è stata la pioggia delle domande di autorizzazioni a procedere (problema che è ora alle nostre spalle) e per l'adozione della custodia cautelare nei confronti di molti membri di questa Assemblea e di quella del Senato.

Ci si dice: «No, il problema esisteva ed esiste». Colleghi della maggioranza, devo porvi allora due domande. Il problema esisteva e sino a quel momento non lo avete percepito? Ciò significherebbe, allora, che

siete stati una classe dirigente cieca, che non sente il polso del paese. Oppure il problema esisteva, lo avete percepito, ma poiché riguardava gli altri e non voi, in tempi passati non lo avete sollevato. E allora siete stati una classe dirigente cinica. Non m'interessano gran che i due corni del dilemma; forse sono avvenute entrambe le cose.

Beccaria diceva che gli uomini pensano sempre che la pena non sia un loro problema perché riguarda gli altri. Ecco l'importanza — la cito per la seconda volta — di quanto affermato dal vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, il quale teme e, in tal senso, ammonisce, che la fuoriuscita in libertà di gente a proposito della quale può esserci un'alta presunzione di pericolosità sociale possa innescare poi nuovi movimenti di umore e di allarme sociale che costringano il futuro Parlamento a rivedere tali norme se, malauguratamente, saranno approvate.

Pensiamo a questo e all'utilità che tanti di coloro che si predispongono a votare questa legge vogliono realizzare in una sorta di giurisdizione domestica (dopo di che, il diluvio). Evidentemente si pensa che il Parlamento potrà sempre rimetterci le mani.

Il Governo è stato sollecitato da più parti ad esprimersi (forse, anzi molto probabilmente, il suo è un atteggiamento di prudenza, nel senso che vuol vedere come va a finire) e veramente anche noi ci auguriamo che il Governo in sede di replica dica finalmente (e sottolineo finalmente) una parola stringente e conclusiva su questo problema di legge, sul quale certo non può permettersi di ritirarsi nell'Aventino della rimessione alla Camera.

Qual è il quadro generale in cui si iscrive questa norma? Non dobbiamo dimenticarlo. Durante la discussione svoltasi in quest'Assemblea non molti giorni fa è caduta la norma dell'articolo 2 del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369. Certo, vi erano tante perplessità, problemi di costituzionalità e così via, ma la norma conteneva un forte indirizzo. Era una norma di carattere penale e non è passata. Il Governo non ha reiterato il decreto-legge 20 maggio 1993, contenente una norma di carattere processuale che sanciva la possibilità di disporre il sequestro dei beni degli imputati nei limiti del valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale percepito e al concreto profitto derivante dai reati. Sta di fatto che ci sono magistrature, come quella di Ancona, che hanno dovuto restituire fior di miliardi a persone nei confronti delle quali il provvedimento era stato adottato a garanzia dello Stato, della collettività e degli interessi di quest'ultima.

Il quadro generale crea dunque forti malumori nell'opinione pubblica. Inutile dire: «Il Parlamento deve essere distaccato dagli umori della gente». No, il Parlamento queste cose le deve sapere, perché poi le equazioni che la gente fa sono ben precise. Qui non si tutela lo Stato, non si tutelano le parti offese e invece — guarda caso — si compie una forzatura perché si approvi questa proposta di legge.

Le linee generali sono note. Ho già detto che ne discuteremo nella valutazione degli articoli e degli emendamenti. Ho parlato di una tecnica legislativa che voglio definire grossolana. Ci sono specificazioni, integrazioni, divieti che gradualmente vengono inseriti nelle previsioni di ulteriori preclusioni restrittive. È un po' la tecnica delle scatole cinesi. E chi legge, onorevole Presidente, signor ministro, colleghi, fa anche fatica a leggere. C'è un disegno incalzante che emerge dalla lettura delle norme, dell'articolo 274 in particolar modo: si ha la chiara sensazione che ogni aggettivo aggiunto, ogni avverbio, ogni reiterazione abbia un cognome e un nome. Come se il legislatore-fotografo abbia voluto fare riferimento al cognome di un capofila e ai capofila di più gruppi di questioni penali omogenee. L'assemblaggio di questi grappoli di situazioni finisce per costituire uno sbarramento articolato e complesso al termine del quale emerge un chiaro messaggio alla magistratura: «Attenzione, perché prima di toccare qualcuno degli inquisiti ci devi pensare cento volte!». È una norma messaggio. Tutte le cose che qui sono state dette a proposito di violazioni (ritengo anche di carattere penale, in ogni caso di carattere disciplinare) da parte di magistrati investiti di funzioni così delicate, infatti, non hanno mai trovato (e lo abbiamo chiesto e invocato più volte) riscontro alcuno nella realtà giudiziaria del paese. Ci volete forse

dire che la disciplina giuridica della responsabilità disciplinare dei magistrati è ancora in sede di esame? Ma esistono già norme che consentono l'attivazione dell'esercizio dell'azione disciplinare. Come mai non viene fuori niente, assolutamente niente? Come mai non si fa un nome, non si denuncia un caso specifico? Si mormora, si dice, ma poi ci si ferma. Allora, evidentemente, sta accadendo qualcosa di ben preciso, e cioè che anche di fronte a problemi di cui posso pure ammettere l'esistenza (perché credo alle persone che ne parlano o ne sussurrano), si sceglie non la via lecita e legittima dell'azione disciplinare ma quella del massacro delle norme del codice di procedura penale come sostitutivo dell'azione disciplinare medesima. Questo è un punto che tocca problemi molto gravi e molto seri.

Spostare tutta la tematica dalla natura episodica, anche se reiterata, dell'azione disciplinare al processo legislativo! Allora, come facciamo a non pensare che ciò sia rivelatore di un disegno, di un programma che va al di là della stessa valvola di sicurezza garantita agli inquisiti così largamente presenti in questo Parlamento?

Vi sono poi alcuni punti che sono stati già esaminati da altri colleghi. Io accenno — e sto per concludere perché mi pare che il tempo sia, anch'esso, vicino alla sua consumazione — a due punti ulteriori. Innanzitutto, l'informazione di garanzia: perché la vogliamo porre al livello più basso? Il codice vigente non vieta che possa essere fatta anche nel momento del compimento delle prime indagini, anche se poi indica una soglia bassa. Se noi, invece, di necessità la spostiamo su tale soglia, facciamo sicuramente un piacere agli inquisiti e agli inquisiti eccellenti, perché l'informazione di garanzia — o l'informazione di procedimento, se il nome verrà cambiato in questo senso — non viene comunicata e quindi vi è un lasso di tempo notevole perché essi possano in qualche modo beneficiare del silenzio.

Ma il cittadino comune...

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Benedetti, vorrei pregare i colleghi di assecondare gli sforzi della Presidenza perché il dibattito prosegua così come si è svolto finora. Continui, onorevole Benedetti.

GIANFILIPPO BENEDETTI. Ma il cittadino comune, il cittadino che non ha mezzi, che non ha strumenti ed anzi incontra difficoltà nel ricorrere al difensore, non ha forse un interesse primario ad essere informato subito del fatto che si addensa su di lui il compimento di un procedimento penale? Non è angosciato da problemi di clamore (che attorno a lui non si realizzerà) ed è giusto che sappia subito che un procedimento penale potrà essere svolto contro di lui. Domando quindi, anche alla luce della norma sul compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere: e se poi un procedimento è fatto della sola raccolta di prove testimoniali (ipotesi difficile da configurarsi, ma che qualche volta si verifica)?

Passiamo al problema della libertà di stampa. Gli atti di indagine non consentono la pubblicazione. Si è detto che la stampa è intervenuta malamente e che sarebbe responsabile della disinformazione. No, perché gli atti di indagine non sono pubblicabili, ma lo sono l'informazione di garanzia e l'adozione della misura cautelare, che non sono atti di indagine.

Se tutto viene racchiuso nella coltre degli atti del procedimento, non si pubblica più niente. D'accordo, fino al compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

Qui si è fatto il nome di un noto esponente di un gruppo monopolistico italiano che, guarda caso, è andato a Parigi e vi si è trattenuto alcuni giorni. Con la nuova normativa, da quel momento, sino alla revoca della custodia cautelare, poi avvenuta, non se ne sarebbe saputo più niente. Voglio, richiamare, concludendo l'articolo, molto arguto nella premessa e molto pregnante nei contenuti, di Neppi Modona, che si è divertito culturalmente, si è sbizzarrito nel configurare tutta una serie di ipotesi rispetto alla mancanza di un determinata persona inquisita, che bisognerebbe giustificare di fronte all'opinione pubblica ma che non sarebbe consentito giustificare con quelle informazioni che garantiscono il controllo sociale diffuso e che quindi sono lo strumento mi-

gliore per tenere sotto tiro — consentitemi l'espressione — anche la magistratura perché faccia il suo dovere, e solo quello.

È per queste ragioni, signor Presidente, signor ministro e colleghi, che noi siamo convinti della perversità della proposta di legge al nostro esame, della sua assoluta e comunque oggettiva strumentalità alla tutela di interessi di troppe persone che sono presenti in questo Parlamento. È per queste ragioni, quindi, che faremo di tutto, con gli strumenti che il regolamento ci consente, nei tempi e nella discussione — che verterà sui contenuti, naturalmente -, perché questa proposta di legge non arrivi al traguardo dell'approvazione. *(Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista e del PDS).*

PRESIDENTE È iscritto a parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante uno degli interventi che hanno preceduto il mio, da parte di taluno — ovviamente favorevole a questa proposta di legge — si è accusato apertamente di demagogia e di insincerità chi invece, come il sottoscritto, è contrario. Un'opinione legittima, per carità, però un'opinione pesante che cercherò di capovolgere, perché ciò che più mi rende ostile a questa misura — purtroppo va detto — non è il merito della misura stessa, ma sono le condizioni politiche, temporali, le opportunità che si cerca di cogliere per far passare, in questo momento, il provvedimento. Vedremo da che parte stiano la demagogia e l'insincerità. Al riguardo porterò alcuni esempi, perché chi le parla, signor Presidente, ha posto la questione sospensiva, che oggi è stata respinta, e lo ha fatto di proposito: voleva sottolineare che questo provvedimento aveva caratteristiche su cui si poteva e si può discutere e taluni aspetti sui quali si può essere d'accordo; tuttavia ha posto con forza la questione sospensiva perché vi sono perché vi sono aspetti politici, temporali e di opportunità che accompagnano questo provvedimento e che, a meno di non compiere un'operazione di gigantesca ipocrisia — quindi di insincerità —, non è assolutamente possibile, signor Presidente, tacere o far finta di non vedere.

Vi sono contenuti sui quali si può discutere e, forse, essere d'accordo: ad esempio, la norma tendente ad ampliare di nuovo la misura del ricorso in Cassazione sembra a me opportuna e necessaria, per impedire che tale ricorso e la discussione che ne consegue si risolvano in un minuetto inutile tra il difensore che spera ed il collegio che, senza neppure perdere tempo, rigetta.

Vi sono altre considerazioni, come quelle contenute nei sei punti indicati dall'onorevole Casini, alcune delle quali sono obiettivamente emerse come esigenze che, alla luce del nuovo processo penale, si sono poste e si pongono, per restituire un minimo di equilibrio al processo stesso che è nato squilibrato (è inutile nasconderlo). Vi sono, però, anche aspetti in ordine ai quali ho l'impressione che ancora una volta, nell'ansia — forse un po' sospetta — di sistemare in qualche modo alcuni problemi che si presentano per molti che, poi, saranno chiamati a votare su questo testo, si sia dimenticata la situazione obiettiva della nostra giurisdizione, gli organici dei magistrati e tutto ciò che amiamo riassumere nel concetto di crisi della giustizia, per i tempi che questa impiega prima di arrivare ad un verdetto, ad una pronuncia definitiva. Penso, ad esempio, a quella misura secondo la quale deve essere prima il giudice delle indagini preliminari e poi il pubblico ministero ad interrogare l'inquisito. È una misura sacrosanta, se valutata astrattamente: dovrebbe infatti essere l'organo terzo ad avere il primo approccio con l'inquisito. Ma se si cala questa norma nella realtà di tribunali come quelli di Roma o di Palermo, ci si rende conto che si blocca tutto, perché i giudici delle indagini preliminari sono pochi mentre i pubblici ministeri sono molti di più: si arriva al collo della bottiglia e quindi si strozza la possibilità di operare.

Sono questioni che possono essere lette in vario modo e, ripeto, in ordine alle quali è inutile almeno a mio giudizio, scatenare in questo momento, una polemica troppo accesa. È vero che tali misure vanno riviste, ma il motivo della mia personale perplessità

deriva dal fatto che esse vengono imposte in un quadro politico che le rende estremamente sospette. Quando si legge sui giornali che addirittura l'approvazione della legge finanziaria viene messa in relazione all'iter di questo provvedimento (non sono invenzioni di un deputato dell'opposizione pettegolo o acrimonioso, ma notizie riportate da tutti i giornali), si pone il problema della nostra legittimazione, come componenti del Parlamento, ad affrontare un problema, che noi sappiamo esistere (e nessuno si è preoccupato di smentirlo, ammesso che la smentita abbia carattere di veridicità), relativo al collegamento che taluno pone in modo evidente tra l'approvazione della legge finanziaria e l'approvazione di questa legge.

Non credo sia poco, anzi lo ritengo un fatto grave: è un ulteriore elemento a favore dell'inopportunità di far esaminare prima e votare poi da questo Parlamento una legge come quella al nostro esame. A mio parere, non a caso il Governo ha assunto un atteggiamento che taluno ha giudicato pilatesco, perché probabilmente, tenendo conto degli altri aspetti cui ho accennato, e da un altro punto di vista, per l'autorità scientifica di chi guida il dicastero della giustizia, una materia di questo genere non appare, rispetto al mondo della giustizia nel suo complesso e in particolare all'ordinamento giudiziario, un argomento da affrontare prioritariamente rispetto ad altri.

Diciamo tutto questo con un atteggiamento molto sereno, ma nella consapevolezza, signor Presidente, che in quest'aula regna un clima particolare: vediamo alcuni personaggi specchiati, trasparenti, che si occupano di questo argomento e lo difendono nelle sedi opportune, mentre altri personaggi, almeno secondo le notizie di cui disponiamo — di fonte giudiziaria, ma filtrate dalla stampa - non possono rivendicare uguale limpidezza. Succede allora che in questo Parlamento, in particolare in questa Camera dei deputati, ci rendiamo conto che vengono mandati in avanscoperta i personaggi non raggiunti e neppure sfiorati da alcun sospetto. Ma questo, signor Presidente, rende ancora più grave quanto sta accadendo, perché non vi è dubbio — anche riprendendo le parole pronunciate dall'onorevole Carlo Casini in quest'aula, secondo il quale nessun imputato di corruzione o di concussione si salverebbe con tale provvedimento — che taluni imputati di reati meno gravi (l'onorevole Casini lo ha implicitamente ammesso), come il finanziamento illecito dei partiti, verrebbero coperti dal provvedimento in esame, rispetto all'adozione nei loro confronti di misure cautelari.

Nella sostanza, che cosa si sta verificando? Avviene che in questa Assemblea, che pure affrontando un tema di carattere giuridico è una sede politica, ci troviamo nella situazione in cui vi sono taluni personaggi investiti di queste responsabilità — le quali, in alcuni casi, sono state molto lealmente ammesse e dichiarate e mi riferisco, ad esempio, ai discorsi storici pronunciati da Bettino Craxi in quest'aula, «discorsi storici» in quanto si è trattato di chiamate di correo che hanno coinvolto quasi tutta l'Assemblea) — ed altri che stanno difendendo la proposta di legge, non essendo stati raggiunti o sfiorati da quelle accuse. Tali personaggi sono davvero politicamente non raggiunti e neppure sfiorati da quelle accuse? Non sono forse anch'essi dei ricettatori — parlo dal punto di vista morale, e non giuridico —, avendo utilizzato gli strumenti organizzativi e propagandistici di quelle organizzazioni che si alimentavano illegalmente per la loro attività politica? Mi riferisco ai più specchiati, ai più integri ed ai più puliti, che sono poi coloro i quali mi hanno preceduto nella discussione di questa sera. Essi — lo ripeto — si sono moralmente avvalsi dell'apporto di talune strutture che si alimentavano illegalmente.

Ecco perché, ancora una volta, il provvedimento in esame si caratterizza per la sua inopportunità.

I deputati del gruppo del MSI-destra nazionale hanno presentato taluni emendamenti al testo di legge in esame. Preannuncio sin d'ora che li sosterremo e li motiveremo con un atteggiamento che non sarà di *filibustering* o di preconcetta ostilità, ma di ferma e ragionata contrarietà al provvedimento in esame.

Signor Presidente, esprimiamo l'auspicio che il nostro atteggiamento possa indurre qualcuno a comprendere che quello attuale

non è il momento per adottare un tale tipo di misure legislative.

Avendo avuto la fortuna — per investitura popolare — di potere essere presente in questa sede da dieci anni e di avere partecipato a numerose discussioni in materia, ho constatato che la sensibilità di quest'Assemblea è entrata in fibrillazione ed è diventata particolarmente acuta solo in determinati momenti. Ho assistito in quest'aula, ad esempio, al caso in cui le manette sono diventate uno scandalo allorquando hanno avvinto i polsi di un noto giornalista, amico di un noto politico italiano.

Quando esse avvincevano i polsi di detenuti caratterizzati da una certa etichetta politica , che venivano portati addirittura in barella davanti alla giustizia italiana, nessuno qua dentro si strappava le vesti.

Ed ancora, essendo stata avvertita la TV in anticipo di taluni arresti e dell'adozione di determinate misure cautelari nei confronti di alcuni inquisiti (poi, magari, dichiarati innocenti e scagionati da ogni responsabilità), sono state sistematicamente adottate le manette quando appunto il nemico da colpire era un altro; ma quando il nemico da colpire è diventato una certa parte della classe politica, la sensibilità dell'Assemblea si è acuita, portando alla presentazione del provvedimento al nostro esame.

Signor Presidente, gli esempi che ho testé citato rendono a mio avviso impresentabile all'opinione pubblica la proposta di legge in esame. Nel caso di specie non si tratta di un problema di legittimazione di questo Parlamento, ma del fatto che esso giudichi e cerchi di legiferare in un momento nel quale il cittadino si rende conto che si tratta di un organismo non più rappresentativo degli attuali umori popolari. Non è più quindi il luogo nel quale risiede la sovranità autentica. È un Parlamento che interviene a modificare il codice di procedura penale solo ed in quanto alcuni suoi componenti sono stati messi in discussione, mentre aveva deplorevolmente dormito quando si trattava di altri cittadini, che non appartenevano allo schieramento politico che numericamente è ancora dominante in quest'Assemblea.

Questi sono i motivi per i quali siamo contrari alla legge in esame. Faremo la nostra opposizione, augurandoci, signor Presidente, che la demagogia e l'insincerità che ci sono state attribuite per aver già detto le cose che stasera ho ripetuto escano definitivamente da quest'aula e si possa riconoscere che nel nostro codice di procedura penale vi sono elementi che indubbiamente vanno rivisti, ma che questo deve valere per tutti i cittadini, ed in un momento in cui il legislatore abbia la serenità interiore necessaria per intervenire in materia, senza essere neppure sfiorato dal sospetto che lo stia facendo per un interesse particolare di talune persone.

Questo è ciò che di peggio potrebbe accadere al Parlamento italiano; ed in tal senso si motiva la nostra contrarietà al provvedimento in discussione *(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).*

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Mastrantuono, iscritto a parlare; s'intende che vi abbia rinunziato.

È iscritto a parlare l'onorevole Martucci. Ne ha facoltà.

ALFONSO MARTUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustre ministro di grazia e giustizia, mi sembra sia stato un bene che il dibattito si sia svolto e che le varie richieste di sospendere la discussione e l'esame di questa proposta di legge siano state rigettate.

Dico ciò per l'elevatezza dei temi trattati, degli argomenti e dei contributi forniti, a partire dalla relazione di forte spessore storico, giuridico e politico che ha svolto l'onorevole Gargani, nonché per la dialettica che si è andata autorevolmente sviluppando e per quella che si preannuncia, per l'autorevolezza degli oratori che interverranno su questa tematica.

Credo inoltre che sia stato un bene che il dibattito si sia svolto soprattutto perché a quest'ora e nel raccoglimento da salotto culturale dei pochi intervenuti — parliamo per gli atti parlamentari — è opportuno sottolineare che quando si porta in aula un tema che riguarda il codice di procedura penale — ed in particolare le norme in esso contenute che concernono la libertà personale del cittadino, i rapporti tra la sua repu-

tazione, la sua dignità, la riservatezza della sua personalità ed il diritto di cronaca ed infine il baluardo ultimo del processo, vale a dire il ricorso per Cassazione — già di per sé tale materia non deve indurre a rinvii: *non patitur dilationem*, direbbero i nostri avi per chi ama il «latinorum».

In effetti si tratta di una tematica impregnata di necessità; vi è un tema che scotta. Alcuni parlamentari hanno ritenuto di prendere l'iniziativa su un tema fondamentale — il processo penale — e, nell'ambito di esso, su alcuni sottotemi rappresentati dalla libertà personale, dal diritto alla riservatezza in rapporto al diritto all'informazione, dal ricorso per Cassazione e dal rinvio.

Mi aspetterei, Presidente, dalla sua diligente, attenta e — come sempre — acuta osservazione che ella traesse la conseguenza che questo tema riguarda la sospensiva. Non a caso richiamo l'attenzione sul punto seguente: tutti gli argomenti fin qui portati contro la proposta di legge riguardano la sua opportunità. Anche l'onorevole Maceratini — per me doppiamente collega —, da ultimo, nella sua puntuale analisi non entra nel merito del valore della legge, ma torna sul tema dell'opportunità: fa rivivere cioè, in sede di discussione sul valore della legge, il tema dell'opportunità. Anzi, va oltre: egli dice che per molti aspetti la legge è apprezzabile. Certo, sostiene, per quanto riguarda il ricorso per Cassazione un intervento di riforma era indispensabile. Ed aggiunge: condivido i sei punti nevralgici della riforma enucleati dall'esperienza e dalla capacità tecnica di Casini. Eppure non aderisce alla proposta.

Lo stesso onorevole collega Benedetti — anch'egli doppiamente collega, al quale attesto stima per la grande cultura giuridica, storica e filosofica — finisce per dire: certo, il processo, con le sue regole, ha da essere accertamento di verità e, se non lo è, va corretto; tuttavia non è questo il momento della correzione.

Allora mi sembra che si debba porre un principio fondamentale: quando si tratta di norme di riforma del codice di procedura penale attinenti a questi temi, la necessità di trattazione, vorrei dire l'urgenza di trattazione, è addirittura implicita. Questa rilevanza viene in definitiva riconosciuta anche da coloro che sembrano porsi in posizione dialetticamente ostile alla legge, in quanto essi finiscono per essere resi perplessi o contrari alla proposta soltanto da motivi di opportunità.

Su questo punto un esame rapido, che si segna come una considerazione storica legislativa, viene da me, che sono il più modesto e soprattutto il più occasionale — vorrei dire — nella esperienza parlamentare, da altri acquisita con grande capacità e maestria. Cos'è la legge, onorevoli colleghi? Voi me lo insegnate e me lo confermano l'eperienza e la maestria giuridica del ministro di grazia e giustizia, professor Conso: che cos'è la legge, se non l'interpretazione di un momento storico, di un'esigenza che si manifesta e che — certo — può anche sottendere interessi di parte o ansie di settori dell'opinione pubblica, meglio, della cittadinanza? Che cosa è la legge, se non una visione storico-attualistica di una certa situazione in cui interviene la valutazione del legislatore, in questo caso il Parlamento?

Qui non valgono neppure le obiezioni dei nostri contraddittori, cioè dei colleghi autorevolmente ostili alla nostra posizione, nel senso che non si porta alcun elemento che non sia di esclusiva suggestione: è vero, la legge riguarda l'esigenza sociale, il momento che urge, gli interessi che devono in essa filtrare; ma questi ultimi oggi sembrano coincidere con quelli di alcuni dei parlamentari inquisiti. Si omette, dunque, che proprio il processo è accertamento della verità; proprio il principio che noi ci auguriamo si inserisca in questa legge finisce per porre un tema centrale: altro è l'inquisito, altro è il condannato. Sicché paradossalmente, nel momento in cui si contesta, con questo argomento, ad un settore del Parlamento la possibilità di intervenire sul tema di cui ci stiamo occupando, si finisce per aderire proprio a quel principio antigarantista ed anticostituzionale che si è invece voluto correggere con la legge in discussione.

In definitiva, è mia speranza e mio auspicio che da qui a qualche momento, nell'esame delle singole norme, si guardi alla legge, il cui valore trae origine da esigenze storiche, forse anche di parte (lo insegna la storia

stessa della legislazione), ma che assume un significato in sé: resta come fatto, come visione di carattere generale, come proiezione *erga omnes*, indipendentemente da coloro che potevano essere a favore o contro certe posizioni.

L'invito è quindi a guardare alla struttura della normativa la cui validità ci accingiamo ad esaminare dopo lo svolgimento della relazione e i primi autorevoli interventi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, avanzo due rilievi, all'insegna, comunque, della brevità, con riserva di intervenire sui singoli punti.

Benedetti diceva che il processo deve essere accertamento della verità, non lotta alla criminalità. Già: ma è necessario che tale accertamento sia effettuato sulla base di norme che conducano ad una decisione il più possibile *pro veritate habetur* e non *contra veritatem*. Queste norme devono rientrare nell'ambito di una posizione ideologica del processo; tutto sta a scegliere, signor Presidente, onorevoli colleghi. Ormai vi sono solo gli addetti ai lavori e il discorso può essere più scorrevole e rapido. Scegliamo il metodo inquisitorio? Si controllerà che la disposizione corrisponda a tale metodo. Questa è la ragione per la quale io, da modestissimo tecnico del processo penale, rilevo che è il minimo che si sia potuto portare a soccorso di un processo che frana. Se l'ideologia è inquisitoria, si rispetti il codice inquisitorio. Il professor Conso mi darà atto che uno degli esempi di più completa aderenza al principio inquisitorio è il codice Rocco nella sua iniziale struttura processuale.

Se si aderisce al criterio di un processo inquisitorio corretto, garantito, si avranno le varie leggi e leggine, dalle prime norme fino alle ultime che hanno preceduto il nuovo codice.

Il principio ideologico può essere poi quello accusatorio; il codice nato come fondato su tale principio è stato stravolto: penso alla normativa (e fin qui poco male) e ad un'applicazione (non so se in buona o malafede; qui non m'interessa soffermarmi sulla questione) che ne ha stravolto appunto i principi, i cardini, che sono essenzialmente tre. L'attuale legislatore cerca di portare soccorso all'ideologia del codice nell'eliminazione delle storture, ma questo avvantaggia colui che risponde (è l'espressione usata in gergo) di finanziamento illecito dei partiti. Ciò può facilitare la non emissione di una misura cautelare nei confronti di chi, pur rispondendo di corruzione, per il calcolo preventivo che possa non andare mai in galera venga ritenuto dal giudice come non degno di andarci. Se poi alla fine non ci andrà benissimo, ma il principio è generale; l'astrattezza della norma va valutata in relazione all'ideologia del codice.

Il primo principio è la presunzione di non colpevolezza e quindi l'eccezionalità della misura cautelare. Si è affermato che tale principio è stato stravolto perchè della misura cautelare si è fatto un uso (non diciamo abuso) distorto: dall'eccezione è diventata la regola per tutto quanto è stato rilevato finora. Sui temi del processo si è svolto un convegno, lodevolmente voluto dal Presidente della Commissione giustizia e al quale abbiamo partecipato. Ricordo il messaggio iniziale del Capo dello Stato: l'espressione utilizzata, che sembrò un po' dottorale, un po' paternalistica, ma che cogliemmo fu: studiate per portare una limitazione a quello che si sospetta essere uno stravolgimento della misura cautelare; evitate — ricordo le parole — che un cittadino venga non già toccato, ma distrutto nella sua reputazione ed in quella della famiglia e degli amici con lo sbattere il mostro in prima pagina.

La proposta di legge in discussione risponde allora ad un'interpretazione dei princìpi già acquisiti nella normativa e stravolti dalla giurisdizione; essa stabilisce che le ipotesi di misure cautelari che dovrebbero essere eccezionali possono, tuttavia, essere applicate, cercando però di ancorarle a criteri più sani. Certo, poi vi sono forse — me lo consentiranno i colleghi di maggioranza della Commissione giustizia — anche esagitazioni sull'ipotesi della fuga («stia per», «sia sul punto di») che danno luogo, presidente Gargani, a bordate ironiche...

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Facciamo un emendamento!

ALFONSO MARTUCCI. Facciamolo; non si adotta quasi mai la misura cautelare per il

pericolo di fuga, ma l'inquinamento della prova deve essere adeguato a fatti specifici, concreti e assistiti da motivazioni. Domando ai colleghi — lo avrei chiesto all'onorevole Colaianni, ma glielo riferirò — se la motivazione non sia poi l'esaltazione della funzione giudiziaria. Se si legge la proposta di legge n. 2591 con attenzione, si riscontra che si insiste spesso sulla specificità della motivazione, che è poi l'esaltazione del giudice e del rapporto di quest'ultimo rispetto alle parti. Il dover dar conto è il primo punto; il secondo riguarda la pericolosità sociale, il pericolo di recidiva.

L'onorevole Maiolo ha parlato di doppio binario: ma certo, doppio binario perché nel processo vi è un po' di prevenzione per i reati camorristici; ciò può anche andar bene in un momento di crisi sociale, ma, al di fuori di quei reati, è pur necessario che il pericolo di recidiva si agganci a qualcosa.

In un primo momento si era proposto (l'Assemblea non è in condizione di leggere tutti gli atti) l'aggancio ad un precedente rinvio a giudizio (fummo Gargani ed io ad avanzare tale proposta); poi si obiettò che un precedente rinvio a giudizio comporta tempo e si fece riferimento ad atti concretamente compiuti ed indicati, dai quali fosse possibile desumere. E su questo si incide. Si tratta di una norma di interpretazione che ha una funzione di garanzia, perché quanto più si specifica e si entra nel dettaglio, tanto più la norma dà garanzie. Ma non nel senso del garantismo, così come spregiativamente o lodevolmente viene usato il termine: si garantisce all'interprete, anche quello giudiziario, di potersi adeguare.

Un secondo fondamentale punto (mi avvio alla conclusione del mio intervento) è la presenza della difesa. Signor Presidente, onorevoli colleghi, professor Conso, per l'esperienza professionale di cui credo dobbiamo essere portatori anche in quest'aula — altrimenti saremmo solo tecnici astratti — la difesa è al di fuori di tutte le indagini preliminari. La mia affermazione è categorica. Le indagini preliminari vengono svolte e portano a conclusioni che vedono la difesa — quella tecnica e quella umana — al di fuori. Sicché si ammannisce, si prepara, si raccoglie (non voglio usare espressioni inidonee, offensive o sgarbate) la prova e la difesa ne è al di fuori, con la circostanza aggravante che quelle indagini preliminari, che nell'ottica del codice, così come concepito, erano fini a se stesse perché la vera prova veniva raccolta nel dibattimento, viceversa con il meccanismo della contestazione vengono in esso utilizzate. Sicché la prova acquisita nelle indagini preliminari, fuori dall'intervento della difesa, contestata ad un certo testimone come acquisita dinanzi magistrato del pubblico ministero o all'ufficiale di polizia giudiziaria, diventa definitiva. Se il diritto processuale, allora, era fondato sulla *par condicio* delle parti e sulla terzietà del giudice, non sussiste più quella *par condicio*. Non so quali critiche e quali astiosità abbia meritato quando ho detto che il potere del pubblico ministero è eccessivo: no, in realtà è assoluto! Perchè le indagini preliminari sono solo del pubblico ministero.

Sa, signor Presidente, cosa mi è stato risposto durante un convegno da qualche autorevole magistrato? Che vi è un diritto non all'acquisizione della prova, ma alla propulsione della prova; già: io inviterei a sfilare tutti gli avvocati d'Italia per dire se vi sia una sola istanza di acquisizione della prova rivolta al pubblico ministero (che poi non so perché debba acquisire la prova, anche presentata dalla difesa, nella riservatezza dell'ufficio del pubblico ministero) che venga accettata. Come interviene la legge in proposito? Non risolvendo questo grosso problema, ma dando per lo meno un contributo in termini di minor danno, nel momento in cui afferma che l'isolamento dell'indagato arrestato dal difensore non può esservi. Io almeno avevo proposto e continuerò a proporre che non possa esservi: si è detto poi che vi può essere per tre o quattro giorni. Il cittadino indagato, sottoposto a misura cautelare, può essere isolato per sette giorni secondo le norme del codice di procedura penale: si era riconosciuto che questo non è possibile e che egli deve poter prendere contatto con il difensore. Se quest'ultimo commette un reato di favoreggiamento, andrà in galera, ma il rapporto fra imputato e difensore deve esservi! Neanche i tre, quattro giorni sono stati accolti, come criterio di valutazione.

Si è poi detto che tutte le prove acquisite dal pubblico ministero — siamo a questo: ad una specie di riconoscimento al pubblico ministero di un dominio della prova — vengono trasmesse nel momento della misura cautelare, ma devono essere trasmesse anche le prove a difesa e le memorie difensive. Cosicché il giudice delle indagini preliminari, nell'esaminare tutta la materia, possa valutare i pro e i contro per decidere.

Non vado oltre: mi fermo per osservare che, da questo punto di vista, il principio, o l'ideologia della *par condicio*, che è alterata dalla situazione attuale, viene per lo meno in qualche modo limitata: ed è il secondo criterio. Vi è poi quello del diritto alla riservatezza in rapporto ed in bilanciamento con l'altro diritto, quello di cronaca: mi sembra che a tal proposito la legge abbia voluto, in qualche modo, portare un contributo che non tocca quest'ultimo, perché anticipando il momento nel quale l'informazione di garanzia viene inviata al momento in cui si avviano gli atti personalizzati di prova contro quel tale indagato, si identifica la possibilità di una conoscenza e di una diffusione del provvedimento. Un ultimo rilievo desidero esprimere prima di concludere il mio intervento, per quanto riguarda il ricorso per Cassazione, cui si riferiva anche l'onorevole Maceratini. Signor Presidente, l'attuale formulazione della norma processuale prevede il ricorso in Cassazione per mancanza di motivazione — e che dubbio vi è, a questo riguardo? — o quando l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione derivino dallo stesso documento, non in relazione alle prove assunte agli atti processuali. Si verifica talora che un documento giudiziario non corrispondente al fatto processuale per carico di lavoro, per negligenza, per affaticamento, venga ritenuto valido: potrei citare in proposito alcune sentenze di Cassazione. Pur riconoscendosi che vi è un contrasto con la prova per come è acquisita, poiché il documento giudiziario, nella sua entità autonoma, è intrinsecamente logico, esso viene accettato.

A me, che ho presentato un emendamento in tal senso e lo sosterrò pur con deboli, se non isolatissime, forze, è parso che si debba intervenire anche sul travisamento del fatto. Se il giudice travisa un fatto perché cita una prova o un testimone che in realtà non ci sono, vi è la necessità che il giudice di legittimità intervenga.

È uno sforzo, signor Presidente, quello che tutti facciamo. Le occasioni sono certamente anche quelle denunciate dal Presidente della Repubblica nel convegno che ho citato e da tutti prese in considerazione; possono essere occasioni penose, dolorose, pietose e non commendevoli, ma una cosa è l'occasione della legge, altra la *ratio*, come voi tutti sapete e mi insegnate. Mi sembra vi siano molte ragioni affinché la proposta di legge in esame, attraverso la discussione e l'eventuale approvazione di emendamenti, rappresenti un contributo ad un processo che, stando alle parole di chi è già intervenuto, corrisponda sempre di più all'esigenza di accertamento della verità *(Applausi dei deputati dei gruppi liberale, della DC e del PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Taradash. Ne ha facoltà.

MARCO TARADASH. Signor Presidente, colleghi ancora presenti in aula, io, a differenza dell'onorevole Casini, non ho paura che domani le mie parole vengano pubblicate sui giornali e quindi di poter essere oggetto di attacchi e di dileggio. Non ho paura perché in questi giorni e in queste settimane ho cercato di esprimere la mia opinione, ho assunto posizioni che dal punto di vista giornalistico avrebbero potuto sembrare scandalose, ho reso dichiarazioni a non finire in favore di certi aspetti della proposta di legge e contro altri (certamente contro l'ostruzionismo preannunciato da molte parti e la strumentalità dello stesso), ho inventato uno slogan che mi sembra efficace dal punto di vista della comunicazione («né con gli inquisiti né con gli inquisitori»), ma non ho letto neppure mezza riga sui giornali in merito alla mia posizione. Qualche giornalista mi ha anche avvicinato, chiedendomi cosa ne pensassi, e se lo è annotato sul taccuino: ma non è mai stata pubblicata una sola riga!

Alla stampa, evidentemente, non interessa conoscere le differenti posizioni, ma dare

una certa rappresentazione del Parlamento e di chi non dico sostiene la proposta di legge in esame, ma si oppone all'ostruzionismo e vuole che venga discussa, emendata, votata. Io, quindi, sono tranquillo. L'onorevole Casini, forse, appartenendo ad un partito che obiettivamente lo cataloga tra gli inquisiti (pur non correndo alcun rischio di esserlo), domani sarà citato sui giornali. Ma posso stare tranquillo che voci come la mia non appariranno sui quotidiani!

Non è vero, Casini, che nel periodo del terrorismo si risolsero tutti i problemi con la legalità e che le garanzie non vennero toccate. E non è vero che i garantisti di allora si sono trasformati negli antigarantisti di oggi, perché le leggi di quell'epoca le approvaste con il consenso unanime del partito comunista italiano, che oggi ritrovate, nelle due denominazioni che ha assunto, nel partito di allora, quello degli antigarantisti. Io invece culturalmente appartengo a quella «sporca dozzina» — reclutata negli angiporti o tra gli ergastolani: così ha scritto qualcuno di recente! — che allora era garantista, lo è rimasta quando si discuteva del decreto Scotti-Martelli e continua ad esserlo oggi. Allora, al tempo del terrorismo, essa gridava che certe leggi che la dirigenza politica, di maggioranza o di opposizione, faceva si ritorcevano contro tutti i cittadini. Il terrorismo non fu sconfitto in sede processuale, ma quando vi fu la volontà politica di sconfiggerlo. Non si trattava di un problema di magistratura o di processi, ma di polizia, di mettere a disposizione di polizia e carabinieri gli strumenti e l'indirizzo politico necessari perché il terrorismo venisse sconfitto, come scopriamo oggi leggendo gli archivi del SISDE, del SISMI o le dichiarazioni di questo e quell'altro protagonista di quella fase politica.

Non si trattava di un problema di legge penale, così come per combattere il fenomeno mafioso e quello della corruzione. Per la corruzione vi è soprattutto il problema del consociativismo di lunghissimo periodo che si è instaurato non soltanto all'interno di questa aula e tra i partiti, ma tra Parlamento e magistratura per cui per decenni la magistratura italiana è stata sorda e cieca di fronte alle denunce circostanziate della corruzione dilagante e ad un certo momento, poiché si è detto che vi era finalmente la condizione politica, si è deciso di cominciare a fare *tabula rasa* di quanto fino al giorno prima era apparso come la norma, rigidamente e rigorosamente tutelato dalla magistratura, che in cambio di compensi, di prebende, di potere nella società e dei più alti stipendi del mondo, aveva assunto il ruolo di tutela della corruzione e del fenomeno della partitocrazia.

Oggi ci troviamo quindi nella situazione in cui noi della «sporca dozzina» dobbiamo riaffermare quei valori, quei princìpi e quelle tecniche legislative che sono state fino a ieri tradite dai governi e dai parlamenti che si sono succeduti. D'altra parte, il codice del 1988 parlava chiaramente ed aveva ripudiato l'istituto della custodia cautelare come strumento per ottenere le confessioni e le delazioni. Come ha ricordato poco fa Correnti, si voleva un processo rapido con un imputato a piede libero, ma in realtà tutta la legislazione e la giurisprudenza che si sono succedute dal 1988 ad oggi sono andate contro quei princìpi e fino a ieri, fino alla legge Scotti-Martelli (contro cui non la sinistra, alla quale Casini si richiamava, non certo il PDS ha fatto ostruzionismo, ma noi da soli abbiamo tentato, noi quattro gatti, nemmeno dodici gatti, di opporci), si è tentato di reintrodurre — per quanto possibile — nei nostri codici, facendo doppi, tripli, decupli binari, il criterio per cui la giustizia si esercita sulla persona, ed aveva nella confessione il metodo principale di attivazione e di accertamento della verità.

Oggi, grazie al cielo — non so chi altri ringraziare — l'uso della custodia cautelare è venuto a toccare anche esponenti illustri di quei partiti, di quelle aree parlamentari che avevano voluto certe leggi. Noi stiamo proponendo un referendum che alcuni definiscono inutile, quello per l'abrogazione del sostituto d'imposta. Dicono che è possibile leggere sulla busta paga quanto l'azienda versa allo Stato e che non vi è quindi bisogno di un referendum per fare pagare direttamente al lavoratore le tasse e fargli scoprire quanto gli viene sottratto dallo Stato. Ma è ben diverso — rispondiamo — leggere ciò sulla busta paga ed avere invece in tasca,

anche per un solo secondo, alcuni milioni di lire da riconsegnare allo Stato. Così sì ci si renderebbe davvero conto della questione.

Oggi ad alcuni illustrissimi esponenti della nostra classe politica è toccato avere in tasca per qualche secondo, per qualche giorno, per qualche settimana, il prezzo delle loro decisioni, e si comincia allora a ridiscutere del rito accusatorio, del rito inquisitorio e di come cambiare costumi e leggi per tornare al processo di rito accusatorio.

Con molta onestà il relatore, nel suo intervento introduttivo, ha richiamato tali fenomeni e sono contento che vi sia una consapevolezza critica non soltanto dell'urgenza di cambiare la legge, ma del perché si è arrivati a tale urgenza.

Detto questo, non so come noi voteremo nel merito su questo provvedimento, perché le ragioni per votare a favore sono numerose, ma numerose sono anche le ragioni per votare contro. Dipenderà da come andrà la discussione; vedremo se ci sarà consentito dalla grande opposizione di destra e di sinistra di fare una discussione, e se quindi si potrà effettivamente entrare nel merito delle questioni, o se ci si troverà di fronte, per forza di ostruzionismo, alla necessità di scegliere il bianco o il nero. Non lo so: valuteremo il da farsi sulla base di quello che succederà. È certo, comunque, che questa proposta di legge risponde all'esigenza reale che ciascun cittadino che si sia trovato ad avere a che fare con la giustizia italiana ha avvertito sulla propria carne, l'esigenza reale che la giustizia corrisponda a procedure obiettive e che queste procedure siano ispirate ai principi contenuti nei codici, affinché la magistratura, con un certo modo di fare giustizia, non divenga un potere, un potere di fronte ai mezzi di comunicazione di massa, un potere di fronte a cittadini spogliati dei loro diritti sacrosanti.

La legge in esame risponde a questi requisiti. Essa andrà certamente a vantaggio anche di coloro che temono di essere inquisiti e che quindi vogliono ridurre al massimo la possibilità di dover trascorrere anche un giorno in carcere. Se sono infatti capaci di svegliarsi all'alba e di presentarsi al mattino in quel di Milano o di essere tradotti rapidamente, calcolando i secondi, a Roma, in modo da avere il tempo di confessare e quindi uscire prima della notte, forse possono sperare più facilmente, con queste norme, di evitare anche un solo giorno di carcere. Le norme in esame, infatti, richiamano il principio sacrosanto, da tutti riconosciuto, secondo cui nel quadro del processo di tipo accusatorio la carcerazione deve essere un fatto eccezionale e non la norma.

Oggi invece sappiamo che la carcerazione rappresenta la norma. La carcerazione, l'uso della carcerazione come tortura, come strumento di coercizione per estorcere la confessione è la norma. In Italia così si amministra la giustizia. E funziona, funziona benissimo. Perché poi, tra le persone che vengono inquisite con questi sistemi, non troviamo eroi che devono salvare una loro verità profonda. Certo, troviamo anche questi. Li abbiamo trovati. A sinistra, bisogna riconoscerlo, troviamo anche gli eroi, che devono salvare una loro verità e identità profonde e quindi, rispetto alle accuse, non dicono la verità, non la diranno mai, perché c'è una verità più grande che loro devono affermare e che non è una verità terrena ma è quella di un futuro più radioso. Generalmente, però, non si tratta di uomini di questa pasta. Ormai la verità, per uscire dalla galera, costa relativamente poco. Si è persa la possibilità di arricchirsi e di acquistare potere, di conseguenza bisogna salvare il salvabile. Siamo il paese del «tutti a casa», siamo il paese delle fughe a Brindisi! Non ci si può aspettare dai protagonisti di questa classe politica comportamenti particolarmente coraggiosi o leonini. Ma quanti sono coloro che godranno di questo privilegio di rientrare nel diritto (perché è un privilegio in Italia — dicono le destre e le sinistre unite di questo paese — rientrare nel diritto)? Quanti sono quelli che godranno di questo privilegio tra gli inquisiti di Tangentopoli? Decine, forse centinaia. Ma quanti sono i cittadini italiani che godranno di questo privilegio, cioè del diritto di rientrare nelle regole del processo accusatorio? Sono migliaia, centinaia di migliaia, potenzialmente milioni! Ciascuno di noi, in realtà, in quanto cittadino, ha bisogno di rientrare nella legalità del processo di rito accusatorio e dello Stato di diritto.

Questa legge fa un passo in quella direzione. Lo fa anche facendo passi trasversali, introducendo norme discutibili, che noi contrasteremo, ma sicuramente va in quella direzione, e spiega (si è parlato di interpretazione autentica) quello che è scritto in certe norme del codice, le esplicita, diventa tautologica, ripete in altre parole quello che è già scritto; e cerca di fare in modo che la custodia cautelare torni ad essere l'estrema *ratio*, l'estrema soluzione, quella che è assolutamente indispensabile.

Io credo che questo sia il tema del dibattere. Se invece esso è diventato il Parlamento degli inquisiti, il Parlamento che scopre il garantismo perché ne ha bisogno e quindi il Parlamento al quale deve essere impedito di approvare questa legge perché è delegittimato rispetto al merito — ma non lo è rispetto alla riforma elettorale, all'approvazione del bilancio, alla riforma della RAI e così via! — visto che vi è un interesse privato di coloro che votano in ordine a questa materia, io dico: no, è un ragionamento inaccettabile perché l'unico interesse che un parlamentare deve tutelare è quello della nazione.

Ma gli interessi della nazione non sono astratti sono gli interessi non dell'opinione pubblica o della gente — astrazione costruita giorno dopo giorno da qualcuno, come certi editorialisti de *la Repubblica* (Guido «Ceppi» Modona, come lo chiama Marco Pannella, o gli altri che sono intervenuti come Luca Goldoni) —, che sa solo quello che gli viene fatto sapere: gli interessi della nazione sono quelli di ogni singola persona.

E noi dobbiamo fare gli interessi del singolo anche contro l'opinione corrente, perché il Parlamento ha una funzione diversa da quella dell'opinione pubblica, che corrisponde ai sondaggi e alle assemblee di piazza organizzate in televisione! Il Parlamento ha doveri, compiti, funzioni, metodi, conoscenze e forme di comunicazione interna e di scontro politico diversi!

Credo sia un'ingiustizia profonda l'aver fatto di questa proposta di legge l'occasione di un braccio di ferro tra una presunta maggioranza di Governo, che non c'è più, ed una presunta opposizione, unita nella lotta da destra e da sinistra.

Ma tanto siamo in questa situazione: non è un caso che avviene ciò che avviene, non è un caso che il PDS non ha fatto ostruzionismo sul decreto Scotti-Martelli e non lo fa su tante norme che vengono prodotte da questo Parlamento e che meriterebbero ben altra opposizione. Non è un caso, perché oggi la cultura dominante della giustizia è quella che viene trasmessa dal PDS: i magistrati che assolvono vanno inquisiti per il fatto stesso che assolvono! Oggi un magistrato che assolve è sospetto! Io dico invece che è altrettanto giusto avere sospetti in ordine ai magistrati che condannano, perché magari sono quelli che hanno condannato una cosca in cambio del potere garantito da un'altra, che ne ha preso il posto. Ne conosciamo di storie di questo genere, Colaianni!

NICOLA COLAIANNI. Non essere becero!

MARCO TARADASH. Ricordati i processi contro la Nuova camorra organizzata, ricordati come venne portato in ballo Enzo Tortora in quel processo per coprire quanto stava succedendo in quegli anni e in quei giorni a Napoli con il cambio della guardia tra la cosca di Cutolo e quella degli Alfieri!

NICOLA COLAIANNI. Sai di essere ingiusto! Su Tortora eravamo insieme, ma adesso stai dando un giudizio generalizzato!

MARCO TARADASH. Io stavo replicando ad un tuo gesto in relazione a quella che è oggi la cultura dell'essere magistrato: si è magistrati onesti soltanto se si condanna, si è giudici conformi al costume soltanto se si condanna! E il giudice che assolve è guardato con sospetto!

NICOLA COLAIANNI. Non è così!

MARCO TARADASH. Noi sappiamo benissimo, invece, che il termine di paragone non è l'assoluzione o la condanna (per le ragioni che ti stavo dicendo)!

NICOLA COLAIANNI. Certo!

MARCO TARADASH. Io dovrei oggi, dato che mi arriva da Bari notizia dell'archiviazione di un procedimento che, secondo me,

non avrebbe dovuto essere archiviato, domandare come mai avvenga questo dopo che un magistrato, Magrone, è stato espropriato di quel procedimento ed è stata aizzata contro di lui una canea da parte dei giudici di Magistratura democratica e dopo che quel magistrato ha ricevuto minacce di attentato e di morte!

NICOLA COLAIANNI. Hai notizie infondate: fai pure!

MARCO TARADASH. Tesi infondata...! Benissimo!

Stavo dicendo che questa sinistra — Casini, mi rivolgo a te, anche se non ci sei — non è diventata antigarantista all'improvviso: questa sinistra fa il suo mestiere, che è quello di sempre, quello di mantenere l'ordine consociativo; questa sinistra ha gridato — e come ha gridato! — quando è stata chiamata in causa da qualche magistrato che per errore o per distrazione ha aperto inchieste contro esponenti del PDS (per non fare nomi)!

NICOLA COLAIANNI. La tua è una fissazione!

MARCO TARADASH. Ha gridato ai complotti, all'esigenza di rispettare regole fondamentali e certamente non arriverà mai, da questa sinistra pidiessina, una voce contro quei magistrati che, invece, non aprono le inchieste. Vi sono, infatti, regioni italiane, le regioni rosse, dove non si è aperta un'inchiesta, dove anche i casi più clamorosi, come quello della truffa all'INPS — c'è qui Giovanardi —, vengono archiviati, perché si ritiene che le truffe siano legittime, ancora oggi, nel quadro della partitocrazia.

Questo avviene nelle regioni rosse, avviene per le cooperative rosse, che a Napoli hanno esercitato la funzione di piena copertura del sistema politico-affaristico napoletano, per cui certe aziende — quelle grandi nazionali — pagavano direttamente la camorra; altre aziende, quelle della camorra, erano direttamente collegate ai partiti della maggioranza locale ed il resto veniva affidato alla lega delle cooperative, che incaricava dei subappalti aziende della camorra e poi intratteneva, come al solito, i suoi normali rapporti con il PDS.

Queste cose si sanno, ma c'è un magistrato che oggi in Italia affronti tali temi? No, non c'è, quindi il partito dei magistrati, che è presente in questo Parlamento, è rappresentato, non a caso, dal PDS, perché questo partito ha bisogno del controllo ferreo sulla magistratura per impedire che i cittadini scoprano che il partito democratico della sinistra, in quanto erede del partito comunista, è parte integrante del sistema della corruzione e delle tangenti. Allora vi sono gli ostruzionismi, la prova di forza, la contrapposizione dura, il braccio di ferro...!

Concludo, signor Presidente, ricordando le ragioni per cui non possiamo preannunciare un voto favorevole su questo progetto di legge, a meno che non si modifichino le condizioni di cui ho parlato in precedenza. Mi riferisco innanzitutto al problema del segreto. Abbiamo affermato che è un errore segretare — come si dice, con brutta parola — anche l'arresto, perché in tal modo non si tutela l'arrestato. Bisogna quindi eliminare questo aspetto del testo e personalmente ho presentato, insieme ad altri colleghi, una proposta, forse più radicale di quella della Commissione, secondo la quale tutti gli atti dell'indagine dovrebbero restare segreti, tranne l'arresto, fino a che non si concludano le indagini preliminari. Ciò perché ritengo che il cittadino sottoposto ad indagine, che poi viene prosciolto perché il procedimento viene archiviato, non debba essere dato in pasto all'opinione pubblica, finché l'indagine è in corso: questo allo scopo di tutelare tanto l'indagine quanto il cittadino.

Non c'è alcuna ragione per cui il cittadino debba essere condannato dall'opinione pubblica, secondo gli attuali meccanismi della gogna, quando non vi sono ragioni di fondo per procedere all'indagine. Questa mi sembra una buona ragione per evitare che la stampa e l'opinione pubblica siano messe al corrente di ciò che sta facendo la magistratura, perché il magistrato è parte: la scelta del rito accusatorio ha affermato proprio questo, ossia che il pubblico ministero è parte e non giudice. Purtroppo, noi vogliamo mantenere, invece, nello stesso ordine e con possibilità di intersecazione delle carrie-

re, i magistrati del pubblico ministero ed i giudici. Di conseguenza, oggi tutti i magistrati sono giudici, per l'opinione pubblica, e nessuno riesce a distinguere tra l'informazione di garanzia e la condanna. Dobbiamo invece recuperare il vero significato del legiferare ed il senso dell'informazione, che è sicuramente libera, però entro determinati limiti, che sono anche rappresentati dall'identità e dall'onorabilità della persona.

Un'altra questione riguarda i tempi dell'informazione di garanzia. Era stata accettata, in un primo momento, una nostra proposta secondo la quale l'informazione di garanzia dovrebbe essere emessa nel momento in cui si avviano le indagini, perché oggi l'istituto non è più quello cui pensava chi ha redatto l'attuale codice. Si pensava che le prove dovessero essere trovate nel dibattimento pubblico; oggi, invece, leggi e giurisprudenza fanno sì che le prove si possano raccogliere in ogni fase; di conseguenza il cittadino deve essere tutelato dall'informazione di garanzia. Essa deve rimanere segreta, ma deve arrivare subito, perché questo è l'unico modo per garantire alla persona inquisita la possibilità effettiva di organizzare la propria difesa.

Un'altra questione rispetto alla quale non siamo d'accordo è quella del doppio binario. Abbiamo sempre ribadito che non si può consentire che vi siano persone, accusate di determinati reati, sulle quali si può esercitare il rito inquisitorio ed altre, accusate di reati diversi, sulle quali si può esercitare il rito accusatorio. In questo modo si infrange un principio e sarà poi l'opportunità politica del momento a decidere se contro i politici, i mafiosi, i tossicodipendenti, i terroristi o gli esponenti dell'emergenza del momento, si deve adoperare il doppio binario, che con questo provvedimento viene non dico rafforzato, ma certamente mantenuto.

Fra l'altro, è stata reintrodotta anche quella norma, doppiamente sbagliata, che dà al pubblico ministero il potere di far arrestare chiunque fornisca false informazioni durante un procedimento. Il pubblico ministero è una delle parti, pertanto non dovrebbe essergli data questa possibilità; forse ha ragione Correnti, dobbiamo dargli mano più libera nella fase delle indagini. Ma allora dobbiamo anche riconoscere fino in fondo che è parte, e quindi non possiamo mantenere l'articolo 371-*bis* del codice introdotto con la legge Scotti-Martelli. E oggi vi è un doppio binario secondo il quale per i cittadini normali non vi è la possibilità dell'arresto immediato, mentre per i presunti mafiosi vi è tale possibilità.

Queste mi sembra siano le ragioni di fondo per le quali non condividiamo alcune parti della legge. Sono, lo ripeto, valutazioni di merito, che rientrano nella norma del dibattito parlamentare; non vi rientra, invece, quello che sta succedendo da mesi sui giornali e da giorni in questo Parlamento, dove si preferisce sacrificare la verità e gli interessi dei cittadini ad una lotta politica che, giustificata ovviamente sotto il profilo della legittimità perché si adoperano strumenti parlamentari, certamente non mi pare giustificata rispetto alle esigenze di rinnovamento che si vogliono addurre e che, a mio parere, saranno tali soltanto se si cambierà anche il modo di affrontare non strumentalmente il rapporto tra lo Stato e ciascuno di noi *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colaianni. Ne ha facoltà.

NICOLA COLAIANNI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, vorrei evitare i toni forti che finora sono stati usati nel condurre questo dibattito da diversi colleghi. Sembra che siano in gioco dei valori forti, fondanti nello Stato democratico, perché, nel momento in cui sento frasi come quella secondo cui le carcerazioni sarebbero la norma del nostro ordinamento, oppure sento affermare che ogni reato viene ormai contestato con il carcere e, addirittura, che la corte regolatrice, la Cassazione, sarebbe intimorita e avrebbe un *trend* di annullamenti delle ordinanze di custodia cautelare decisamente in ribasso; quando sento citare personalità straniere che dichiarano il loro timore a venire in Italia perché ormai la libertà sarebbe un valore estremamente in ribasso nel nostro ordinamento, mi chiedo se davvero stiamo parlando del nostro paese, che è democratico, e non invece di un paese autoritario in cui non vi è alcuna

libertà. Certo, credo che non valga la pena prendere in considerazione le critiche di coloro i quali vivono in paesi nei quali la libertà personale si compra versando la cauzione al giudice. Noi abbiamo rifiutato tale tipo di ordinamento. Naturalmente ne paghiamo un costo elevato, perchè ciò significa che non possono essere consentiti baratti e quindi magari, per tale motivo, vi è un tasso di custodia cautelare più elevato.

Credo che quello che è stato definito con toni così forti non sia il nostro paese. Constato invece che i nostri magistrati vanno all'estero a fare lezioni su Tangentopoli e a spiegare, cioè, come si sia potuto, attraverso l'applicazione del diritto e delle regole, operare od essere sul punto di operare un trapasso nella democrazia del nostro paese.

Ciò che anche altri paesi iniziano ad imparare dal nostro è che è possibile realizzare una rivoluzione di diritti che passi attraverso vie pacifiche, ovverosia attraverso quelle vie che il paese si è dato con il proprio ordinamento costituzionale: attraverso il gioco del bilanciamento dei poteri e dei contropoteri. Tutto ciò è quanto si è verificato nel nostro paese, ed è veramente da rimarcare.

È certo, però, che il potere politico non era abituato a tutto questo, ma ad una magistratura ed ad una stampa — anch'essa nel nostro paese rappresenta un potere materiale — le quali seguivano davvero il doppio binario. Quest'ultimo, almeno in parte, è presente nella nostra normativa, ma soprattutto nella coscienza di chi svolge una funzione istituzionale o comunque di chi esercita un potere. Mi riferisco a quel doppio binario per il quale la legge si dovrebbe applicare soltanto nel confronti di determinate categorie di persone, quelle dei delinquenti e dei devianti; vi sono tuttavia altre categorie di persone (i colletti bianchi, i politici ed i rappresentanti del potere economico) che non vengono toccate dalle regole comuni.

Quanti illustri personaggi sono intervenuti in quest'aula per affermare che l'assunzione di tangenti non costituirebbe un reato, ma che lo sarebbero soltanto per l'altra gente, per la gente qualsiasi e non per i politici?

E ancora recentemente non abbiamo dovuto leggere sui giornali un'intervista rilasciata dal capogruppo della DC alla Camera, onorevole Bianco, nella quale si è fatta la distinzione tra chi ruba per sé e chi per il partito, il quale potrebbe farlo anche per motivi nobili? Credo che l'onorevole Bianco abbia inteso forse riecheggiare un'altra attenuante per i numerosi inquisiti del suo e di altri partiti; mi riferisco a quella prevista ai sensi del comma 1 dell'articolo 62 del codice penale: l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

Le cose non stanno in questo modo. Chi ruba, ruba, sia che si tratti di un parlamentare, di un imprenditore o di un amministratore locale: deve andare incontro alla stessa pena e alle medesime regole processuali, anche per ciò che concerne la custodia cautelare. Non vi sono e non vi debbono essere doppi binari!

Il potere politico, naturalmente, ha un po' strillato per sostenere il provvedimento al nostro esame. Vorrei ricordare al relatore, onorevole Gargani, che egli ha inteso continuare nella sua relazione la polemica con il vicepresidente del CSM, Galloni, il quale è intervenuto di recente per esprimere il proprio parere in materia. Debbo dire al collega Gargani che mi dispiace che egli non abbia fatto tesoro di un invito che un giudice saggio — nonché autentico democratico, rispetto al quale nutro il massimo rispetto per l'opera che ha compiuto e compie tuttora nei suoi dibattiti, specialmente con gli studenti — come Caponnetto gli aveva rivolto qualche mese fa quando, nei confronti dello stesso Galloni, il collega Gargani aveva lamentato una mancanza di riservatezza istituzionale.

Infatti Caponnetto aveva detto allora che l'onorevole Gargani non doveva dimenticare che il Consiglio superiore della magistratura ha per legge il diritto-dovere di esprimere pareri su norme come quelle delle quali si discute; e quindi faceva dei rilievi sulle altezzose osservazioni del collega Gargani sul saggio intervento dell'onorevole Galloni.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Lo faccia nella sede competente! Lo ha fatto, invece, in un convegno!

NICOLA COLAIANNI. Ma nella sede competente non abbiamo chiesto il parere; ed anche questo è significativo!

Il nostro Parlamento, sul problema della custodia cautelare, si sta comportando come un corpo separato dagli altri poteri dello Stato. Ha interesse a legiferare nei propri confronti perchè i destinatari delle norme sono molte delle persone che stanno esercitando la funzione legislativa: questa è la realtà! Non vogliamo avere interlocutori nella stampa, nell'opinione pubblica e neanche nel Consiglio superiore della magistratura. Certo, è chiaro che Galloni non aveva altri strumenti, a questo punto, per intervenire (parlo di Galloni, ma mi riferisco a tutti i componenti del Consiglio superiore), se non quello di interloquire attraverso la stampa. Noi abbiamo fatto a meno di chiedere un parere.

Credo allora che nell'applicazione delle norme vi siano distorsioni giurisprudenziali e prassi che si sono costituite che non ci appartengono, che non appartengono alla cultura garantista e democratica del codice. Ci dovremmo intanto chiedere, però, quanto di queste distorsioni siano in realtà delle nuove equilibrature che la magistratura deve compiere rispetto ad un asse del codice di procedura penale che è stato profondamente modificato da interventi di questo Parlamento (il decreto Scotti-Martelli dello scorso anno) e della Corte costituzionale.

Il nostro è diventato il processo caratteristico di uno Stato di tipo attivo, che cerca di nuovo di ottenere la verità, e non semplicemente di tipo reattivo, quale dovrebbe essere lo Stato che prevede un processo accusatorio: ho usato la terminologia di un comparativista, Damaška, che ha appunto messo in evidenza le differenze tra questi due tipi di Stato. Credo che il nostro paese, nel momento in cui si era dato il codice, aveva pensato di dover soltanto reagire in maniera quasi neutra a conflitti, sia pure intercorrenti tra una parte pubblica ed una privata; con le sentenze della Corte costituzionale dello scorso anno e con i decreti che abbiamo noi stessi convertito in legge in Parlamento, credo invece che la magistratura abbia dovuto in qualche modo adattarsi ad un diverso impianto del codice.

Davvero si estorcono le confessioni? Come si fa a dire questo se abbiamo soltanto provvedimenti in cui i magistrati, nel revocare l'ordinanza di custodia cautelare, prendono atto del contributo collaborativo che è stato dato dalla persona sottoposta all'indagine? In un libro di Giovanni Maria Flick recentemente uscito, *Lettere al procuratore della Repubblica*, c'è anche una risposta data dal procuratore di Milano Borrelli. Ne voglio citare un passo che riguarda proprio questo argomento che sta a cuore a molti di noi, in particolare all'onorevole Taradash, che ha parlato di estorsioni di confessioni e addirittura di tortura. Lo ha fatto nell'ambito di un discorso pieno di rigore nei confronti del PDS e piuttosto becero in certe argomentazioni (me lo consenta). Ha fatto anche ricorso alla particolare coloritura data dall'argomento della tortura.

Dice invece il procuratore di Milano: «Che cosa c'è di singolare o di sospetto nel considerare non già la confessione pura e semplice bensì il contributo collaborativo allo smantellamento del sottosistema cui apparteneva come elemento idoneo a provare l'inversione di rotta del soggetto, la sua dissociazione dal programma illegale, la sua inaffidabilità agli occhi dei sodali superstiti, dunque la cessazione di pericolosità cui consegue la rimessione in libertà?».

Credo che questo sia un giusto, vorrei dire normale, e del tutto legale, modo di comportarsi del magistrato nel momento in cui viene a trovarsi di fronte ad un contributo di collaborazione, cioè ad un elemento che ormai è un asse portante del nostro ordinamento, previsto in tanti altri rami dell'ordinamento, per esempio, per quanto riguarda il sistema penitenziario, nella esecuzione della pena.

Perché, per tornare alla proposta di legge che stiamo esaminando, vi è una nostra opposizione? Non certo perché non abbiamo verificato una graduale moderazione del testo rispetto a quello elaborato nel luglio scorso e che a settembre abbiamo ritenuto di rinviare in Commissione. Indubbiamente si è migliorata la proposta, tenendo conto di una serie di suggerimenti e di molti emendamenti (non pochi dei quali presentati dal nostro gruppo e che pertanto non vogliamo

in nessun modo disconoscere): miglioramenti sono visibili nelle norme riguardanti i cosiddetti ordini di custodia «a grappolo» o «a catena», nella possibilità di interrogatorî da parte del pubblico ministero soltanto dopo il giudice per le indagini preliminari, nel potere del GIP di disporre la misura cautelare in base all'articolo 275 del codice di procedura penale (che la vostra legislazione di emergenza aveva fortemente ridotto, almeno per i reati di maggiore allarme sociale). Si tratta indubbiamente di punti positivi che sono stati introdotti nella disciplina.

Credo tuttavia che la proposta continui a risentire del peccato originale con cui è stata concepita, direi processualmente, per gli apporti che di volta in volta si sono riversati nella Commissione giustizia. Do atto della originaria ispirazione della proposta Correnti, che aveva una sua nobile linearità: personalmente ho sempre manifestato per alcuni punti il mio dissenso, ma riconosco che partiva da nobili intenzioni. Il fatto è che durante l'esame di questa proposta si sono accumulati, in maniera quasi alluvionale, apporti processuali che l'hanno trasformata in qualcosa di diverso.

Qual è, allora, il peccato originale? Quello di voler in qualche modo limitare i poteri dei magistrati («legare le mani ai magistrati», si è detto con espressione colorita) ed anche la pubblicità delle notizie e degli atti processuali («imbavagliare la stampa», si è detto ricorrendo anche in questo caso ad un'immagine colorita).

So che non era l'intenzione alla base del provvedimento: lo ha sottolineato lo stesso relatore. Ma devo rispondere a questo punto che nessuno è bugiardo: il relatore ha infatti ritenuto di sostenere che da parte nostra vi sono state distorsioni nel modo di rappresentare la sua proposta. In realtà, in tal senso si è pronunciata la dottrina che sui giornali si è occupata della proposta. Glauco Giostra, per esempio, dice che il legislatore aveva una committenza ben precisa e pressante: «Evitare ad inquisiti per fatti di corruzione politico-affaristica la detenzione cautelare e la propagazione delle notizie relative al loro procedimento». Si potrebbe anche continuare: Vittorio Grevi, per esempio, ha detto esattamente la stessa cosa (si hanno di mira «esigenze concrete di singoli parlamentari»). Ecco quali sono le reazioni che ha suscitato la proposta in discussione.

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Ma nessuno dice dove, quando ed in che modo!

NICOLA COLAIANNI. Ho questi contributi con me, sotto mano: ti farò poi avere la fotocopia. Ma cito immediatamente un paio di esempi. Il primo riguarda la sospensione condizionale della pena: quando sia ragionevole ritenere che questo beneficio possa essere irrogato non si potrebbe più emettere l'ordinanza di custodia cautelare. Innanzitutto tale concezione si fonda su un presupposto del tutto infondato: che la custodia cautelare sia un anticipo di pena. È chiaro che se si pensa che la pena non dovrà essere espiata perché la persona può godere della sospensione non è possibile anticiparla. Ma non è così: la custodia cautelare muove da altre esigenze. Anche se il soggetto potrà non scontare la pena, godendo del beneficio, non per questo deve rovinare il processo, ad esempio inquinando le prove. Nell'articolo di Vittorio Grevi che ho citato è formulata esattamente questa critica. Mi pare evidente che chi può ottenere il beneficio della sospensione della pena non per questo ha libertà di inquinare, quindi di non far svolgere il processo, oppure di allontanarsi, di fuggire perché in questa maniera il processo non si farà. È una prima critica che si può muovere.

Si è detto che la norma non ha di mira gli imputati di corruzione e concussione. Certo, non ha di mira soltanto gli imputati di tali reati; ci mancherebbe altro che avessimo di mira solo gli imputati di corruzione e concussione che si trovano qui dentro o fuori di qui e sono nostri clienti! È chiaro che si tratta di una norma con valore generale; come potrebbe essere una disposizione privilegiaria o di diritto speciale? Come si fa a dire ciò? Ma è indubbio che la norma riguardi anche gli imputati di corruzione e concussione. Si è portato un esempio: per la corruzione la pena è di 5 anni. Questo è il massimo, il minimo è di 2 anni. Ad un incensurato normalmente sono riconosciute

le attenuanti generiche; vi sono, poi, altre attenuanti (si parla anche di imputati eccellenti che siedono qui dentro, come l'onorevole De Lorenzo, che vuole restituire 4 miliardi come risarcimento danni); e vi è Bianco, che propone l'attenuante per particolari motivi sociali e morali. Mi pare evidente che, anche partendo da una pena di 3, 4, 5 anni, si può ragionevolmente arrivare al di sotto dei 2 anni, e dunque è possibile godere della sospensione condizionale della pena.

Si tratta, quindi, di dare un salvacondotto a persone che stanno qui dentro, che possono anche non essere rielette e che vogliono legittimamente aspettare solo la sentenza definitiva senza incorrere nella custodia cautelare. Questo è ciò che avverrebbe se approvassimo l'articolo 273 del codice di procedura penale così come formulato.

Sul punto vi è un contrasto tra due sezioni della Cassazione: una ritiene che in questi casi sia ammissibile, nel momento in cui il giudice si pone il problema di emettere un'ordinanza di custodia cautelare, tener conto anche della possibilità che la persona goda del beneficio della sospensione. Un'altra sezione è stata invece dell'avviso che nel giudizio prognostico non si debba tener conto di un beneficio del tutto eventuale. Vi sono, quindi, due indirizzi diversi; le sezioni unite nella loro funzione di nomofilachia possono benissimo risolvere il problema, non credo che dobbiamo risolverlo noi in questa sede in via affrettata e autoritativa, solo per dare salvacondotti...

PRESIDENTE. Onorevole Colaianni, il tempo!

NICOLA COLAIANNI. Mi avvio molto velocemente alla conclusione.

Lo stesso potremmo dire per quanto riguarda la norma sull'informazione di garanzia, su cui molto ci si è soffermati. Sarebbero segretati l'informazione di garanzia e tutti gli atti del procedimento, non solo quelli di indagine, compresi l'ordine di custodia cautelare e lo stesso arresto, che non è un atto di indagine ma senz'altro, evidentemente, un atto del procedimento.

In conclusione, non dobbiamo essere ammalati di incontinenza legislativa; dobbiamo compiere un'autolimitazione, un *self-restraint*. Penso alle parole usate (e che ho tratto da un giornale) dal ministro Conso, sempre vigile, che ha seguito la proposta di legge, anche se magari in Commissione non ha partecipato ai lavori, e che è sempre attento, come adesso dimostra; non vedo alcuno degli scadimenti che ha voluto notare l'onorevole Maiolo. Egli recentemente in qualche modo ha già indicato un'agenda di provvedimenti, e credo che dovremmo seguirla.

Il partito democratico della sinistra ritiene necessario rimettere tutto questo problema alla prossima legislatura, evitando un braccio di ferro. Desidero pertanto avanzare una proposta — con la quale concludo il mio intervento — che è la seguente: non ci massacriamo nel gioco degli emendamenti, annunciati e presentati, di cui da domani dovremo occuparci. È già in corso la sessione di bilancio, e l'inserimento in essa della discussione sulla proposta di legge n. 2591 è stato già una forzatura da parte della maggioranza. Se, dunque, siamo convinti che il codice di procedura penale necessiti di una riforma globale, che non riguarda soltanto la custodia cautelare, perché tra le varie parti del codice vi sono interrelazioni e riferimenti; se siamo convinti che il limite del patteggiamento debba essere in qualche modo esteso anche per andare incontro ai reati contro la pubblica amministrazione; se riteniamo che vi siano altre riforme da attuare (ad esempio lo snellimento del procedimento in pretura), ebbene, inseriamo anche la custodia cautelare nell'ambito di questo discorso di carattere globale, che deve riguardare l'intero codice. Non massacriamoci con gli emendamenti, ma adottiamo un ordine del giorno, una raccomandazione nei confronti del Governo perché nell'ambito di un disegno globale di riforma del codice affronti anche il problema della custodia cautelare. Rimettiamo tale disegno all'iniziativa legislativa del Governo, in particolare di un ministro nei confronti del quale credo tutti nutriamo la massima stima, affinché nella prossima legislatura un Parlamento credibile, più autorevole di quello che si sta andando a sciogliere, possa

affrontare il problema globale del codice di procedura penale. Non vogliamo vincitori né vinti. Possiamo avanzare una proposta unitaria di questo genere in termini corretti e che potrebbero consentire di rasserenare gli animi, invece di invelenirli come accadrebbe se dovessimo affrontare tutto il gioco degli emendamenti.

Questa è la proposta che mi permetto di sottoporre al relatore ed a tutti i colleghi rappresentanti dei partiti qui presenti, e spero che essa venga assunta nel suo giusto senso di contributo costruttivo. Occorre però che si accetti anche il principio che ne sta alla base: la bussola che ci guida non è la volontà di imbavagliare alcuno o di legare le mani a chicchessia, ma la volontà che il gioco dei poteri e contropoteri nel nostro paese possa continuare a svolgersi democraticamente, secondo la Costituzione.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Pappalardo, che è il prossimo iscritto a parlare, debbo rappresentare all'Assemblea una situazione sulla quale è bene riflettere prima di adottare le conseguenti decisioni.

Il ministro Conso, la cui presenza continua è stata credo da tutti noi e, in primo luogo, dalla Presidenza particolarmente apprezzata (anche perché — aggiungo — si tratta di un comportamento non osservato tanto di frequente dagli uomini di Governo) ha chiesto di svolgere la sua replica questa sera, perché domani il Governo ha degli impegni ai quali non può venir meno. Se, quindi, come in un primo momento si pensava di fare, avessimo rinviato la replica del Governo a domani, a replicare probabilmente sarebbe stato un sottosegretario, il che avrebbe potuto avere il significato di una minore attenzione da parte del Governo.

Debbo tuttavia osservare che, da ultimo, il collega Colaianni, il quale rappresenta un gruppo consistente, ha avanzato una proposta sulla quale il relatore Gargani ed il ministro Conso credo intendano riflettere; non so dunque se essi non ritengano opportuno rinviare le repliche a domani. In questa seconda ipotesi la Presidenza assume l'impegno di organizzare domattina i lavori in modo da consentire al ministro di replicare comunque personalmente dal banco del Governo.

Ascolteremo ora gli ultimi iscritti a parlare, e successivamente il relatore ed il ministro faranno sapere alla Presidenza quale sia il loro orientamento. Se s'intenderanno fra loro, peraltro, ciò sarà molto apprezzato.

È iscritto a parlare l'onorevole Pappalardo. Ne ha facoltà.

ANTONIO PAPPALARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge presentata da alcuni colleghi deputati appartenenti a vari gruppi parlamentari vuole apparire come un intervento per riaffermare alcuni princìpi dello Stato di diritto in materia processuale e penale. In altri periodi storici, tali iniziative sarebbero state verosimilmente bene accolte e quindi non avrebbero suscitato perplessità o sospetti che si intendesse coltivare interessi di parte, in quanto esse si sarebbero poste su una linea di continuità in relazione a provvedimenti similari. Attualmente, tali iniziative, poste all'esame di un Parlamento affollato di inquisiti, appaiono del tutto inopportune e, se approvate, potrebbero suscitare la giusta reazione dei cittadini.

Pertanto, al di là della bontà sostanziale del provvedimento — tutta da dimostrare — si può fin d'ora affermare che appare del tutto incomprensibile la discussione di una proposta di legge in materia processuale penale nell'attuale situazione socio-politica. D'altronde, gli stessi cittadini non riescono a comprendere i tempi brevi che sono stati concessi per l'esame del provvedimento in aula così sopravanzandosi altri progetti di legge, che si trovano all'ordine del giorno da molto più tempo.

Appare inoltre legittimo rilevare come vi sia uno stretto collegamento fra l'approvazione del nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione in materia di immunità parlamentare e la formulazione di questa proposta di legge. Sebbene i giornali di regime abbiano strombazzato che con il nuovo articolo 68 è stata abrogata l'immunità parlamentare, i cittadini hanno ben compreso che, da una parte, essa è stata di gran lunga rafforzata e, dall'altra, si è prodotto un vero e proprio inganno in loro danno. Nella nuo-

va formulazione della norma costituzionale, infatti, è previsto che il magistrato richieda l'autorizzazione a procedere non solo per l'arresto del parlamentare o per la perquisizione del suo domicilio e della sua persona, come era stabilito nella vecchia normativa, ma anche per le intercettazioni telefoniche e per i sequestri di documenti.

In tal modo, essendo risibile richiedere un'autorizzazione per atti che non possono portare ad alcuna acquisizione di prove (in quanto l'imputato, messo sull'avviso, si guarderebbe bene dall'espletare le attività che vengono controllate), si è voluto ancora una volta creare una sperequazione fra i cittadini ed i loro rappresentanti, che per la loro condizione personale si sottraggono alla legge penale, con ciò violando il disposto dell'articolo 3 della Costituzione, per il quale tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.

Qualcuno potrebbe obiettare che, con la nuova normativa, il magistrato può proseguire le indagini nei confronti di un parlamentare, non essendovi più l'impedimento della richiesta di autorizzazione a procedere, ma per quanto dirò in seguito questa facoltà concessa al magistrato, più che porre il parlamentare sullo stesso piano dei cittadini, si rivela un'abile mossa per evitare che deputati e senatori vengano messi alla berlina dalla stampa quando viene avanzata la richiesta di autorizzazione a procedere nei loro confronti.

Il piano criminoso per non consentire ai cittadini di venire subito a conoscenza dei reati commessi da alcuni parlamentari si è consumato dapprima con la riformulazione dell'articolo 68 della Costituzione, nella parte in cui non impone al giudice di richiedere l'autorizzazione a procedere nelle indagini, e si è perfezionato poi con la proposta di legge in discussione, nel momento in cui si prescrive che l'avviso di garanzia deve rimanere segreto.

Al di là del fatto che, come ho detto, la normativa non avrebbe dovuto essere proposta in un momento così travagliato, si deve a gran voce denunciare che, nel caso in cui il provvedimento in esame fosse approvato, i cittadini potrebbero scoprire solo dopo diversi mesi, o addirittura dopo anni, che taluni parlamentari sono inquisiti per gravi reati. In tal modo, quel deputato o senatore continuerebbe a svolgere il suo mandato, seppure raggiunto da gravi indizi di colpevolezza, espletando la sua attività in un consesso così elevato e intervenendo su questioni o materie in relazione alle quali la sua presunta attività criminale potrebbe far sorgere serie perplessità di gestione imparziale ed obiettiva.

Con la proposta di legge in discussione, d'altronde, non si è voluto tener conto del fatto che si potrebbe ledere il diritto all'informazione e menomare, con esso, il diritto di cronaca, quindi la garanzia costituzionale dei cittadini di conoscere la realtà nella quale vivono per comunicare agli altri il loro pensiero attraverso i mezzi di informazione. In altre parole, si viola il diritto dei cittadini di formarsi una opinione basata sui fatti, e quindi di autodeterminarsi e concorrere così in modo consapevole alla formazione della volontà popolare. Non si vuole comprendere che in ciò consiste il principio costituzionale della libertà di pensiero, su cui si regge ogni sistema politico che si voglia proclamare democratico.

Questo Parlamento ha un'unica preoccupazione, quella di crearsi ulteriori privilegi e tutele per sfuggire ad una censura da parte di un sovrano (che per altro non esiste più) e di un Governo che ormai non costituiscono più gli unici poteri forti dello Stato. È ormai assurdo ed inconcepibile ricorrere a forme di tutela di attività politiche quando esse vengono esercitate, per lo più, per commettere ogni tipo di abuso. Il potere viene concesso al Parlamento dal popolo sovrano, il quale è ormai stanco di vivere in un sistema politico in cui dominano l'arroganza e la prepotenza di pochi sulle masse, nonché la cultura della sudditanza e dell'affarismo più spregiudicato.

Noi, che siamo cittadini che fino a ieri hanno svolto le proprie attività all'interno delle istituzioni e adesso non vogliono più delegare ad altri l'esercizio della politica, qui in Parlamento proclamiamo il nostro sdegno perché ancora una volta si procede, per la modifica della legislazione penale, in modo del tutto estemporaneo e in base ad interessi di parte, creando situazioni di sperequazione...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Pappalardo, ma dovrebbe avviarsi alla conclusione, perché il suo gruppo ha già impiegato buona parte del tempo ad esso assegnato.

ANTONIO PAPPALARDO. Mi è stato detto che avevo diciassette minuti a disposizione!

PRESIDENTE. Lei può disporre di qualche minuto supplementare, ma deve avviarsi alla conclusione.

ANTONIO PAPPALARDO. Avrei dovuto essere avvertito prima, Presidente!

PRESIDENTE. La Presidenza non è tenuta a questo! Io le sto usando una specifica cortesia, onorevole Pappalardo. Lei utilizzi ancora qualche minuto, ma si predisponga a concludere il suo intervento.

ANTONIO PAPPALARDO. Ma come posso essere esauriente?

PRESIDENTE. Per quanto riguarda il riparto dei tempi degli interventi, si tratta di un problema interno ai gruppi. La Presidenza non è tenuta ad occuparsene, né tanto meno a segnalare gli orari: ci mancherebbe che dovesse fare anche questo!

ANTONIO PAPPALARDO. Ma io ho preparato un intervento di diciassette minuti, Presidente!

PRESIDENTE. Se lei userà la cortesia che è doverosa nei rapporti con la Presidenza, autorizzerò la pubblicazione della restante parte del suo intervento, affinché rimanga agli atti. Abbia però la cortesia di avviarsi alla conclusione, onorevole Pappalardo.

ANTONIO PAPPALARDO. La ringrazio, Presidente.

Dicevo che in Parlamento proclamiamo il nostro sdegno perché ancora una volta si procede, per la modifica della legislazione penale, in modo del tutto estemporaneo ed in base ad interessi di parte, creando situazioni di sperequazione che nella coscienza dei cittadini determinano ancora di più la convinzione che il massimo istituto legislativo dello Stato sia inaffidabile. Sono ormai lontani i tempi in cui si operava con esclusivo spirito di servizio e per la tutela degli interessi generali. Nessuno pertanto si meravigli se tra i cittadini aumenta il discredito verso le istituzioni. Bene affermava Gaetano Salvemini: è vero che gli errori sono insiti nella natura umana, ma quelli commessi deliberatamente dai governanti sono delitti di lesa umanità. Ogni regime è destinato a cadere anche e soprattutto a causa dei propri errori e delle proprie colpe, che sono l'arroganza, l'egoismo e lo sfruttamento. Qui non si vuole comprendere in alcun modo che la politica non è mero opportunismo, ma deve servire ad elevare moralmente gli esseri umani.

Per quanto riguarda le ulteriori considerazioni, che purtroppo non posso esporre, chiedo che la Presidenza autorizzi la loro pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

PRESIDENTE. Lo consento. La ringrazio per la collaborazione, onorevole Pappalardo, e le assicuro che quanto non abbiamo potuto ascoltare lo leggeremo con attenzione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

Prima di dare la parola all'onorevole Lazzati, ultimo iscritto a parlare, desidero riassumere il senso delle intese sull'ordine del giorno della seduta di domani, che rimarrà inalterato. La proposta di legge in discussione rimane quindi al quinto punto dell'ordine del giorno; tuttavia, in apertura di seduta, alle ore 9, avranno luogo le repliche del relatore e del Governo, cui seguirà il previsto ordine del giorno a partire dall'assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa, per proseguire via via sugli altri punti. Una volta esauriti i vari argomenti, riprenderà la discussione del provvedimento del quale ci stiamo occupando.

È iscritto a parlare l'onorevole Lazzati. Ne ha facoltà.

MARCELLO LAZZATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, ricorre-

rò ad un metodo, quello cronologico, non utilizzato dai colleghi che mi hanno preceduto. La proposta di legge al nostro esame è caratterizzata da un iter piuttosto strano. Essa, come risulta dagli atti della Camera, nasce il 29 aprile 1993 e reca le firme dei deputati Correnti ed altri, tutti appartenenti al gruppo del PDS. Nel corso dello svolgimento dei lavori in Commissione, come le foglie d'autunno, le firme apposte a questo provvedimento sono a mano a mano cadute, segno del tono e del tipo di opposizione che da parte del PDS (o meglio, da una parte che diventava sempre più preponderante nel PDS e ne assumeva la guida) veniva avanti; fino a che è rimasta, solitaria, la firma di Correnti.

I colleghi ricorderanno come la prima volta che la proposta di legge giunse in aula, nel mese di ottobre, fu addirittura preannunciato che anche la firma dell'onorevole Correnti sarebbe stata tolta. In verità, un tentativo in tal senso fu fatto dallo stesso onorevole Correnti, ma egli dovette tornare sui suoi passi nel momento in cui gli fu reso noto che la conseguenza di ciò sarebbe stata la decadenza dell'intero progetto di legge.

Il dato finale di quella che non so se chiamare commedia o altro risale al 25 novembre, quando finalmente, con il supporto di un gruppo di colleghi della maggioranza, la firma dell'onorevole Correnti è stata tolta. Qualcuno potrebbe fare parallelismi puramente storici (o, in questo caso, cronachistici) relativi all'evoluzione seguita da chi sorreggeva la proposta di legge; parallelismi riguardanti per esempio l'attività di indagine svolte negli scorsi mesi nei confronti del PDS. Ma noi ci limitiamo a constatare la stranezza di un provvedimento che, da un lato, sembra andare contro la magistratura perché — si dice — ha violato princìpi già sanciti e, dall'altro, mira unicamente ad armonizzare — sempre «si dice» — le regole ed i princìpi di diritto in un codice che aveva bisogno di essere collaudato e, quindi, modificato.

A tale proposito si può fare un'altra constatazione puramente cronologica. E qui vorrei richiamare la legge delega per la stesura del codice di procedura penale, alla cui elaborazione, peraltro, alcuni colleghi, compreso l'onorevole Correnti, hanno partecipato nella scorsa legislatura. Ebbene, il codice di procedura penale vigente è stato varato nel settembre 1988. Allora, se il problema è che, nonostante le norme fossero adeguate, è intervenuta una violazione delle medesime, la soluzione è semplice. Basterebbe accentuare le leggi riguardanti la responsabilità dei magistrati (una normativa in tal senso già esiste); e il problema verrebbe risolto con la disciplina già esistente.

Ebbene, il nostro gruppo ha denunciato le violazioni compiute dalla magistratura, ma erano violazioni, per così dire, omissive. Se infatti è vero, come è vero, che Tangentopoli è stato un terremoto per il paese, è anche vero che questo terremoto evidentemente aveva origini ben lontane e ben profonde. Ma quando il nostro gruppo ha avanzato alcune denunce in tal senso o ha semplicemente detto che la magistratura evidentemente non era un corpo omogeneo e aveva sicuramente bisogno di un autogoverno, quella stampa che oggi da parte di alcuni si vuole tutelare e da parte di altri imbavagliare è unanimemente accorsa a fianco di chi scagliava pietre contro chi denunciava questi fatti di per sé pacifici e consolidati.

Arriviamo ora al merito della proposta di legge in esame. E nel merito, cari colleghi, non si può non riconoscere come essa sia viziata da un conflitto di interessi e quindi mirata, sostanzialmente, a soddisfare ragioni di bassa bottega. Certo, magari soddisfacendo ragioni di bassa bottega si può anche introdurre qualche modifica più o meno opportuna, ma sarebbe un accessorio non previsto o, se previsto, servirebbe solo ad abbellire il discorso.

L'articolo 2 della proposta di legge è uno dei punti nodali e significativi, laddove prevede che nessuna custodia cautelare può essere disposta quando ragionevolmente si ritiene che la pena che si vorrebbe irrogare possa essere condizionalmente sospesa.

Il punto è fondamentale perché, se lo si abbina alla modifica dell'articolo 275, laddove vi è il richiamo famoso alla possibilità di limitare la custodia cautelare a determinati casi, è chiaro lo scopo che si vuole raggiungere. Con conticini semplici tipici, oserei dire, di chi è detenuto, si vede subito infatti

come pressoché tutti i reati che ricorrono in Tangentopoli, ad eccezione della concussione, possano agevolmente ritenersi esclusi dall'applicazione di tale misura. Ciò vale per la corruzione, per il peculato e, ovviamente, per il finanziamento illecito dei partiti. Ci troviamo, pertanto, di fronte ad una norma espressamente prevista per evitare la custodia cautelare.

Ebbene, su questo punto noi vogliamo essere chiari. Qualcuno ci ha accusati di essere forcaioli, conservatori di destra o altro. Noi riteniamo che il popolo, in nome del quale i giudici devono o dovrebbero manifestare il loro giudizio, necessariamente debba essere risarcito, e debba esserlo secondo le regole che esistono. Non si può, nel corso del gioco, modificare le regole dello stesso. Non si può, in virtù di un *favor rei*, cui noi teniamo, ritenere che evidentemente si possano modificare a proprio piacimento le regole, e soprattutto si possa non pagare il fio. Ma quando usiamo il termine «pagare», non per grettezza ma per realismo, intendiamo anche in senso pecuniario.

Permettetemi un inciso, cari colleghi. I lavori preparatori di questa proposta di legge, in verità, sono stati chiari ed espliciti in ordine alla volontà vera. Il segnale è stato molto preciso circa la modifica dell'articolo 135 del codice penale (ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive). Diciamo subito che, in linea di principio, eravamo d'accordo a ragguagliare sotto il profilo ISTAT la pena pecuniaria, salvo evidentemente ragguagliare anche quella detentiva.

Dicevo che la modifica dell'articolo 135 del codice penale ha richiesto un lavoro preparatorio preciso e significativo. Se è vero che per reati di questa natura — i reati di Tangentopoli, tanto per identificarli — la misura della pena pecuniaria è facoltativa ed accessoria, ma dato il tipo di delitto ben si attaglia alla circostanza, evidentemente, nel combinato disposto con l'articolo 2 della proposta di legge, quadrano alla perfezione tutti i «conticini» di cui parlavamo prima.

Quindi, quando si accusa questo Parlamento di portare avanti con una certa ansia la proposta di legge al nostro esame, avendo come precipuo scopo quello di evitare la custodia cautelare per parte dei suoi componenti, si dice il vero.

Ma noi vogliamo andare avanti e desideriamo che tutte le parti, in questo caso la magistratura e la stampa, che concorrono alla democrazia possano svolgere effettivamente il loro ruolo. Diciamo ciò anche in relazione alla difesa. Sembra, invece, che i poteri di quest'ultima siano qui estremamente limitati (le considerazioni che poc'anzi svolgeva il collega Martucci erano esatte). Però, guarda caso, nessuno ha evidenziato come la difesa possa, a sua volta, essere strumentale all'interno di un disegno più vasto.

Tanto per essere chiari vorrei citare l'articolo 499 del codice di procedura penale che, come tutti voi sapete, prevede che nell'interrogatorio del testimone si debba, da un lato, accertare la verità attraverso domande su fatti ben precisi, che evidentemente non danneggino la dignità del testimone medesimo e, dall'altro, assicurare la pertinenza della domanda. Ma allora, evidentemente, quando si permette che vengano poste domande come quelle fatte a Milano dall'avvocato Spazzali, anche la difesa deve essere limitata nella sua attività, che deve essere unicamente volta alla ricerca della verità.

Siamo d'accordo nel prevedere una modifica che derivi da un'effettiva valutazione a seguito del collaudo del codice di procedura penale entrato in vigore nel 1988, ma tale modifica non deve essere attuata da chi, volente o nolente, si trova in una posizione di conflitto di interessi. Quindi, sostanzialmente, dobbiamo rinviare le modifiche alla futura legislatura.

Noi della lega nord siamo evidentemente fuori dalla questione, e non perché siamo angeli, ma perché alcuni reati erano per noi pragmaticamente impossibili: nessuno avrebbe potuto corromperci, atteso che non rivestivamo cariche di governo. Proprio perché siamo immuni da tutto ciò, riteniamo sia ragionevole rinviare alla prossima legislatura ogni modifica del codice di procedura penale, pur avendo presenti le possibili deviazioni.

Lo stesso relatore — poi doppiato dal suo

collega di gruppo, l'onorevole Casini — ha affermato che, sostanzialmente, non si tratta di modifiche, ma semplicemente di interpretazioni autentiche di norme già esistenti. È vero che l'interpretazione autentica può essere data dallo stesso potere legislativo, ma il principio che la custodia cautelare non possa essere uno strumento per estorcere la confessione l'ho trovato affermato nella relazione illustrativa del nuovo codice e l'ho ritrovato, con le stesse precise parole, nella motivazione della sentenza della Corte di cassazione dello scorso anno. Allora perché mai dovremmo approvare una nuova norma manifesto? Perché dovremmo esprimere un'interpretazione autentica se poi si dà già per scontato che la stessa verrà violata? Se il problema è un altro, noi raccomandiamo a tutti i colleghi, con molta umiltà, di analizzare quale sia veramente e di trovare la soluzione adeguata, visto che quella proposta sicuramente non raggiunge lo scopo.

Per tutte le ragioni esposte, riteniamo opportuno aderire ad un rinvio: la forma più elegante — che sia quella dell'ordine del giorno od un'altra — potrà essere trovata dai colleghi più esperti di noi nei lavori parlamentari. Dal punto di vista sostanziale, affermiamo che, per i motivi indicati, non vediamo altra possibilità che rinviare al prossimo Parlamento la modifica delle norme del codice di procedura penale.

Diciamo questo avendo fornito un contributo modesto, ma sicuramente concreto, alla stesura di alcune disposizioni. Faccio un esempio per tutti: i colleghi ricorderanno che nella proposta che è stata esaminata dall'Assemblea in ottobre, per quanto riguarda l'informazione di garanzia — o di procedimento, che dir si voglia — addirittura si prevedeva che questa potesse essere notificata esclusivamente per posta. Ne sarebbe conseguito che tutte le indagini preliminari sarebbero state sospese fino a che tale notifica non avesse avuto luogo. Grazie al nostro intervento, quella norma assurda è stata modificata, sostanzialmente ribadendo — almeno per questa parte — i principi già contenuti nell'articolo 151, atteso il suo carattere emergenziale. Sappiamo benissimo, però, che in Italia tutto è emergenziale, quindi in realtà l'applicazione dell'articolo 151 è diventata la procedura normale per la notifica.

Un'ultima parola sulla riservatezza. Sappiamo che la stampa — parliamo con cognizione di causa — non ci ha mai voluto bene e scorrendo i giornali di oggi abbiamo constatato che sono ancora pieni di falsità nei nostri confronti: per esempio, il sindaco Formentini è accusato di non aver voluto l'agenzia dell'ambiente a Milano, quando è noto anche ai sassi — come si dice dalle mie parti — che l'agenzia dell'ambiente è stata «scippata» a quella città perché il Ministero degli esteri, atteso il successo della lega a Milano, ha ritenuto di non attribuire al capoluogo lombardo un organismo che ad esso avrebbe dato ancora più lustro. Ha quindi privilegiato Torino, evidentemente mettendo d'accordo il sindaco ed i forti gruppi imprenditoriali di quella città. La stampa, dunque, è piena di falsità, tanto più nei nostri confronti, ma noi riteniamo che non sia comunque il caso di tenere celate informazioni che possono riguardare anche gravi deviazioni. Nel momento in cui l'arresto di una persona onesta rimanesse segreto, si porrebbe un grave problema relativamente a quella trasparenza di cui tutti parlano, ma che poi, nei fatti, nessuno vuole applicare. Ecco perché su questo punto occorre essere chiarissimi: è meglio che venga reso noto al paese che una persona è inquisita, sia pure se ciò comporterà qualche danno per lui (sarà comunque il popolo a giudicare se ritenerlo responsabile politicamente, mentre la magistratura, naturalmente, svolgerà il processo), perché è importante che il popolo venga portato a conoscenza dei fatti. Certo, ciò che qui non è mai stato affermato — nella precedente legislatura sarebbe stato possibile, ma non lo si è fatto — è che il magistrato che sbaglia deve essere responsabile del suo errore e, quindi, sopportarne le conseguenze.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Onorevoli colleghi, come avevo già detto, ribadisco che le repliche del relatore Gargani e del ministro Conso sono rinviate a

domattina, in apertura di seduta. Esaurite tali repliche, si procederà secondo quanto prevede l'ordine del giorno della seduta di domani, formato sulla base delle determinazioni della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Il seguito del dibattito è pertanto rinviato alla seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Mercoledì 1° dicembre 1993, alle 9:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1553. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 404, recante interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR *(Approvato dal Senato)* (3390).

— *Relatore:* Sapienza.

(Relazione orale).

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento sul disegno di legge:*

S. 1534. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica *(Approvato dal Senato)* (3389).

— *Relatore:* Mori.

4. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 1534. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 1993, n. 391, recante interventi urgenti in materia di prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione scolastica *(Approvato dal Senato)* (3389).

— *Relatori:* CECERE, *per la VII Commissione;* NUCCI MAURO, *per la XI Commissione.*

(Relazione orale).

5. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

CERUTTI ed altri: Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari, indagini preliminari, informazione di garanzia e ricorso per Cassazione nonché modificazione dell'articolo 371-*bis* del codice penale (2591).

— *Relatore:* Gargani.

(Relazione orale).

6. — *Seguito della discussione del disegno legge:*

TASSI; PIRO ed altri; STRADA ed altri; ARMELLIN; EBNER ed altri; ASQUINI ed altri; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; ASQUINI ed altri; ASQUINI ed altri; WILMO FERRARI ed altri; MODIGLIANI E BIANCHINI; TASSI — Statuto del contribuente e disposizioni sulla normazione tributaria, sul riordino e sulla semplificazione dell'ordinamento tributario.

(28-254-1125-1171-1222-1469-2046-2221-2346-2722-2743-2757)

— *Relatore:* Piro.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

BERTEZZOLO ed altri; RUTELLI ed altri; GALANTE ed altri; D'ALEMA ed altri; PATUELLI; BOSSI ed altri; TREMAGLIA ed altri; TASSI — Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione della politica di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (1640-1779-2050-2634-2635-2636-2637-2638).

— *Relatore: Alessi.*

La seduta termina alle 22,40.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA REPLICA DELL'ONOREVOLE GIUSEPPE TORCHIO PER LA SUA INTERROGAZIONE N. 3-01517.

GIUSEPPE TORCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'indennizzo finanziario per le quote congelate, al fine di evitare inutili e dannosi contenziosi e per frenare generalizzati e pericolosi tentativi di rivitalizzazione della quota, si propone all'attenzione l'opportunità di riconoscere una forma di indennizzo e di consentire il diritto alla commercializzazione ai titolari la cui quota latte è stata congelata ai sensi dell'ultima circolare ministeriale.

In ordine alla riserva nazionale e regionale, occorre al più presto destinare a riserva i quantitativi di riferimento che si sono resi e si renderanno disponibili tramite i controlli ai casi particolari, le revoche e i congelamenti di quote e l'abbandono finanziato.

È presumibile che con le tre operazioni suddette possa essere possibile creare una riserva potenziale piuttosto consistente che, in base alla legge n. 468 ed alla regolamentazione comunitaria, dovrebbe essere redistribuita alle categorie prioritarie.

A riguardo si propone una soluzione intermedia così articolata: mandare a riserva un quantitativo sufficiente a soddisfare le richieste delle categorie prioritarie, dopo aver eseguito una ragionevole stima (tale riserva dovrebbe essere ripartita a livello regionale così come indicato nella circolare del ministero); la parte rimanente potrebbe essere redistribuita linearmente agli altri titolari di quote A, in base al principio della regionalizzazione; si sottopone all'attenzione la possibiità di prevedere una distribuzione onerosa così come previsto dalla regolamentazione comunitaria.

In sostanza, si tratterebbe di richiedere una contropartita a tutti i destinatari delle quote, sia quelle prelevate dalla riserva nazionale, sia quelle distribuite linearmente. L'importo richiesto potrebbe essere pagato in modo dilazionato e il fondo così costituito potrebbe essere impiegato per finanziare ulteriori provvedimenti di abbandono e per concedere finanziamenti a tassi agevolati per i produttori che intendono acquistare quote sul mercato.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DELL'ONOREVOLE GIUSEPPE BOTTA SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 3196.

GIUSEPPE BOTTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è al nostro esame il disegno di legge n. 3196 di conversione del decreto-legge n. 398, recante misure urgenti per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione, con scadenza 4 dicembre 1993.

Come è ben noto, si tratta di uno dei tre provvedimenti emanati dal Governo per il sostegno dell'occupazione, incentrato principalmente sui settori ambientali, dei lavori pubblici e della casa, settori tutti specificatamente di competenza della Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici. Proprio per questo, sin dalla prima emanazione del decreto legge n. 101, poi reiterato con il n. 180 e successivamente diviso in due e reiterato con i numeri 280 e 281 e poi con i numeri 398 (il disegno di legge al nostro esame) e 399, avevamo prestato una peculiare attenzione al provvedimento. La sua finalità di incentivare l'occupazione, sia attivando gli investimenti pubblici (limitatamente però ovviamente a quelli già finanziati) dopo un periodo di stasi, sia, soprattutto, incentivando quegli investimenti che si autoalimentano con il risparmio privato, si pone, infatti, come un'occasione importantissima in chiave anticongiunturale. In questa logica non può non sottolinearsi come renda problematica la sua effettiva efficacia in un momento di progressivo avvitamento della crisi del settore edile.

Occorre, pertanto, aver ben chiaro che pur rappresentando un segnale importantissimo, questo decreto-legge delinea solo un primo passo per risolvere la più grave crisi del settore delle costruzioni che si riscontra dal dopoguerra con una caduta occupazionale complessiva assolutamente impressionante.

Come hanno denunciato recentemente gli stessi sindacati degli edili «ai 120 mila posti

persi nel 1993 se ne aggiungeranno presto altri 150 mila, se non si interviene».

Ed in effetti il settore dell'edilizia, oltre a essere strutturalmente il primo ad accusare i colpi della cattiva congiuntura in Italia, è stato anche pesantemente colpito dal freno che tutte le amministrazioni pubbliche hanno imposto alle loro commesse.

L'ultimo rapporto dell'osservatorio mensile del Cresme sul settore delle costruzioni riporta i numeri della crisi: nel primo semestre del '93, gli investimenti in costruzioni in Italia sono scesi del 6 per cento rispetto allo stesso periodo del '92. Mentre all'inizio la curva discendente ha riguardato soprattutto le opere pubbliche, adesso, osserva il Cresme, è l'edilizia residenziale a mostrare il crollo più forte: gli investimenti in abitazioni che erano cresciuti dello 0,9 per cento nel primo trimestre del '93 (sul periodo corrispondente del '92), nel secondo trimestre sono scesi dello 0,7 per cento. Un altro indicatore significativo degli investimenti in edilizia viene dal consumo di cemento, diminuito a giugno del 16,8 per cento sullo stesso mese del '92.

Il Cresme fornisce poi i dati sui bandi di gara per le opere pubbliche: nel primo quadrimestre del '93 si era registrata una flessione del 36,6 per cento rispetto allo stesso periodo del '92, considerando il parallelo blocco della trattativa privata, la flessione, stima il Cresme, è stata almeno del 50 per cento.

La crisi è, quindi, grave, complessa, nonché dai molteplici aspetti e risvolti per essere determinata, al contempo, da fattori economici ed extraeconomici.

La situazione nel suo complesso appare assolutamente grave; da ciò l'assoluta necessità di approvare rapidamente il decreto al nostro esame, primo passo per il rilancio degli investimenti.

Sotteso al decreto-legge al nostro esame vi è infatti l'assioma che le attuali condizioni della finanza pubblica non consentono, nemmeno limitatamente, di avviare un nuovo ciclo di investimenti in infrastrutture, ma che occorre in qualche modo comunque assicurare almeno l'effettiva realizzazione di quelli che risultano già pienamente finanziati, evitando perniciose ulteriori cadute occupazionali, soprattutto nelle zone ad alto rischio sotto questo profilo.

Come ha rilevato di recente il CENSIS nel «rapporto dedicato ai fattori di movimento nell'economia» fra i fattori di crisi congiunturale vanno individuati:

uno stato di forte indeterminatezza nei poteri di scelta e di comando che ha investito le amministrazioni locali, soggette nel corso del 1993 ad un esteso blocco decisionale. È stato di fatto impedito l'avvio di nuovi programmi;

le conseguenze di Tangentopoli che hanno determinato il blocco di molte spese. Nel contempo si è diffuso un atteggiamento di estrema cautela nell'assunzione di dirette responsabilità nell'affidamento dei lavori da parte delle amministrazioni;

il permanere di un ampio potere di interdizione delle varie comunità locali, che ha determinato, anche a causa di carenza di informazione e di validi progetti, il blocco dei programmi di trasformazione territoriale.

Si tratta di un insieme di fattori che, combinati insieme, hanno prodotto una progressiva stasi dell'attività edile ed a cui si è aggiunto un aumento abnorme del prelievo fiscale sul «bene casa» che è passato da 11 mila miliardi all'anno ad oltre 52 mila miliardi nel solo 1993, mentre il valore degli immobili registrava per la prima volta nella storia recente una caduta (anche se non uniforme, per antica carenza di offerta). Da ciò l'abnorme caduta occupazionale nel settore ed il grido di allarme che promana da tutte le categorie sociali che operano, in via diretta od indiretta, nell'edilizia.

D'altra parte, nel breve periodo, un ulteriore fattore di blocco rischia di essere determinato dalle norme contenute nel disegno di legge collegato alla finanziaria, proprio perché dirette a modificare radicalmente le regole del gioco non solo per il futuro, come è senz'altro opportuno, ma anche con riferimento al passato.

Tornando all'esame delle conseguenze occupazionali del decreto, va valutato che esso considera zone ad alto rischio le aree di crisi indicate all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, ora convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236. Detto decreto all'articolo 1, comma 1, stabilisce

misure straordinarie di intervento per il sostegno dei livelli occupazionali:

nelle aree individuate dalla CEE per la realizzazione degli obiettivi 1 e 2, ai sensi del regolamento comunitario 2052/88, relativo alla riforma dei fondi strutturali ovvero secondo le integrazioni operate dalla legge di conversione del regolamento CEE n. 328/88, così individuate dal decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia;

nelle aree ove sussistono rilevanti squilibri tra domanda ed offerta di occupazione, da individuare, a cura del Ministero del lavoro su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, e sulla base delle intese raggiunte con la Commissione CEE.

In relazione a ciò l'articolo 1 del decreto legge, che rappresenta senz'altro la disposizione più importante del provvedimento al nostro esame, stabilisce che il CIPE, entro novanta giorni può effettuare una riallocazione delle risorse già stanziate, deliberando la revoca dei finanziamenti destinati ad opere la cui realizzazione non sia stata avviata ovvero la cui prosecuzione «risulti non conveniente». La convenienza dell'opera rappresenta un limite fondamentale per evitare il ripetersi degli errori passati, privilegiando quegli investimenti che, in base ad un calcolo costi-benefici, denotino una maggior ricaduta positiva per il paese, in un momento caratterizzato da estrema scarsità di risorse. La ricordata revoca è disposta nei successivi venti giorni, con decreto del ministro competente. Le somme resesi così disponibili sono destinate, ad eccezione di quelle destinate ad interventi in materia ambientale, ad opere immediatamente cantierabili, con priorità per quelle ubicate nelle aree di crisi sopra indicate.

Non mi soffermo analiticamente su tutte le altre disposizioni contenute nel decreto legge, avendo preferito richiamare l'attenzione sul rilievo che complessivamente esso può assumere per il rilancio dell'occupazione.

In questo stesso quadro, peraltro, vorrei focalizzare la vostra attenzione sull'articolo 4 che snellisce le procedure per il rilascio della concessione edilizia, nell'ipotesi in cui essa risulti assolutamente conforme alle norme urbanistiche ed ambientali che dovrebbe avere senz'altro effetti positivi per il rilancio dell'edilizia residenziale.

Posti di fronte al problema della lungaggine procedimentale che caratterizza questo ed altri procedimenti autorizzatori e alla necessità di fornire adeguata risposta al cittadino che, in molti casi, pur avendo tutte le carte in regola, aspetta, anche per anni, il rilascio della concessione, presso la nostra Commissione si è molto discusso.

Da un lato, non è sembrato condivisibile la soluzione del silenzio-assenso contenuta nell'articolo 4 del decreto legge n. 398 perché troppo semplicistica e foriera di ulteriori problemi.

D'altra parte, anche lo stralcio puro e semplice dell'articolo 4 in cui è contenuta la norma sul silenzio-assenso ha il grave limite di lasciare del tutto impregiudicata la situazione *quo ante* gravemente lesiva, come si è evidenziato, degli interessi dei cittadini.

Di fronte a tale duplice problematica, si era pensato all'opportunità di sanzionare l'eventuale inerzia del sindaco che ometta di assumere qualsivoglia provvedimento. Un'altra ipotesi che, poi, era emersa, concerne l'attribuzione all'interessato, in caso di accertata inerzia degli organi deputati al rilascio della concessione edilizia, del potere di ricorrere al TAR. Perché tale ricorso al TAR assuma una valenza più ampia dell'attuale, peraltro, si è pensato di prevedere che il tribunale stesso potesse pronunciarsi sul merito con sentenza costitutiva che producesse gli stessi effetti della concessione edilizia.

Per evitare eccessive commistioni tra attività amministrative e attività giurisdizionali si è optato, in ultima analisi, per una normativa diversa.

In base al nuovo testo dell'articolo 4 approvato in Commissione, pertanto, il privato può presentare istanza alla regione il cui presidente, accogliendo l'istanza stessa, nomina un commissario *ad acta* con il compito di pronunciarsi sull'istanza di concessione nel termine perentorio di 60 giorni adottando il provvedimento.

In tal modo si assicurerebbe la realizzazione degli interessi del cittadino, esclusivamente nell'ipotesi in cui essi risultano correttamente fondati.

Per quanto riguarda gli investimenti di edilizia residenziale pubblica, attivabili attraverso le agevolazioni contenute nel decreto, va sottolineata l'idoneità delle norme proposte per accelerare il passaggio dalla fase di programmazione a quella di apertura dei cantieri.

Tuttavia, va ricordato che dopo oltre 18 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 179 del 1992 solo il 4 novembre scorso il CER ha approvato, peraltro con l'astensione delle regioni, la delibera di programmazione per il quadriennio 1992-1995, delibera che per altro deve poi essere approvata dal CIPE, per diventare operativa.

Le cause di tale ritardo vanno ricercate in motivi di ordine tecnico e politico: quello di ordine tecnico consiste nella mancata qualificazione, come limiti di impegno, degli accantonamenti disposti a copertura di contributi di cui all'articolo comma 1, della legge n. 179 (80 miliardi).

Va a tal fine sottolineato che a Camera ha approvato una legge di interpretazione autentica che, trasmessa al Senato, non è stata da questo esaminata, per l'inizio della sessione di bilancio. Mi rivolgo pertanto al Governo perché ne solleciti una rapida approvazione, assicurando il limite di impegno.

Detto il motivo tecnico, il motivo politico è la contestazione delle regioni in merito al vedersi sottratti, ai sensi della legge n. 179, fondi ad esse in precedenza assegnati e confermati nella loro disponibilità dalla delibera CIPE del luglio 1991. Sono le cosiddette giacenze.

Per questo, la nostra Commissione ha approvato un emendamento con il quale, pur di assicurare la spesa dei fondi, ne conferma la titolarità alle regioni, ai fini di garantire l'immediato avvio dei lavori relativi a programmi da esse predisposti in relazione ai fondi loro attribuiti anche dalla ricordata delibera CIPE.

Quel che è certo è che dai dati della Cassa depositi e prestiti risulta che con la ricordata delibera assunta dal CER il 4 novembre non sono state programmate per nuovi investimenti tutte le risorse disponibili e che, per di più, sono state fatte gravare su quelle destinabili ad investimenti gli effetti degli slittamenti dei limiti di impegno disposti dalla finanziaria 1993 che invece hanno già una loro copertura nelle disponibilità di cassa della Sezione autonoma. In conseguenza di ciò, si riducono i futuri investimenti di edilizia agevolata di oltre 800 miliardi, destinati a diventare 1.600 dopo l'approvazione della finanziaria 1994.

È veramente singolare che il Governo che con quella delibera vuole anticipare gli effetti del decreto legge sull'occupazione, programmi, per nuovi investimenti, disponibilità inferiori a quelle giacenti presso la Sezione autonoma. E stiamo parlando di migliaia di miliardi, in un momento di assoluta carenza, o meglio inesistenza, di altre risorse .

Invito, quindi, il Governo a sollecitare i titolari dei dicasteri responsabili, Tesoro e Lavori pubblici, a far sì che il CER e la Cassa depositi e prestiti confrontino i dati a loro disposizione per fare definitivamente chiarezza su ciò che può essere investito in «case». Mi riferisco in particolare agli interventi di edilizia agevolata da cedere in proprietà che, attivando investimenti privati e risparmi familiari, mobilitano risorse di gran lunga superiori ai contributi concessi.

Concludo, evitando la disamina dei singoli articoli del disegno di legge, riservandomi di illustrare brevemente i singoli articoli in un momento successivo ed auspicando che il provvedimento ripetutamente reiterato possa trovare un'accelerazione vera tra Camera e Senato, dato che il provvedimento scade il 4 dicembre 1993.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALI DEGLI ONOREVOLI ANTONIO BRUNO, GIROLAMO TRIPODI, FRANCESCO FORMENTI, MARIA RITA LORENZETTI PASQUALE, AUGUSTO RIZZI E GIUSEPPE CERUTTI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3196

ANTONIO BRUNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei molto brevemente

svolgere qualche considerazione di carattere generale sul provvedimento al nostro esame, non tanto in riferimento alla serie di norme contenute nell'articolato riguardanti la semplificazione dei procedimenti in materla edilizia, quanto al presunto aspetto del sostegno all'occupazione.

Dalla lettura, anche attenta, degli articoli contenuti nel provvedimento al nostro esame e in particolare dell'articolo 1, si evincono tutta una serie di norme volte ad accelerare quelle procedure che disciplinano il funzionamento e il lavoro dell'imprenditoria edilizia nei suoi rapporti spesso troppo complicati e farraginosi con le amministrazioni pubbliche; si prevedono stanziamenti di spesa, tra l'altro irrisori rispetto alle reali necessità, per gli interventi volti a sanare i guasti provocati nelle regioni colpite da calamità naturali, addirittura risalenti a tanto tempo fa come il caso della valle del Belice; si prevedono interventi per opere specifiche in luoghi determinati.

Con questo voglio dire che, a prescindere dalla innegabile necessità e dalla bontà delle previsioni contenute nel decreto che ci accingiamo a convertire, così come sono state riformulate dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, appare a dir poco pretestuososo se non addirittura demagogico, ritenere questi interventi a sostegno dell'occupazione. Il dramma della disoccupazione nel nostro paese richiede ben altre previsioni. Certo, la realizzazione e il completamento di opere pubbliche e private presuppone che le imprese lavorino e quindi diano lavoro, ma non è certo con interventi settorialmente limitati, come è questo, che si affronta il disastro occupazionale italiano. Tre, quattro o cinque anni fa, nel titolo del provvedimento al nostro esame, il riferimento al sostegno dell'occupazione probabilmente non ci sarebbe neanche stato.

E poi, ci sono nell'operato del Governo in tema di politica dell'occupazione discrasie e contraddizioni macroscopiche.

Ci vogliono interventi con forza d'urto ben più accentuata anche in riferimento alle previsioni degli osservatori economici interni ed internazionali, che a livello continentale non annunciano nulla di buono sul fronte dell'occupazione. Il ricorso forzato e costosissimo agli ammortizzatori sociali sarà del tutto inutile e brucerà fiumi di miliardi se il fenomeno non lo si affronterà sotto il profilo strutturale, se non si adegueranno le figure professionali alle nuove istanze di specializzazione, se non si alimenteranno i nuovi profili professionali nel rispetto dei parametri obbligatori dell'integrazione europea, se, infine, non si riuscirà a dare ossigeno alle piccole e medie industrie. Chiedere tutto questo al Governo è legittimo e doveroso da parte di tutti i soggetti titolari dell'interesse alla tutela del diritto al lavoro, perché altrimenti gli orizzonti di una ripresa, nonostante tutto, possibile, svaniranno completamente.

Tutti i comparti produttivi sono alle prese con la crisi e il Governo non sembra riuscire a dare le risposte concrete più che mai necessarie. Mi riferisco alla scuola, a tutti i comparti indutriali, al pubblico impiego, all'agricoltura; e la lista potrebbe continuare per molto. In ogni caso, anche se poco, molto poco, sollecitando piani concreti e specifici a sostegno dell'occupazione, esprimo il mio consenso al provvedimento relativamente alle restanti previsioni.

GIROLAMO TRIPODI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo di rifondazione comunista esprimono un voto di astensione alla conversione del decreto-legge n. 398 perchè ritiene che mentre da un lato, attraverso la battaglia sostenuta dal proprio gruppo e da altri gruppi progressisti, le scelte governative contenute nel decreto sono state totalmente e radicalmente modificate in senso positivo, dall'altro, invece, non solo rimangono alcune norme non utili alla battaglia della trasparenza, come nel caso dell'articolo 14 sulla stipula e l'approvazione dei contratti di appalto di lavoro e dell'ANAS, che hanno formato oggetto di giuste contestazioni e che producono allarme e inquietudine per una possibile ripresa dei meccanismi degenerativi che in questi anni hanno fatto dell'ANAS uno strumento di corruzione che l'ha posto al centro di Tangentopoli, ma anche limiti sostanziali sulle linee di fondo su cui si muove il provvedimento.

Particolarmente rimane incerto il raggiun-

gimento dell'obiettivo di produrre attraverso questo decreto risposte concrete ai gravi problemi dell'occupazione che investe drammaticamente il settore delle costruzioni e le industrie dell'indotto.

Il provvedimento è stato sbandierato come intervento per alleviare l'emergenza della disoccupazione; non solo i quattro decreti non hanno prodotto risultati visibili, ma anzi in questi mesi, come è stato qui ricordato, vi è stato un allargamento della massa dei disoccupati a causa della riduzione degli investimenti determinata dalle scelte che il Governo Amato prima e Ciampi dopo hanno perseguito. Ribadiamo i nostro impegno per un cambiamento profondo della politica in direzione dell'occupazione, per far fronte alla situazione drammatica che non soltanto investe il settore dell'edilizia ma tutti i settori produttivi, che ha provocato il superamento di tre milioni di disoccupati di cui la stragrande maggioranza si trova nelle regioni meridionali.

Per queste scelte i comunisti si batteranno assieme ai lavoratori in modo che il problema del lavoro, dello sviluppo della giustizia sociale e del rinnovamento del Mezzogiorno possano trovare una centralità in una nuova politica economica e sociale.

FRANCESCO FORMENTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare è un'ulteriore dimostrazione dell'inefficienza della politica del Governo che pretende di risollevare l'annoso e sempre più grave problema dell'occupazione mediante la decretazione.

Ancora una volta, con la decretazione, si è voluto contrabbandare come «accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione» un insieme di provvedimenti (vedi articoli 2, 11 e 14), che non potranno risolvere alcunché, salvo buttare nel cratere dell'inefficienza un'ulteriore bara di soldi finalizzata al solo mantenimento di particolari interessi.

Se poi consideriamo che il decreto prevede altresì — in alcune sue parti (articoli 3, 4, 6, 11 e 13) — riferimenti alle procedure, ci corre l'obbligo di pensare che si sia voluto approfittare della ghiotta occasione per privilegiare determinate categorie ed associazioni.

Fatte queste premesse, i deputati del gruppo della lega nord riconoscono altresì che, seppure in modo parziale ed inadeguato, questo disegno di legge possa essere un primo timido segnale di buona volontà e di ripresa che tutti i cittadini aspettano con trepidazione.

Pertanto, non insensibile alle aspettative di tanta parte della nostra società, i deputati del gruppo della lega nord dichiarano la propria astensione su questo provvedimento.

MARIA RITA PASQUALE LORENZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo del PDS daranno un voto di astensione su questo provvedimento.

Questa mattina il ministro Merloni nel suo intervento ha voluto dare a questo decreto un valore e un significato che va ben al di là di ciò che esso rappresenta davvero.

Il ministro Merloni ha affermato infatti che si trattava di un atto decisivo per l'occupazione, mentre nei fatti, è un provvedimento parziale e frammentario che affronta alcune questioni sicuramente importanti, ma con una prospettiva di modesto respiro.

Lo dimostra la vicenda parlamentare di questo decreto: il Governo è stato costretto a reiterarlo per quattro volte!

Il provvedimento ha aspetti positivi, come la verifica dello stato di attuazione di lavori pubblici, anche se già programmati, con possibilità di revoca degli stessi; la revisione di finanziamenti per l'edilizia abitativa e scolastica; nuove norme per la spesa ambientale e per la difesa del suolo, ma presenta anche aspetti contraddittori: non ci convince la norma chiamata comunemente «salvacantieri», così come quelle per lo snellimento delle procedure che in parte sono giuste, ma in parte rischiano di contribuire ad aumentare la confusione: mi riferisco alla conferenza dei servizi e all'autocertificazione che è normata dal disegno di legge collegato alla finanziaria in modo diverso da quello che si prevede in questo provvedimento.

La Commissione ha lavorato molto, modificando profondamente il testo originario ed è per i motivi espressi che i deputati del gruppo del PDS si asterranno.

AUGUSTO RIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, contiene numerose disposizioni volte ad accelerare investimenti ed a rilanciare, conseguentemente, l'occupazione. Riguarda prevalentemente opere pubbliche ma, ad esempio, con le disposizioni contenute nell'articolo 4, mirando a ridurne i termini per il rilascio della concessione edilizia, dovrebbe avere effetti benefici anche sulle attività di edilizia privata.

Il testo del decreto-legge governativo è stato oggetto di consistenti miglioramenti ad opera dell'VIII Commissione, ai cui lavori il gruppo repubblicano ha ampiamente collaborato vedendo accolti molti degli emendamenti proposti. Malgrado ciò permangono nel testo della Commissione alcune imperfezioni ed omissioni.

I deputati del gruppo repubblicano esprimono tuttavia voto favorevole al provvedimento, nell'intento di contribuire, non certo a risolvere, ma almeno ad alleviare la gravissima crisi in cui versa in Italia il settore delle costruzioni, con pesantissime conseguenze sul piano occupazionale.

GIUSEPPE CERUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i deputati del gruppo socialista esprimeranno voto favorevole sul provvedimento recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione.

La Commissione che ho l'onore di presiedere ha fornito al Governo un qualificato contributo rivolto al miglioramento del decreto iniziale senza stravolgerne le finalità. Ne sono concreta testimonianza gli emendamenti approvati e fatti propri dall'aula con l'accettazione del voto finale proposto.

Accelerare gli investimenti per un concreto sostegno occupazionale, consentendo il trasferimento di fondi da una amministrazione all'altra nel caso di residui o mancato utilizzo, porta una semplificazione dei procedimenti, senza con ciò stravolgere il sistema ed i princìpi fondamentali della salvaguardia del territorio e dell'ambiente. Il procedimento per il rilascio della concessione edilizia subisce un radicale cambiamento senza ricorrere al tanto discusso silenzio-assenso che tanti problemi porrebbe.

Per la prima volta il responsabile del procedimento ed il soggetto competente alla adozione in caso di comportamento inadempiente rispondono in proprio per i danni arrecati e l'interessato alla concessione può ricorrere al presidente della giunta regionale per ottenere giustizia.

Un ruolo importante viene assicurato alle regioni e vengono rafforzate le loro possibilità operative. In questo senso recitano gli articoli 7, 8, 9 e 10.

Avere predisposto la riassegnazione alle regioni delle «giacenze finanziarie» in materia di interventi a favore dell'edilizia economica popolare esistente presso la Cassa depositi e prestiti, è la chiara dimostrazione di questa volontà legislativa assunta dalla Commissione.

Infine, un sostegno positivo è stato riservato all'ANAS nell'indirizzo assunto per proseguire i lavori appaltati e per garantire finalmente un contributo indispensabile per ultimare i tratti appenninici della Torino-Savona (autostrada). Una legge da sola non risolve certamente il problema occupazionale che oggi rappresenta una questione drammatica. Tuttavia questa legge, se approvata in tempo utile anche dal Senato, potrà dare un contributo importante per attenuarne la tensione.

Per questi motivi che sinteticamente ho espresso i deputati del gruppo socialista daranno il voto favorevole e ringraziano il Governo per l'attenzione e la disponibilità che ha riservato al problema occupazionale.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELLA RELAZIONE DELL'ONOREVOLE GIUSEPPE GARGANI SULLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2591

GIUSEPPE GARGANI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le due questioni sulle quali il contrasto si è più accentuato sono quelle che riguardano la carcerazione preventiva, il segreto delle indagini preliminari e la comunicazione di garanzia.

Sono emersi chiaramente nella prassi due fenomeni distorsivi del modello codicistico.

Il primo riguarda l'adozione diffusa, an-

che senza effettiva necessità, della custodia cautelare in carcere che invece dovrebbe essere disposta soltanto in casi limite, come dice il codice, e ove ogni altra misura risulti inadeguata.

La misura facile della custodia cautelare in carcere, a mio parere, condiziona le scelte difensive dell'indagato e finisce proprio per pregiudicare un sereno e completo accertamento dei fatti e della loro qualificazione giuridica.

L'uso della custodia in carcere è indiscutibilmente diventato un meccanismo rivolto a sollecitare la «collaborazione» dell'interessato allo sviluppo delle indagini, che porta ad una sorta di pericoloso «onere di collaborazione», cui sarebbe illogicamente vincolato lo *status libertatis* del soggetto. La custodia cautelare rischia di transitare — come si è stato osservato da Frigo e dallo stesso Pisapia — dall'area delle misure cautelari a quella dei mezzi di ricerca della prova.

Il secondo riguarda l'uso improprio della misura stessa, utilizzata cioè al fine di ottenere, da chi vi è assoggettato, dichiarazioni di tipo confessorio o addirittura informazioni su persone e fatti estranei alla incolpazione.

È opportuno, dunque, intervenire attraverso la previsione di una regola di esclusione probatoria che definisca l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alla misura, o del rifiuto a renderle per accertare l'esistenza delle esigenze cautelari.

L'articolo 274 prevede che gli indizi di colpevolezza siano gravi (e non solo «sufficienti» come si leggeva nel codice passato); sul piano delle indagini, il verificarsi di concreto pericolo che le prove possano essere oggetto di manipolazioni o inquinamenti; in riferimento al soggetto, il concreto pericolo di fuga o di reiterazione del delitto se lasciato in libertà.

Donde il dovere gravante sul giudice di esplicitare il come e il perchè circa la «gravità indiziaria» e la concretezza delle situazioni di pericolo.

Il sistema di garanzie, così come codificato, sembrava perfetto, ma non ha funzionato: le motivazioni sulla «gravità» e sulla «concretezza» si risolvono in formule di stile, buone per tutte le fattisecie.

Né la Cassazione ha potuto, in sede di controllo, fare granché avendo il nuovo codice inesplicabilmente impoverito l'area del cosiddetto sindacato di legittimità (vedi oltre, *sub* proposta modificata dell'articolo 606/1).

È necessario rivedere le disposizioni in argomento limitandosi, a mio avviso, a dettare regole specifiche per la valutazione degli elementi di fatto alla cui sussistenza è condizionata l'emissione di un provvedimento restrittivo.

È opportuno precisare che le esigenze inderogabili attinenti alle indagini devono essere «specifiche» e relative «ai fatti per i quali si procede» e ciò per evitare il rischio di motivazioni stereotipe e non approfondite, idonee ad occultare eventuali strumentalizzazioni della disposta misura, per la ricerca di fatti diversi da quelli per i quali il soggetto è indagato.

La modifica proposta tende a ricondurre la magistratura al rispetto dei principi garantiti a livello costituzionale.

Nella relazione al progetto del codice di procedura penale per il punto a) dell'art. 274 si scrive che «si è voluto escludere rigorosamente ogni strumentalizzazione delle misure cautelari — ed in particolare della custodia cautelare — a finalità di stimolo ad una partecipazione attiva dell'imputato alla formazione del materiale probatorio». Si è inteso escludere nel modo più assoluto un'utilizzazione delle cautele a scopi, più o meno direttamente, estorsivi di confessioni.

Nella relazione ai punti b) e c) dell'articolo 274 si scrive che «è utile stabilire criteri per il giudice, onde evitare un dilatarsi eccessivo della discrezionalità in un campo nel quale, viceversa, l'esercizio del potere cautelare deve essere particolarmente contenuto». E in riferimento al pericolo di reiterazione del delitto a fondamento della permanenza della custodia cautelare affida al magistrato una possibilità di valutazione preventiva della personalità e dell'attività dell'indagato, abnorme rispetto a qualunque principio costituzionale e di civiltà del diritto.

Il testo del progetto della legge delega non conteneva questa previsione che fu successivamente suggerita dal Governo per rispondere positivamente alla sentenza della Corte

costituzionale n. 1 del 1980 che ha definito il concetto di «sicurezza collettiva» per il quale si giustifica appunto la previsione della lettera c) dell'articolo 274.

Nella legge delega del 1974 si prevedeva il pericolo della reiterazione di reati analoghi, ma, per questa ipotesi, la norma indicava espressamente l'adozione di misure interdittive che potrebbero rispondere in egual modo ai postulati della sentenza della Corte costituzionale prima citata.

Si potrebbe stabilire, per l'ipotesi di pericolo di reiterazione di reati analoghi, il principio del ricorso alle misure interdittive e non anche a quelle coercitive.

Le misure interdittive previste dagli articoli 287-290 completamente ignorate nella prassi giudiziaria consentono proprio, ad esempio, di raggiungere l'obiettivo di neutralizzare i probabili corrotti e corruttori, sospendendoli dalle cariche raggiungendo un obiettivo più efficiente e sicuro. Nella proposta originaria dell'onorevole Correnti si prevedeva la eliminazione della custodia cautelare per il solo pericolo che l'indagato possa compiere reati della stessa specie per cui si procede «... poiché né la misura cautelare può avere il significato di sanzione preventiva né una affermazione di semplice ipotesi può far aggio sul principio della non colpevolezza». La soluzione prevista era netta e precisa.

La soluzione adottata nel testo prevede, invece, la custodia cautelare quando vi sia il concreto pericolo di ripetere delitti più gravi previsti dall'articolo 266, tra i quali naturalmente la corruzione e la concussione. Nessun lassismo, dunque.

Sono del tutto chiare pertanto le motivazioni che impongono al legislatore di intervenire sull'articolo 274: occorre recuperare i valori della libertà e della dignità della persona, evitando che il continuo ricorso alla custodia cautelare possa essere visto alla fine dalla pubblica opinione, non come un mezzo di indispensabile cautela, ma come un mezzo di pressione sugli indagati. Che un tale sospetto possa non essere infondato può anche desumersi da alcune affermazioni che hanno costituito costante polemica, secondo le quali rendendo più difficile l'applicabilità della custodia cautelare, si finirebbe con il rendere impossibile il proseguimento delle indagini.

Vorrei rispondere, e penso non costituisca un sofisma, che dicendo questo, si accetta implicitamente che effettivamente la carcerazione preventiva viene appunto usata come strumento per confessioni e chiamate in correità!

La proposta di modifica del comma 2 dell'articolo 273 tende ad eliminare quelle divergenze applicative relativamente alla ipotizzabile concessione della sospensione condizionale della pena. Nell'ambito della stessa Cassazione, si sono determinati due orientamenti: da una parte si è ritenuto che, ove presumibile la sospensione condizionale, non era da emettersi provvedimento restrittivo (ad esempio, sezione 1ª, sentenza 18 marzo 1992 n. 916), dall'altra si è affermato la rilevanza impeditiva delle sole cause di non punibilità non dando nessun valore a quelle di non applicazione della pena (ad esempio, sezione 5ª, sentenza 8 luglio 1991 n. 480).

Sta di fatto che il principio informatore dell'articolo 273 è ben chiaro, perché si stabilisce una sorta di equazione: se è corretto ritenere che il soggetto non sconterà pena di sorta a conclusione del processo, è fatto divieto di ogni privazione di libertà in via preventiva.

La proposta di modifica prevede il divieto del carcere quando sia ragionevole ritenere che la pena possa essere condizionalmente sospesa: è una sorta di interpretazione autentica che, lungi dal sovvertire l'istituto vale a riportare la concreta operatività della norma nella dimensione che le è propria.

L'altro aspetto importante della riforma riguarda la disciplina dell'informazione di garanzia.

Il testo vigente prevede che questa «informazione» deve essere inviata all'indagato solo se vi sia da compiere «un atto al quale il difensore ha diritto di assistere»; ne è derivato come conseguenza che si è dato vita a una serie di autentiche istruttorie occulte, all'esito delle quali l'ignaro cittadino può trovarsi in manette o addirittura rinviato a giudizio senza aver potuto muovere un dito in sua difesa.

Il testo attuale è anticostituzionale, ed è

quindi necessario l'intervento riformatore che peraltro si limita a ripristinare quanto già stabilito nel passato regime processuale, dove era consentito — mediante appunto la «comunicazione giudiziaria» — al cittadino di esercitare il suo sacrosanto diritto di difendersi dal momento in cui era inquisito, e al tempo stesso era imposto al magistrato procedente un costume di trasparenza operativa, stabilendosi la nullità degli atti compiuti prima della doverosa informativa. Son noti gli effetti perversi che, sul piano divulgativo conseguirono alla «comunicazione giudiziaria»; ma si tratta pur sempre di un male minore rispetto a quello, incommensurabile, delle istruttorie segrete di stampo classicamente inquisitivo, in irrimediabile rotta di collisione con quel principio accusatorio al quale si ispira il nuovo codice.

La proposta originaria dell'onorevole Correnti per evitare che, sia per i tempi lunghi del procedimento che per il coinvolgimento della stampa, lo strumento di garanzia per l'indagato si trasformasse in uno strumento di persecuzione giudiziaria, determinando rilevanti lesioni alla reputazione di soggetti a carico dei quali ad esempio non emergerà magari alcun serio e concreto elemento di prova, prevedeva che l'invio dell'informazione avvenisse al compimento di un atto al quale il difensore ha diritto di assistere.

La commissione ha accettato la previsione ma ha previsto un'anticipazione dell'invio della informazione di procedimento e cioè «sin da quando si compie un atto che può aver rilevanza nel dibattimento».

Come è stato sottolineato giustamente in dottrina, in un processo di parti l'informazione di garanzia non ha tanto la funzione di consentire all'indagato di munirsi di un difensore in occasione del compimento di un «atto garantito», quanto quella di notiziare l'indagato del fatto stesso della esistenza di una indagine a suo carico, per dargli la possibilità di attivarsi immediatamente in modo da svolgere o far svolgere la cosiddetta «inchiesta difensiva», raccogliendo prima che possano disperdersi, gli elementi a difesa.

A seguito dei noti interventi della Corte costituzionale molte delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari possono divenire utilizzabili come prova dal giudice del dibattimento: ne deriva di conseguenza la necessità per l'indagato di essere informato degli atti che si compiono.

Il problema che si pone, però, è quello di conciliare queste esigenze difensive con la esigenza, anch'essa meritevole di tutela, di segretezza dell'indagine a fronte di una possibile attività inquinante dell'indagato o comunque vanificatoria degli effetti di alcuni mezzi di prova.

Per questa ragione è stata prevista la modifica dell'articolo 329 che rende gli atti del procedimento coperti da segreto fino al compimento appunto del primo atto al quale il difensore può assistere.

Non vi è dubbio infatti che in base alla normativa vigente se l'indagato non ha conoscenza dell'indagine che si svolge sul suo conto, cioè non riceve la comunicazione di garanzia, il «segreto» dovrebbe essere mantenuto per sei mesi e in caso di proroga delle indagini per un anno.

Questo per la semplice ragione che il magistrato non è tenuto a inviare le «comunicazioni» e quindi questo periodo può trascorrere con l'assenza dell'indagato.

La obbligatorietà dell'invio in un momento iniziale dell'indagine restringe la fase della segretezza e amplia quella della pubblicità. Di conseguenza la segretezza degli atti del procedimento ha una durata brevissima e non si riferisce certamente né alla comunicazione di garanzia né al mandato di cattura.

Ma dico subito che la previsione della modifica dell'art. 329 può essere omessa, eliminata, perchè la norma dell'articolo 369 soddisfa egualmente le esigenze del rapporto tra la fase della segretezza e quella della pubblicità.

Le pregiudiziali dell'incostituzionalità presentate in questa sede risultano davvero fuori luogo e di mera propaganda.

La questione è in questi termini e noi abbiamo il dovere di esplicitare una questione di enorme importanza per il nostro sistema di libertà.

Allo stato le norme che la stampa disattende, sono norme di legge, sono imperativi, regole che la legge morale, prima ancora di

quella cogente, impone di rispettare. I giornalisti non si ribellano a queste norme in vigore che sono rigorose e limitative; perchè l'andazzo è quello di non rispettarle e le norme sono in qualche modo desuete (processo pubblico).

È fin troppo chiaro che di fronte alla completa disapplicazione delle norme qualunque regola, la più liberale possibile, appare limitativa. Tutto qua; è questa la realtà dei fatti.

La problematica del rapporto fra l'operare del magistrato e quello del giornalista è caratterizzata dalla convergenza, e spesso dal conflitto, di valori ed esigenze tutti degni di tutela: quelli del magistrato, di poter operare senza condizionamenti (spesso derivanti da un certo tipo di pubblicità, più o meno desiderata); quelli che attengono alla libertà di stampa ed al diritto della pubblica opinione di essere informata; quelli che si correlano alla dignità ed all'onore del cittadino.

Poiché è arduo individuare — specie se in chiave di sacrificio di uno di essi — fra questi valori una graduatoria, è necessario che tutti i protagonisti della vicenda giudiziaria ricerchino, e pratichino, il senso della misura.

Quei protagonisti sono: i magistrati, tenuti, anche per una risoluzione adottata dal CSM, a non rilasciare dichiarazioni sui processi in corso senza incorrere in responsabilità disciplinare; i difensori delle parti private del processo penale, ai quali si richiede che rispettino le norme etiche e tendano quotidianamente a rendere «eccezionale» la loro professionalità; il cittadino, che pur se delega ai mezzi di inforrmazione il compito di riferire sui fatti, deve educare la sua legittima aspirazione a conoscere gli accadimenti procrastinando il suo giudizio al momento in cui i dati forniti abbiano assunto la dignità della prova; infine, ma soprattutto, l'intermediario cioè colui che fornisce l'informazione, e che deve contribuire a realizzare una corretta gestione del diritto ad essere informati.

La deontologia vale per tutti; e se tutti la rispetteranno si formerà una sorta di deontologia della pubblica opinione, perchè si eviti che l'errore, del magistrato e del giornalista, diventi automaticamente l'errore, molto più devastante e senza appello, di chi si è fidato di un giudizio, poi rivelatosi precipitoso.

È in questa linea la «carta dei doveri» che, nel luglio scorso, l'ordine dei giornalisti e la federazione nazionale della stampa italiana hanno patrocinato, e che si caratterizza appunto per la autoregolamentazione deontologica.

Il mio pensiero personale in proposito è questo: la notizia nota al giornalista non può essere «impedita»: l'obbligo della segretezza spetta al pubblico ufficiale non al giornalista.

Per la ricerca della verità una notizia riservata deve restare riservata, ogni cittadino deve farsene carico perchè interessato, compreso il giornalista, ma se il giornalista dissente da questo, *nulla quaestio*: fa prevalere l'informazione sulla esigenza di verità.

Per questo la Commissione ha ristretto al massimo l'«area» della segretezza; per risolvere più ragionevolmente e meno ipocritamente il problema non ha scelto di privilegiare una libertà rispetto alle altre, ma ha cercato di garantire un equilibrio.

La «carta dei doveri» approvata dai giornalisti nel luglio scorso è il riferimento che essi debbono avere, perchè quella «carta» si fa carico, appunto, di ricercare un qualche equilibrio e se le norme in essa contenute hanno un senso, pongono vincoli molto più forti di quanto si immagini.

Avendo questo convincimento, ribadendo la linearità della scelta fatta dalla Commissione, non ho difficoltà a ribadire che la previsione importante è quella contenuta nell'articolo 369 e non nell'articolo 329.

Il terzo problema importante che è stato oggetto della nostra riflessione è quello relativo alla funzione del GIP.

La necessità di riqualificare l'intervento, nell'ambito della applicazione e della «gestione» delle misure cautelari, del giudice per le indagini preliminari oggi raramente autonomo e in genere condizionato in modo pesante nelle sue determinazioni dalle scelte del pubblico ministero che incide direttamente sulla libertà personale, è sentita da tutti.

L'appiattimento del GIP sulle decisioni del pubblico ministero nel corso delle indagini

preliminari è conseguenza della sostanziale non conoscenza che il GIP ha delle indagini condotte dal pubblico ministero: la non conoscenza impedisce spesso al GIP di valutare se sussistono effettivamente i presupposti per l'applicazione di una misura cautelare o per una revoca o modifica della stessa e quindi si adegua alla richiesta.

Si tratta di una anomalia grave che sconvolge le regole del processo.

Con la modifica dell'articolo 291 del codice di procedura penale si consente al GIP una completa valutazione del materiale probatorio, facendo obbligo al PM di trasmettergli con le sue richieste e ai fini della decisione, tutti gli elementi a carico dell'indagato, prevedendo che l'omessa trasmissione comporti la nullità della misura.

Esiste una prassi in forza della quale le richieste di custodia appaiono corredate da soli elementi di accusa, tacendo di risultanze favorevoli alla persona sottoposta ad indagini e la cui esistenza emerga poi, solo al deposito degli atti.

Una prassi del genere è all'evidenza illegittima: perchè induce il GIP ad una visione mistificata della prova provocando provvedimenti soggettivamente corretti, ma oggettivamente ingiusti; e perchè infrange quel principio di correttezza e di lealtà processuale che deve contraddistinguere l'attività del pubblico ministero. La direttiva 37 della legge delega stabiliva per il PM il «potere-dovere» di una indagine che fosse svolta a tutto campo attraverso «l'accertamento di fatti specifici, ivi compresi gli elementi favorevoli all'imputato»; e l'articolo 358 del codice ha stabilito che «... il pubblico ministero svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini».

Il nuovo testo della norma vale ad armonizzarla con i principi ispiratori del codice esaltando, in pari tempo, la funzione non settaria del pubblico ministero.

E per accentuare i poteri di controllo del GIP nel corso della esecuzione della più grave misura della custodia cautelare e sottolinearne il ruolo di «garante» nei confronti di una eventuale «gestione» distorta della stessa da parte del pubblico ministero sembra poi opportuno stabilire che gli interrogatori «investigativi» che il PM può condurre nei confronti dell'indagato da un lato debbano essere sempre successivi all'interrogatorio di «convallida» del GIP, dall'altro che gli stessi debbano essere svolti dal pubblico ministero una volta informato il GIP o addirittura in presenza del GIP.

Per rendere effettivo il controllo delle parti sulla regolarità della emissione di un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, si propone, anche, di prevedere che il GIP che ha emesso l'ordinanza applicativa depositi contestualmente anche gli elementi su cui l'ordinanza si fonda.

Ciò induce, tra l'altro, le parti a non proporre istanze di riesame pretestuose e motivate soltanto dall'esigenza di conoscere gli atti processuali richiamati nell'ordinanza.

Altra importante modifica riguarda l'articolo 297 del codice procedura penale che regola il computo dei termini di durata delle misure.

In particolare, il terzo comma del detto articolo stabilisce che se ad un indagato vengono notificate più ordinanze di custodia cautelare che riguardino lo stesso fatto anche se diversamente circostanziato o qualificato, i termini decorrono dalla esecuzione o notificazione della prima e sono commisurati all'ultima delle imputazioni contestate, ovvero nei casi di concorso formale o di reato aberrante (in quest'ultimo caso se viene prodotta una pluralità di eventi) all'imputazione più grave.

Le regole sulla ricorrenza e la misura prevista dal comma sono applicabili nel caso la pluralità di ordinanze di custodia cautelate riguardi fatti (diversi ma tra di loro connessi ai sensi delle lettere b) e c) dell'articolo 12.

La modifica è ritenuta indispensabile per evitare che il pubblico ministero dinanzi a più fatti-reato chiaramente unificati dal vincolo della continuazione o addirittura dal concorso formale, scelga di effettuare contestazioni «a pioggia» al fine di prolungare la scarcerazione preventiva.

Nella modifica dell'art. 299 si prevede il potere del giudice che si trovi a decidere su di una richiesta di revoca o modifica di misure, di richiedere gli atti al pubblico ministero.

La proposta potrebbe apparire irrilevante apparendo ovvio che per decidere *cognita causa* occorra prendere visione degli atti ma può tuttavia verificarsi il caso che il pubblico ministero ritenga di non avere l'obbligo di inviare gli atti al GIP!

Altro punto importante: noto che le ordinanze di custodia cautelare emesse a tutela delle esigenze di cui all'articolo 274/1 lettera a) (pericolo per l'acquisizione o la genuinità delle prove) devono contenere il termine di durata massima. Questa norma sembrò in linea con il garantismo del nuovo codice ma venne incredibilmente contraddetta all'articolo 301 per il quale non solo al PM è possibile ottenere dal GIP più proroghe del termine inizialmente fissato e ciò entro i limiti massimi della carcerazione preventiva, ma questa estensione può essere ottenuta dal PM in una sorta di «intimo colloquio» con il GIP al quale l'indagato non ha diritto di partecipare.

Con la modifica del comma secondo dell'articolo 301, si stabilisce che la misura può essere rinnovata per una sola volta e con le forme dell'articolo 127, ossia con l'intervento della difesa e non solo in fase di appello ottenendo in tal modo il duplice risultato di mettere l'indagato in grado di difendersi «in anticipo» e non ai giochi fatti, e di coordinare l'articolo 301 con l'articolo 305 che per la «proroga» della carcerazione impone al giudice di sentire punto la difesa.

La proposta di modifica dell'articolo 326 del codice di procedura penale prevede che il PM può svolgere indagini solo sulle notizie di reato regolarmente iscritte nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335.

La pratica registra distorsioni nette, con una vera e propria deviazione rispetto alle finalità tipiche delle indagini: la «ricostruzione del fatto», che è compito del pubblico ministero e a cui è preordinata la cosiddetta inchiesta di parte, voluta dal nuovo codice di rito, è cosa diversa dalla ricerca delle ulteriori notizie di reato; l'una attività non può sovrapporsi all'altra, a meno di non svilire le stesse attribuzioni ordinamentali del pubblico ministero.

Non v'è dubbio, infatti, che l'articolo 330 ribadisce il principio di obbligatorietà dell'azione penale, e conferisce al pubblico ministero un ruolo preciso.

Questa precisazione potrebbe sembrare del tutto superflua giacchè dovrebbe essere ben chiaro a tutti che il pubblico ministero svolge «indagini» su notizie di reato: nella pratica non avviene così, essendo invalsa l'abitudine di svolgere «inchieste» e non «indagini», inchieste sui fenomeni e non indagini sui fatti.

Si accendono i fari senza che sia chiaro ed evidente che si tratta di un'indagine su notizia di reato e non di una ricerca di notizie magari inserite in un computer di cui non si sa chi ha il controllo.

Occorre che sia chiarito che come il potere di inchiesta spetta unicamente alle Camere che lo esercitano, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, a mezzo delle competenti commissioni, così al magistrato spetta il potere di indagine su una specifica notizia di reato.

E questo esercizio del potere di indagine non può che avvenire attraverso il «registro delle notizie di reato», nel quale vanno iscritte, ed immediatamente.

L'articolo 275 del codice di procedura penale, già modificato dalle leggi 203 e 356 del '91, viene riproposto in una stesura semplificata che sostituisce una più esorbitante elencazione delle fattispecie delittuosa, con riferimento alla categoria dei reati di criminalità organizzata ed a quella comprendente i reati commessi per finalità terroristiche ed eversive.

Indubbiamente viene ad essere attenuata la portata repressiva della norma, ove si pensi che i reati di traffico di stupefacenti e quelli in materia di armi ed esplosivi rientrerebbero nel regime processuale più severo solo quando sussistono elementi di indizio o di prova che suffraghino la loro riconducibilità alle aree criminose individuate (criminalità organizzata e terrorismo).

Per quanto riguarda l'articolo 371-*bis* del codice penale così come formulato c'è da dire che la *ratio* è da ricercare esclusivamente nella esigenza di attribuire di fatto al pubblico ministero un maggior potere coercitivo al fine del raggiungimento del positivo risultato delle indagini.

Altre esigenze non sono in alcun modo ravvisabili.

L'effetto pratico che si è raggiunto, viceversa, è solo quello di avere introdotto surrettiziamente, nel nostro ordinamento un obbligo da parte del teste di autoaccusarsi.

Il teste che rende dichiarazioni false al pubblico ministero o tace, in tutto o in parte, ciò che sta intorno ai fatti sui quali viene sentito lo può fare per tre ordini di motivi: per favorire qualcuno tra indagati o possibili indagati; per favorire se stesso, evitando quindi di autoaccusarsi; per una falsa rappresentazione o inesatto ricordo della realtà e dei fatti.

Il primo caso concretizza in pieno l'ipotesi del favoreggiamento personale, previsto e punito dall'articolo 378 del codice di procedura penale. Ora gli effetti pratici e sanzionatori dell'articolo 378 non si diversificano da quelli di cui all'articolo 371-*bis*, a parte una leggera elevazione nel massimo della pena edittale prevista dall'articolo 378.

Per entrambi i reati non è consentito il fermo dell'indiziato, non ricorrendo alcuna delle condizioni previste dall'articolo 384 del codice di procedura penale.

Per entrambi i reati è possibile l'arresto facoltativo, ma non obbligatorio in flagranza e quindi, in ogni caso, il pubblico ministero dinanzi al quale il reato si assume consumato, sarebbe facoltizzato a sospendere l'audizione del teste e consentire — neppure ordinare — alla polizia giudiziaria di arrestare lo stesso.

Il secondo caso si traduce, come si è detto, in un obbligo di autoincolpazione da parte del teste, istituto che certamente appare in contrasto con i princìpi fondamentali di civiltà giuridica e che, per quanto è dato sapere, risulta estraneo agli altri ordinamenti giuridici simili al nostro.

Il terzo punto scaturisce da un comportamento non doloso del teste e pertanto la sanzione prevista è certamente sproporzionata alla modesta portata del fatto.

Le osservazioni formulate fanno propendere per l'abrogazione dell'articolo 371-*bis*. Tuttavia se ciò non si ritiene opportuno, appare assolutamente indispensabile ridurne la pena edittale nel massimo a tre anni, (il che escluderebbe l'arresto facoltativo) al di fuori dei casi più gravi, quali potrebbero essere quelli previsti dall'articolo 51 n. 3 del codice di procedura penale.

In questo modo l'ipotesi del favoreggiamento personale non è assolutamente compressa.

Sarebbe soltanto punita in misura meno rigorosa, la mancata osservanza di un preteso obbligo di autoincolpazione.

La nuova formulazione dell'articolo 606 lettera E) permetterà al giudice di legittimità di prendere in considerazione anche gli atti processuali (e non soltanto la sentenza impugnata) per individuare i vizi della motivazione.

Fin dall'apparire del nuovo codice si segnalò da tutti gli studiosi del processo «l'assurda limitazione imposta dall'articolo 606 al controllo logico della prova in Cassazione: la previsione come motivo di ricorso della mancanza o manifesta illogicità della motivazione» solo «quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato»; con il rischio, ove prevalesse un'ottusa interpretazione letterale, che non sarebbe censurabile l'omessa valutazione da parte del giudice di prove o controprove assunte o anche non assunte e tuttavia disponibili, la mancata smentita di controipotesi plausibili e neppure, a rigore, il travisamento del fatto nel testo della sentenza». Ferrarioli esprime in maniera lapidaria questa disarmonia che abbiamo corretto.

Vorrei concludere, avendo credo con puntualità e per quanto possibile spiegato le complesse motivazioni serene e sincere che sono a base delle proposte di legge che fanno giustizia delle tante mistificazioni che hanno avvelenato il dibattito che si è svolto fuori di quest'aula. Sono certo che quello che si svolgerà in questa sede sarà sincero e leale.

Ho già avuto occasione di dire che l'applicazione delle leggi fa parte della grande questione morale che il paese vuol vivere intensamente: non posso che ribadire questo e invitare i colleghi ad esprimere una loro precisa convinzione in proposito.

Le modifiche al codice proposte alla Camera hanno l'ambizione di far applicare meglio la legge.

È dunque necessaria un'opera di ricostruzione dei valori del codice, ricostruzione che, tenendo certamente presente sia le

necessità della lotta alla criminalità organizzata, sia dei principi affermati dalla Corte costituzionale, riporti il codice di procedura ad essere quello che tante speranze suscitò.

Sarà un'impresa né breve né facile.

Il grande compito e anche la grande sfida della magistratura stanno proprio nella capacità di riuscire, pur nella vastità dell'azione giudiziaria, a perseguire il reato e non il sistema o per dir meglio a ricercare il colpevole con i metodi consentiti dalla Costituzione.

Ogni potere per le specifiche competenze che ha deve contribuire a non disperdere le ragioni del garantismo che, in democrazia, non conosce limitate stagioni, ma deve costituire un obiettivo costante.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DELL'ONOREVOLE ANTONIO PAPPALARDO IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2591.

ANTONIO PAPPALARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, passo adesso a svolgere alcune considerazioni sugli aspetti sostanziali della proposta di legge per rilevarne incongruenze e carenze.

Nonostante il provvedimento all'esame sia stato modificato a seguito del suo rinvio in Commissione, permangono motivi di perplessità su diversi passaggi, per i quali si ritiene di dover esprimere ugualmente una valutazione nel complesso negativa.

Ancorché determinate, condivisibili previsioni traggano origine da accertati abusi in materia di custodia cautelare, tuttavia la delicatezza dell'attuale momento politico e sociale consiglia cautela nell'assumere decisioni che non mancherebbero di influire — negativamente sull'opinione pubblica ed, ancor di più, sulla funzionalità del processo penale. In particolare ci si riferisce alla formulazione: dell'articolo 2, comma 2, che subordina l'applicabilità delle misure cautelari ad un apprezzamento prognostico dai contorni incerti e discutibili, senza tenere in nessun conto né i concreti rischi di inquinamento delle prove — specie per indagati «eccellenti» — né il senso delle dichiarazioni dagli stessi rese, sia pure nell'ottica difensiva; dell'articolo 3, comma 2, con riferimento al «concreto pericolo che l'indagato stia per darsi alla fuga», che introduce nelle indagini un principio di *probatio diabolica*, di fatto esclusivo delle esigenze che l'articolo 274 del codice di procedura penale intende tutelare; dell'articolo 5, veramente preoccupante, poiché costringe il pubblico ministero che ritenga necessarie misure cautelari ad effettuare una totale *discovery*, così violando il principio di un corretto svolgimento del confronto processuale secondo le rispettive strategie di parte; dell'articolo 17, nel punto in cui limita l'elevazione della pena, per il reato di cui all'articolo 371-*bis* a cinque anni solo per i titoli indicati nell'articolo 51, terzo comma *bis* del codice di procedura penale, con ciò di fatto sottraendo al pubblico ministero la possibilita di ordinare l'immediato arresto di soggetti mendaci o reticenti circa i delitti di concessione, corruzione, eccetera.

Tali fondamentali punti non possono essere decisi senza ricercare un equilibrio fra innegabili princìpi di civiltà giuridica quali la certezza del diritto ed il diritto alla difesa e la fortissima richiesta di difesa sociale che promana dal paese, con un apparato giudiziario e forse dell'ordine sempre più efficienti.

Ecco perché gran parte della stampa ha rilevato che questa proposta di legge è un tentativo per mettere i bastoni fra le ruote ai giudici che indagano su Tangentopoli e per e per imbavagliare la stampa, rendendo segreti gli avvisi di garanzia nei confronti degli inquisiti.

Solo adesso i politici nel momento in cui vengono toccati duramente dalla magistratura, denunciano che i giudici, non solo milanesi, hanno l'arresto facile. Essi accusano i giudici di impiegare l'arma del carcere in maniera troppo disinvolta per costringere politici ed imprenditori a confessare.

Ma i cittadini la pensano diversamente e ritengono che per parecchi deputati il disegno di legge Gargani sia una specie di polizza di assicurazione contro la galera in quanto renderebbe molto più difficile l'emissione dei provvedimenti di custodia cautelare, sot-

trarrebbe alle patrie galere i responsabili di finanziamento illecito dei partiti e imbavaglierebbe la stampa rendendo segreti non solo gli avvisi di garanzia ma persino gli arresti.

Non è comunque questo il solo provvedimento che sta creando scappatoie per gli inquisiti e per le loro reti clientelari. Qualche giorno fa quest'aula ha approvato un disegno di legge sulle certificazioni anti-mafia, in cui, nel delegare il Governo a rivedere l'intera materia, nel contempo dichiara abrogata la precedente normativa anche se l'esecutivo non riuscirà entro sei mesi a emanare il relativo decreto delegato.

Sono certo che dietro le quinte, fra l'opposizione e la maggioranza, siano nati degli accordi per far sì che l'uscita dalla scena politica di taluni personaggi avvenga in modo indolore; anche se ciò dovesse comportare l'ennesima truffa in danno del popolo italiano e la violazione di alcuni princìpi dello Stato di diritto.

Io qui lotto per la salvaguardia del diritto dell'informazione, ma questo non vuol dire che accetto come essa viene svolto allo stato attuale.

La nostra stampa è la meno autonoma e la meno indipendente dei paesi dell'occidente. Essa è politicizzata al massimo e quel che è peggio riceve sovvenzioni consistenti da parte dei ministeri, servizi segreti, aziende pubbliche e private, nonché da partiti e sindacati.

Qualche giorno fa ho chiesto con interrogazione che sia riaperta l'inchiesta sui fondi neri dell'IRI per accertare quali e quanti giornalisti siano stati a suo tempo pagati per favorire talune operazioni economico-finanziarie più o meno lecite. Con altra interpellanza ho chiesto al ministro della difesa la destinazione del denaro di cui al capitolo intitolato «spese riservate».

Ecco perché durante la campagna elettorale per le elezioni comunali a Roma si è visto di tutto per indirizzare l'opinione pubblica verso due candidati sostenuti da schieramenti politici del vecchio regime partitocratico: sondaggi pilotati e falsi, prima e dopo le elezioni, interviste concesse solo agli esponenti dei vecchi partiti, oscuramento dei rappresentanti dei nuovi movimenti, nonostante la grande richiesta dei cittadini di cambiamento.

In verità speravo in una risposta elettorale della gente contro il forte condizionamento psicologico, con uno schiaffo morale a quei cialtroni che ancora una volta avevano falsato l'andamento della campagna elettorale.

Ma noi di solidarietà democratica, nonostante il limitato successo, siamo pazienti perché sappiamo che «nessuna cosa grande compare all'improvviso, nemmeno l'uva, nemmeno i fichi. Se ora mi dici: voglio un fico, ti rispondo: ci vuole tempo. Lascia prima che vengono i fiori, poi i frutti e che maturino».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. MARIO CORSO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia alle 23,45.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

F = voto favorevole (in votazione palese)
C = voto contrario (in votazione palese)
V = partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = astensione
M = deputato in missione
T = Presidente di turno
P = partecipazione a votazione in cui è mancato il numero legale

Le votazioni annullate sono riportate senza alcun simbolo.
Ogni singolo elenco contiene fino a 34 votazioni.
Agli elenchi è premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato e l'esito di ogni singola votazione.

PAGINA BIANCA

ELENCO N. 1 (DA PAG. 20837 A PAG. 20853)

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
1	Nom.	pdl 2591 - questioni sospensive	4	105	197	152	Resp.
2	Nom.	art. 96-bis - ddl 3196	19	281	18	150	Appr.
3	Nom.	ddl 3196 - em. 1.3	6	35	285	161	Resp.
4	Nom.	em. 1.1	3	37	285	162	Resp.
5	Nom.	em. 1.4	3	249	71	161	Appr.
6	Nom.	em. 2.2	33	39	253	147	Resp.
7	Nom.	em. 2.3	18	35	268	152	Resp.
8	Nom.	em. 2.4	8	34	277	156	Resp.
9	Nom.	em. 2.11	69	251	13	133	Appr.
10	Nom.	em. 2.12	54	257	19	139	Appr.
11	Nom.	em. 2.7	20	48	271	160	Resp.
12	Nom.	em. 2.8	11	36	282	160	Resp.
13	Nom.	em. 2.9	13	36	287	162	Resp.
14	Nom.	em. 2.10	88	41	207	125	Resp.
15	Nom.	em. 2.01	78	42	210	127	Resp.
16	Nom.	em. 3.2	10	28	297	163	Resp.
17	Nom.	em. 3.1	6	22	305	164	Resp.
18	Nom.	em. 3.3	6	23	307	166	Resp.
19	Nom.	em. 4.1 e 4.7	44	26	265	146	Resp.
20	Nom.	em. 4.24	3	311	11	162	Appr.
21	Nom.	em. 4.13	4	64	245	155	Resp.
22	Nom.	em. 4.2	58	65	181	124	Resp.
23	Nom.	em. 4.3	5	294	6	151	Appr.
24	Nom.	em. 4.4	12	54	233	144	Resp.
25	Nom.	em. 4.17	16	59	232	146	Resp.
26	Nom.	em. 4.9	5	31	267	150	Resp.
27	Nom.	em. 4.15	1	298	5	152	Appr.
28	Nom.	em. 4.10	6	38	265	152	Resp.
29	Nom.	em. 4.5	3	30	270	151	Resp.
30	Nom.	em. 4.11	2	3	309	157	Resp.
31	Nom.	em. 10.3	13	310		156	Appr.
32	Nom.	em. 11.5		93	222	158	Resp.
33	Nom.	em. 11.10	2	314	3	159	Appr.
34	Nom.	em. 11.2	2	63	257	161	Resp.

■■■ ELENCO N. 2 (DA PAG. 20854 A PAG. 20870) ■■■

Votazione		OGGETTO	Risultato				Esito
Num.	Tipo		Ast.	Fav.	Contr	Magg.	
35	Nom.	em. 11.3	82	18	223	121	Resp.
36	Nom.	em. 13.1	5	57	257	158	Resp.
37	Nom.	em. 13.4	2	312	4	159	Appr.
38	Nom.	em. 13.10	1	298	17	158	Appr.
39	Nom.	em. 13.2	14	31	273	153	Resp.
40	Nom.	em. 13.7	12	109	211	161	Resp.
41	Nom.	em. 14.1 e 14.2	40	60	227	144	Resp.
42	Nom.	em. 14.7	3	140	195	168	Resp.
43	Nom.	pdl 3196 - voto finale	135	212	8	111	Appr.

* * *

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
ABATERUSSO ERNESTO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
ABBATANGELO MASSIMO																																		
ABBATE FABRIZIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ABBRUZZESE SALVATORE	C	F																													F	C	F	C
ACCIARO GIANCARLO																																		
AGOSTINACCHIO PAOLO																																		
AGRUSTI MICHELANGELO	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C		F	C	F	C
AIMONE PRINA STEFANO			F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
ALAIMO GINO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	F	C	C	C				
ALBERINI GUIDO	C	F							F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	F	F	C	F	C
ALBERTINI GIUSEPPE																				F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ALBERTINI RENATO		F	C		C	A	C		A	C	C	C	C	A	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
ALESSI ALBERTO		F																																
ALIVERTI GIANFRANCO	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ALOISE GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C		C	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ALTERIO GIOVANNI																														C				
ALTISSIMO RENATO																																		
ALVETI GIUSEPPE		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
AMATO GIULIANO	C	F																																
ANDO' SALVO																																		
ANEDDA GIANFRANCO																																		
ANGELINI GIORDANO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C		F	F	C
ANGELINI PIERO MARIO																																C		
ANGHINONI UBER	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
ANGIUS GAVINO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
ANIASI ALDO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C
ANTOCI GIOVANNI FRANCESCO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
APUZZO STEFANO																														A	F	F	C	
ARMELLIN LINO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ARRIGHINI GIULIO	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C				F	F
ARTIOLI ROSSELLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ASQUINI ROBERTO	F		F	C	C	F		F																										
ASTONE GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ASTORI GIANFRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AYALA GIUSEPPE	F	F																		•														
AZZOLINA ANGELO	F	F				A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C				
AZZOLINI LUCIANO																																		
BABBINI PAOLO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C				

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BACCARINI ROMANO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BACCIARDI GIOVANNI																																		
BALOCCHI ENZO	C	F	C	C	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BALOCCHI MAURIZIO		C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C				
BAMPO PAOLO																															C			
BARBALACE FRANCESCO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
BARBERA AUGUSTO ANTONIO																																		
BARGONE ANTONIO	F																																	
BARUFFI LUIGI																																		
BARZANTI NEDO	F	F	C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C				
BASSANINI FRANCO	F	F					C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C					
BASSOLINO ANTONIO																																		
BATTAGLIA ADOLFO			C	C	F	C	C	C	F		C	C	C																					
BATTAGLIA AUGUSTO																														F	F	F	C	
BATTISTUZZI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BEBBE TARANTELLI CAROLE			C	C	F	C	C	C		F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C								
BENEDETTI GIANFILIPPO	F	F								C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	
BERGONZI PIERGIORGIO			C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C				
BERNI STEFANO		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F		F	C
BERSELLI FILIPPO																																		
BERTEZZOLO PAOLO	F	F	C	C	F	A	A	C	A	A	A	A	C	A	F	C	C	C	A	F	F	F	F	C	A	C	F	C	C	C	F	F	F	F
BERTOLI DANILO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BERTOTTI ELISABETTA	F	A	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F		F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
BETTIN GIANFRANCO																																		
BETTINI GOFFREDO MARIA																																		
BIAFORA PASQUALINO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BIANCHINI ALFREDO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C			C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C				
BIANCO GERARDO	C	F		C	F	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BIASCI MARIO		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C		F	C	F	C
BIASUTTI ANDRIANO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BICOCCHI GIUSEPPE																																		
BINETTI VINCENZO	C	F	C			C	C	F	F	C	C	C			F	C				C	C	F			C	F	C	C	C	F	C	F	C
BIONDI ALFREDO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	A	C	C	C	C	C	C	C																
BIRICOTTI GUERRIERI ANNA MARIA	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C		F	F	C
BISAGNO TOMMASO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BOATO MARCO	C	A	C	F	C	A	A	C	A	A	A	C	C	A	A	C	C	C	A	F	F	F	F	A	A	C	F	A	C	C	A	F	F	C
BODRATO GUIDO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BOGHETTA UGO																																		

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
BOGI GIORGIO																																		
BOI GIOVANNI	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BOLOGNESI MARIDA																																		
BONATO MAURO	F	C		C	C	C	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
BONINO EMMA			A	F					A	A																								
BONOMO GIOVANNI					F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	F	C
BONSIGNORE VITO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		C	C	C	F			
BORDON WILLER																															F	F	F	C
BORGHEZIO MARIO																																		
BORGIA FRANCESCO	C	F																															F	C
BORGOGLIO FELICE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C		C	C	C	F	C	F	C
BORRA GIAN CARLO			C	C	F																													
BORRI ANDREA	C	F	C	C	F	C	C	C	F		C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	F	C
BORSANO GIAN MAURO																																		
BOSSI UMBERTO																																		
BOTTA GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C		C	F	F	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C		F		C	C	F	C		C	F	C	F	C
BOTTINI STEFANO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C				
BRAMBILLA GIORGIO	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
BREDA ROBERTA	C	F	C	C	F	C	C	C		F	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F		C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BRUNETTI MARIO																					F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
BRUNI FRANCESCO	C	F																													F	C	F	C
BRUNO ANTONIO	C	F	C	F	F	F		A	F	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	F	A	A	C	F	F	F	C
BRUNO PAOLO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	F		C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BUFFONI ANDREA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
BUONTEMPO TEODORO	F	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F		A	C	C	C	F	C	A	F	F	F	C	F	F	F	C					
BUTTI ALESSIO		A																																
BUTTITTA ANTONINO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	F	F	F	C	F	F	C	C	F		C	F	F	F	C	C				
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
CACCIA PAOLO PIETRO	C	A	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C												M	M	M	M
CAFARELLI FRANCESCO																																		
CALDEROLI ROBERTO	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	C	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
CALDORO STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALINI CANAVESI EMILIA																														C				
CALZOLAIO VALERIO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
CAMBER GIULIO																																		
CAMOIRANO ANDRIOLLO MAURA	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C		C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
CAMPATELLI VASSILI	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
CANCIAN ANTONIO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
CANGEMI LUCA ANTONIO																							F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CAPRIA NICOLA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F				F	C	F	C
CAPRILI MILZIADE	F	F	C	F	C	A	C	C	A	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CARADONNA GIULIO	F																														F	C	F	C
CARCARINO ANTONIO	F	F	C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
CARDINALE SALVATORE	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C									F	C	F	C
CARELLI RODOLFO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
CARIGLIA ANTONIO																															F	C	F	C
CARLI LUCA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
CAROLI GIUSEPPE	C			C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	A	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
CARTA CLEMENTE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
CARTA GIORGIO	C	F	C	C	F	C			F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C			F	C
CASILLI COSIMO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
CASINI CARLO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C			F	C
CASINI PIER FERDINANDO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
CASTAGNETTI GUGLIELMO																																		
CASTAGNETTI PIERLUIGI	C	F																																
CASTAGNOLA LUIGI	F	F													A	C	C	C	C	F	C	A		C		C		C	C	C			F	C
CASTELLANETA SERGIO							F																											
CASTELLAZZI ELISABETTA			F	C	C	A	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
CASTELLI ROBERTO	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
CASTELLOTTI DUCCIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
CASULA EMIDIO	C	F	C	C																											F	C	F	C
CAVERI LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CECCHI TIBERIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	C	C	C	F	C	F	C
CELLAI MARCO																														•				
CELLINI GIULIANO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F			
CERUTTI GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
CERVETTI GIOVANNI			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
CESETTI FABRIZIO																															F	F	F	C
CHIAVENTI MASSIMO																																		
CIABARRI VINCENZO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F		F
CIAFFI ADRIANO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C
CIAMPAGLIA ANTONIO										F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F											F	F	F	C
CICCIOMESSERE ROBERTO		C																																
CILIBERTI FRANCO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	
CIMMINO TANCREDI	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
CIONI GRAZIANO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C		C	C	C				

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
CIRINO POMICINO PAOLO																																	
COLAIANNI NICOLA	F	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C		C		C				
COLONI SERGIO	C	F																													F	C	F	C
COLUCCI FRANCESCO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
COLUCCI GAETANO																																		
COMINO DOMENICO	F	C	F	C	C	F	C	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F			C	F	C	F	F
CONCA GIORGIO			F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C		F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C				
CONTE CARMELO	C																														C	F	C
CONTI GIULIO																																	
CORRAO CALOGERO	C	F	C	F	C	F	C	C	F	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C												F	C	F	C
CORRENTI GIOVANNI	A	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C										F	F	F	C
CORSI HUBERT	C	F	C	C	F		C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
CORTESE MICHELE																															F	C	F	C
COSTA RAFFAELE																															M	M	M	M
COSTA SILVIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSTANTINI LUCIANO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C		C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C				
COSTI ROBINIO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
CRAXI BETTINO																																		
CRESCO ANGELO GAETANO	C	F			C	C	C	C	A	A	A	A	A	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	C	C	C	C	C		F	C	A	C
CRIPPA FEDERICO																				F	F	F	F	A	A	C	F	C	C	C				
CRUCIANELLI FAMIANO	F											C	C	A	F	F	F	F	F	F	F													
CULICCHIA VINCENZINO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	A	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
CURCI FRANCESCO																															F	C	F	C
CURSI CESARE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
D'ACQUISTO MARIO	C	F	F	C	F	C	C	C	F	F	C		C	C	C	C	C	C	C	F											F	C	F	C
D'AIMMO FLORINDO												C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
DAL CASTELLO MARIO	C	F	C	C	F	C	C		F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	A	C		C	F	C	C		F	C	F	C
D'ALEMA MASSIMO	F	F																																
D'ALIA SALVATORE	C	F	C	C	F	C	C	C		F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F	C	C	F	C		C	F	C	F	C
DALLA CHIESA NANDO																																		
DALLA CHIESA CURTI MARIA S.			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
DALLA VIA ALESSANDRO																																		
D'AMATO CARLO	C	F																													F	C	F	C
D'ANDREA GIAMPAOLO							C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F		F	C		C	C	C	F		F	C
D'ANDREAMATTEO PIERO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	A	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	F	C	F	C
D'AQUINO SAVERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE BENETTI LINO																																		
DE CAROLIS STELIO																																		

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
DEGENNARO GIUSEPPE			C			C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C				
DEL BASSO DE CARO UMBERTO																																		
DEL BUE MAURO																																		
DELFINO TERESIO																																		
DELL'UNTO PARIS	C	F	C	C																														
DEL MESE PAOLO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F		C	C	F	C			F	C	F	C
DE LORENZO FRANCESCO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	F	C	C	C				
DEL PENNINO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	F	C
DE MICHELIS GIANNI																																		
DE MITA CIRIACO	C	F																																
DEMITRY GIUSEPPE	C	F																													F	C	F	C
DE PAOLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIMONE ANDREA CARMINE	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C										C	C	F	F	F	C
DIANA LINO	C	F		C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
DI DONATO GIULIO	C																															F	C	
DI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO F.	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
DIGLIO PASQUALE		F	C		F	C			F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	A	C	F	C
DI LAURA FRATTURA FERNANDO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
DI MAURO GIOVANNI ROBERTO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
DI PIETRO GIOVANNI	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F											F	F	F	C
DI PRISCO ELISABETTA	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F											F	F	F	C
DOLINO GIOVANNI																																		
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C				
DORIGO MARTINO	F	F	C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
DOSI FABIO																															F		F	F
ERNER MICHL																															M	M	M	M
ELSNER GIOVANNI																															F	C	F	C
EVANGELISTI FABIO	F	C																													F	F	F	C
FACCHIANO FERDINANDO																															F	F	F	C
FARACE LUIGI	C	F	C	C	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C			F	C
FARAGUTI LUCIANO																					C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F			
FARASSINO GIPO																																		
FARIGU RAFFAELE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
FAUSTI FRANCO		F	A	F	C	A	C	C	A	F	C	C	C	A	F	A	C	C	A	F	A	A	F	F	F	A	F	A	C	C				
FAVA GIOVANNI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FELISSARI LINO OSVALDO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F											F	F	F	C
FERRARI FRANCO		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
FERRARI MARTE	C	F	C	C	F	C	A	A	F	F	C	C	C	F	A	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C
FERRARI WILMO	C	F	C	C	F	C	C		F	F	C	C		C	C	C	C	C	C	F			F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
FERRARINI GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FERRAUTO ROMANO																																		
FERRI ENRICO																																		
FILIPPINI ROSA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	C	C	C	F	F	C	C	F	C	C	C
FINCATO LAURA																															M	M	M	M
FINI GIANFRANCO																																		
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA																																		
FIORI PUBLIO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F														
FISCHETTI ANTONIO																																		
FLEGO ENZO	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
FOLENA PIETRO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C				
FORLANI ARNALDO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C		C	C		F	C		C				
FORLEO FRANCESCO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C		F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
FORMENTI FRANCESCO																															F	C	F	F
FORMICA RINO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
FORMIGONI ROBERTO																															M	M	M	M
FORTUNATO GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
FOSCHI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FOTI LUIGI	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											F	C	F	C
FRACANZANI CARLO	C	F																																
FRAGASSI RICCARDO			F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	C	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
FRASSON MARIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
FREDDA ANGELO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C
FRONTINI CLAUDIO			F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
FRONZA CREPAZ LUCIA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	F	C
GALANTE SEVERINO																					F	F	F	F	F	F	F	F	F	C				
GALASSO ALFREDO	F	F	C	F	C	A	A	C	A	A	A	C	C	A	F	A	A	A	A	F	F	F	F	A	A	A	F	A	A	C	F	F	F	F
GALASSO GIUSEPPE																																		
GALBIATI DOMENICO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
GALLI GIANCARLO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
GAMBALE GIUSEPPE																																		
GARAVAGLIA MARIAPIA	C	F	C	C	F	C	C		F	F	F		C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				C
GARAVINI ANDREA SERGIO																																		
GARESIO BEPPE																																		
GARGANI GIUSEPPE	C						C	C	F					C		C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C				C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
GASPARI REMO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	C	F		C	C	F	C	F	C
GASPAROTTO ISAIA																															F	F	F	C
GASPARRI MAURIZIO			F	F	F	F	F	F	A	A	F	F	F	F	A	A	A	A	A	F									F	C				
GELPI LUCIANO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
GHEZZI GIORGIO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C					C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C				
GIANNOTTI VASCO	F	F	C	C		C	C	C	F	F	C	C	C	A	F	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C		C				
GIOVANARDI CARLO AMEDEO			C	C	F	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C			C	C	F	C		C	F	C	F	C
GITTI TARCISIO	C	F																																
GIULIARI FRANCESCO	F	A	C	F	C	A	A	C	A	F	A	C	C	C	A	C	C	C	A	F	F	F	F	A	A	C	F	C	C	C	A	F	F	C
GIUNTELLA LAURA		F	C	F	C	A	A	C	A	A	A	A	C	C	A	C	C	C	A	F										C				
GNUTTI VITO	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	A	F	F		C	C	C	A	A	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F				
GORACCI ORFEO	F	F	C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F								F	F	C				
GORGONI GAETANO	C	F	C	C	F	C	C	C	F		C	C	C		C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
GOTTARDO SETTIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GRASSI ALDA																										C	F	C	C	C	F	C	F	F
GRASSI ENNIO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
GRASSO TANO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C				
GRILLI RENATO	A	F		C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C				
GRILLO LUIGI																															F	C	F	C
GRILLO SALVATORE		F	C	C	C	F	A	A	A		A	A	C	A	C	C	C	C	C	C	C													
GRIPPO UGO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
GUALCO GIACOMO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
GUERRA MAURO																																		
GUIDI GALILEO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
IMPEGNO BERARDINO																																		
IMPOSIMATO FERDINANDO	F																																	
INGRAO CHIARA																																		
INNOCENTI RENZO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
INTINI UGO	C	F																														F	C	
IODICE ANTONIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
IOSSA FELICE	C																														F	C	F	C
IOTTI LEONILDE	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C															
JANNELLI EUGENIO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C				
LABRIOLA SILVANO	C	F	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	F	C	F	C
LA GANGA GIUSEPPE			C	C	F		C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											F	C		C
LA GLORIA ANTONIO																																		
LA MALFA GIORGIO	F	F																																

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
LAMORTE PASQUALE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F		C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
LANDI BRUNO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
LA PENNA GIROLAMO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
LARIZZA ROCCO	F	F				C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
LA RUSSA ANGELO		F	C	C	C	A	A		F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	C	A	A	A	C	F	F	C		F	C	F	C
LA RUSSA IGNAZIO																																		
LATRONICO FEDE			F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C				
LATTANZIO VITO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C															
LATTERI FERDINANDO		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C		C							F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C			F	
LAURICELLA ANGELO			C	C	F		C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C		F	C	C	C	F	F	F	C
LAURICELLA SALVATORE			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
LAVAGGI OTTAVIO	A	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	C	C	C	C	F	F	F	C	F	A	A	F	F	F	C	C				
LAZZATI MARCELLO																															F		F	
LECCESE VITO									A	A	A		C	C	F	F	C	C	A	F										C				
LECCISI PINO	C	F	C	C	F	C		C		F			C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F			C	F	C	F	C
LEGA SILVIO	C	F																							C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
LEMOCI CLAUDIO	C	F																		F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
LENTO FEDERICO GUGLIELMO	F	F	C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C				
LEONE GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F														
LEONI ORSENIGO LUCA																															F	C	F	F
LETTIERI MARIO			C	C	F		C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C		F	C	C		F	C	C	C	F	F	F	C
LIA ANTONIO	C	F	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	
LOIERO AGAZIO	C	C											C			C				F	F	C	F				F	C	C	C	F	C	F	
LOMBARDO ANTONINO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
LONGO FRANCO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
LO PORTO GUIDO																																		
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
LUCARELLI LUIGI																																		
LUCCHESI GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
LUSETTI RENZO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MACCHERONI GIACOMO	C	F																													F	C	C	C
MACERATINI GIULIO	F	A														C	C	C																
MADAUDO DINO																																		C
MAGISTRONI SILVIO			F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
MAGNABOSCO ANTONIO																															F	C	F	F
MAGRI ANTONIO																					F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
MAGRI LUCIO																															F	F	F	F
MAIOLO TIZIANA	C	F	C	A	C	A	C	C	A	A	C	C	C	A	A	A	A	A	A	F	A	A	F	A	A	A	F	F	A	C	F	F	F	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
MAIRA RUDI	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MALVESTIO PIERGIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	F	C
MAMMI' OSCAR		A																																
MANCA ENRICO		F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		F	C		C				
MANCINA CLAUDIA	F	F	C							C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A													
MANCINI GIANMARCO	F	A	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C	A		F	F	F	F	F	C	F	C	C	C				
MANCINI VINCENZO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F		C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
MANFREDI MANFREDO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MANISCO LUCIO		F	C	C	C			C	C	C	C	C		A		F	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	C				
MANNINO CALOGERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTI LEONE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C		C
MANTOVANI RAMON																															F	F	F	F
MANTOVANI SILVIO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C		C	F	F	F	C
MARCUCCI ANDREA																															F	C	F	C
MARENCO FRANCESCO																														C	F	C	F	C
MARGIOTTA SALVATORE																				F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
MARGUTTI FERDINANDO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
MARIANETTI AGOSTINO	C	F	C	C	C	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C				
MARINI FRANCO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C																
MARINO LUIGI	F	F	F	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	C	F	F	F	F
MARONI ROBERTO																															F	C	F	F
MARRI GERMANO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
MARTELLI CLAUDIO																																		
MARTINAT UGO																															F	C	F	C
MARTUCCI ALFONSO	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			C												F	C	F	C
MARZO BIAGIO	C	F																		F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MASINI NADIA			C	C			C	C	F	F	C											A	F	C	C	C	F	C	C	C				
MASSANO MASSIMO																																		
MASSARI RENATO		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
MASTELLA MARIO CLEMENTE																																		
MASTRANTUONO RAFFAELE	C	F																													F	C	F	C
MASTRANZO PIETRO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C		F	C	C	C	F	C	F	C
MATARRESE ANTONIO																																		
MATTARELLA SERGIO																																		
MATTEJA BRUNO										F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C		C	F	C	F	F
MATTEOLI ALTERO																															F	C		
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	F	A																													A	F	F	C
MATULLI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
MAZZETTO MARIELLA																																		
MAZZOLA ANGELO																																		
MAZZUCONI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MELELEO SALVATORE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C	
MELILLA GIANNI																																		
MELILLO SAVINO	C	F																												C				
MENGOLI PAOLO		F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MENSORIO CARMINE	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MENSURATI ELIO	C	F				C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MEO ZILIO GIOVANNI			F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A															
METRI CORRADO																														F	C	F	F	
MICELI ANTONIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MICHELI FILIPPO																																		
MICHELINI ALBERTO	C	F																												F	C	F	C	
MICHIELON MAURO	F		F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
MISASI RICCARDO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
MITA PIETRO																																		
MODIGLIANI ENRICO	F	F								C	C	A	C	C	C	C	C	C	F			F	C	C				C	C					
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MOMBELLI LUIGI																																		
MONELLO PAOLO																																		
MONGIELLO GIOVANNI			C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	F	F	C	F	F	F	C						C				
MONTECCHI ELENA			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
MORGANDO GIANFRANCO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MORI GABRIELE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
MUNDO ANTONIO		F								C	C	C						C			C			C									
MUSSI FABIO	F	F	C		F	C	C			F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C		C		C	C	C		F	F	C
MUSSOLINI ALESSANDRA																																		
MUZIO ANGELO																																		
NANIA DOMENICO				F		F																												
NAPOLI VITO	C	F	C		F	C		C		F	F				C	C		C						C				C		C	F	C		C
NARDONE CARMINE	F	F											C	A			C	C	C	F											F	F	F	C
NEGRI LUIGI																															F	C	F	F
NENCINI RICCARDO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C												F	C	F	C
NENNA D'ANTONIO ANNA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
NICOLINI RENATO																														F	F	F	C	
NICOLOSI RINO			C	C	F			C	F	F	C	C		C	C	C		C	C															
NONNE GIOVANNI	C																																	

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
MOVELLI DIEGO	F	F	C	F	C	A	A	C	A	A	A	C	C	C	A	C	C	C	A	F	C	F	F		A	F	F	F	C	C	F	F	F	C
NUCARA FRANCESCO			C	C	F	C	C	C	F	A	C	C	A	C	C															F	C		
NUCCI MAURO ANNA MARIA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C		C	C	C	C	F	C	C	F			C	F	C	C	C	F	C	F	C
NUCCIO GASPARE																														F				
OCCHETTO ACHILLE																																		
OCCHIPINTI GIANFRANCO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	
OLIVERIO GERARDO MARIO																															F			
OLIVO ROSARIO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ONGARO GIOVANNI			F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
ORGIANA BENITO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ORLANDO LEOLUCA			C	C	C	C	A	C	A	A	A	C			A	C	C	C	A		C	F			A				C	C				
OSTINELLI GABRIELE	F	C	F	F	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	A	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
PACIULLO GIOVANNI			C	C	F	C		C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
PADOVAN FABIO				C												C									C								
PAGANELLI ETTORE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
PAGANI MAURIZIO																																		
PAGANO SANTINO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F										F				
PAGGINI ROBERTO	F	F																																
PAISSAN MAURO	F	A	C	F	C	A	A	C	A	A	A	C	C	C	A	C	C	C	A	F	F	F	F	A	A	C	F	C	C	C	A	F	F	C
PALADINI MAURIZIO						C	C		F		C			C		C			C	F										F			F
PALERMO CARLO																																		
PANNELLA MARCO																																		
PAPPALARDO ANTONIO	F	F																																
PARIGI GASTONE																														F	C	F	C	
PARLATO ANTONIO		A	F	F	C	F	C	F	A	A	F																							
PASETTO NICOLA	F		F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	A	A	C	C	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C				
PASSIGLI STEFANO	F	F							F	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
PATARINO CARMINE																																		
PATRIA RENZO	C	F																												C				
PATUELLI ANTONIO		F																													F	C	F	C
PECORARO SCANIO ALFONSO																																		
PELLICANI GIOVANNI	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C				F	C	C	C	F	C		C	F	F	F	C
PELLICANO' GEROLAMO																														F	C	F	C	
PERABONI CORRADO ARTURO			F		C	A	F	F	A	F	F	F	F	F	A	C		C	A	F	F	F	F	F	F		F	F	C	C				
PERANI MARIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
PERINEI FABIO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F		F	C
PERRONE ENZO		F																																
PETRINI PIERLUIGI	F	C	F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	C	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
PETROCELLI EDILIO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C				C
PETRUCCIOLI CLAUDIO																														F				
PIERMARTINI GABRIELE																																		
PIERONI MAURIZIO																														A	F	F	A	
PILLITTERI PAOLO	C	F																																
PINZA ROBERTO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
PIOLI CLAUDIO																									F	A	F	A	C	C	F	C	F	F
PIREDDA MATTEO																																		
PIRO FRANCO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
PISCITELLO RINO			C	F	C	A	A	C	A	A	A	C	C	C	A	C	C	C		F											F			
PISICCHIO GIUSEPPE	C	F	C	F	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
PIVETTI IRENE																																		
PIZZINATO ANTONIO		F																																
POGGIOLINI DANILO	F	F	F	C	F	C	C	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F		C	C	F	C	F	C
POLI BORTONE ADRIANA																														F	F	F	C	
POLIDORO GIOVANNI	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C		C	F	C
POLIZIO FRANCESCO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	F	F	F	C	C	F	C	F	C
POLLASTRINI MODIANO BARBARA																																		
POLLI MAURO			F	C	C	F	F	F	A	A	F	F	F	F	C	C	C	C	A	F	F	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
POLLICHINO SALVATORE																																		
POLVERARI PIERLUIGI																																		
POTI' DAMIANO	C	F																		F	C	C	F	C		C	F	C	C					
PRANDINI GIOVANNI			C	F	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C		C	F	C	C	C	C	F	C	F	F	C	C				
PRATESI FULCO	F	A	C	F	C	A	A	C	A	A	A	C	C	C	A	C	C	C	A	F	F	F	F	A	A	C	F	C	C	C	A	F	F	F
PREVOSTO NELLINO																																		
PRINCIPE SANDRO		F	C		F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	F		C	F	C	C	C				
PROVERA FIORELLO			F	C		F	F	F	A	A	F	F	F		C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C				
PUJIA CARMELO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C		C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
QUATTROCCHI ANTONIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C											C	F	C	F	C
RAFFAELLI MARIO																																		
RANDAZZO BRUNO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C			C	C	C	F	C	F	C
RAPAGNA' PIO																																		
RATTO REMO	F	F																																
RAVAGLIA GIANNI			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C															
RAVAGLIOLI MARCO		F	C	C	F	C	C	C	F	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C				
REBECCHI ALDO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
REICHLIN ALFREDO	F	F																																
REINA GIUSEPPE			C	C	C	C	C	C	F											F	C	C	F	C	C	C	F	C	C		F	C	F	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
RENZULLI ALDO GABRIELE	C	F	C	C	F	C	C		F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C											F				
RICCIUTI ROMEO	C	F	C	C	F	F	F	C																										
RIGGIO VITO	A	F																																
RIGO MARIO																																		
RINALDI ALFONSINA																															F	F	C	
RINALDI LUIGI																														C	F		F	C
RIVERA GIOVANNI	C	F																													F	C	F	C
RIZZI AUGUSTO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ROCCHETTA FRANCO																																		
RODOTA' STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROGNONI VIRGINIO																																		
ROJCH ANGELINO	C	F	C	C	F					C						C		C	F	C	C	F	C	C		F				F	C	F	C
ROMANO DOMENICO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C		C	F										F	C	F	C
ROMEO PAOLO	C	F	C	F	F	C		C	F	F	C	C	C	A	F	F	C	C	C	F										F	C	F	C
ROMITA PIER LUIGI	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	A	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
RONCHI EDOARDO	F	A																													A	F	F	C
RONZANI GIANNI WILMER	F								F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F
ROSINI GIACOMO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ROSITANI GUGLIELMO																																		
ROSSI ALBERTO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ROSSI LUIGI								F	A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
ROSSI MARIA CRISTINA							F																											
ROSSI ORESTE		A																																
ROTIROTI RAFFAELE	C	F																																
RUSSO IVO			C	C	F	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F		F	C
RUSSO RAFFAELE	C			C	F	C	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C		C
RUSSO SPENA GIOVANNI			C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F	F	F	F					
RUTELLI FRANCESCO																																		
SACCONI MAURIZIO	C	F	C	C	F	C	C																											
SALERNO GABRIELE																															F	C	F	F
SALVADORI MASSIMO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
SANESE NICOLAMARIA	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
SANGALLI CARLO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C		F	C	C	C	F	C	C	C				
SANGIORGIO MARIA LUISA																																		
SANGUINETI MAURO	C	F																													F	C		
SANNA ANNA	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F		F	
SANTOMASTASO GIUSEPPE	C		C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
SANTORO ATTILIO																																		

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
SANTORO ITALICO	C	A																												F	C	F	A
SANTUZ GIORGIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F		C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
SANZA ANGELO MARIA		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	
SAPIENZA ORAZIO			C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
SARETTA GIUSEPPE	C	F								C	C	C	C	C	C	C	C	C	F			C			F	C	C		F	C	F	C
SARRITZU GIANNI	F	F	C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
SARTORI MARCO FABIO																														F	C		
SARTORI MARIA ANTONIETTA		F														C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C			
SARTORIS RICCARDO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
SAVINO NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAVIO GASTONE	C	F	C	C		C	C	C	F	F		C		C	C		C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
SBARBATI CARLETTI LUCIANA	F	F	C	C	F	C	C	C	F		C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C		F	C	C		F	C	C	C	F		F	F
SBARDELLA VITTORIO																																		
SCALIA MASSIMO	F	A																												A	F	F	C
SCARFAGNA ROMANO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
SCARLATO GUGLIELMO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
SCAVONE ANTONIO				C			C					C					C										F							
SCOTTI VINCENZO	C	C	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
SEGNI MARIOTTO																																		
SENESE SALVATORE																																		
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A		C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F			C				
SERRA GIANNA			C																		C	C	F							F	F	F	C
SERRA GIUSEPPE	C	F	C	C	F	C		C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C		F	C	C		F	C	C		F	C	F	C
SERVELLO FRANCESCO																																		
SESTERO GIANOTTI MARIA GRAZIA			C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
SGARBI VITTORIO																																		
SIGNORILE CLAUDIO	C	F																																
SILVESTRI GIULIANO	C		C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
SITRA GIANCARLO	F	F			F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
SODDU PIETRO	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
SOLAROLI BRUNO		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C												C	C					
SOLLAZZO ANGELINO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C												F	C	F	C
SORICE VINCENZO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C		C	C	C	C		C	C									C	C	C				
SORIERO GIUSEPPE		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C				C	F	F	F	F
SOSPIRI NINO																															F	C	F	C
SPERANZA ALFIO PAOLO GIUSEPPE																																		
SPERANZA FRANCESCO																																		
SPINI VALDO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	F	C	F	C

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
STANISCIA ANGELO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
STERPA EGIDIO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											F	C	F	C
STORNELLO SALVATORE																																	
STRADA RENATO																																	
SUSI DOMENICO																															F	C	F	C
TABACCI BRUNO	C	F																															
TANCREDI ANTONIO	C	F																													F	C	F	C
TARABINI EUGENIO		F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	C	C	C	F	F	C	F	C
TARADASH MARCO	C	C	A	F		A	A	A	A	A	A	A	C	F	C	F	F	F	F	F	C	F	C	A	F	F	F	F	C					
TASSI CARLO	F		F	F	F	F	F	F	F	A	F	F	F	F	A	F	C	C	C	F		F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C
TASSONE MARIO			C	C	F	C	C	C	C	F	C	C		C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
TATARELLA GIUSEPPE	F	A																													F	C	F	C
TATTARINI FLAVIO	F	F	C	C	F	C	C	C	F		C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
TRALDI GIOVANNA MARIA															C																		
TEMPESTINI FRANCESCO				C		C	C	C	C	F				C	C		F	F		F	F									F	C		
TERZI SILVESTRO									A	A	F	F	F	F	F	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	C	F	C	F	F
TESTA ANTONIO																																	
TESTA ENRICO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C				
THALER AUSSERHOFER HELGA																																	
TIRABOSCHI ANGELO																																	
TISCAR RAFFAELE			C	C	F	C																											
TOGNOLI CARLO	C	F	C	C	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	F	A	A	A	A	A	A	F	A	F	F	A	A	F	F	F
TORCHIO GIUSEPPE	C																																	C
TORTORELLA ALDO	F	F																															
TRABACCHINI QUARTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TRANTINO VINCENZO																																	
TRAPPOLI FRANCO	C	F	A	A	C	F	F	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	F	C	A	F	A	F	F	F	F	F	F	A			
TREMAGLIA MIRKO																																	
TRIPODI GIROLAMO	F	F	C	F	C	A	C	C	A	C	C	C	C	A	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F
TRUPIA ABATE LALLA																															F	F	F	C
TUFFI PAOLO	C										C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
TURCI LANFRANCO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	F	C	C	C	C	F	C	A					F	C	C	C	F	F	F	F
TURCO LIVIA																															F	F	F	F
TURRONI SAURO	F	A	C	F	C	A	A	C	A	A	A	C	C	C	A	C	C	C	A	F	F	F	F	A	A	C	F	C	C	C	A	F	F	C
URSO SALVATORE	C	F	C	C	F	C	C	C	A	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
VAIRO GAETANO																																	
VALENSISE RAFFAELE																															F	C	F	C
VANNONI MAURO	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C		C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	F

Nominativi	ELENCO N. 1 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 1 AL N. 34																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
VARRIALE SALVATORE	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C				
VELTRONI VALTER																																		
VENDOLA NICHI																															F	F	F	F
VIGNERI ADRIANA	F		C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	A	F	A	C	C				
VIOLANTE LUCIANO	F	F																																
VISANI DAVIDE																																		
VISCARDI MICHELE	C	F	C	C	F	C			F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F											C			
VISENTIN ROBERTO																																		
VITI VINCENZO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
VITO ELIO	C	C	A	F	A	A	A	A	A	A	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F	C	F	C	A	F	F	F	F	C	A	F	A	F
VIZZINI CARLO																																		
VOZZA SALVATORE																																		
WIDMANN JOHANN GEORG	F	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	F	F	C	F	C	F	C	C	C	F	F	F	F
ZAGATTI ALFREDO	F	F	C	C	F	C		C	F	F	C	C	C	A	A	C	C	C	C	F	C	A	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C
ZAMBON BRUNO			C		F																									F	C	F	C	
ZAMPIERI AMEDEO			C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ZANFERRARI AMBROSO GABRIELLA	C	F	C	C	F	F	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ZANONE VALERIO			C	C	F	C	C	C	F	F		C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F							
ZARRO GIOVANNI	C	F							F	F			C	C		C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	C	F	C
ZAVETTIERI SAVERIO	C	F																													F	C	F	C
ZOPPI PIETRO	C	F	C	C	F	C	C	C	F	F	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	F	C	C	C	F	C	C	C	F	F	F	C

* * *

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
ABATERUSSO ERNESTO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
ABBATANGELO MASSIMO									
ABBATE FABRIZIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
ABBRUZZESE SALVATORE	C	C							
ACCIARO GIANCARLO									
AGOSTINACCHIO PAOLO									
AGRUSTI MICHELANGELO	C	C	F	F	C	C	C		F
AIMONE PRINA STEFANO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
ALAIMO GINO				F	C	C	C	C	F
ALBERINI GUIDO	C	C	F	F	C	C	C		
ALBERTINI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
ALBERTINI RENATO	F	F		C	F	F	F	F	A
ALESSI ALBERTO					C	C	C	C	F
ALIVERTI GIANFRANCO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
ALOISE GIUSEPPE	C	C	F	F	F	F	C	C	F
ALTERIO GIOVANNI			F	F	C	C	F	C	F
ALTISSIMO RENATO									
ALVETI GIUSEPPE	A	C	F	F		F	A	F	A
AMATO GIULIANO									
ANDO' SALVO									
ANEDDA GIANFRANCO									
ANGELINI GIORDANO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
ANGELINI PIERO MARIO					C				
ANGHINONI UBER	C	F	F	F	C	C	C	F	A
ANGIUS GAVINO	A	C	F	F	C	F	F	F	A
ANIASI ALDO	C	C	F	F	C	F	C	C	F
ANTOCI GIOVANNI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
APUZZO STEFANO	A	C					F	A	
ARMELLIN LINO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
ARRIGHINI GIULIO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
ARTIOLI ROSSELLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ASQUINI ROBERTO									
ASTONE GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C		C	F
ASTORI GIANFRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AYALA GIUSEPPE									
AZZOLINA ANGELO								A	
AZZOLINI LUCIANO									
BABBINI PAOLO									

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
BACCARINI ROMANO	C	C	F	F		C	C	C	F
BACCIARDI GIOVANNI									
BALOCCHI ENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BALOCCHI MAURIZIO									
BAMPO PAOLO			F						
BARBALACE FRANCESCO									
BARBERA AUGUSTO ANTONIO									
BARGONE ANTONIO									
BARUFFI LUIGI									
BARZANTI NEDO									
BASSANINI FRANCO									
BASSOLINO ANTONIO									
BATTAGLIA ADOLFO									
BATTAGLIA AUGUSTO	A	C	F	F	C	F	A	F	
BATTISTUZZI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BEEBE TARANTELLI CAROLE								F	A
BENEDETTI GIANFILIPPO	F	F	F	C	F	F	F		
BERGONZI PIERGIORGIO									
BERNI STEFANO	C	C	C	F	C	C	C	C	F
BERSELLI FILIPPO									
BERTEZZOLO PAOLO	F	C	F	F	F	F	A	F	F
BERTOLI DANILO	C	C	F	F	C	F	C	F	F
BERTOTTI ELISABETTA	C	F	F	F	C	C	C	F	A
BETTIN GIANFRANCO									
BETTINI GOFFREDO MARIA									
BIAFORA PASQUALINO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BIANCHINI ALFREDO									
BIANCO GERARDO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BIASCI MARIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BIASOTTI ANDRIANO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BICOCCHI GIUSEPPE			F	F	F	C	C	C	F
BINETTI VINCENZO	C	C	F	F	C		C	C	F
BIONDI ALFREDO									
BIRICOTTI GUERRIERI ANNA MARIA	A	C	F	F	C	F	F	F	A
BISAGNO TOMMASO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BOATO MARCO	A	C	F	F	A	F	F	F	A
BODRATO GUIDO	C	C		F	C	C	C	C	F
BOGHETTA UGO									

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
BOGI GIORGIO									
BOI GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BOLOGNESI MARIDA								F	A
BONATO MAURO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
BONINO EMMA									
BONOMO GIOVANNI	A	C	F			A	C	C	F
BONSIGNORE VITO			F	F	C		C	C	F
BORDON WILLER	A	C							
BORGHEZIO MARIO									
BORGIA FRANCESCO	C	C	F	F					
BORGOGLIO FELICE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BORRA GIAN CARLO									
BORRI ANDREA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BORSANO GIAN MAURO									
BOSSI UMBERTO									
BOTTA GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BOTTINI STEFANO									
BRAMBILLA GIORGIO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
BREDA ROBERTA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BRUNETTI MARIO	F	F	F	C	F	F	F	F	A
BRUNI FRANCESCO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BRUNO ANTONIO	C	C	F	F	A	F	F	F	A
BRUNO PAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
BUFFONI ANDREA	C	C	F	F	C			F	A
BUONTEMPO TEODORO									
BUTTI ALESSIO									
BUTTITTA ANTONINO									
CACCAVARI ROCCO FRANCESCO	A	C	F	F	C	F		F	A
CACCIA PAOLO PIETRO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CAFARELLI FRANCESCO									
CALDEROLI ROBERTO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
CALDORO STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CALDINI CANAVESI EMILIA								F	A
CALZOLAIO VALERIO	A	C	F	F	C	F	F	F	A
CAMBER GIULIO									
CAMOIRANO AMBROLLO MAURA	A	C	F	F	C	F	A	F	A
CAMPATELLI VASSILI	A	C	F	F	C				
CANCIAN ANTONIO	C	C	F	F	F	C	C	C	F

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
CANGEMI LUCA ANTONIO	F	F	F	C	F	F	F	F	A
CAPRIA NICOLA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CAPRILI MILZIADE	F								
CARADONNA GIULIO	C	F	F		C	F	F		
CARCARINO ANTONIO	F	F	F	C	F	F	F	F	A
CARDINALE SALVATORE	C	C							
CARELLI RODOLFO	C	C	F	F	F	C	C	C	F
CARIGLIA ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CARLI LUCA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CAROLI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CARTA CLEMENTE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CARTA GIORGIO	C	C	F	F	C	C	C		F
CASILLI COSIMO								C	F
CASINI CARLO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CASINI PIER FERDINANDO								C	F
CASTAGNETTI GUGLIELMO									
CASTAGNETTI PIERLUIGI									
CASTAGNOLA LUIGI	A	C							
CASTELLANETA SERGIO									
CASTELLAZZI ELISABETTA	C	F	F	F	C	C	C	F	A
CASTELLI ROBERTO	C	F	F	F	C	C	C	F	
CASTELLOTTI DUCCIO	C	C	F	C	C	C	C	C	F
CASULA EMIDIO	C	C	F	F		C	C	C	F
CAVERI LUCIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CECERE TIBERIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CELLAI MARCO									
CELLINI GIULIANO								C	F
CERUTTI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CERVETTI GIOVANNI	A	C	F	F	C	F	A	F	A
CESETTI FABRIZIO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
CHIAVENTI MASSIMO									
CIABARRI VINCENZO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
CIAFFI ADRIANO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CIAMPAGLIA ANTONIO	A	C	F	F	C	F	C	C	A
CICCIOMESSERE ROBERTO									
CILIBERTI FRANCO	C								F
CIMMINO TANCREDI	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CIONI GRAZIANO		C	F	F					

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
CIRINO POMICINO PAOLO									
COLAIANNI NICOLA									A
COLONI SERGIO	C	C	F	F	C	C			
COLUCCI FRANCESCO		C	F	F		C	C	C	F
COLUCCI GAETANO									
COMINO DOMENICO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
CONCA GIORGIO									
CONTE CARMELO	C	C							
CONTI GIULIO									
CORRAO CALOGERO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CORRENTI GIOVANNI	A	C	F	F	C	F	A	F	A
CORSI HUBERT	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CORTESE MICHELE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
COSTA RAFFAELE	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSTA SILVIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSTANTINI LUCIANO				F	C	F	A	F	A
COSTI ROBINIO									
CRAXI BETTINO									
CRESCO ANGELO GAETANO	C	C				C	C	F	
CRIPPA FEDERICO									
CRUCIANELLI FAMIANO									
CULICCHIA VINCENZINO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
CURCI FRANCESCO	C	C							F
CURSI CESARE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
D'ACQUISTO MARIO	C	C	F	F	C	C		F	F
D'AIMMO FLORINDO									
DAL CASTELLO MARIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
D'ALEMA MASSIMO									
D'ALIA SALVATORE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
DALLA CHIESA NANDO									
DALLA CHIESA CURTI MARIA S.	A	C	F	F	C	F	A	F	A
DALLA VIA ALESSANDRO									
D'AMATO CARLO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
D'ANDREA GIAMPAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
D'ANDREAMATTEO PIERO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
D'AQUINO SAVERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE BENETTI LINO									
DE CAROLIS STELIO									

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
DEGENNARO GIUSEPPE									
DEL BASSO DE CARO UMBERTO									
DEL BUE MAURO									
DELFINO TERESIO									
DELL'UNTO PARIS									
DEL MESE PAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
DE LORENZO FRANCESCO									
DEL PENNINO ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA STEFANO	C	C	F	F	F	C	C	C	F
DE MICHELIS GIANNI									
DE MITA CIRIACO									
DEMITRY GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
DE PAOLI PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE SIMONE ANDREA CARMINE	A	C	F	F	C	F	A	F	A
DIANA LINO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
DI DONATO GIULIO	C	C							
DI GIUSEPPE COSIMO DAMIANO F.	C	C	F	F	C	C	C		F
DIGLIO PASQUALE			F	F	C	C	C	C	F
DI LAURA FRATTURA FERNANDO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
DI MAURO GIOVANNI ROBERTO								C	F
DI PIETRO GIOVANNI	A	C	F	F	C	F	A	F	A
DI PRISCO ELISABETTA	A	C		F	C	F	A	F	A
DOLINO GIOVANNI									
D'ONOFRIO FRANCESCO									
DORIGO MARTINO	F	F	F	C	F	F	F	F	A
DOSI FABIO	C	F		F	C	C	C	F	A
EBNER MICHL	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ELSNER GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	F
EVANGELISTI FABIO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
FACCHIANO FERDINANDO	C	C	F	F	C	F	F	F	A
FARACE LUIGI									
FARAGUTI LUCIANO						C	C	C	F
FARASSINO GIPO									
FARIGU RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	C		F
FAUSTI FRANCO									
FAVA GIOVANNI CLAUDIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FELISSARI LINO OSVALDO	A	C	F	F	C	F	F	F	A
FERRARI FRANCO	C	C	F	F	C	C	C	C	F

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
FERRARI MARTE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
FERRARI WILMO	C	C	F			C	C	C	F
FERRARINI GIULIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FERRAUTO ROMANO									
FERRI ENRICO									
FILIPPINI ROSA	C	C	F	F	C	A	A		
FINCATO LAURA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FINI GIANFRANCO									
FINOCCHIARO FIDELBO ANNA MARIA									
FIORI PUBLIO									
FISCHETTI ANTONIO									
FLEGO ENZO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
FOLENA PIETRO									
FORLANI ARNALDO									
FORLEO FRANCESCO	A	C	F	F	C	C	A	F	A
FORMENTI FRANCESCO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
FORMICA RINO									
FORMIGONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FORTUNATO GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
FOSCHI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
FOTI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	F
FRACANZANI CARLO	C	C	F	F	C	C	C		F
FRAGASSI RICCARDO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
FRASSON MARIO	C	C	A	F	C	C	C	C	F
FREDDA ANGELO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
FRONTINI CLAUDIO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
FRONZA CREPAZ LUCIA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
GALANTE SEVERINO						F	F	F	A
GALASSO ALFREDO	F	A	F	F	A	F	F	F	
GALASSO GIUSEPPE									
GALBIATI DOMENICO									F
GALLI GIANCARLO			F	F	C	C	C	C	F
GAMBALE GIUSEPPE									
GARAVAGLIA MARIAPIA	C			F	C	C	C	C	F
GARAVINI ANDREA SERGIO									
GARESIO BEPPE									
GARGANI GIUSEPPE	C	C	C	F	C	C	C	C	F

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
GASPARI REMO	C	C	F	F	C	C		C	F
GASPAROTTO ISAIA	A	C	F	F	F	F	F	F	
GASPARRI MAURIZIO									A
GELPI LUCIANO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
GHEZZI GIORGIO		C	F	F	C	F	F	F	F
GIANNOTTI VASCO									
GIOVANARDI CARLO AMEDEO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
GITTI TARCISIO			F	F	C	C	C	C	F
GIULIARI FRANCESCO	A	A	F			F	F	F	A
GIUNTELLA LAURA						F	F	F	A
GNUTTI VITO							C	F	A
GORACCI ORFEO			F	C	F	F	F	F	A
GORGONI GAETANO	A	C	F	F	C			C	F
GOTTARDO SETTIMO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
GRASSI ALDA	C	F	F	F	C		C	F	A
GRASSI ENNIO	A	C	F	F	C	F		F	A
GRASSO TANO									
GRILLI RENATO									
GRILLO LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	F
GRILLO SALVATORE									
GRIPPO UGO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
GUALCO GIACOMO								C	F
GUERRA MAURO		F	F	C	F	F	F	F	A
GUIDI GALILEO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
IANNUZZI FRANCESCO PAOLO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
IMPEGNO BERARDINO									
IMPOSIMATO FERDINANDO									
INGRAO CHIARA									
INNOCENTI RENZO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
INTINI UGO	C	C	F	F	C	C	C		
IODICE ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
IOSSA FELICE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
IOTTI LEONILDE									
JANNELLI EUGENIO									
LABRIOLA SILVANO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
LA GANGA GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
LA GLORIA ANTONIO									
LA MALFA GIORGIO									

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
LAMORTE PASQUALE	C	C	F	F	C	C	C		F
LANDI BRUNO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
LA PENNA GIROLAMO	C	C	F	F	C	C	C		F
LARIZZA ROCCO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
LA RUSSA ANGELO	C	C	F	F	C	C	C	C	A
LA RUSSA IGNAZIO									
LATRONICO FEDE			F	F	C	C	C	F	A
LATTANZIO VITO			F	F	C	C	C	C	F
LATTERI FERDINANDO							C	C	
LAURICELLA ANGELO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
LAURICELLA SALVATORE							C	C	F
LAVAGGI OTTAVIO								A	A
LAZZATI MARCELLO	C	F	F	F		C		F	
LECCESE VITO									
LECCISI PINO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
LEGA SILVIO	C	C		F		C	C	C	F
LENOCI CLAUDIO	C	C	F	F	C	C		C	F
LENTO FEDERICO GUGLIELMO									
LEONE GIUSEPPE									
LEONI ORSENIGO LUCA	C	F	F	F	C	C	C	F	A
LETTIERI MARIO	A	C	F	F	F	F	A	F	A
LIA ANTONIO			F					C	F
LOIERO AGAZIO			F		C	C		C	F
LOMBARDO ANTONINO	C	C	F	F	C	F	C	C	F
LONGO FRANCO	A	C	F	F	C	F	F	F	A
LO PORTO GUIDO									
LORENZETTI PASQUALE MARIA RITA	A	C	F	F	C	F	A	F	A
LUCARELLI LUIGI									
LUCCHESI GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
LUSETTI RENZO	C	C	F	F	C	F	C	C	F
MACCHERONI GIACOMO	C	C		F	C	C	C	C	F
MACERATINI GIULIO							F	F	A
MADAUDO DINO								C	
MAGISTRONI SILVIO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
MAGNABOSCO ANTONIO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
MAGRI ANTONIO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
MAGRI LUCIO	F	F	F		F				
MAIOLO TIZIANA	A	F	F	A	F	F	F	F	A

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
MAIRA RUDI	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MALVESTIO PIERGIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MAMMI' OSCAR								C	F
MANCA ENRICO									
MANCINA CLAUDIA									
MANCINI GIANMARCO									
MANCINI VINCENZO				F	C	A		C	F
MANFREDI MANFREDO	C					C	C	C	F
MANISCO LUCIO		F	F	C	F	F	F		A
MANNINO CALOGERO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANTI LEONE	C	C	F	F	F	C	C	C	F
MANTOVANI RAMON	F	F	F	C	F	F	F	F	A
MANTOVANI SILVIO	A	C	F	F	C	F	F	F	A
MARCUCCI ANDREA	C	C	F	F	F	C	C	C	F
MARENCO FRANCESCO	C	F	F	F	C	F	F	F	
MARGIOTTA SALVATORE									
MARGUTTI FERDINANDO									
MARIANETTI AGOSTINO									
MARINI FRANCO									
MARINO LUIGI	F	F	F	C	F	F	F	F	A
MARONI ROBERTO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
MARRI GERMANO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
MARTELLI CLAUDIO									
MARTINAT UGO	C	F	F	F	C	F	F	F	A
MARTUCCI ALFONSO	C	C	F	F	F	C	C	C	F
MARZO BIAGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MASINI NADIA									
MASSANO MASSIMO									
MASSARI RENATO									
MASTELLA MARIO CLEMENTE									
MASTRANTUONO RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MASTRANZO PIETRO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MATARRESE ANTONIO									
MATTARELLA SERGIO									
MATTEJA BRUNO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
MATTEOLI ALTERO						F			A
MATTIOLI GIANNI FRANCESCO	A	C	F	F	A	F	F	F	
MATULLI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
MAZZETTO MARIELLA									
MAZZOLA ANGELO									
MAZZUCONI DANIELA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MELELEO SALVATORE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MELILLA GIANNI									
MELILLO SAVINO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MENGOLI PAOLO	C	C	F	F	C	F	C	C	F
MENSORIO CARMINE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MENSURATI ELIO	C		F	F	C	C	C	C	F
MEO ZILIO GIOVANNI							F	F	A
METRI CORRADO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
MICELI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MICHELI FILIPPO									
MICHELINI ALBERTO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MICHIELON MAURO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
MISASI RICCARDO									F
MITA PIETRO									
MODIGLIANI ENRICO									
MOIOLI VIGANO' MARIOLINA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MOMBELLI LUIGI									
MONELLO PAOLO									
MONGIELLO GIOVANNI									
MONTECCHI ELENA	A	C	F	F	C	F	A	F	A
MORGANDO GIANFRANCO	C	C	F	F	C	C		C	F
MORI GABRIELE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
MUNDO ANTONIO					C	C	C		
MUSSI FABIO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
MUSSOLINI ALESSANDRA									
MUZIO ANGELO							F	F	A
NANIA DOMENICO									
NAPOLI VITO	C	C	F	F	C	C	C		F
NARDONE CARMINE	A	C	F	F	C	F		F	A
NEGRI LUIGI	C	F	F	F	C	C	C	F	A
NERCINI RICCARDO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
NENNA D'ANTONIO ANNA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
NICOLINI RENATO									
NICOLOSI RINO									
NONNE GIOVANNI									

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
MOVELLI DIEGO	A	C	F	F	A	F	F	F	A
NUCARA FRANCESCO		C	F	F	C	A	C	C	F
NUCCI MAURO ANNA MARIA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
NUCCIO GASPARE									
OCCHETTO ACHILLE									
OCCHIPINTI GIANFRANCO	C	C	F	F	C	C	C		F
OLIVERIO GERARDO MARIO									
OLIVO ROSARIO									F
ONGARO GIOVANNI	C	F	F	F	C	C	C	F	A
ORGIANA BENITO	A	C	F	F	C	A	C	C	F
ORLANDO LEOLUCA									
OSTINELLI GABRIELE	C	F	F	F	C	C	C	F	A
PACIULLO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	C
PADOVAN FABIO									
PAGANELLI ETTORE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
PAGANI MAURIZIO									
PAGANO SANTINO	C		F	F	C	C	C		
PAGGINI ROBERTO								C	F
PAISSAN MAURO	A	C	F	F	A	F		F	A
PALADINI MAURIZIO	C	C	F	F	C	C	C	C	C
PALERMO CARLO									
PANNELLA MARCO									
PAPPALARDO ANTONIO									
PARIGI GASTONE	C	F	F	F	C	F	F	F	A
PARLATO ANTONIO									
PASETTO NICOLA									
PASSIGLI STEFANO	A	C	F	F	F		C	C	F
PATARINO CARMINE									
PATRIA RENZO									
PATUELLI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
PECORARO SCANIO ALFONSO									
PELLICANI GIOVANNI	A	C	F	F	C	F	A	F	A
PELLICANO' GEROLAMO	A	C	F	F	C	A	C	C	F
PERABONI CORRADO ARTURO							C	F	A
PERANI MARIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
PERINEI FABIO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
PERRONE ENZO			F			C			
PETRINI PIERLUIGI	C	F	F	F	C	C	C	F	A

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
PETROCELLI EDILIO	A	C	F	F	C	F	A	F	A
PETRUCCIOLI CLAUDIO									
PIERMARTINI GABRIELE									
PIERONI MAURIZIO	A	C	F		A	F	F	F	A
PILLITTERI PAOLO									
PINZA ROBERTO	C	C	F	F		C	C	C	F
PIOLI CLAUDIO	F	F	F	F	C	C	C	F	A
PIREDDA MATTEO									
PIRO FRANCO	C	C	F	F	C	C	C	C	C
PISCITELLO RINO									
PISICCHIO GIUSEPPE									
PIVETTI IRENE									
PIZZINATO ANTONIO									
POGGIOLINI DANILO	A	C	F	F	C	A	C	C	F
POLI BORTONE ADRIANA	C	F	F	F	C	F	F	F	A
POLIDORO GIOVANNI	C	C		F	C		C		F
POLIZIO FRANCESCO	C	C	C	F	C	C	C	C	C
POLLASTRINI MODIANO BARBARA									
POLLI MAURO	C	F	F	F	C	C	C	F	A
POLLICHINO SALVATORE									
POLVERARI PIERLUIGI									
POTI' DAMIANO		C	F			C	C	C	F
PRANDINI GIOVANNI									
PRATESI FULCO	A	C	F	F	A	F	F	F	A
PREVOSTO MELLINO									
PRINCIPE SANDRO									
PROVERA FIORELLO									
PUJIA CARMELO			F	F	C	C	C	C	F
QUATTROCCHI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
RAFFAELLI MARIO									
RANDAZZO BRUNO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
RAPAGNA' PIO									
RATTO REMO									
RAVAGLIA GIANNI									
RAVAGLIOLI MARCO					C	C	C	C	F
REBECCHI ALDO	A	C	F	F	C	F	F	F	A
REICHLIN ALFREDO									
REINA GIUSEPPE	C	C		F	C	C	C	C	F

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
RENZULLI ALDO GABRIELE						C	C		
RICCIUTI ROMEO									
RIGGIO VITO									
RIGO MARIO									
RINALDI ALFONSINA	A					F	A		
RINALDI LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	A
RIVERA GIOVANNI	C	C	F	F	C	C		C	F
RIZZI AUGUSTO	A	C	F	F	C	A	C	C	F
ROCCHETTA FRANCO									
RODOTA' STEFANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ROGNONI VIRGINIO									
ROJCH ANGELINO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
ROMANO DOMENICO	C	C	F		C	C	C	C	F
ROMEO PAOLO	C	C	F	F	C	F	C	C	F
ROMITA PIER LUIGI	C	C	F	F	C	C	C	C	F
RONCHI EDOARDO	A	C	F	F	A	F	F	F	
RONZANI GIANNI WILMER	A	C	F	F	C	F	F	F	A
ROSINI GIACOMO	C	C	F	F	C	F	C	C	F
ROSITANI GUGLIELMO									
ROSSI ALBERTO	C	C	F	F		C	C	C	F
ROSSI LUIGI	C	F	F	F	C	C		F	A
ROSSI MARIA CRISTINA									
ROSSI ORESTE									
ROTIROTI RAFFAELE									
RUSSO IVO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
RUSSO RAFFAELE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
RUSSO SPENA GIOVANNI									
RUTELLI FRANCESCO									
SACCONI MAURIZIO									
SALERNO GABRIELE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
SALVADORI MASSIMO	A	C	F	F	C			F	A
SANESE NICOLAMARIA	C	C	F	F	C	C	C	C	F
SANGALLI CARLO									
SANGIORGIO MARIA LUISA									A
SANGUINETI MAURO									
SANNA ANNA	A	C	F	F	C	F	A	F	A
SANTONASTASO GIUSEPPE		C	F	F	C	C	C	C	F
SANTORO ATTILIO									

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
SANTORO ITALICO	A	C	F	F	C	A	A	A	F
SANTUZ GIORGIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
SANZA ANGELO MARIA	C					C	C	C	F
SAPIENZA ORAZIO	C	C	C	F	C	C	C	C	F
SARETTA GIUSEPPE	C	C	F	F	C	C	C		
SARRITZU GIANNI	F	F	F	C	F	F	F	F	A
SARTORI MARCO FABIO									
SARTORI MARIA ANTONIETTA									
SARTORIS RICCARDO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
SAVINO NICOLA	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SAVIO GASTONE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
SBARBATI CARLETTI LUCIANA	A	C	F	F	C	A	C	C	F
SBARDELLA VITTORIO									
SCALIA MASSIMO	A	C	F	F	A	F	F	F	A
SCARFAGNA ROMANO					C	C	C	C	F
SCARLATO GUGLIELMO	A	C	F	F	C	A	C	C	F
SCAVONE ANTONIO									F
SCOTTI VINCENZO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
SEGNI MARIOTTO									
SENESE SALVATORE									
SERAFINI ANNA MARIA						F	F	F	A
SERRA GIANNA	A	C	F	F	C	F	A	F	A
SERRA GIUSEPPE	C								
SERVELLO FRANCESCO									
SESTERO GIAMOTTI MARIA GRAZIA	F	F	F	C	F	F	F	F	A
SGARBI VITTORIO									
SIGNORILE CLAUDIO									F
SILVESTRI GIULIANO					C	C	C	C	F
SITRA GIANCARLO	A	C	F	F	C	F	F	F	A
SODDU PIETRO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
SOLAROLI BRUNO									
SOLLAZZO ANGELINO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
SORICE VINCENZO									
SORIERO GIUSEPPE	A	C	F	F	C		A	F	C
SOSPIRI NINO	C	F	F	F	C	F	F		A
SPERANZA ALFIO PAOLO GIUSEPPE									
SPERANZA FRANCESCO									
SPINI VALDO	C	C							

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
STANISCIA ANGELO	A	C	F	F	C	F	A	F	
STERPA EGIDIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
STORNELLO SALVATORE									
STRADA RENATO									
SUSI DOMENICO	C	C	F					C	F
TABACCI BRUNO						C	C	C	F
TANCREDI ANTONIO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
TARABINI EUGENIO	C	C	A	F	C	C	C	C	F
TARADASH MARCO			F	F	A	F	F	F	C
TASSI CARLO	C	F	F	F	F	F	F	F	C
TASSONE MARIO	C	C	F			C		C	F
TATARELLA GIUSEPPE	C	F	F	F	C	F	F	F	A
TATTARINI FLAVIO	A	C	F	F	C	F	F	F	A
TEALDI GIOVANNA MARIA									
TEMPESTINI FRANCESCO						C		C	F
TERZI SILVESTRO	F	F	F	F	C	C	C	F	A
TESTA ANTONIO									
TESTA ENRICO									
THALER AUSSERHOFER HELGA									
TIRABOSCHI ANGELO									
TISCAR RAFFAELE									F
TOGNOLI CARLO	A	A	F	F	A	A	A		
TORCHIO GIUSEPPE	C						C	C	F
TORTORELLA ALDO									
TRABACCHINI QUARTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TRANTINO VINCENZO									
TRAPPOLI FRANCO									A
TREMAGLIA MIRKO									
TRIPODI GIROLAMO	F	F	F	C	F	F	F	F	A
TRUPIA ABATE LALLA	A	C	F	F	C	F	F	F	A
TUFFI PAOLO	C	C	F	F	C	F	C	C	F
TURCI LANFRANCO	A	C	F	F	C	F	F	F	A
TURCO LIVIA	A					F	A	F	A
TURRONI SAURO	A	C	F	F	A	F	F	F	A
URSO SALVATORE	C	C	F	F	C	C	C	C	F
VAIRO GAETANO									
VALENSISE RAFFAELE	C				C	F	F		A
VANNONI MAURO	A	C	F	F	C	F	A	F	A

Nominativi	ELENCO N. 2 DI 2 - VOTAZIONI DAL N. 35 AL N. 43								
	35	36	37	38	39	40	41	42	43
VARRIALE SALVATORE	C								F
VELTRONI VALTER									
VENDOLA NICHI	F	F	F	C	F	F	F	F	A
VIGNERI ADRIANA									
VIOLANTE LUCIANO									
VISANI DAVIDE									
VISCARDI MICHELE									
VISENTIN ROBERTO									
VITI VINCENZO	C	C	F	F	C	F	C	C	F
VITO ELIO	A	A	F	F	A	F	F	F	C
VIZZINI CARLO									
VOZZA SALVATORE									
WIDMANN JOHANN GEORG	C	C	F	F	C	F	C	F	F
ZAGATTI ALFREDO	A	C	F	F	F	F	F	F	A
ZAMBON BRUNO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
ZAMPIERI AMEDEO	C	C	F	F	C	C	C	C	F
ZANFERRARI AMBROSO GABRIELLA		C	F	F	C	C	C	C	F
ZANONE VALERIO									
ZARRO GIOVANNI	C	C	F	F	C	C	C	C	F
ZAVETTIERI SAVERIO	A	A	F	F	C	C	C	A	F
ZOPPI PIETRO	C	C	F	C	C	C	C	C	F

* * *